

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	30
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	43
GIUSTIZIA (II)	»	59
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	78
DIFESA (IV)	»	81
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	95
FINANZE (VI)	»	112
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	140
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	181
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	186
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	195

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	212
AGRICOLTURA (XIII)	»	220
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	249
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	257
<i>INDICE GENERALE</i>	»	258

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3

Martedì 26 luglio 2011. – Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del presidente.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che il prossimo 15 settembre presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, dalle ore 15 alle ore 19, avrà luogo un incontro seminariale, dal titolo *La buona scrittura delle leggi*, promosso e organizzato dal Comitato per la legislazione a conclusione dell'attuale turno di presidenza. Il seminario, che si iscrive nell'alveo delle iniziative finalizzate a confrontare le tematiche del Comitato con l'esperienza proveniente dal mondo accademico, in questa specifica occasione ha ad oggetto un tema che si collega a quei profili di competenza dell'organo che fanno riferimento alla qualità dei testi, alla chiarezza e proprietà del linguaggio del legislatore.

Al seminario parteciperanno, in qualità di relatori, i professori Giuliano Amato, Paolo Carnevale, Nicoletta Maraschio, Giuseppe Ugo Rescigno e Francesco Sabatini. Alle relazioni introduttive farà seguito un

dibattito cui verranno invitati a partecipare, oltre ai membri del Comitato, esponenti del mondo accademico, sia giuristi che linguisti, nonché soggetti operanti nelle istituzioni parlamentari.

Doris LO MORO, nell'esprimere vivo apprezzamento per l'ulteriore iniziativa promossa dal presidente, assicura la propria partecipazione al seminario.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, ricordato che lo schema di decreto legislativo, sottoposto all'esame del Comitato a seguito della

richiesta proveniente dalla Commissione Giustizia, è volto a dare attuazione a due distinte deleghe contenute rispettivamente nell'articolo 1 e nell'articolo 2 della legge n. 136 del 2010, recante « *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* », evidenzia come la sua struttura articolata e complessa – cinque libri per un totale di 131 articoli – abbia richiesto un'istruttoria particolarmente elaborata, resa disagiata anche dalla mancanza di un adeguato apparato di note e di documenti esplicativi.

Osserva, inoltre, come le numerose criticità rilevate rischino di compromettere l'obiettivo primario assegnato al legislatore delegato, consistente nella concentrazione in un testo unitario di un certo settore dell'ordinamento. Si riferisce, in primo luogo, alla mancata abrogazione espressa delle disposizioni vigenti confluite nel codice, cui conseguirà il presumibile effetto di ingenerare dubbi interpretativi sulla disciplina concretamente applicabile. Non mancano poi casi in cui non si provvede all'integrale trasfusione nel codice di disposizioni vigenti, quale, ad esempio, la recente legge n. 175 del 2010, nella parte concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Nel rinviare alla proposta di parere per una disamina puntuale, segnala di non aver ritenuto invece opportuno riferirsi, nell'ambito delle segnalazioni sul mancato coordinamento con la normativa vigente, a quelle disposizioni che comunque trovano una collocazione in testi organici, tra le quali, ad esempio, figura quella che prevede lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, confluita nel Testo unico degli enti locali.

In secondo luogo, fa presente che il provvedimento omette di incidere sulla totalità degli oggetti indicati nelle norme di delega, tralasciando, ad esempio, di procedere ad una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ovvero non provvedendo all'adeguamento della

normativa italiana in materia di contrasto della criminalità organizzata alle disposizioni adottate dall'Unione Europea, anche in caso di atti i cui termini di recepimento sono già scaduti.

Segnala, inoltre, che numerose disposizioni contenute nello schema di decreto sembrano discostarsi dalle norme di delega e quindi dovranno essere valutate attentamente dalla Commissione di merito.

Sul piano dei rapporti con le fonti subordinate, osserva che nel codice confluiscono alcune disposizioni in materia di documentazione antimafia attualmente contenute in due regolamenti di delegificazione; si realizza così una parziale rilegificazione di una disciplina che era stata interamente delegificata, facendo peraltro venire meno l'unitarietà della disciplina delegificata, senza nel contempo assicurare una unitarietà nel testo codicistico. Non può sottacere, infine, che il testo denota diffuse carenze sotto il profilo della corretta formulazione e del coordinamento interno.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 373, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, in attuazione della delega conferita dagli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 2010, e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, proveniente dalla II Commissione;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

lo schema di decreto reca un contenuto omogeneo, essendo volto a dare attuazione a due distinte deleghe contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, recante « *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* », l'una contenuta al-

l'articolo 1 della suddetta legge, che prevede l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, cui è data attuazione con le disposizioni dei libri I, II e IV dello schema di decreto, l'altra contenuta all'articolo 2 della medesima legge, che prevede l'aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia, cui è data attuazione con le disposizioni del libro III; come si evince dalla relazione illustrativa, trattandosi, anche con riferimento a tale ultima delega, di una disciplina attinente « *per un verso, la criminalità organizzata di tipo mafioso e, per altro verso, il procedimento di prevenzione, si è ritenuto opportuno procedere all'attuazione di entrambe le disposizioni di delega mediante un unico decreto* »;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento – nonostante la presenza di un criterio di delega in tal senso (contenuto all'articolo 1, comma 3, lettera l), e ancorché la relazione sull'analisi tecnico normativa, priva ovviamente di qualsiasi efficacia normativa, rechi l'indicazione delle disposizioni che devono intendersi *implicitamente* abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice – non procede all'abrogazione espressa delle disposizioni vigenti confluite nel codice, con la conseguenza che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'oggetto, a disposizioni implicitamente abrogate se ne affiancheranno altre, contenute appunto nel codice, e dotate di contenuto identico (si veda, ad esempio, l'articolo 416-*bis* del codice penale il cui contenuto è integralmente riprodotto dagli articoli 1 e 7 del codice), o di contenuto diverso (come nel caso della comunicazione antimafia, disciplinata dall'articolo 97, comma 1, del codice, che modifica l'organo competente a rilasciarla, senza però che la normativa previgente – si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 – sia espressamente abrogata), ovvero si determinerà la coesistenza di disposizioni che disciplinano il medesimo istituto e che si diffe-

renzano esclusivamente sotto limitati profili, quale, ad esempio, quello della platea dei reati cui sono applicabili (si veda, ad esempio, l'articolo 9 del codice, che riproduce i contenuti dell'articolo 25-*ter* del decreto legge n. 306 del 1992 – che sembrerebbe peraltro implicitamente abrogato dall'articolo 5 del decreto legge n. 374 del 2001 – rispetto al quale presenta tuttavia un ambito di applicazione più ridotto); dalla mancata esplicitazione delle norme che si intendono abrogare, consegue una potenziale sovrapposizione di fonti normative – che appare ancor più rilevante nel caso di specie, tenuto conto della natura codicistica del provvedimento all'esame – non coerente con le esigenze di riordino normativo e suscettibile, pertanto, di ingenerare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

lo schema di decreto, inoltre, non sempre procede all'integrale trasfusione nel testo della normativa vigente in materia di criminalità organizzata, né provvede, in taluni casi, al necessario coordinamento con il codice delle disposizioni non recepite; ciò si riscontra, ad esempio, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 77, comma 7, e 86, comma 8, che riproducono i contenuti dei commi 5-*bis.1* e 5-*bis.2* dell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, come modificato dall'articolo 1 della recente legge 13 ottobre 2010, n. 175, che, nel disciplinare le ulteriori conseguenze derivanti dall'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, ha introdotto il divieto di svolgere propaganda elettorale ed ha previsto le misure sanzionatorie derivanti dalla contravvenzione al suddetto divieto; non risulta invece inserito nello schema, né con esso coordinato, quanto disposto dall'articolo 2 della medesima legge n. 175, che disciplina gli effetti della condanna (interdizione dai pubblici uffici) per le persone condannate per il delitto di cui al citato comma 5-*bis.2* (violazione del divieto di svolgere propaganda elettorale); ciò si riscontra altresì agli articoli da 117 a 119 che riproducono integralmente i contenuti dei soli articoli

1, 3 e 5 del decreto legge 354 del 1991, non risultando invece coordinati con il codice gli articoli 2, 3-*bis*, e 4 del suddetto decreto, che restano in vigore mantenendo riferimenti a organi non più previsti dalla normativa vigente;

il codice reca talune disposizioni che operano un riferimento ad istituti oramai desueti (quali l'ammonizione e l'assegnazione al confino, richiamati dall'articolo 13 della legge n. 1423 del 1956 e ai quali l'articolo 76 fa riferimento) o a disposizioni abrogate (ad esempio, il regio decreto n. 2700 del 1865, richiamato dall'articolo 42, comma 3, ed interamente abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002); inoltre, esso, all'articolo 18, in relazione alle prescrizioni contenute nel provvedimento del giudice con il quale si applicano le misure di prevenzione personale, al comma 3, riconnette alla qualità del soggetto di essere « *persona sospetta di vivere con il provento dei reati* » determinate prescrizioni che il soggetto medesimo deve osservare; analogamente, al comma 4, contiene un riferimento alla prescrizione contenuta nel provvedimento del giudice di « *non dare ragione di sospetti* », riproducendo, in quest'ultimo caso, un'espressione contenuta nell'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956, che, a sua volta, ricalca quanto previsto dall'articolo 171 del Regio decreto n. 773 del 1931, recante Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che andrebbe valutata alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il provvedimento del giudice deve essere fondato su specifici e oggettivi elementi di fatto;

lo schema di decreto, all'articolo 131, dispone che l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei capi I, II, III e IV del libro III avvenga « *decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 109, comma 1* », con la conseguenza che, da un lato, risulta notevolmente posticipata nel tempo la data di entrata in vigore delle anzidette dispo-

sizioni e, soprattutto, il termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva (fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia ai sensi dell'articolo 1 sia ai sensi dell'articolo 2 della legge delega) e, dall'altro, che si determina un ampio margine di incertezza sia circa l'entrata in vigore delle citate disposizioni del libro III del codice, sia circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico regolamento o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di regolamenti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento che consenta di dissipare tale incertezza;

il codice, al Libro III (articolo 93), che reca disposizioni in materia di documentazione antimafia, non tiene conto delle modifiche apportate alla disciplina vigente dall'articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 70 del 2011, approvato da entrambe le Camere e convertito in legge con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che ha introdotto la così detta *white list* delle imprese abilitate a stringere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, in quanto preventivamente valutate come esenti da infiltrazioni mafiose;

il provvedimento, all'articolo 124, laddove disciplina la competenza del giudice amministrativo in relazione alle controversie derivanti dall'applicazione del Titolo II (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) del Libro IV del codice, prevedendo la competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio con sede in Roma e laddove dispone che le questioni di competenza sollevate in relazione ai suddetti procedimenti siano rilevabili d'ufficio, da un lato, incide sull'ambito materiale di applicazione dell'articolo 135 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, senza novellare la disposizione recata dal comma 1, lettera *p*) del suddetto articolo che si riferisce alle controversie derivanti dall'applicazione del decreto legge n. 4 del

2010 (la disciplina attualmente vigente) e, dall'altro, andrebbe coordinato con quanto previsto dall'articolo 15 del medesimo codice che, al comma 1, stabilisce che « *il difetto di competenza è rilevato in primo grado anche d'ufficio* »;

sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute dalla legge di delega:

lo schema di decreto contiene talune previsioni la cui portata applicativa sembrerebbe discostarsi da quanto disposto dalle norme di delega; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, che modifica la pena della reclusione prevista dalla normativa vigente per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, compresa tra un minimo di sette ed un massimo dodici anni, elevandola ad un minimo di nove e ad un massimo di quattordici anni, e all'articolo 6, che estende la portata applicativa dell'attenuante della collaborazione con la giustizia, ancorché l'articolo 1, comma 2, che limita l'oggetto della delega in materia di normativa antimafia ad una completa ricognizione, armonizzazione, coordinamento ed adeguamento della stessa, non contenga principi o criteri di delega in tal senso; all'articolo 17 (procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali), che, non introducendo alcuna disposizione in tema di audizione dell'interessato o dei testimoni mediante video conferenza ai sensi degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, omette di dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti al numero 7) della lettera *a*), del comma 3 dell'articolo 1 della legge di delega; all'articolo 28, comma 1, che, laddove dispone che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione, sembra discostarsi dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), n. 3), che si riferisce alla possibilità che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere richieste ed approvate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto « *al momento*

della richiesta »; all'articolo 32, comma 2, ultimo periodo, laddove introduce un'ulteriore forma di sequestro di urgenza, i cui presupposti applicativi non risultano peraltro adeguatamente chiariti, ancorché la legge di delega, con riferimento alle misure di prevenzione, non contenga, all'articolo 1, comma 3, principi o criteri direttivi in tal senso e ancorché, al contrario, al punto 5 della lettera *a*) del succitato comma 3, preveda, tra l'altro, che vengano chiaramente definiti i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione; all'articolo 33, comma 4, nella parte in cui disciplina il procedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, prevedendo che i formali intestatari del bene nonché i titolari di diritti reali o personali di godimento possano intervenire nel procedimento, omette di indicare, in difformità rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera *f*), n. 3.1), tra i soggetti che devono essere chiamati ad intervenire, i titolari dei diritti di proprietà sul bene sequestrato (quali i comproprietari o i partecipanti alla comunione del bene); all'articolo 34, comma 2, che, ancorché la legge di delega, all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numeri 8.2) e 8.3), preveda che il sequestro perda efficacia se la confisca non venga disposta entro un anno e sei mesi (prorogabile nei termini ivi stabiliti) dalla data di immisione in possesso dei beni da parte dell'amministratore, ovvero dal deposito del ricorso presso la Corte d'appello, non prevede la perdita di efficacia del sequestro decorso il termine in questione; all'articolo 43, che, pur nell'assenza di principi e criteri direttivi, introduce una nuova misura di prevenzione patrimoniale, la così detta « *amministrazione giudiziaria dei beni personali* »; all'articolo 56, che disciplina i casi nei quali la restituzione all'interessato dei beni confiscati può avvenire per equivalente, omette di precisare, diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera *c*), n. 4, della legge di delega, che il presupposto della restituzione per equivalente è l'accoglimento della domanda di revocazione; all'articolo 62, comma 4, laddove dispone

che la confisca definitiva del bene determina l'estinzione dei diritti reali o personali di godimento sui medesimi beni, omette di precisare che è fatto salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile per i titolari dei suddetti diritti, come invece previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera *f*), numero 3.1), della legge di delega; all'articolo 63 che, nel disciplinare i limiti della garanzia patrimoniale dello Stato nei confronti dei creditori non ancora soddisfatti che vantino un titolo di credito di data anteriore al sequestro, non prevede — come invece disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera *f*), n. 3.3), della legge di delega — che la stessa sia limitata al settanta per cento del valore dei beni sequestrati al netto delle spese del procedimento, nonché all'articolo 68, comma 6, che, nel disciplinare il procedimento per l'accertamento dei diritti dei terzi sui beni sequestrati, prevede che il termine di decadenza per l'insinuazione del credito nel procedimento possa essere fissato anche prima della confisca dei beni, ancorché l'articolo 1, comma 3, lettera *f*), n. 3.2) della legge di delega stabilisca che il suddetto termine decorra dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva;

inoltre, come già segnalato, esso si discosta dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *l*) della legge n. 136 del 2010, laddove non procede all'abrogazione esplicita della normativa incompatibile con le disposizioni introdotte dal codice, nonché dalle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 3, lettera *i*), della legge di delega che prevede che il codice debba contenere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del codice; infatti, l'articolo 129 non introduce un'organica disciplina transitoria e, al solo comma 8, prevede il differimento esplicito per due norme (stabilendo che i termini d'efficacia del sequestro di cui agli articoli 34 comma 2, e 37 comma 6 si applicano solo ai procedimenti per i quali la proposta sia stata avanzata successivamente all'entrata in vigore del

decreto delegato), potendosi così argomentare *a contrario* — con l'eccezione delle norme contenute ai capi I, II, III e IV del libro III, alle quali si applica, quanto all'entrata in vigore, quanto previsto dall'articolo 131 — per l'immediata applicabilità di tutte le norme innovative o modificative introdotte dal codice, anche in applicazione del principio generale *tempus regit actum* e di quello di retroattività delle leggi in materia di misure di prevenzione;

infine, lo schema di decreto non incide sulla totalità degli oggetti indicati nelle norme di delega omettendo, ad esempio, di procedere all'adeguamento della normativa italiana in materia di contrasto della criminalità organizzata alle disposizioni adottate dall'Unione Europea, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*), della legge n. 136 del 2010, nonché di procedere ad una « *completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata* » (il Libro I dello schema di decreto contiene infatti solo alcune delle vigenti disposizioni in materia penale antimafia, né opera una ricognizione completa delle disposizioni recate dal codice di procedura penale relative alla criminalità organizzata), compromettendo così la natura unitaria propria della fonte codicistica;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

lo schema di decreto, al Libro III, recante « *Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia* », agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 105, riproduce i contenuti degli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 11 e 12 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), mentre, all'articolo 103 riproduce i contenuti degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2010 (regola-

mento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici), che vengono entrambi inclusi nell'elenco delle disposizioni implicitamente abrogate dal provvedimento contenuto nella relazione per l'analisi tecnico-normativa; per effetto di tale circostanza, si realizza una parziale rilegificazione di una disciplina che era stata interamente delegificata, demandando alla fonte primaria – in luogo di quella secondaria – la definizione di alcuni aspetti relativi alle comunicazioni ed informazioni antimafia, facendo così venire meno l'unitarietà della disciplina delegificata, senza nel contempo assicurare una unitarietà nel testo codicistico;

il provvedimento, agli articoli 59 e 79, che riproducono, rispettivamente, il contenuto degli articoli 2-*duodecies* e 10-*bis* della legge n. 575 del 1965, demanda l'attuazione delle disposizioni da esso recate, rispettivamente, ad un decreto ministeriale e ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che risultano entrambi già adottati (si tratta, rispettivamente, del decreto ministeriale n. 73 del 1997 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 luglio 1983); tale riproduzione appare comunque corretta, al fine di consentire eventuali modifiche ai provvedimenti già adottati senza necessità di una nuova previsione;

esso, all'articolo 109, comma 1, che demanda la definizione delle modalità di funzionamento della banca dati della documentazione antimafia ad «*uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*», da adottare «*su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali*», sembra ricorrere ad uno strumento inappropriato, tenuto conto che l'articolo 17, comma 3 in questione disciplina l'adozione di regolamenti ministeriali, di guisa

che il riferimento a tale disposizione sembrerebbe congruo solo ove si facesse riferimento ad un decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i ministri summenzionati; diversamente, anche tenuto conto del numero dei Ministri coinvolti, sembrerebbe opportuno ricorrere ad un regolamento di attuazione da adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 17;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

il provvedimento contiene disposizioni incomplete o imprecise o delle quali andrebbe chiarita la portata normativa; ad esempio, mentre la relazione sull'analisi tecnico normativa – priva ovviamente di qualsiasi efficacia normativa – reca l'indicazione delle disposizioni che devono intendersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice, il solo articolo 128 dispone, al comma 1, che «*Dalla data di entrata in vigore del presente codice, i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-bis, 416-ter e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 7 del presente codice*», introducendo tuttavia una disposizione incompleta – risulta infatti carente il riferimento all'articolo 418 del codice penale che, nella parte in cui si applica alle associazioni di tipo mafioso, risulta integralmente riprodotto nell'articolo 4 del codice – e imprecisa: l'uso dell'avverbio «*rispettivamente*» non appare infatti idoneo a chiarire che le disposizioni del codice corrispondenti all'articolo 416-*bis* sono sia quelle recate dall'articolo 1 che quelle di cui all'articolo 7 del codice; incomplete e generiche sono poi le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, del medesimo articolo 128, secondo cui i richiami ad alcune disposizioni di legge, ovunque presenti, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice, che non vengono tuttavia indicate analiticamente, né, viceversa, risulta inserito nell'articolo in questione l'elenco completo delle disposizioni che devono intendersi sostituite dalla normativa introdotta

dal codice: non viene, ad esempio, inserito alcun riferimento all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, che pure è stato trasfuso nell'articolo 5, comma 1, dello schema e che disciplina la fattispecie del delitto aggravato in quanto commesso avvalendosi di associazione di tipo mafioso, ovvero al fine di agevolare le attività;

analogamente, esso reca disposizioni incomplete o imprecise anche agli articoli 15 e seguenti, laddove, nel disciplinare il procedimento di prevenzione, non individua chiaramente il Tribunale territorialmente competente per l'applicazione delle misure di prevenzione personali, ancorché nell'ordinamento vigente, l'articolo 4, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, radichi la competenza in capo al tribunale avente sede nel capoluogo di provincia; analogamente, all'articolo 17, recante disposizioni in materia di procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali da parte dell'autorità giudiziaria, omette di prevedere (diversamente dalla disciplina oggi vigente) un richiamo all'applicabilità delle norme previste per altri procedimenti, al fine così di colmare le lacune della specifica disciplina in tema di procedimento di prevenzione;

il provvedimento reca altresì talune ripetizioni e contraddizioni interne al testo: ad esempio, all'articolo 20, comma 1, riproduce il contenuto dell'articolo 18, comma 8; all'articolo 77, comma 2, reca una disposizione identica a quella di cui all'articolo 101, comma 6; invece, all'articolo 31, in materia di esecuzione del sequestro, al comma 1, prevede che l'assistenza della polizia giudiziaria sia obbligatoria mentre, al successivo comma 2, la qualifica come facoltativa;

lo schema di decreto, in taluni casi, contiene richiami normativi che andrebbero coordinati con le disposizioni introdotte dal codice, nonché richiami normativi interni inesatti; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 14, comma 1, lettera g) che, laddove richiama l'articolo 8 della legge n. 479 del 1974 (*rectius* l'articolo 9

della legge n. 1423 del 1956, avendo la disposizione richiamata dal testo modificato la norma in questione), avrebbe dovuto più correttamente richiamare l'articolo 85 del codice nel quale sono confluite le suddette disposizioni; all'articolo 44, comma 2, che richiama gli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, piuttosto che i delitti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) del codice; all'articolo 54, comma 1, che disciplina la gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia, da un lato, opera un rinvio all'articolo 20 della legge 559 del 1993 (che disciplina le gestioni fuori bilancio) del quale andrebbe valutata la congruità e, dall'altro, laddove richiama gli articoli 54 e 124, comma 4, lettera a) del codice, contiene un riferimento interno inesatto, che dovrebbe essere sostituito con quello, rispettivamente, agli articoli 50 e 122, comma 4, lettera a), del codice; all'articolo 86, comma 5, che richiama l'istituto della «*sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni*», ancorché il suddetto istituto sia stato sostituito, dall'articolo 43, da quello dell'amministrazione giudiziaria dei beni;

il codice, all'articolo 94, comma 4, lettera c), laddove riproduce il combinato disposto delle lettere b) e m-*ter*) dell'articolo 38 del Codice dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sembra recare una norma priva di una portata normativa autonoma, in quanto si riferisce a soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, che sono già ricompresi nell'ambito della lettera b) del medesimo comma 4 dell'articolo 94;

pur essendo accompagnato sia dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, lo schema di de-

creto legislativo non è tuttavia corredato di un apparato di note e di documentazione adeguato a realizzare un pieno discernimento di ciò che è nuovo, di ciò che cristallizza orientamenti giurisprudenziali consolidati e di ciò che riproduce sostanzialmente il diritto già vigente; a ciò si aggiunge che la mancata abrogazione espressa di disposizioni dell'ordinamento vigente rende difficile il riscontro di quale sia la normativa rimasta in vigore; tale modalità di attuazione della delega legislativa non consente quindi agli organi parlamentari di effettuare un pieno controllo sull'esercizio della delega nei suoi contenuti innovativi e nella completezza dell'opera di ricognizione del diritto vigente che è particolarmente rilevante quando si agisce in attuazione di una delega finalizzata al riordino normativo di un intero settore ordinamentale, in cui l'attività meramente compilativa si combina con l'introduzione di contenuti sostanziali;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega:

a) per le motivazioni indicate in premessa, sia valutata la congruità delle disposizioni recate dagli articoli 2, 6, 17, 28, comma 1, 32, comma 2, ultimo periodo, 33, comma 4, 34, comma 2, 43, 56, 62, comma 4, 63 e 68, comma 6, con le previsioni contenute nella legge di delega;

b) sia altresì valutata, in termini generali, la congruità delle disposizioni recate dal codice e, segnatamente, di quelle recate dall'articolo 128, con il principio di delega contenuto all'articolo 1, comma 3, lettera l) della legge n. 136 del 2010, che demanda al legislatore delegato

il compito di prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni contenute nel codice;

c) sia inoltre valutata, in termini generali, la congruità delle disposizioni recate dal codice e, segnatamente, di quelle contenute all'articolo 129, con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge di delega, che prevede che il codice debba contenere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del codice;

all'articolo 15, che individua i titolari della proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali, sia altresì individuato il tribunale territorialmente competente per l'applicazione delle medesime;

all'articolo 17, recante disposizioni in materia di procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali da parte dell'autorità giudiziaria, sia valutata l'opportunità di prevedere un richiamo normativo che consenta di applicare le norme previste per altri procedimenti, al fine così di colmare le lacune della specifica disciplina in tema di procedimento di prevenzione;

all'articolo 42, comma 3, sia soppresso il richiamo da esso contenuto al regio decreto n. 2700 del 1865, che risulta interamente abrogato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ed al quale occorre fare riferimento;

siano coordinate le disposizioni recate all'articolo 93, in materia di documentazione antimafia, con quanto previsto dall'articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 70 del 2011, che ha introdotto la così detta *white list* delle imprese abilitate a contrarre con la pubblica amministrazione, in quanto preventivamente valutate come esenti da infiltrazioni mafiose;

all'articolo 109, comma 1, che demanda la definizione delle modalità di

funzionamento della banca dati della documentazione antimafia ad «*uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*», da adottare «*su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali*», sia riformulata la disposizione in questione – al fine di ricondurla nell'alveo dell'articolo 17, comma 3 – sopprimendo il riferimento alla proposta del Ministro dell'interno e prevedendo che il decreto sia adottato dal Ministro dell'interno di concerto con i ministri summenzionati ovvero, anche tenuto conto del numero dei Ministri coinvolti, nel senso di prevedere, in luogo di un decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, un decreto di attuazione, nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 17;

all'articolo 124 – laddove disciplina la competenza del giudice amministrativo in relazione alle controversie derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro IV del codice – sia coordinata la norma in questione con quanto disposto dall'articolo 135, comma 1, lettera *p*), e dall'articolo 15, comma 1, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010;

all'articolo 131, comma 1, che dispone che l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei capi I, II, III e IV del libro III avvenga «*decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dl regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 109, comma 1*», sia valutata la congruità della norma in questione tenuto conto che, per effetto della medesima, non solo risulta notevolmente posticipata nel tempo la data di entrata in vigore delle anzidette disposizioni e, soprattutto, differito il termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva (fissato dalla legge di delega in tre anni dalla data di entrata

in vigore del decreto legislativo), ma si determina anche un ampio margine di incertezza sia circa l'entrata in vigore delle citate disposizioni del libro III del codice sia circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico regolamento o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di regolamenti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento che consenta di dissipare tale incertezza.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 54, comma 1, che disciplina la gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia, dovrebbe chiarirsi la portata normativa del rinvio operato all'articolo 20 della legge 559 del 1993 (che disciplina le gestioni fuori bilancio);

dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le disposizioni recate dall'articolo 60 del codice, che dispone, nel caso di sequestro di azienda o di partecipazioni societarie, la sospensione delle azioni esecutive da parte dei concessionari di riscossione pubblica, con conseguente sospensione del decorso dei termini di prescrizione, con la disposizione di carattere più generale recata dall'articolo 65 che disciplina la sospensione delle azioni esecutive;

all'articolo 76, che annovera tra gli effetti dell'applicazione delle misure di prevenzione l'applicazione di istituti ormai desueti (quali l'ammonizione e l'assegnazione al confino), dovrebbero essere precisati quali siano le conseguenze che effettivamente discendono dall'applicazione delle suddette misure.

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 18, che, al comma 3 ed al comma 4 – riproducendo un'espressione contenuta nell'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956, che, a sua volta ricalca quanto previsto dall'articolo 171 del Regio decreto n. 773 del

1931, recante Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – riconnette alla qualità del soggetto di essere « *persona sospetta di vivere con il provento dei reati* » determinate prescrizioni che il soggetto medesimo deve osservare e contiene un riferimento alla prescrizione contenuta nel provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali di « *non dare ragione di sospetti* », dovrebbero valutarsi le espressioni utilizzate alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il provvedimento del giudice deve essere fondato su specifici e oggettivi elementi di fatto;

dovrebbe essere chiarita la portata normativa dell'articolo 31, che, in materia di esecuzione del sequestro, al comma 1, prevede che l'assistenza della polizia giudiziaria sia obbligatoria, mentre, al successivo comma 2, dispone che essa sia facoltativa;

dovrebbe essere chiarita la portata normativa del combinato disposto dei commi 9 e 10 dell'articolo 71, in materia di ripetizione dei pagamenti effettuati nei confronti dei creditori, atteso che, mentre il comma 9 limita la ripetizione dei pagamenti all'accoglimento della domanda di revocazione ai sensi dell'articolo 72, il comma 10 sembra prescindere, con conseguente contraddizione interna del testo.

Dovrebbe infine valutarsi l'opportunità di effettuare le seguenti correzioni al testo:

a) all'articolo 13, comma 4, dovrebbe essere sostituito il richiamo ivi contenuto alle condizioni di cui al medesimo articolo 13 (che disciplina l'avviso orale), con un richiamo alle condizioni indicate all'articolo 11 (che individua i soggetti destinatari delle misure di prevenzione);

b) all'articolo 14, comma 1, lettera g), si dovrebbe sostituire il richiamo dallo stesso operato all'articolo 8 della legge n. 479 del 1974 (*rectius* articolo 9 della legge n. 1423 del 1956), con quello all'articolo 85 del codice;

c) all'articolo 18, comma 8, che reca una disposizione riprodotta dall'articolo 20, comma 1, e all'articolo 77, comma 2, il cui contenuto è riprodotto dall'articolo 101, comma 6, dovrebbero essere espunte le ripetizioni in questione;

d) l'articolo 29, comma 2, dovrebbe sostituirsi il riferimento alle « *Comunità europee* », con il riferimento all'Unione Europea;

e) all'articolo 44, comma 2, si dovrebbe sostituire il richiamo dallo stesso operato agli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, con il riferimento ai delitti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) del codice;

f) all'articolo 47, comma 1, il riferimento operato al comma 6 del medesimo articolo dovrebbe essere sostituito con un riferimento al comma 5;

g) all'articolo 50, comma 1, si dovrebbe sostituire il richiamo ivi contenuto all'articolo 124, comma 1, lettera a) del codice, con il riferimento all'articolo 122, comma 1, lettera a);

h) all'articolo 54, comma 1, laddove richiama gli articoli 54 e 124, comma 4, lettera a) del codice, il suddetto richiamo dovrebbe essere sostituito con quello, rispettivamente, agli articoli 50 e 122, comma 4, lettera a), del codice;

i) all'articolo 64 (*Pagamento di crediti prededucibili*) e all'articolo 68 (*Domanda del creditore*), dovrebbe essere corretta la numerazione dei commi;

j) all'articolo 82, comma 1, la locuzione « *nella misura in cui al terzo comma* », dovrebbe essere sostituita con la seguente: « *nella misura di cui al terzo comma* »;

k) all'articolo 86, comma 5, il riferimento all'istituto della « *sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni* », dovrebbe essere sostituito con il riferimento all'« *amministrazione giudiziaria dei beni* », che, a norma dell'articolo 43 del codice ha sostituito il suddetto istituto;

l) all'articolo 93, comma 1, il riferimento operato all'articolo 3, dovrebbe essere sostituito con il riferimento all'articolo 94 del codice;

m) all'articolo 113, comma 2, che prevede che il Procuratore nazionale Antimafia sia un « *magistrato di cassazione* », dovrebbe coordinarsi il riferimento in questione con quanto previsto dal decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla legge n. 111 del 2007, di riforma dell'ordinamento giudiziario, che ha sostituito l'anzidetta denominazione con quella di magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità.

n) all'articolo 118, comma 10, il richiamo al comma 8 del medesimo articolo, dovrebbe essere sostituito con il corretto riferimento al comma 9;

o) all'articolo 122, comma 4, lettera i) la locuzione « *per le finalità del presente decreto* » dovrebbe essere sostituita dalla seguente: « *per le finalità del presente codice* »;

p) all'articolo 129, comma 6, la locuzione « *alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* » dovrebbe essere sostituita con la seguente « *alla data di entrata in vigore del presente codice* ».

Il Comitato formula infine le seguenti raccomandazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

come già segnalato dal Comitato in circostanze analoghe, nei casi in cui si producano testi legislativi volti al riassetto di ampi settori normativi e che dunque presuppongono il superamento di stratificazioni normative e di discipline frammentarie formatesi nel tempo, abbia cura il legislatore di corredare i testi con un adeguato apparato di note e di documenti istruttori idonei a consentire la più approfondita istruttoria parlamentare possibile e un pieno discernimento di ciò che costituisce opera di mera compilazione di disposizioni preesistenti (da abrogare) e di ciò che rappresenta, invece, introduzione di contenuti del tutto nuovi che comportano, a loro volta, l'abrogazione della preesistente normativa incompatibile con la nuova disciplina;

abbia altresì cura il legislatore, al fine di scongiurare dubbi interpretativi e applicativi delle disposizioni introdotte nel codice, di procedere ad un adeguato ed esaustivo coordinamento della normativa introdotta nel codice con quella vigente, mediante la previsione di chiari rinvii normativi.

Dopo che Roberto ZACCARIA, *presidente*, ha espresso a nome del Comitato vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice su un provvedimento indubbiamente complesso e di difficile lettura, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo (*Deliberazione di una proroga del termine*) 15

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Sulla pubblicità dei lavori 15

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni (*Svolgimento e conclusione*) 16

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e III, hanno convenuto sull'opportunità di richiedere un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'antisemitismo, la cui scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2010, era stata dapprima prorogata al 30 aprile e poi al 30 giugno 2011. Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga al 30 settembre 2011 del termine fissato per la

conclusione dell'indagine. Come è noto, la richiesta dell'ulteriore proroga è motivata dall'esigenza di procedere all'audizione del Ministro dell'interno Roberto Maroni.

Le Commissioni deliberano di prorogare al 30 settembre 2011 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 14.

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il Ministro dell'interno, Roberto Maroni.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Introduce, quindi, l'audizione.

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni.
(*Svolgimento e conclusione*).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, introduce l'audizione.

Il ministro Roberto MARONI svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Margherita BONIVER (PdL), Pierguido VANALLI (LNP), Paolo CORSINI (PD), Gianni FARINA (PD), Enrico PIANETTA (PdL) e Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*.

Il ministro Roberto MARONI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
20 alle 20.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011)500 def.) Parte I e II.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)398 def.).

Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)403 def.).

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)510 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)511 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2011)512 def.) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 18

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020. (COM(2011)500 def.) Parte I e II.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. (COM(2011)398 def.).

Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria. (COM(2011)403 def.).

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. (COM(2011)510 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. (COM(2011)511 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione

delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

(COM(2011)512 def.).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame delle proposte della Commissione all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore per la XIV Commissione*, evidenzia che le Commissioni bilancio e politiche dell'Unione europea della Camera avviano oggi l'esame delle proposte della Commissione europea relative al quadro finanziario e del sistema di risorse proprie dell'UE per il periodo 2014-2020.

In via preliminare, al fine di delimitare rigorosamente l'ambito dell'attività delle Commissioni, ricorda che il quadro finanziario pluriennale stabilisce, in relazione alle priorità politiche da esso individuate, le grandi aree di spesa del bilancio dell'Unione europea, indicando per ciascuna di esse il massimale degli stanziamenti nell'intero periodo di riferimento e in ognuno degli anni in esso ricompresi. In sostanza, il quadro finanziario vincola le decisioni annuali di bilancio delle Istituzioni europee sia in merito all'ammontare massimo degli stanziamenti sia alla loro distribuzione tra le diverse politiche.

Le risorse proprie sono invece i sono i mezzi di finanziamento del bilancio dell'Unione, di cui, per lo stesso periodo di riferimento del quadro finanziario, viene decisa la natura e il massimale poi riscosso direttamente dall'Unione o tramite gli Stati membri.

Ricorda che le proposte in esame prefigurano un riassetto di specifici strumenti finanziari relativi alle varie politiche di spesa che sarà stabilito più in dettaglio con apposite proposte legislative la cui presentazione è prevista per il prossimo autunno. La Commissione, nella comunicazione illustrative del nuovo quadro finanziario, preannuncia i tratti essenziali di queste proposte, che andranno comunque esaminate specificamente una volta trasmesse alle Camere.

La predisposizione del quadro finanziario e del sistema di risorse proprie dell'UE per il periodo 2014-2020 costituiscono, pertanto, un passaggio di grande importanza e delicatezza per almeno tre evidenti ragioni.

In primo luogo, dal volume e dalla distribuzione delle risorse del bilancio europeo dipende la effettiva capacità dell'Unione di esercitare le sue competenze e la definizione dei settori prioritari di intervento.

In secondo luogo, le scelte che saranno operate in merito alla allocazione degli stanziamenti incideranno sull'assetto di rapporti ed interessi tra gli Stati membri. Il quadro finanziario pluriennale rifletterà, in altri termini, gli equilibri di forza tra i diversi Stati membri e gruppi di Stati membri, concorrendo a definire la fisionomia futura dell'Unione.

In terzo luogo, il prossimo quadro finanziario inciderà significativamente sul nostro Paese, sia con riferimento al saldo netto complessivo dei rapporti finanziari con l'Unione europea sia in merito alle stesse scelte di politica economica, con particolare riferimento alle misure per lo sviluppo, per la ricerca e per le infrastrutture.

È dunque alla luce di questi tre aspetti che le Commissioni V e XIV dovrebbero condurre l'esame delle proposte della Commissione europea presentate lo scorso 29 giugno.

Ricorda che il Governo italiano ha già sottoposto – con grande tempestività – il 2 maggio 2011 un documento che illustra la posizione italiana in vista del negoziato. Tale documento potrebbe costituire una base per un confronto con le Camere in vista della definizione di una più articolata e dettagliata posizione in merito ai vari profili del negoziato.

Nella sua relazione formulerà alcune considerazioni generali volte ad identificare i principali problemi su cui concentrare l'attività delle Commissioni, prima di lasciare al collega Cambursano l'illustrazione delle specifiche proposte settore per settore.

La Commissione europea prospetta un quadro finanziario ispirato ad un approccio pragmatico che, pur non mancando di alcuni spunti innovativi, rinuncia ad interventi radicali in grado di incidere sugli interessi consolidati dei maggiori Stati membri. Proposte più coraggiose e innovative vengono invece prospettate per le risorse proprie. Per quanto riguarda anzitutto il volume delle risorse, la Commissione europea propone una dotazione massima complessiva di 1.025 miliardi di euro in termini di impegno (pari al 1,05 per cento del RNL complessivo dell'UE) e di 972 miliardi di euro in termini di pagamento (pari al 1 per cento del RNL), con un aumento del 5 per cento rispetto alle prospettive finanziarie 2007-2013. Tale modesto incremento – che corrisponde alle richieste formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione approvata l'8 giugno 2011 – ha già suscitato le reazioni negative di diversi Stati membri, tra cui Germania, Danimarca, Paesi bassi, Svezia e Finlandia, che invocando l'austerità nei bilanci nazionali, chiedevano addirittura una contrazione del bilancio europeo. L'Italia, come è noto, nel documento di posizione presentato nello scorso maggio in vista dell'avvio del negoziato non ha preso espressamente posizione al riguardo, pur considerando priorità assoluta il miglioramento del nostro saldo netto negativo, che ammonterebbe in media a circa 5 miliardi l'anno per il periodo 2007-2013. Sarebbe agevole cedere alla tentazione di migliorare il nostro saldo netto negativo, aderendo, in base ad un mero calcolo ragionieristico alla richiesta di riduzione del volume complessivo del bilancio europeo. Si tratterebbe tuttavia di una scelta semplicistica che ignora ben più complesse considerazioni di carattere politico ed economico. L'Italia si è sempre distinta, anche in occasione dei passati negoziati sulle prospettive finanziarie, in una posizione favorevole all'incremento del volume del bilancio dell'Unione. In più occasioni anche la Camera si è pronunciata, generalmente all'unanimità, a soste-

gno di questa impostazione, di cui si è fatta portatrice anche nell'ambito di riunioni interparlamentari sul tema.

A favore dell'aumento del volume del bilancio europeo si pongono almeno tre argomenti.

Primo: gli stanziamenti del bilancio UE producono un « effetto leva » per gli investimenti nazionali e soprattutto privati. Ridurre gli stanziamenti europei in alcuni settori – si riferisce alla coesione, alla ricerca o alle infrastrutture, produrrebbe una ben più rilevante contrazione anche delle altre risorse pubbliche o private a disposizione di interventi fondamentali per la crescita e lo sviluppo.

Secondo: la spesa pubblica dell'UE è necessaria per perseguire, in coerenza con il principio di sussidiarietà, obiettivi ad alto valore aggiunto europeo, che non si possono ottenere a livello nazionale: è il caso di molte delle nuove priorità strategiche, concernenti la competitività, l'innovazione, la conoscenza, l'immigrazione, rispetto alle quali l'azione a livello nazionale è chiaramente insufficiente.

Terzo: se vogliamo rilanciare il processo di integrazione europea, occorre un intervento finanziario dell'UE sia efficace e riconoscibile per i cittadini.

È paradossale che – a fronte dell'ineadeguatezza della azione dell'Unione in merito alla crisi, all'immigrazione e altre dinamiche globali – si risponda con una riduzione delle risorse.

Non sarà dunque agevole combinare il perseguimento di questi obiettivi con l'esigenza di migliorare il saldo netto del nostro Paese, anch'essa irrinunciabile in una fase di crisi economica e di risanamento delle finanze pubbliche come quella attuale.

A questo fine sarà a suo avviso cruciale considerare due elementi chiave delle proposte della Commissione. Il primo è costituito dal ricorso per gran parte dei settori inclusi nel QFP a strumenti finanziari innovativi. Tali strumenti, come i *project bonds*, potrebbero essere in grado di offrire una fonte di finanziamento ulteriore e di creare un effetto moltiplicatore per il bilancio dell'UE, attraendo altri

finanziamenti pubblici e privati per progetti strategici. Sarebbe così almeno in parte ridimensionato il problema del volume effettivo delle risorse del bilancio europeo.

Il secondo e più rilevante aspetto concerne alla distribuzione delle risorse tra le varie politiche e in seno a ciascuna di esse. A questo riguardo ricorda, in estrema sintesi e rinviando alla documentazione degli uffici per maggiori dettagli, che in base alle proposte della Commissione, la politica agricola e la politica di coesione rimarrebbero anche nel periodo 2014-2020 le due principali aree di spesa del bilancio europeo, assorbendo circa il 75 per cento delle risorse complessive, ma con una sensibile riduzione degli stanziamenti rispetto al QFP 2007-2013. Si registrerebbe invece un forte aumento, in termini percentuali, delle risorse destinate alle misure riconducibili alla Strategia 2020 nonché di quelle relative alle politiche interne e alle azioni esterne.

In particolare:

lo stanziamento complessivo proposto per la coesione economica, sociale e territoriale (rubrica 1b) sarebbe pari a 376 miliardi di euro, a fronte dei 348,4 miliardi dell'attuale programmazione. Tenuto tuttavia conto del fatto che 40 miliardi sarebbero riservati al nuovo meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility), le risorse disponibili per gli interventi dei fondi strutturali scendono a 336 miliardi di euro, con una diminuzione significativa degli stanziamenti per le regioni dell'obiettivo convergenza (162,5 miliardi, il 20 per cento in meno rispetto agli stanziamenti attuali) e la contestuale introduzione di una nuova categoria di « regioni in transizione »;

per quanto riguarda la politica agricola, si registrerebbe, nell'ambito della rubrica 2, una riduzione, rispetto al periodo 2007-2013, degli stanziamenti complessivi della rubrica 2 (che comprende anche interventi per l'ambiente) del 12 per cento delle risorse destinate ai pagamenti diretti o connesse al mercato (da 322 a 281 miliardi di euro) ed un decremento meno

accentuato di quelle per lo sviluppo rurale (da 96 a 89,9 miliardi);

gli interventi riconducibili alla Strategia 2020 ammonterebbero complessivamente a circa 114 miliardi (a fronte degli 89,3 dell'attuale periodo di programmazione) che salirebbero a 154 miliardi ove si consideri anche lo stanziamento per il richiamato Meccanismo per collegare l'Europa (formalmente inserito nell'ambito della politica di coesione). In particolare, registrerebbero un forte incremento, in termini percentuali, delle risorse per le infrastrutture (da 13 a 50 miliardi di euro, + 287 per cento rispetto alla attuali), per la ricerca e l'innovazione (da 55 a 80 miliardi, + 46 per cento), per l'istruzione e cultura (da 9 a 15 miliardi, + 68 per cento);

incrementi significativi, in termini percentuali, sono prospettati anche per la sicurezza e cittadinanza (da 11,5 a 18,5 miliardi di euro, + 62 per cento) e le relazioni esterne dell'UE (da 59 a 70 miliardi, + 19 per cento);

le spese amministrative crescerebbero di circa il 12 per cento (da 55,9 miliardi a 62,6).

Per il nostro Paese assume – in ragione dei rilevanti flussi finanziari destinati alle nostre regioni sinora – rilievo cruciale la ripartizione delle risorse nell'ambito della politica di coesione. Secondo le proposte della Commissione la dotazione per la politica di coesione sarebbe ripartita secondo i seguenti criteri:

162,6 miliardi di euro per le regioni dell'obiettivo convergenza (il 20 per cento in meno rispetto agli stanziamenti attuali, pari a circa 199 miliardi di euro), tra cui rientrerebbero Campania, Sicilia e Calabria e quasi sicuramente anche la Puglia;

38,9 miliardi di euro per il nuovo obiettivo « regioni in transizione » (con un PIL pro capite fra il 75 per cento e il 90 per cento della media UE-27), che sostituirebbe i regimi vigenti di *phasing out* dall'obiettivo convergenza e *phasing in* nell'obiettivo competitività (nell'attuale pe-

riodo di programmazione sono allocati circa 24 milioni di euro per le regioni in *phasing out* e *phasing in*). Per l'Italia rientrerebbero nel nuovo obiettivo Abruzzo, Molise, Basilicata, e Sardegna;

53,1 miliardi di euro per le regioni dell'obiettivo competitività (circa 1,5 miliardi in meno rispetto al periodo 2007-2013). Per l'Italia rientrano in tale obiettivo tutte le restanti regioni del Centro-Nord;

11,7 miliardi di euro per la cooperazione territoriale (circa 3 miliardi in più rispetto alla programmazione in corso)

68,7 miliardi di euro per il Fondo di coesione (in leggera diminuzione rispetto ai 69, per cento miliardi stanziati nella programmazione in corso).

La distribuzione proposta dalla Commissione europea prefigura una contrazione significativa degli stanziamenti destinati all'Italia e, in particolare, di quelli per Campania, Sicilia e Calabria. Per un verso, la riduzione di circa 27 miliardi delle risorse destinate all'obiettivo convergenza e le pretese crescenti dei nuovi stati membri potrebbero comportare una sensibile riduzione degli stanziamenti a favore delle quattro nostre regioni beneficiarie, pari nel periodo 2007-2013 a 21,2 miliardi. Per altro verso, nel nuovo obiettivo « regioni in transizione », accanto alle 5 regioni italiane sopra richiamate (con una popolazione di circa 7,6 milioni) rientrerebbero numerose (e ben più popolate) regioni tedesche, spagnole e francesi alle quali dovrebbe essere destinata buona parte degli stanziamenti. Il Governo italiano – su iniziativa del Ministro Fitto – si è giustamente opposto alla introduzione di tale nuovo obiettivo che sottrae risorse consistenti al primo, nella misura di almeno 15 milioni di euro, sin dalla sua prefigurazione nella consultazione avviata dalla Quinta relazione sulla coesione.

La posizione del Governo – secondo notizie informali – sarebbe stata tuttavia indebolita dal fatto che le 4 regioni beneficiarie del nuovo obiettivo (Abruzzo, Mo-

lise, Basilicata, e Sardegna) avrebbero invece manifestato alla Commissione europea il proprio sostegno a tale proposta.

Se si vuole evitare un grave pregiudizio per l'intero Paese – e in particolare un peggioramento ulteriore del saldo netto negativo – finendo con il favorire Germania, Francia e Spagna (che hanno proposto l'introduzione del nuovo obiettivo).

Appare pertanto necessario che il Governo, in stretto raccordo con le Camere, riaffermi nel corso del negoziato sul nuovo quadro finanziario: la ferma contrarietà all'introduzione dell'obiettivo « regioni in transizione », le cui risorse andrebbero ricondotte all'obiettivo convergenza; il mantenimento delle regole attuali di eleggibilità dei territori e di allocazione delle risorse, che assicurano la concentrazione delle risorse sulle regioni più arretrate, e il sostegno transitorio (*phasing in* e *phasing out*) per sostenere le regioni che escono dall'obiettivo « Convergenza ».

Prima di lasciare la parola al collega Cambursano sottolinea la necessità di svolgere, ai fini di un esame più accurato delle proposte, una serie di audizioni, tra cui quelle dei seguenti soggetti: Ministro dell'economia; Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale; Ministro per l'agricoltura; rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento per le politiche di sviluppo; europarlamentari italiani; Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali; esperti e istituti di ricerca.

Renato CAMBURSANO, *relatore per la V Commissione*, segnala che il Presidente della Commissione europea, Jose Manuel Durao Barroso, nel presentare le proposte per il nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, ha usato il termine « innovativo », rompendo con la cultura « del diritto acquisito » e che il bilancio europeo dovrebbe continuare a distribuire una certa quota, sostanzialmente invariabile, di risorse a ciascuno stato membro. Osserva, inoltre che il Presidente Barroso ha affermato: « Adesso ogni domanda deve essere chiaramente collegata

agli obiettivi e alle priorità che abbiamo concordato. Oggigiorno è necessario riflettere attentamente dove tagliare e dove investire per il futuro. Dobbiamo essere rigorosi, e allo stesso tempo, abbiamo anche bisogno di investire a favore della crescita in Europa. Abbiamo un bilancio relativamente modesto, pari a solamente l'1 per cento circa della ricchezza dell'Europa, che rappresenta un cinquantesimo del bilancio degli Stati membri. Ma dobbiamo avere un impatto notevole e sfruttare tutto il potenziale di ogni singolo euro speso». Rileva che la Commissione europea, nell'elaborare le proprie proposte per il futuro bilancio dell'Unione europea, ha affrontato la sfida di finanziare un numero crescente di settori strategici in cui l'intervento dell'Unione europea può risultare più efficace nell'attuale clima nazionale di austerità e di risanamento di bilancio. Nelle proposte della Commissione europea, il quadro finanziario dovrebbe sostenere questo processo e fornire una visione a lungo termine dell'economia europea al di là delle attuali difficoltà di bilancio di alcuni Stati membri. Ritieni che il filo conduttore sia la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, così come indicato dalla risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011: « Investire nel futuro: nuovo Quadro finanziario pluriennale per l'Europa ».

Fa presente che la Commissione europea sottolinea che il bilancio dell'Unione europea risponde a una logica paneuropea, non nazionale e che la sua entità relativamente modesta gli consente di concentrarsi dove ottiene un elevato valore aggiunto per l'Unione europea. Esso è chiamato a: *a)* finanziare le politiche comuni che gli Stati membri hanno convenuto di trattare a livello dell'Unione europea; *b)* esprimere solidarietà tra tutti gli Stati membri e le regioni, al fine di sostenere lo sviluppo delle regioni più deboli, permettendo altresì all'Unione europea di funzionare come uno spazio economico unico; *c)* finanziare le azioni per completare il mercato interno; *d)* garantire sinergie ed economie di scala; *e)* rispondere alle sfide persistenti ed emergenti che

richiedono un approccio comune e paneuropeo. Rileva che per il periodo 2014-2020 la Commissione europea, come già indicato dall'onorevole Formichella, propone una dotazione complessiva di 1.025 miliardi di euro in termini di impegno, pari all'1,05 per cento del reddito nazionale lordo complessivo dell'Unione europea e di 972 miliardi in termini di pagamento, pari all'1 per cento del reddito nazionale lordo del reddito nazionale lordo con un aumento del 5 per cento rispetto alle prospettive finanziarie 2007-2013. Evidenzia come l'Unione europea debba fronteggiare un notevole divario in materia di innovazione, che deve essere colmato se l'Unione europea vuole competere con altre economie sviluppate e con economie emergenti. Segnala che la ricerca e lo sviluppo contribuiscono a creare posti di lavoro, ad aumentare la prosperità e a migliorare la qualità della vita e che la sfida consiste nel favorire un aumento degli investimenti nella ricerca e sviluppo in tutta l'Unione europea, in modo da conseguire l'obiettivo generale della strategia Europa 2020 di investire il 3 per cento del PIL in ricerca e sviluppo. Il finanziamento della ricerca e dell'innovazione si baserà su tre grandi settori: eccellere nella base scientifica; affrontare le sfide sociali; creare un leadership industriale e rafforzare la competitività. Ritieni che un quadro strategico comune, che sarà denominato « Orizzonte 2020 » eliminerà la frammentazione e garantirà più coerenza, anche con i propri programmi di ricerca nazionali. Rappresenta che lo stanziamento proposto dalla Commissione europea ammonta a 80 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, che sarà integrato dai fondi strutturali, che nel periodo 2007-2013 sono stati circa 60 miliardi. Segnala che la politica di coesione è un'espressione importante della solidarietà con le regioni più deboli e più povere dell'Unione europea e ha contribuito ad innalzare il tenore di vita di tutti i suoi cittadini e che, tuttavia, i risultati mostrano una certa dispersione e la mancanza di priorità. Fa presente che, in un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti a favore della

crescita sono più necessari che mai, occorrono modifiche alla politica di coesione. Ritiene che, poiché l'Unione europea soffre sempre più di bassi livelli di competenze, di risultati insoddisfacenti delle politiche attive del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione, dell'esclusione sociale di gruppi emarginati e della scarsa mobilità del lavoro, occorra adottare iniziative politiche e offrire un sostegno concreto. Rileva, tuttavia, che queste problematiche sono state acuite dalla crisi economica e finanziaria, dall'andamento demografico e dell'immigrazione e dalla rapidità del cambiamento tecnologico e che, se non affrontate efficacemente, possono compromettere seriamente la coesione sociale e la competitività. Ritiene, pertanto, indispensabile accompagnare gli investimenti a favore della crescita nelle infrastrutture, nella competitività regionale e nello sviluppo imprenditoriale con misure connesse alla politica del mercato del lavoro, all'istruzione, alla formazione, all'inclusione sociale, all'adattabilità dei lavoratori, alle imprese e agli imprenditori e alla capacità amministrativa. Fa presente che i fondi Strutturali, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione sono essenziali per il raggiungimento di questi obiettivi, ma occorre istituire un quadro strategico comune per tutti i fondi, in modo da tradurre questi obiettivi in priorità di investimento. Ritiene, quindi, positivo il contratto di partenariato che la Commissione intende concludere con ciascun Stato membro. I finanziamenti si concentreranno su un numero limitato di priorità: le regioni dell'obiettivo competitività e le regioni in transizione dovrebbero innanzitutto utilizzare tutta la loro dotazione di bilancio, escluso il Fondo sociale europeo, per l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la competitività e innovazione delle piccole e medie imprese, mentre le regioni dell'obiettivo convergenza dovrebbero destinare il loro stanziamento a una più ampia serie di priorità. Segnala che molti Stati membri, Italia compresa, hanno difficoltà ad assorbire ingenti fondi Unione europea un periodo di tempo li-

mitato. Segnala che ritardi nella preparazione dei progetti, negli impegni e nella spesa sono responsabili di una considerevole quantità di stanziamenti non utilizzati. Segnala, inoltre, la situazione di bilancio in alcuni Stati membri rende più difficile sbloccare i fondi per fornire il cofinanziamento nazionale e che, per rafforzare la capacità di assorbimento di fondi, occorre: fissare al 2,5 per cento del reddito nazionale lordo il tasso massimo di stanziamenti relativi alla coesione; consentire un aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento da 5 a 10 punti percentuali, riducendo la partecipazione richiesta ai bilanci nazionali; inserire nei contratti di partenariato determinate condizioni relative al miglioramento della capacità amministrativa. Considera, inoltre, con estremo favore la previsione di una riserva di premialità europea legata al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Lo stanziamento per la politica di coesione ammonta complessivamente a 376 miliardi di euro e più precisamente: 162,6 miliardi per le regioni dell'obiettivo convergenza; 38,9 miliardi per le regioni in transizione; 53,1 miliardi per le regioni obiettivo competitività; 11,7 miliardi per la cooperazione territoriale; 68,7 miliardi per il Fondo di coesione 40 miliardi per il meccanismo per collegare l'Europa. Fa presente che, come già rilevato dall'onorevole Formichella, nel corso dell'esame andrà valutato in quale misura questa distribuzione delle risorse inciderà sugli stanziamenti dei fondi strutturali destinati all'Italia. Osserva che l'esperienza insegna che i bilanci nazionali non hanno mai attribuito un'elevata priorità agli investimenti plurinazionali e transfrontalieri per dotare il mercato unico delle infrastrutture di cui ha bisogno, nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Rileva che per il 2014-2020 occorrerebbero circa 200 miliardi di euro per completare le reti transeuropee dell'energia, 540 miliardi nella rete dei trasporti e oltre 250 miliardi nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Rileva che il meccanismo per collegare l'Europa (*Con-*

necting Europe facility), proposto dalla Commissione europea, sarà gestito a livello centrale e sarà finanziato da risorse di bilancio specifiche e mediante importi del fondo di coesione destinati al trasporto e che esso potrà utilizzare strumenti di finanziamento innovativi per accelerare e garantire maggiori investimenti. Saranno unificati i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti e di altre banche per investimenti pubblici, e potranno essere emesse, come da noi richiesto da tempo, obbligazioni europee per il finanziamento di progetti. Fa presente che lo stanziamento complessivo ammonta a poco più del 2 per cento del fabbisogno sopra stimato: 50 miliardi su 990 di risorse necessarie, pur tuttavia rappresenta un incremento del 287 per cento rispetto al periodo 2007-2013. Per quanto concerne la politica agricola comune, sottolinea che essa sostituisce le 27 diverse politiche agricole nazionali e dovrebbe consentire risparmi per i bilanci nazionali, in quanto il bilancio dell'Unione europea fornisce un sostegno diretto agli agricoltori senza cofinanziamento nazionale. Lo stanziamento ammonta a 281,8 miliardi a favore delle politiche agricole di aiuto agli agricoltori e a sostenere le misure di mercato, registrando un decremento del 12 per cento, dai 322 miliardi di euro originari e a 89,9 miliardi, dagli iniziali 96, a favore dello sviluppo rurale, in termini di fornitura di beni pubblici ambientali specifici, atti a migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale e a promuovere la diversificazione dell'attività economica e della qualità della vita nelle zone rurali. Fa presente che questi stanziamenti saranno integrati da ulteriori 15,2 miliardi di euro: 4,5 miliardi per la ricerca e l'innovazione in materia di sicurezza alimentare, la bioeconomia e l'agricoltura sostenibile, nell'ambito del Quadro comune per la ricerca e l'innovazione; 2,2 miliardi per la sicurezza alimentare; 2,5 miliardi per gli aiuti alimentari agli indigenti; 3,5 miliardi per una nuova riserva per crisi nel settore agricolo; fino a 2,5 miliardi per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Segnala che gli obiettivi generali

della strategia Europa 2020 sono due: l'incremento della percentuale di persone con formazione di livello universitario e la riduzione dell'abbandono scolastico precoce e saranno raggiungibili solo con un massiccio incremento di investimenti nel capitale umano. Osserva, tuttavia, che lo stanziamento ammonta ad appena 15,2 miliardi di euro con un incremento di 68 per cento, dai 9 miliardi iniziali a favore del settore dell'istruzione e della formazione e 1,6 miliardi di euro a favore del settore della cultura. Questo finanziamento potrà essere integrato dai fondi strutturali, che nel periodo 2007-2013 sono stati oltre 72 miliardi di euro. Evidenzia che le politiche relative al settore Affari interni, riguardanti la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere esterne, hanno acquisito un'importanza crescente negli ultimi anni. Rileva che questo è anche uno dei settori in cui il Trattato di Lisbona ha introdotto importanti cambiamenti e che la loro importanza è stata confermata dal programma di Stoccolma e dal relativo piano d'azione. Fa presente che lo stanziamento proposto dalla Commissione ammonta a 8,2 miliardi di euro a favore del settore affari interni e 455 milioni di euro per la protezione e la capacità europea di reazione alle emergenze. Segnala che l'Unione europea continuerà a promuovere e a difendere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto anche fuori dai propri confini e che un'altra priorità fondamentale è rispettare l'impegno formale dell'Unione europea di destinare lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo allo sviluppo dei paesi d'oltre mare. Lo stanziamento previsto ammonta a 70 miliardi di euro a favore degli strumenti esterni, oltre a: 30 miliardi di euro a valere sul Fondo europeo di sviluppo, relativo Paesi ACP; 321 milioni di euro sul Fondo europeo di sviluppo, relativo ai Paesi e territori d'oltremare; fondo mondiale per il clima e la biodiversità; 2,5 miliardi di euro di riserva per gli aiuti d'urgenza.

Fa presente che per affrontare le nuove sfide e per agevolare il processo decisionale all'interno delle istituzioni occorre

maggior flessibilità all'interno del quadro finanziario pluriennale, e fra le rubriche di bilancio. Osserva che il previsto ricorso a strumenti finanziari innovativi offrirà un'alternativa ai finanziamenti tradizionali mediante sovvenzioni associati con il bilancio dell'Unione europea e potrà costituire una nuova ed importante fonte di finanziamento per investimenti strategici. Ritiene che un vantaggio fondamentale degli strumenti innovativi è costituito dal fatto che essi creano un effetto moltiplicatore per il bilancio dell'Unione europea, agevolando e attraendo altri finanziamenti pubblici e privati per progetti di interesse per l'Unione europea. Rileva che esiste il potenziale per un maggiore ricorso a tali strumenti a sostegno di una vasta gamma di politiche. Fa presente che da più di dieci anni il bilancio dell'Unione utilizza strumenti finanziari quali le garanzie e gli investimenti in capitale proprio per le piccole e medie imprese e che, nell'ambito del vigente quadro finanziario è stata messa a punto, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, una nuova generazione di strumenti finanziari come il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo o lo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti TEN-T. Viene, pertanto, proposta una razionalizzazione degli strumenti finanziari esistenti e l'attivazione di un nuovo tipo di strumento, ossia l'emissione di prestiti obbligazionari dell'Unione europea per il finanziamento di progetti che verrebbe utilizzata come mezzo per garantire risorse per gli investimenti a favore di progetti infrastrutturali di fondamentale interesse strategico.

Rileva che gli strumenti finanziari costituiranno parte degli interventi a carico del bilancio dell'Unione europea in vari ambiti strategici, in particolare quelli volti a realizzare i seguenti obiettivi: promuovere la capacità del settore privato di creare crescita, occupazione e innovazione: sostegno a *start-up*, piccole e medie imprese, società di media capitalizzazione (*mid-caps*), microimprese, trasferimento di conoscenze, investimenti in proprietà in-

telletuale; costruire infrastrutture ricorrendo a sistemi di partenariato pubblico-privato per rafforzare la competitività dell'Unione europea e la sostenibilità nei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; sostenere meccanismi che mobilitano gli investimenti privati per fornire beni pubblici, come tutela del clima e dell'ambiente, in altri ambiti. Segnala che manca, tuttavia, nelle proposte della Commissione ogni riferimento alla emissione – da parte della stessa Commissione europea e della Banca europea per gli investimenti di veri e propri «*Eurobond*», o Union Bond, da destinare al finanziamento di progetti europei in materia di Grandi infrastrutture a rete necessarie per il completamento del mercato interno, di progetti di ricerca, piani di conversione ecologica del sistema produttivo. Rileva che si tratta di uno strumento che consentirebbe, date le esigue dimensioni del bilancio dell'Unione europea, un reale salto di qualità nell'azione dell'Unione europea a sostegno della ripresa e degli obiettivi della Strategia Europa 2020 e ritiene vada, quindi, ribadito in modo netto il sostegno del Parlamento italiano a questa ipotesi. Fa presente che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea introduce importanti modifiche, non soltanto con riferimento alla procedura di bilancio dell'Unione, ma anche al modo in cui il bilancio steso è finanziato. A norma dell'articolo 311, paragrafo 3, del Trattato di Lisbona, il Consiglio può «istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente» nel quadro di una decisione di risorse proprie. Ritiene via sia quindi la possibilità di ridurre il numero di risorse proprie esistenti e di crearne nuove. L'articolo 311, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che «il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata». Fa presente che la Commissione europea ribadisce l'intenzione originale

che il bilancio dell'Unione sia finanziato integralmente tramite risorse proprie. Tuttavia, la situazione reale è che ad oggi oltre l'85 per cento del finanziamento dell'Unione europea si basa su aggregati statistici derivanti dal reddito nazionale lordo e dall'IVA. Questi sono in genere considerati contributi nazionali che gli stati membri devono ridurre al minimo. Ritiene sia giunto il momento di iniziare a riallineare il finanziamento europeo con i principi di autonomia, trasparenza ed equità e di dotare l'Unione dei mezzi per raggiungere i suoi obiettivi strategici convenuti. Fa presente che lo scopo di proporre nuove risorse proprie non è quello di aumentare il bilancio generale dell'Unione europea, ma quello di abbandonare l'atteggiamento richiamato in premessa del richiedere indietro i propri stanziamenti e di introdurre più trasparenza nel sistema. Segnala che, nella prospettiva, che auspica prossima, di attribuire sovranità fiscale all'Unione europea, l'Italia deve ora ritornare a meccanismi di finanziamento più fedeli all'intenzione originaria dei trattati, diminuendo i contributi diretti a carico dei bilanci degli Stati membri. La Commissione europea, dopo un'attenta analisi di alcune opzioni in merito ai possibili mezzi di finanziamento che potrebbero sostituire i contributi nazionali e alleggerire l'onere sui bilanci nazionali, propone un nuovo sistema di risorse proprie basato su una tassa sulle transazioni finanziarie, come da noi richiesto nei nostri documenti, e una nuova risorsa IVA. Rileva che l'introduzione di queste due risorse proprie in senso stretto va considerato con estremo favore in quanto rende più comprensibile e trasparente il sistema nel suo complesso. Ritiene importante sottolineare il consenso della Commissione europea alla proposta del Parlamento europeo, sostenuta in più occasioni anche dalla Camera, di istituire una conferenza Interparlamentare con i parlamenti nazionali per discutere di questi argomenti. Fa presente che la Commissione europea propone di convertire, a decorrere dal 2014, gli attuali meccanismi di correzione in una riduzione lorda for-

fettaria dei pagamenti reddito nazionale lordo a favore di Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia. La Commissione per il periodo 2014-2020, propone quindi una riduzione lorda dei contributi reddito nazionale lordo annui ai seguenti Stati membri: 2.500 milioni di euro per la Germania; 1.050 milioni di euro per i Paesi Bassi; 350 milioni di euro per la Svezia; 3,600 milioni di euro per il Regno Unito. Ritiene che, come già rilevato in premessa dall'onorevole Formichella, una questione cruciale nel negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale e sulle risorse proprie è costitutiva dall'esigenza di migliorare il saldo netto negativo dell'Italia. In base a stime informali, i maggiori contributori netti nel periodo 2007-2013 sarebbero la Germania, con un saldo netto medio negativo annuo di 6,3 miliardi, Francia, con un saldo netto pari a 5,1 miliardi, e Italia, con un saldo netto pari a 5 miliardi di euro. Considera evidente che la distribuzione delle risorse tra le varie rubriche e soprattutto all'interno delle stesse – in particolare nel caso della politica di coesione – sarà decisiva ed andrà quindi costantemente monitorata nel corso del negoziato. Fa presente che, proprio per l'incidenza del prossimo quadro finanziario pluriennale sul nostro Paese, è necessario che nel corso del negoziato il Governo coinvolga, oltre al Parlamento, tutti i soggetti istituzionali, le parti sociali e il mondo produttivo nella definizione della posizione dell'Italiana. Svolge, quindi alcune considerazioni conclusive, precisando che esse rappresentano la sua posizione personale. Ritiene, in primo luogo, che l'esame delle proposte relative al nuovo quadro finanziario va svolto tenendo conto del contesto politico generale in cui esso si colloca, caratterizzato, nonostante alcune strozzature, da un processo di progressivo rafforzamento degli strumenti di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Rileva quindi che, a seguito della crisi economica e finanziaria, l'Unione europea ha adottato misure significative allo scopo di migliorare la *governance* economica per sostenere la ripresa. Osserva che il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno

riconosciuto i vantaggi della gestione dell'interdipendenza dell'Unione europea, mediante l'approccio strutturato stabilito durante il semestre europeo del coordinamento delle politiche economiche. Fa presente che, in questo contesto, l'Unione si è dotata, pur attraverso il contributo finanziario di alcuni Stati membri, e non mediante l'intervento del suo esiguo bilancio, di strumenti finanziari volti specificamente al sostegno della stabilità dell'area euro. Ricorda che il 21 giugno 2011 l'Eurogruppo non ha trasformato *European Financial Stability Facility* nel primo nucleo di una vera Agenzia europea del debito, dandole strumenti necessari per tentare di fermare il contagio ed evitare l'assalto dei mercati ai debiti sovrani dell'eurozona. Ritiene che, ancora una volta, sia un accordo al ribasso, perché non costruisce una vera *governance* europea, con mezzi di controllo della speculazione delle banche e degli altri attori del mercato. Finora il Fondo si limitava a prestare denaro ai Paesi in difficoltà, raccogliendo i capitali sui mercati con l'emissione di buoni garantiti dagli Stati membri. Osserva che esso avrà in avvenire tre nuovi campi d'azione: in primo luogo potrà acquistare titoli di debito dei Paesi in difficoltà sul mercato secondario in modo da alleviare la pressione dei mercati; in secondo luogo potrà prestare denaro ai governi nazionali per rifinanziare le banche che ne avessero bisogno; infine potrà intervenire presso la Banca centrale per garantire la credibilità dei *bond* che le banche impegnano per ottenere denaro, i cosiddetti collaterali. Considera, però, la dotazione ancora insufficiente, se, come crede, l'Italia ritornerà sotto attacco. Ritiene che, anche alla luce di questi fattori di criticità, sarebbe necessario, nell'interesse del nostro Paese e della costruzione europea nel suo complesso, abbandonare le residue remore e procedere dichiaratamente e rapidamente alla costituzione di una Agenzia europea del debito, secondo la proposta del professor Mario Monti ripresa dal Ministro Tremonti e dal presidente dell'Eurogruppo Juncker. Rileva che, anzitutto, in tal modo, si creerebbe un

mercato globale per i titoli europei, in grado di raggiungere, progressivamente, una liquidità comparabile a quella dei buoni del tesoro USA, che, oltre a proteggere i Paesi dalla speculazione, contribuirebbe a mantenere i capitali esistenti in Europa e ad attirarne di nuovi, favorendo l'integrazione dei mercati finanziari europei e agevolando gli investimenti in funzione della crescita economica. Un mercato dei titoli di Stato siffatto sarebbe estremamente liquido, armonizzato, standardizzato e con un merito di credito unico per gli stati europei; sarebbe così possibile limitare le speculazioni sui mercati del debito pubblico e costringere gli obbligazionisti privati ad assumersi il rischio e la responsabilità delle proprie decisioni d'investimento. Rileva inoltre, che si fornirebbe assistenza agli Stati membri in difficoltà senza favorire l'azzardo morale, grazie al meccanismo di *switch* tra titoli in base ad un'opzione di sconto, verosimilmente maggiore per i titoli dei Paesi in difficoltà. Gli stati membri avrebbero comunque la convenienza di non dover pagare tassi d'interesse più alti su titoli di debito non coperti tramite gli *Eurobond*.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) esprime forti perplessità in ordine al processo di bilancio europeo.

Si sofferma in primo luogo sull'ammontare del bilancio medesimo, che giudica poco ambizioso, e che offre l'immagine di una Unione europea poco fiduciosa in se stessa.

L'insufficienza quantitativa si riflette anche su alcune politiche sensibili dell'Unione, quale in particolare la politica agricola comune. Deve rilevare come sembra esservi una vera e propria intenzione di distruggere la politica agricola, a partire dall'operato del commissario Fischer-Boel in poi. L'opinione comune sembra essere quella che sia eccessivo destinare la metà del bilancio europeo alla politica agricola, ma si dimentica che, nel caso dell'agricoltura, le risorse europee non sono aggiuntive ma esclusive. Né la forte perdita di

posti di lavoro nel settore sembra in qualche misura compensato dallo sviluppo delle aree rurali.

Un ulteriore aspetto debole, sul quale richiama l'attenzione dei colleghi, è la politica di coesione. Si chiede all'Italia di cedere fasce di finanziamento a favore dei paesi più poveri, di recente ingresso nell'Unione; contemporaneamente non si aumentano le risorse e si prevedono politiche di transizione che consentono ai Paesi più ricchi di drenare risorse. Si tratta di indicazioni disomogenee e contraddittorie.

Anche la politica di vicinato – qui si riferisce, in particolare, all'area del mediterraneo – appare priva di apparato concettuale e di mezzi finanziari adeguati.

Quanto al ruolo dell'Italia, quale contribuente netto dell'Ue, si chiede perché non si preveda una partecipazione del Paese maggiormente adeguata – ovvero inferiore – alla spesa comune; occorre

altrimenti rivedere le politiche penalizzanti per l'Italia, quale la citata riduzione di risorse per la PAC.

Anche nel settore della ricerca e sviluppo si rileva il sostanziale svuotamento di programmi di cooperazione tecnologica, quali, tra l'altro, Galileo, ITER e GMES, rispetto ai quali, invece di affermare la necessità di proseguire con impegno si parla di un mero contributo.

Bisogna dunque, in conclusione, che il Governo faccia sentire con maggiore forza la voce dell'Italia in Europa, con forte fede europeista, perché non vi è distinzione tra interessi del Paese e interessi dell'Unione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera 30

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 30

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 32

COMITATO RISTRETTO

Martedì 26 luglio 2011.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica.

C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. — *Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI.*

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica.

C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta de 25 maggio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato (*vedi allegato*).

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore per la X Commissione*, sottolinea che il testo unificato è stato elaborato assumendo la proposta di legge Ghiglia C. 3553 come impianto normativo di riferimento, dal momento che essa, da un lato, assorbe, nella sostanza, parte dei contenuti delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3773 Scalera e, dall'altro, tiene conto di tutti i numerosi e complessi profili legati all'introduzione di una nuova disciplina che mira ad incentivare l'uso dei veicoli elettrici e la diffusione di una rete infrastrutturale di ricarica. Tali profili, infatti, riguardano non solo le misure finanziarie e fiscali di incentivazione, che possono essere messe in atto sia a livello nazionale che locale, ma anche i rapporti tra i

diversi livelli di Governo (Stato, regioni ed enti locali); il ruolo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con riferimento alle tariffe da adottare; gli effetti sull'attività edilizia e sulle opere di urbanizzazione; la programmazione strategica delle infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli, da realizzare nel rispetto di appositi standard; il monitoraggio dei risultati ottenuti; il sostegno alla ricerca.

Rileva che il testo in esame è stato quindi realizzato sulla base di queste premesse e che, rispetto alla proposta Ghiglia, risulta arricchito dei contenuti delle altre due proposte di legge abbinata, relativi principalmente ad alcune misure di incentivazione fiscale e finanziari.

Segnala che, ai fini della disciplina dei profili finanziari sono state individuate, le singole disposizioni onerose – che comportano maggiori spese o minori entrate – a ciascuna delle quali è stata associata, all'articolo 17, una distinta autorizzazione di spesa. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2, 3, 4 e 6, 7, comma 4, e 12, comma 7. Ai fini della copertura dei predetti oneri, pari complessivamente a euro 107.313.725 per l'anno 2011, euro 153.184.839 per l'anno 2012, euro 172.692.422 per l'anno 2013, euro 196.588.085 per l'anno 2014, euro 196.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233, per l'anno 2016 e euro 152.807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, utilizzando il maggior gettito derivante dall'introduzione di un contributo di 1,5 centesimi di euro per ogni bottiglia in materiale plastico venduta al pubblico come previsto dalla proposta di legge Lulli. Osserva altresì che si tratta di una quantificazione di larga massima che dovrà essere puntualmente verificata nel prosieguo dell'iter legislativo, anche alla luce della tempistica dei versamenti fiscali dovuti dalle diverse tipologie di contribuenti cui si applicano i benefici, ai fini di poterne valutare più puntualmente gli effetti in termini di cassa. Propone, infine, di adottare il testo unificato come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Andrea LULLI (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto, esprimendo apprezzamento per il testo elaborato dal Comitato ristretto che rappresenta, a suo avviso, un punto di partenza molto positivo. Esprime soddisfazione, a nome del proprio gruppo, perché una proposta di legge in quota opposizione è stata iscritta all'ordine del giorno dei lavori delle Commissioni, auspicando che il testo in esame possa essere rapidamente approvato dalla Camera, prima della fine dell'anno.

Alberto TORAZZI (LNP) manifestato il proprio apprezzamento per il testo elaborato, esprime perplessità sulla copertura finanziaria prevista per il 2012, che ritiene opportuno approfondire nel prosieguo dell'esame.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel ringraziare i relatori per l'approfondito lavoro che ha portato all'elaborazione di un testo assai articolato e completo, esprime soddisfazione per il percorso finora seguito dalle Commissioni riunite IX e X, che hanno inteso dare un segnale nella direzione della mobilità sostenibile, attraverso la promozione di una categoria di veicoli che contribuirà a far raggiungere all'Italia l'obiettivo prefissato in sede europea, e condiviso in sede nazionale, della riduzione di emissioni di CO₂.

Le Commissioni approvano la proposta dei relatori di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato nella prima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà nel mese di settembre, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica (C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

(Oggetto e obiettivi).

1. La realizzazione sul territorio nazionale di adeguate reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica è obiettivo prioritario e urgente degli interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente, nonché di quelli per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili.

2. Le reti infrastrutturali di cui al comma 1 sono altresì obiettivo prioritario e urgente al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010.

3. Le reti infrastrutturali costituiscono anche obiettivo prioritario e urgente nell'ambito degli interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano, per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate, per l'incentivazione

dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

4. Gli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono perseguiti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia.

5. Le disposizioni della presente legge, anche di carattere incentivante e agevolativo, sono volte a promuovere e a facilitare lo sviluppo delle attività economiche nel campo della mobilità elettrica veicolare nella loro fase iniziale, avuto riguardo agli effetti di tutela ambientale da ciò derivanti a livello regionale, nazionale e di Unione europea, ai sensi della sezione 4 del capo II del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

6. Ai fini della presente legge si considerano reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli stessi di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti.

ART. 2.

(Legislazione regionale).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro

competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.

2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano comunque l'unità economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove la stipula di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e il presidente della giunta regionale interessata provvedono in via sostitutiva, in conformità al disposto dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni indicate ai commi 1 e 2 le disposizioni della presente legge si applicano all'intero territorio nazionale.

ART. 3.

(Normalizzazione).

1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio

dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dal regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 100.

2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, provvedono, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente già assunte.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e 9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Agevolazioni tributarie e incentivazioni).

1. All'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis*) indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa, è sempre ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei veicoli, alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati alla ricarica stessa, nelle seguenti misure:

- 1) per l'anno 2011, per il 100 per cento;
- 2) per l'anno 2012, per il 90 per cento;
- 3) per l'anno 2013, per l'80 per cento;
- 4) per l'anno 2014, per il 70 per cento;
- 5) per l'anno 2015, per il 60 per cento;

6) per l'anno 2016, per il 50 per cento »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. A decorrere dall'anno 2017 l'imposta sui beni di cui al comma 1, lettera *i-bis*), oggetto dell'acquisto o dell'importazione, non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione è ammessa in detrazione nella misura del 45 per cento ».

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) prodotti e apparecchiature per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e prestazioni d'opera o di servizi per la loro installazione e attivazione, comprese le relative opere edilizie ».

3. Alle spese sostenute per la costruzione e per l'installazione delle infrastrutture elettriche di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica negli edifici privati, anche condominiali, si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, qualora l'ammontare delle stesse sia superiore ad euro 10.000, essa è ripartita nell'anno in cui sono state sostenute e nei due successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) la riduzione dei tempi di ammortamento dei veicoli alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati alla ricarica stessa, acquistati da società;

b) l'esclusione dal pagamento di tasse specifiche sull'elettricità fornita dagli impianti che consentono ai veicoli stessi di riapprovvigionarsi di energia.

5. I comuni possono accordare l'esonerazione e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di imposta comunale sugli immobili (ICI) rispettivamente stabiliti all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione d'infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia.

6. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e di regolare ulteriori misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, è istituito un fondo nazionale di incentivazione per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato « fondo », con una dotazione annua di 60 milioni di euro per il periodo 2011-2015.

7. Le risorse del fondo sono utilizzate per l'erogazione, a titolo d'incentivo a fondo perduto:

a) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di veicoli elettrici ricaricabili e per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione delle infrastrutture di ricarica;

b) di contributi in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad elettricità negli spazi di sosta pubblici o privati;

c) di contributi per la realizzazione e l'utilizzo di impianti eolici e fotovoltaici per il rifornimento e di veicoli elettrici ricaricabili;

d) di contributi per la realizzazione, lungo la rete stradale e autostradale di impianti che consentono ai veicoli elettrici ricaricabili di riapprovvigionarsi di energia.

8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7 è regolata con decreto annuale

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto dei seguenti criteri:

a) premialità a favore degli accessi alla mobilità elettrica più celeri e anticipati, in base alla quale i soggetti che acquistano o che realizzano interventi ammessi ai contributi, ottengono i seguenti importi:

1) per l'anno 2011: fino a euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

2) per l'anno 2012: fino a euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica veicolare ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

3) per l'anno 2013: fino a euro 3.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

4) per l'anno 2014: fino a euro 2.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

5) per l'anno 2015: fino a euro 1.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

b) socializzazione dei costi di infrastrutturazione per gli spazi di sosta pubblici o privati, in base alla quale i decreti annuali di cui all'alinea, nell'ambito delle indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), possono stabilire che il reperimento della quota di risorse da destinare ai comuni per l'infrastrutturazione sia posto in capo alle società e ai soggetti gestori del sistema di distribuzione dei carburanti, a fronte di un incremento massimo della tariffa dell'energia elettrica di euro 0,25 kw all'ora.

9. I contributi di cui al comma 8, lettera a), sono riconosciuti nei limiti della spesa massima di euro 34.627.450 per l'anno 2011, euro 45.015.685 per l'anno

2012, euro 35.112.234 per l'anno 2013, euro 30.430.603 per l'anno 2014 e euro 19.779.892 per l'anno 2015.

10. I decreti di cui al comma 8 devono inoltre prevedere che l'erogazione degli importi di incentivazione sia accessibile a tutte le categorie di utenti, compresi i soggetti pubblici e le persone giuridiche private o pubbliche, indipendentemente dalle finalità perseguite.

11. I decreti di cui al comma 8 possono altresì riservare quote dello stanziamento finanziario complessivo del fondo, in percentuale non superiore al 40 per cento del totale, da riservare ai contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati, fermi restando i criteri di erogazione di cui al citato comma 8.

ART. 5.

(Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche a integrazione della Decisione di economia e finanza di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, formula indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas relativamente al settore dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e per la realizzazione delle relative infrastrutture.

2. Nella formulazione delle indicazioni di cui al comma 1 sono tra l'altro evidenziate e motivate le esigenze:

a) relative alla determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di start up del mercato e almeno per il primo quinquennio;

b) relative alla fissazione dei criteri, specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo, sulle modalità per il riconoscimento e per il recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo da ciò derivante sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

c) riguardanti l'opportunità di differenziazione tra i regimi tariffari del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e di quello pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonché l'opportunità di una contabilizzazione autonoma e separata dei consumi elettrici per tale ricarica;

d) riguardanti l'opportunità di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;

e) riguardanti l'opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria a tutte le ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

3. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e

della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12.

ART. 6.

(Semplificazione dell'attività edilizia).

1. L'esecuzione negli edifici delle opere dirette alla realizzazione, all'adeguamento, alla sostituzione o all'integrazione degli impianti elettrici per le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e costituisce attività edilizia libera.

2. Per le opere di cui al comma 1 è comunque prescritta l'osservanza delle ulteriori prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e il rispetto di tutte le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Qualora le opere di cui al comma 1 incidano sulle parti strutturali dell'edificio, comportino un aumento del numero delle unità immobiliari o implicino un incremento dei parametri urbanistici, la loro esecuzione è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi degli articoli 22 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Entro il 1° gennaio 2012, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza

dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-*quater*. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-*ter* le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39 ».

5. Le leggi regionali possono regolamentare diversamente le materie disciplinate dai commi da 1 a 3, fermo restando che tali disposizioni non devono comportare un aggravamento del regime giuridico edilizio delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, anche per gli aspetti procedurali.

ART. 7.

(Diritto ai punti di ricarica).

1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, nei casi in cui le opere edilizie per l'installazione dei punti di ricarica elettrica dei veicoli in edifici privati comportano l'obbligo di deliberazione degli organi della comunione o del condominio, queste ultime, ove abbiano per oggetto le innovazioni dirette a installare prese di alimentazione per veicoli alimentati ad energia elettrica, nonché le relative opere murarie, anche su parti comuni dell'edificio, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 1, secondo le modalità ivi previste.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

4. Per le spese documentate ai fini di cui al comma 1 nonché per l'installazione di impianti elettrici di ricarica dei veicoli nella propria abitazione, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei ventiquattro mesi successivi a tale data, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un massimo di euro 1.500.

ART. 8.

(Disposizioni in materia urbanistica).

1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

3. Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

CAPO II

PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

ART. 9.

(Piano strategico per la realizzazione di una rete di stazioni di servizio per i veicoli alimentati ad energia elettrica).

1. Al fine di incentivare lo sviluppo della tecnologia dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la produzione di batterie elettriche, il Governo adotta un piano strategico per la realizzazione di una rete di stazioni di servizio per tali veicoli finalizzato a:

a) istituire un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantire l'interoperabilità di tali servizi in ambito internazionale;

b) introdurre procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici con particolare attenzione:

1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;

2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;

3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo conclude accordi di programma con le regioni, con gli enti locali e le imprese

produttrici di veicoli, per la realizzazione di un progetto pilota di mobilità elettrica. In tale ambito, i comuni garantiscono la semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione delle infrastrutture necessarie per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

3. Anche al fine di garantire una domanda sufficiente per avviare la produzione di veicoli alimentati ad energia elettrica su vasta scala, le regioni e gli enti locali che intendono partecipare all'accordo di cui al comma 2 si impegnano, altresì, a inserire, nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale, specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli alimentati ad energia elettrica in sostituzione dei veicoli da rottamare del rispettivo parco dei veicoli.

4. Le regioni possono, inoltre, disporre l'esenzione dei veicoli alimentati ad energia elettrica dal pagamento della tassa di proprietà.

5. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica nelle aree a traffico limitato e li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione.

6. Le imprese produttrici dei veicoli che intendono partecipare all'accordo di cui al comma 2 si impegnano a mettere in vendita un numero congruo, da definire in sede di accordo di programma di cui al citato comma 2, di veicoli alimentati ad energia elettrica nel periodo 2011-2013, in particolare nelle aree individuate dagli accordi conclusi.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo di infrastrutture per il servizio di ricarica di cui al presente articolo.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le linee guida

per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica di cui al presente articolo sul territorio nazionale.

9. A decorrere dall'anno 2011, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 321 e 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate a un fondo di incentivazione per la realizzazione del servizio di ricarica di cui al presente articolo.

ART. 10.

(Azioni di sostegno alla ricerca).

1. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 9, il Governo sostiene, altresì, a valere sulle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 11, una linea di intervento volta a finanziarie la ricerca della migliore tecnologia per realizzare reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica al fine di diffondere l'uso di tali veicoli secondo i seguenti criteri:

a) progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

b) pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un efficace funzionamento e gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

c) valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;

d) realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica.

ART. 11.

(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca).

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive

modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-quater*) infrastrutture nel settore energetico della ricerca dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».

ART. 12.

(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato «piano nazionale».

2. Il piano nazionale ha ad oggetto la costruzione degli impianti di distribuzione commerciale dell'energia elettrica dei veicoli e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio edilizio esistente al medesimo fine.

3. Il piano nazionale è articolato sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale.

4. Il piano nazionale comprende i seguenti interventi:

a) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

c) realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti attraverso la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b).

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi di cui al presente articolo sull'effettiva richiesta nei singoli contesti territoriali anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera c), i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede ai sensi della normativa vigente.

7. Per il tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, diretti alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico, è destinato l'importo di 10 milioni di euro. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni inte-

ressate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13.

(Osservatorio nazionale sulla mobilità sostenibile).

1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio nazionale sulla mobilità sostenibile, di seguito denominato « Osservatorio », al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio delle condizioni di realizzazione e di sviluppo delle reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

b) esaminare le problematiche connesse all'utilizzazione da parte della collettività delle reti di cui alla lettera a);

c) promuovere iniziative coordinate, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze dei consumatori organizzati, enti locali ed enti statali e non statali;

d) definire periodicamente proposte di misure da adottare per garantire il regolare servizio delle reti di cui alla lettera a);

e) pubblicare un rapporto annuale sulle attività svolte in attuazione dei compiti di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo comunque la partecipazione di rappresentanti dei citati Ministeri e dei settori produttivi ed economici privati coinvolti.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese.

ART. 14.

(Programmi di adeguamento).

1. Le regioni, gli enti locali e i soggetti pubblici o privati che svolgono a qualsiasi titolo funzioni di gestione, di coordinamento o di organizzazione del trasporto pubblico o collettivo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad approvare, secondo le rispettive competenze, un programma di adeguamento infrastrutturale diretto a garantire la compatibilità del loro patrimonio immobiliare con le finalità della presente legge.

2. Nel termine di cui al comma 1 è approvato un identico programma da parte dei soggetti titolari a qualsiasi titolo di competenze in materia di strade, autostrade e reti di distribuzione dei carburanti.

Art. 15.

(Estensione dell'ambito di applicazione).

1. Allo scopo di assicurare un'adeguata tutela al sistema della concorrenza e un

analogo trattamento alle differenti soluzioni tecnologiche in materia di energie alternative ad uso dei veicoli, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle reti infrastrutturali diverse da quella elettrica, escluse quelle relative alla distribuzione del carburante di origine fossile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con cadenza almeno annuale previa consultazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli ulteriori ambiti di applicazione della presente legge e sono dettate le relative disposizioni.

Art. 16.

(Disposizioni fiscali).

1. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, le parole da: « sono tuttavia » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per la carica di accumulatori destinati ad uso di forza motrice dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica ».

2. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) le occupazioni con impianti e con infrastrutture adibiti alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Tali occupazioni sono comunque soggette alla tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche e ad esse si applicano le agevolazioni previste ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

3. Le reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui alla presente legge, se autonomamente rilevanti ai fini catastali, sono classificate nella categoria catastale E/3.

Art. 17.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 17.313.725 per l'anno 2011, euro 18.756.506 per l'anno 2012, euro 19.506.797 per l'anno 2013, euro 19.019.126 per l'anno 2014, euro 16.483.244 per l'anno 2015 e euro 10.714.107 a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 3, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 14.428.333 per l'anno 2012, euro 33.185.625 per l'anno 2013, euro 57.568.958 per l'anno 2014, euro 60.410.625 per l'anno 2015, euro 78.533.125 per l'anno 2016 e euro 102.093.750 a decorrere dall'anno 2017.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, è autorizzata la spesa di euro 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015.

6. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 107.313.725 per l'anno 2011, euro 153.184.839 per l'anno 2012, euro 172.692.422 per l'anno 2013, euro 196.588.085 per l'anno 2014, euro 196.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233, per l'anno 2016 e euro 152.807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le entrate derivanti dall'istituzione di un contributo pari a 1,5 centesimi di euro per ogni bottiglia in materiale plastico venduta al pubblico. Ai fini di cui al presente comma, per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a stabilire i criteri e le modalità di versamento del contributo e ad adeguare annualmente la misura dello stesso in funzione dell'effettivo ammontare degli oneri, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	43
Variazioni nella composizione della Commissione	43
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44

INTERROGAZIONI:

5-04782 Vassallo: Utilizzo di indumenti quali <i>burqa</i> o <i>niqab</i> sul territorio italiano	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	49
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati</i>)	53

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge Comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	51
AVVERTENZA	52
ERRATA CORRIGE	52

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. – Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 11.35.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno, nel senso di

rinvviare lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine dell'audizione del ministro dell'interno, prevista per le ore 14 nell'ambito dei lavori del comitato di indagine sull'antisemitismo.

La Commissione concorda.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il deputato Antonio Buonfiglio, già componente della I Commissione in rap-

presentanza del gruppo Futuro e Libertà per il Terzo Polo, ha cessato di farne parte.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Giuseppe CALDERISI (PdL), considerato che il tema posto dalle proposte di legge in esame è già stato approfondito nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1990 e abbinata, invita il presidente a valutare la possibilità di chiudere rapidamente la discussione di carattere generale sui provvedimenti in titolo per procedere alla costituzione di un comitato ristretto che elabori un testo unificato dal sottoporre alla Commissione plenaria.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, prende atto della richiesta, riservandosi di acquisire su di essa il parere degli altri rappresentanti di gruppo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 11.55.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Doris LO MORO (PD), intervenendo per precisare alcune considerazioni svolte in una precedente seduta, ritiene di doversi soffermare su alcuni punti che considera irrinunciabili per il suo gruppo in relazione alla proposta di legge n. 3466 di cui è prima firmataria l'onorevole Amici, rifacendosi, per le differenze tra questa proposta e il disegno di legge del Governo n. 4415, alla relazione svolta dall'onorevole Lorenzin.

Sottolinea l'importanza della previsione della proposta di legge relativa alla sanzione dell'inammissibilità della lista nel caso in cui non sia rispettata la proporzione tra generi, in base alla quale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Infatti, come dimostrano le ultime vicende relative al Comune di Roma, la sola previsione della presenza dei due generi non è sufficiente. Va quantificata per legge affinché possa essere accettata dalla classe politica attuale.

Ricorda la previsione, per l'elezione comunale, della doppia preferenza, una per ogni genere, prevista in diverse proposte di legge. In particolare, nella proposta di legge Amici si prevede che «ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza». Al riguardo sottolinea che il punto qualificante della proposta di legge Amici è che la doppia preferenza non solo è esprimibile nei confronti di candidati della stessa lista, come previsto anche dal disegno di legge del Governo, ma che la lista in questione deve essere quella collegata al candidato sindaco che l'elettore intende scegliere. Non si prevede, quindi, la pos-

sibilità del voto disgiunto al fine di favorire maggiormente una possibilità di accesso paritario alla rappresentanza.

Esprime, infine, un giudizio favorevole sulle norme del disegno di legge del Governo che riguardano le pari opportunità nelle commissioni di concorso.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), premesso che il suo intervento è a titolo personale, dichiara avversione per il meccanismo delle quote riservate, nella cui efficacia, da liberale, non crede. A suo avviso, il problema di fondo sta nell'atteggiamento dei partiti, i quali – secondo gli auspici dei proponenti – dovrebbero ora approvare una legge per fare quel che potrebbero fare senza bisogno di una norma, e non hanno mai fatto. D'altra parte, non si può negare la costituzionalità di interventi come quelli proposti, che anzi attuano i principi dell'articolo 3 e dell'articolo 51 della Costituzione.

Venendo al dettaglio delle proposte in esame, dichiara il proprio scetticismo rispetto all'istituto della preferenza, che, a suo avviso, anziché ripristinato nelle consultazioni politiche, andrebbe eliminato anche da quelle regionali e conservato semmai solo a livello locale.

Quanto invece al voto disgiunto, ritiene che, dal momento che esso è oggi ammesso con la preferenza unica, si dovrebbe evitare di eliminarlo con l'introduzione della doppia preferenza. D'altra parte, poiché è certamente inopportuno prevedere la possibilità di esprimere due preferenze nell'ambito di liste diverse, si potrebbe ipotizzare di ammettere il voto disgiunto quando è espressa una sola preferenza e di escluderlo quando ne sono espresse due.

Osserva, infine, che la sanzione della inammissibilità della lista elettorale in caso di mancato rispetto del vincolo posto a tutela delle pari opportunità nelle candidature è forse sproporzionata: per l'obiettivo che si vuole raggiungere è sufficiente prevedere che gli uffici elettorali cancellino dalle liste presentate tanti nominativi, partendo dal fondo dell'elenco, quanti è necessario per riportare nella

lista la proporzione tra i generi prescritta dalla legge. In questo modo, tra l'altro, si eviterebbe il rischio che una lista presentata nel rispetto delle norme sulla proporzione di genere possa diventare irregolare, e quindi inammissibile, a seguito del ritiro di una candidatura da parte dell'interessato. Del resto, la cancellazione dei nominativi a partire dal fondo si effettua già oggi sulle liste recanti un numero di nomi superiore al consentito.

Pierguido VANALLI (LNP), pur comprendendo la preoccupazione del deputato Calderisi, che ventila la possibilità di manovre strumentali di un partito per provocare l'inammissibilità delle liste di un partito avverso, non ritiene che la cancellazione di nomi dal fondo della lista sia una soluzione convincente, anche perché non sarebbe corretto nei confronti di coloro il cui nome sia stato correttamente inserito in una lista, sia pure nelle ultime posizioni.

Sesa AMICI (PD) preannuncia preliminarmente che ritiene necessario un approfondimento della discussione generale, virtù dell'importanza del tema in esame. Passando ai progetti di legge in esame, rileva come il disegno di legge del Governo parta dall'esigenza di porre un punto fermo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2010.

L'equilibrio della rappresentanza di genere è, a suo avviso, un elemento connotante di una democrazia. Le sentenze della Corte costituzionale degli anni 90, pur diverse dalle recenti sentenze in materia, invitavano i partiti ad affrontare internamente e a risolvere la questione della parità di genere. I partiti, però, non si sono adeguati. La citata sentenza n. 4 del 2010 ha posto un nodo ineludibile che deve essere affrontato per via di legge: i generi sono due ed entrambi concorrono agli stessi obiettivi.

Ricorda che i progetti di legge non parlano di quote, ma si pongono nell'ottica dei principi costituzionali del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 51 della Costituzione, che prevede che le pari

opportunità siano promosse con appositi provvedimenti. La medesima sentenza n. 4 del 2010 parla di provvedimenti positivi. Riguardo al problema delle quote ricorda che esistono in altri Paesi europei, come la Francia e, dove non esistono, come nei Paesi scandinavi, la ragione è che la parità di genere fa parte della cultura e della sensibilità di tutti i partiti.

Riguardo alle sanzioni, ritiene che l'inammissibilità delle liste rappresenti l'unico deterrente possibile.

Osserva che sussistono alcuni elementi di criticità che vanno affrontati nell'elaborazione di un testo base quali la soglia delle elezioni comunali tra i 15.000 e i 25.000 abitanti e il voto disgiunto. La doppia preferenza risolve i problemi dell'assenza della rappresentanza di genere negli organi rappresentativi, ma da sola non è sufficiente. Occorrono interventi legislativi ulteriori, in materia di propaganda elettorale e di accesso ai mezzi di comunicazione.

La questione posta dai progetti di legge in esame rappresenta una sfida all'attuale classe politica ed è un passo per la costruzione di una classe dirigente femminile. Per far questo è necessario uscire fuori dagli schemi del Parlamento e della cultura che nega la forza della rappresentanza femminile.

Reputa positiva la proposta contenuta nel disegno di legge del Governo in materia di pari opportunità nelle commissioni di concorso.

Sottolinea che gli statuti dovrebbero regolare la rappresentanza di genere anche all'interno delle giunte, responsabilizzando chi viene eletto a cariche di governo. Infatti, se i partiti devono promuovere la parità di genere, chi ha responsabilità di governo la deve garantire.

In conclusione ritiene che la parità della rappresentanza di genere vada attuata, senza nascondersi dietro a tecnicismi, perché una democrazia che non è paritaria è una democrazia zoppa.

Andrea ORSINI (PT), premesso che il suo intervento è svolto a titolo personale, esprime perplessità sul meccanismo delle

quote riservate, che contrastano con la sua concezione liberale della democrazia, la quale non ammette forzature dei meccanismi della democrazia finalizzate ad imporre uno risultato. L'idea liberale della democrazia è che i cittadini debbano poter concorrere tutti in condizioni di pari opportunità per le cariche elettive: ma appunto i cittadini come individui, e non i gruppi o le categorie identificati in base al sesso oppure alla razza, alla religione o ad altro.

A suo avviso, il problema della sottorappresentazione delle donne negli organi elettivi, che certamente esiste, non può essere risolto mediante norme di legge. È vero che l'articolo 3 della Costituzione impone al legislatore di intervenire per rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza, ma è anche vero che, nel caso di specie, gli ostacoli non sono di natura giuridica, bensì culturale e sociale: non c'è dubbio infatti che un pregiudizio culturale radicato in molti ambienti impedisce di considerare ugualmente adatti a determinate funzioni i due sessi indistintamente, ma non può essere la legge a modificare questo pregiudizio. Modificare le idee con la forza della legge è proprio dello Stato etico, non di quello liberale. Lo Stato liberale si limita a stabilire regole comuni e a vigilare che tutti le rispettino.

Sottolinea che questo non deve essere inteso nel senso di una mancanza di fiducia nei confronti delle donne, ma anzi nel senso di una grande fiducia nella loro capacità, del resto testimoniata da tante donne presenti in Parlamento e nel Governo in questa legislatura, di affermarsi per i propri meriti personali, e non per effetto di automatismi di legge.

Quanto infine all'obiezione che in tanti altri paesi europei vigono norme di questo genere, osserva che negli altri paesi vigono anche norme o istituti criticabili.

Sesa AMICI (PD) sottolinea che le proposte in esame non prevedono automatismi: l'idea è che l'elettore possa, e non debba necessariamente, esprimere due preferenze e che, se decide di farlo, non

possa però indicare due candidati dello stesso sesso.

Andrea ORSINI (PT) chiarisce che nel suo intervento si riferiva in generale a sistemi che intenzionalmente alterano il risultato che si avrebbe in loro assenza per ottenere un risultato diverso e desiderato.

Mario TASSONE (UdCpTP), nell'auspicare una discussione lunga e approfondita, perché la materia è complessa e bisognosa di attenta valutazione, si dichiara disponibile al confronto, pur non nascondendo le proprie perplessità. Ritiene infatti che il problema certamente esista, ma anche che debba essere affrontato con altri mezzi. È senza dubbio necessario un impegno comune per rafforzare la presenza delle donne, come anche quella dei giovani, nelle istituzioni elettive, ma la questione va esaminata nell'ottica di una visione globale, in una prospettiva di carattere più generale. Iniziative legislative frammentarie, del resto, sono state già assunte in passato, ma la Corte costituzionale le ha poi annullate.

Il punto è che una buona riforma non deve imporre un risultato dall'alto e con la forza, aggirando le prerogative dei partiti, ai quali solo spetta selezionare le candidature: la selezione della classe dirigente, come anche la sua formazione, è un compito fondamentale dei partiti. Personalmente, in altre parole, non è contrario ad una maggiore presenza femminile nella politica, ma nutre forti perplessità rispetto all'ipotesi di imporre questa presenza con la legge. Le norme, da sole, non possono del resto sopperire a una disfunzione nella formazione della rappresentanza. Il problema è nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e nella selezione e formazione della classe politica. Oggi i partiti hanno difficoltà a trovare donne disposte ad impegnarsi nella politica: e questo, appunto, è il problema di formazione e di cultura che sta alla radice e va risolto per primo.

Non ci si può nascondere, d'altra parte, che il problema non può essere risolto se non si mette mano anche a una riforma

della legge elettorale, che attualmente di fatto prevede la nomina dei candidati; anche perché il vincolo di legge a tutela della presenza femminile si aggira facilmente collocando le donne in fondo alle liste. In conclusione, è necessaria una riforma elettorale di ampio respiro, perché il rapporto tra la politica e l'elettorato non si può ricostituire mediante interventi disorganici.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva che le proposte di legge in esame sono coerenti con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, e quindi forse anche in qualche modo necessarie. Non c'è dubbio infatti che occorranza provvedimenti per favorire l'accesso delle donne, come del resto anche dei giovani, alla rappresentanza politica. Per queste ragioni, a parte i dettagli, sui quali si discuterà quando sarà il momento di valutare un testo unificato, il suo giudizio sul provvedimento in esame è favorevole.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, ringrazia tutti gli intervenuti, compresi quanti hanno espresso posizioni scettiche, che, del resto, è meglio siano conosciute all'inizio che alla fine della discussione. Sottolinea, quindi, che è sbagliato sostenere, come qualcuno ha fatto, che il provvedimento in esame introduce le « quote ». È essenziale per la corretta comprensione del testo chiarire che non si tratta di « quote » riservate, ma di meccanismi volti a favorire un'opportunità per le donne. In conclusione, ritenendo che il dibattito sia a questo punto maturo, chiede alla presidenza di valutare la possibilità di considerare terminata la discussione di carattere generale e di passare alla successiva fase di esame relativa alla redazione di un testo unificato sul quale svolgere eventualmente audizioni di approfondimento.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che la proposta della relatrice è condivisa, dichiara conclusa la discussione di carattere generale, fermo restando che ulteriori interventi potranno essere svolti sul testo, ed invita la relatrice ad elaborare una proposta di testo unificato da sottoporre

alla Commissione in una prossima seduta. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

INTERROGAZIONI

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 12.55.

5-04782 Vassallo: Utilizzo di indumenti quali *burqa* o *niqab* sul territorio italiano.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde che, come ha avuto già modo di riferire, anche di recente, a questa Commissione, nei confronti di coloro che indossano il *burqa* o il *niqab* o qualunque altra velatura operano le limitazioni imposte dall'ordinamento: l'articolo 85 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Tali norme salvaguardano l'ordine e la sicurezza pubblica e fra esse rientrano gli obblighi di consentire e non ostacolare il riconoscimento della persona da parte degli agenti a ciò abilitati.

Rileva che, pertanto, l'uso del *burqa* e del *niqab* deve ritenersi vietato per ragioni di pubblica sicurezza, né presunte interpretazioni religiose costituiscono « giustificati motivi » per eludere tali esigenze di ordine pubblico, come confermato dal Comitato per l'Islam italiano costituito presso il Ministero dell'interno, che, nel parere reso su questo argomento, ha chiarito che l'uso di *burqa* e *niqab* non è un precetto religioso dell'Islam. È noto che, al momento, in questa Commissione è stato avviato l'esame di un testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge recanti « Modifica all'articolo 5 della

legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab* ».

Chiarisce che anche i dati più recenti relativi alle persone denunciate all'autorità giudiziaria per la violazione dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 confermano che la normativa viene osservata e correttamente applicata, nel rispetto della dignità della persona: in particolare, risulta che nel primo trimestre del 2011 – i dati non sono tuttavia ancora consolidati – le persone denunciate o arrestate per la violazione del predetto articolo sono state 137, di cui 111 italiani e 26 stranieri. Il dato si riferisce a tutte le forme di violazione del citato articolo 5 e non solo quelle realizzate mediante il *burqa* o il *niqab*.

Quanto ad episodi che abbiano potuto generare situazioni di allarme o di pericolo, riferisce che non risultano segnalazioni in tal senso. Gli uffici della Polizia di frontiera negli aeroporti nazionali sottopongono chi porta il velo alle verifiche di sicurezza, che prevedono l'identificazione mediante modalità che impongono la scoperta del volto, ma sempre nel rispetto del principio della dignità della persona e, qualora fosse necessario, anche con la presenza di personale femminile della Polizia di Stato, in luoghi dove venga garantita la riservatezza.

Osserva che non è possibile – anche per evitare discriminazioni su base religiosa – procedere alla rilevazione ufficiale delle donne musulmane attualmente soggiornanti in Italia che, in ragione di usi tradizionali o di convinzioni religiose, a suo avviso errate, siano solite indossare anche in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti che coprono in tutto o in parte il volto. È noto comunque che l'utilizzo del *burqa* e del *niqab* non presenta particolare diffusione sul territorio italiano.

Aggiunge che alcune prefetture hanno rilevato che le donne appartenenti a comunità islamiche portano copricapi o velature parziali della testa o del volto (*hijab*, *chador*, *kefiah*), ma « non fanno uso di coperture integrali » quali il *burqa* o il *niqab*. Isolati casi di presenza in luoghi

pubblici o aperti al pubblico di donne coperte dal burqa o dal niqab sono stati registrati nelle province di Novara e Cremona. L'episodio di Novara ha riguardato, come accertato dalla polizia municipale, una cittadina tunisina che, coperta dal *niqab*, si era recata in un ufficio postale del capoluogo. Sul caso, che è stato al centro dell'attenzione dei mass media, è risultato che la comunità islamica novarese abbia assunto un atteggiamento di equilibrio, sottolineando la necessità del rispetto delle regole del Paese ospitante.

Conclude auspicando l'approvazione della legge di iniziativa parlamentare, i cui lavori sono seguiti con attenzione dal Governo.

Salvatore VASSALLO (PD), replicando, rileva che il rappresentante del Governo ha manifestato la posizione ufficiale del Governo, la quale però è contraddetta dal Consiglio di Stato, e ha riportato la tesi del Comitato per l'Islam italiano, che è discutibile, rappresenta solo un parere interno al Ministero dell'interno e in ogni caso non era oggetto dell'interrogazione. Il rappresentante del Governo ha inoltre fornito dati che, se anche non consolidati, mostrano chiaramente, come riconosciuto dallo stesso rappresentante del Governo, che il fenomeno è quasi inesistente in Italia e non provoca alcun allarme sociale. Si tratta di elementi di cui, a suo giudizio, la Commissione dovrà tenere conto nel prosieguo dell'esame delle proposte di legge recanti il divieto di indossare indumenti come il *burqa* e il *niqab*.

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 26 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.15

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea che alcuni profili problematici del testo di competenza della I Commissione non sono evidenziati né dalla proposta di rilievi della relatrice né dalla proposta di parere dei relatori nella Commissione di merito. Fa presente che la verifica della conformità di un decreto delegato alla delega non è un esercizio accademico, ma attiene alla costituzionalità del decreto stesso sotto il profilo del suo rispetto della norma interposta, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

Ciò premesso, evidenzia quattro punti in cui il decreto delegato si discosta dalla delega. Innanzitutto, la delega prevede che si configurino come gravi violazioni di legge i casi di dissesto finanziario in generale, mentre il decreto attuativo fa riferimento ai disavanzi sanitari.

In secondo luogo, mentre la legge delega prevede la incandidabilità degli amministratori locali rimossi, il decreto attuativo prevede questa sanzione anche per il presidente della regione: in questo caso non c'è solo una incostituzionalità per eccesso di delega, e quindi per violazione dell'articolo 76, ma anche per

violazione dell'articolo 122 della Costituzione, che riserva alla legge della regione la disciplina dei casi di ineleggibilità del presidente della regione; certo, l'articolo 122 prevede che la legge regionale operi nei limiti di principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, ma difficilmente si può ritenere che le disposizioni del decreto in esame configurino norme di principio.

In terzo luogo, la rimozione del presidente della regione, alla quale consegue per legge lo scioglimento del consiglio regionale, appare problematica sotto il profilo del rispetto dell'articolo 126 della Costituzione, ai sensi del quale lo scioglimento di un consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica in caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge: ora, al riguardo la dottrina ha chiarito che le gravi violazioni di legge devono essere reiterate, per cui appare difficile qualificare come grave violazione di legge ai fini dell'articolo 126 il «fallimento politico» del presidente della regione. Inoltre, si è lungamente discusso in dottrina se il decreto di scioglimento dei consigli regionali o di rimozione del presidente ai sensi dell'articolo 126 sia imputabile al solo Presidente della Repubblica ovvero sia un atto complesso del Presidente della Repubblica e del Governo. Dopo la riforma del titolo V della parte II, la dottrina prevalente sembra però considerarlo un atto squisitamente presidenziale. Se è così, si deve evitare di dettare una disciplina di legge dei casi di scioglimento, perché questo di fatto invaderebbe una prerogativa del Capo dello Stato.

In quarto luogo, il decreto in esame prevede sanzioni istituzionali, senza quindi distinguere tra le persone e le istituzioni. La previsione di sanzioni di questo tipo è però incongrua in quanto nel nostro ordinamento la responsabilità è necessariamente personale. D'altra parte, sanzioni personali non possono essere introdotte perché sarebbero fuori delega.

Gianclaudio BRESSA (PD), dopo aver ricordato come l'ultima manovra finanziaria del Governo abbia fortemente ridotto i finanziamenti per le autonomie territoriali nel prossimo triennio e come tagli ulteriori abbiano riguardato i bilanci sanitari che sono essenziali per le regioni, esprime la convinzione che il sistema delle autonomie territoriali sia destinato al collasso. A suo avviso, quindi, ragionare oggi di premi e sanzioni per gli amministratori regionali e locali è una contraddizione politica.

A parte questo, sottolinea che il testo in esame, anche considerate le proposte di modifica suggerite dalla relatrice nella sua proposta di rilievi e dai relatori nella Commissione di merito, in particolare dal relatore Misiani, presenta ancora notevoli problemi. Innanzitutto, l'articolo 126, terzo comma, della Costituzione prevede che al venir meno del presidente della regione consegua lo scioglimento del consiglio e della giunta: fatto, questo, che non può essere trascurato.

Con riferimento poi al fatto che, nella previsione del decreto delegato, la rimozione del presidente della regione consegue al mancato adempimento del piano di rientro dei disavanzi sanitari, rileva che, essendo necessario, per la attuazione piena del piano di rientro del disavanzo sanitario, il concorso del Governo centrale, potrebbe accadere che un Governo ometta di collaborare proprio per impedire a un presidente di regione di diversa estrazione politica di attuare il piano di rientro e per provocare quindi la decadenza di questo presidente e lo scioglimento del consiglio regionale con una maggioranza non gradita.

Quanto alla sanzione della ineleggibilità, premesso di essere in linea di principio favorevole, fa presente che l'articolo 122 della Costituzione riserva, tra le altre, la disciplina delle ineleggibilità relative alle cariche regionali alla legge regionale, pur nei limiti stabiliti con principi dettati da una legge dello Stato: e senza dubbio la disciplina dettata dallo schema di decreto in esame non può essere considerata di principio.

Infine, rilevato che, nella proposta di parere dei relatori, il sindaco e il presidente di provincia rimossi non sono eleggibili a nessuna carica per dieci anni, fa presente che una previsione del genere appare incostituzionale per violazione degli articoli 48 e 51 della Costituzione. D'altra parte, il presupposto della ineleggibilità, ossia il mero giudizio di primo grado del giudice contabile, è oggettivamente troppo esile per una conseguenza così gravosa. È evidente che una norma così formulata si espone seriamente al rischio di essere dichiarata incostituzionale.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) annuncia che il suo gruppo esprimerà un voto di astensione in quanto da una parte apprezza il lavoro svolto dalla relatrice Bernini Bovicelli, la cui proposta contiene molti rilievi condivisibili, dall'altra parte tuttavia permarranno diversi problemi di costituzionalità anche nel caso in cui i rilievi fossero accolti dalla Commissione di merito: ragione per la quale la valutazione del provvedimento in esame non può essere, per il suo gruppo, positiva.

Biasima in particolare il principio di sanzionare giuridicamente la responsabilità politica, che è per natura una responsabilità diversa da quella giuridica e ad essa non assimilabile. In altre parole, le sanzioni dovrebbero essere, a suo avviso, irrogate nei confronti di coloro che hanno la responsabilità gestionale, amministrativa, contabile dei dissesti di bilancio, vale a dire nei confronti non degli amministratori elettivi, i quali si limitano semmai a dettare indirizzi, ma dei dirigenti di carriera delle amministrazioni, i quali prendono le concrete decisioni gestionali. Diversamente, si introduce nell'ordinamento un principio di responsabilità per fatto di terzi. Si aggiunga che le sanzioni previste dal decreto delegato sono senza costrutto e si limitano in sostanza ad assecondare demagogicamente gli umori di certa parte dell'opinione pubblica, ostile alla classe politica.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, presenta e illustra una

nuova proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato*), la quale riproduce quella già presentata, differenziandosene solo per alcune aggiunte, nelle premesse e nei rilievi, le quali tengono conto del dibattito fin qui svolto in I Commissione e nella Commissione di merito, i cui lavori sono stati da lei assiduamente seguiti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi della relatrice.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.55.

Legge Comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059 A/R Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, né gli emendamenti 2.300 (nuova formulazione), 3.300 (nuova formulazione), 6.301, 13.300 (nuova formulazione), 13.310, 20.300, 21.300 (nuova formulazione), 38.300, 39.300 e 41.0310 della Commissione presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 20 luglio 2011, a pagina 28, prima colonna, permettere, quale inizio del testo della risposta, il seguente periodo: « Va sottolineata la gravità della situazione criminale nel territorio di Lamezia Terme, e tale aggressione non può essere affrontata facendo riferimento esclusivo ai dati numerici delle unità di personale ivi operanti (peraltro attinenti a organici individuati molti anni fa), ma esige interventi di qualità, che sono all'attenzione del Ministero dell'interno. Quanto ai dati, tuttavia, ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. (Atto n. 365).**RILIEVI DELIBERATI**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, sul quale peraltro non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata (atto n. 365);

constatato che lo schema di decreto mira a consentire l'imputazione precisa delle responsabilità, a garanzia della responsabilizzazione e della trasparenza ed effettività del controllo democratico da parte degli elettori, nei confronti degli eletti nei livelli di governo comunale, provinciale e regionale, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge di delega e in base ad un sistema di premi e sanzioni che trova il suo fondamento nelle previsioni della stessa legge di delega, contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere *b)*, *d)* e *z)*, nonché negli articoli 17, comma 1, lettera *e)*, 25 e 26, comma 1, lettera *b)*;

preso atto che l'articolo 122 della Costituzione riserva alla competenza regionale, oltre alla disciplina del sistema di elezione, anche la definizione dei casi di ineleggibilità, oltre che di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali;

evidenziato che:

il medesimo schema disciplina taluni istituti con riferimento solo al dissesto finanziario riferito al disavanzo sanitario e, quindi, solo alle regioni sottoposte a piano di rientro, mentre le responsabilità considerate dalla legge di delega all'articolo 17 comma 1, lettera *e)*, ultimo periodo riguardano il dissesto finanziario in generale;

inoltre, alcune disposizioni dello schema in oggetto, come quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 5, appaiono meritevoli di un approfondimento dal lato della conformità ai criteri di delega: quanto alla prima disposizione, infatti, l'articolo 17 comma 1, lettera *e)*, non richiama la sanzione della decurtazione del rimborso delle spese elettorali, né individua quali soggetti passivi di eventuali sanzioni i partiti, le liste o le coalizioni elettorali, sembrando riferirsi solo agli amministratori degli enti locali, mentre non risulta se l'interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici sia limitata agli amministratori degli enti locali o si applichi anche agli amministratori regionali; con particolare riguardo alla seconda disposizione che attiene alla verifica sulla gestione amministrativo-contabile, va osservato che la materia è oggetto di un altro schema di decreto legislativo (Atto n. 368), adottato in base all'articolo 49 della legge n. 196 del 2009;

rilevato l'apprezzabile obiettivo di trasparenza delle responsabilità, ai fini del controllo da parte degli elettori, cui si ispirano gli istituti dell'inventario di fine legislatura e dell'inventario di fine mandato previsti, rispettivamente, a livello regionale dall'articolo 1 e, a livello comunale e provinciale, dall'articolo 4;

ritenuto che la disciplina di tali istituti va confrontata con la cronologia dei procedimenti elettorali cui fanno riferimento, per valutarne la coerenza temporale: infatti, poiché i tempi di esame dell'inventario di fine legislatura possono arrivare ad un massimo di 80 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale deve avvenire almeno 10 giorni prima delle elezioni, tale cronologia andrebbe valutata in base ai tempi stabiliti dalle leggi regionali e, ove non emanate, dalla legge 108 del 1968 per il rinnovo degli organi regionali; quest'ultima, all'articolo 3, prevede che i consigli regionali esercitino le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per il loro rinnovo e che tali elezioni possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del suddetto periodo, dando notizia 45 giorni prima della convocazione dei comizi elettorali. Quanto ai tempi di esame dell'inventario di fine mandato provinciale e comunale (che possono arrivare ad un massimo di 80 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni) che deve essere pubblicato sul sito istituzionale almeno 10 giorni prima delle elezioni, ne andrebbe valutata la coerenza con il complessivo periodo di tempo che può intercorrere tra il decreto di indizione delle elezioni degli enti locali e la data di svolgimento delle elezioni medesime, non superiore a 55 giorni (articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; articolo 3, comma 1, legge 7 giugno 1991, n. 182);

notato che l'istituto denominato fallimento politico disciplinato dall'articolo 2 – che trova riscontro a livello provinciale e comunale nelle disposizioni dell'articolo

6 – si iscrive nella prospettiva dell'articolo 126 della Costituzione, come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera e), ultimo periodo della legge n. 42 del 2009;

considerato che, tuttavia, il citato articolo 2 non dispone in merito sia agli effetti della rimozione sugli altri organi della regione, delineati dal terzo comma del citato articolo 126 della Costituzione per il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, sia all'esigenza che si garantisca comunque, una volta applicato l'istituto, la continuità delle funzioni regionali;

valutato che le istanze alla base dell'articolo 2 potrebbero essere disciplinate nel quadro delle previsioni del secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che si pongono come principi di riferimento ai fini della materia oggetto del provvedimento;

considerato che all'articolo 2, comma 4, sembra delinearsi una sorta di disincentivo alla candidatura che fa leva sulla decurtazione dei rimborsi per le spese elettorali;

valutato che la decadenza prevista all'articolo 3, con rinvio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 70, della legge 191 del 2009, non sembra avere carattere automatico implicando una previa verifica di responsabilità;

notato che l'articolo 7 – che disciplina i meccanismi sanzionatori da applicare nei confronti delle regioni e degli enti locali nelle ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 – va letto alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con particolare riguardo al principio fondamentale di « coordinamento della finanza pubblica »; in merito, tra le altre, appare significativa la sentenza n. 52 del 2010 secondo la quale « il legislatore statale può, dunque, legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica comples-

siva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 237 del 2009). Questa Corte, inoltre, pur affermando che le misure statali non devono prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenza n. 289 del 2008), ha chiarito che possono essere ricondotti nell'ambito del principio di coordinamento della finanza pubblica « norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali » (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005) ». In particolare, poi, il comma 1, lettera e), dell'articolo 7, nella parte in cui prevede che la regione o la provincia autonoma inadempiente nei confronti delle prescrizioni relative al patto di stabilità « è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010 », andrebbe valutato alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 157 del 2007 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, che disponeva la riduzione del dieci per cento della indennità di funzione e ogni altro emolumento spettante ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni (...), ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli degli enti stessi, nella parte in cui « prevede la riduzione percentuale delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali »,

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

nel preambolo dello schema di decreto legislativo, si valuti l'opportunità di inserire il riferimento anche all'articolo 25 della legge di delega – che fissa i principi e i criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni – cui

l'articolo 11, comma 1, sembra dare attuazione;

all'articolo 1 e all'articolo 4, si valuti la congruità dei tempi del procedimento che si conclude con la pubblicazione dell'inventario, da un lato in relazione a quelli stabiliti per il procedimento elettorale regionale e dall'altro, in relazione alla tempistica del periodo massimo intercorrente tra indizione delle elezioni provinciali o comunali ed elezioni medesime (55 giorni);

al medesimo articolo 1 si valuti l'opportunità di stabilire un termine di conclusione della verifica – che si inserisce nel complessivo iter dell'inventario – da parte dei Tavoli tecnici deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro sanitario, come previsto per l'attività di verifica del Tavolo tecnico interistituzionale, mentre, all'articolo 4, si chiarisca il dies a quo del periodo di valutazione da parte del Tavolo tecnico ivi previsto;

ai medesimi articoli 1, comma 4, e 4, comma 4, ove si demanda ad un atto di natura non regolamentare l'adozione dello schema tipo per la redazione dell'inventario di fine legislatura regionale e dello schema tipo per la redazione dell'inventario di fine mandato provinciale e comunale, si consideri che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento a decreto ministeriale di natura non regolamentare ha utilizzato la qualificazione di « atto statale dalla indefinibile natura giuridica »; in relazione alle medesime disposizioni si valuti l'opportunità di prevedere che l'atto ivi previsto sia adottato d'intesa – anziché sentita – la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

agli stessi articoli 1 e 4 si valuti l'opportunità di denominare « relazione » gli istituti ivi previsti, alla luce del contenuto dell'atto ivi disciplinato che non sembra tecnicamente ascrivibile a quello dell'inventario;

ai suddetti articoli 1 e 4 si valuti l'opportunità di prevedere disposizioni

specifiche per l'ipotesi di cessazione anticipata degli organi consiliari;

all'articolo 2 e all'articolo 6 ove l'imputazione di responsabilità per grave dissesto finanziario è denominata fallimento politico, si consideri l'opportunità di ricorrere ad altra denominazione dell'istituto, sia per la valenza tecnica della denominazione prescelta, sia perché l'effetto del fallimento politico è ricondotto allo svolgimento di un'attività amministrativa;

all'articolo 2, nel definire la responsabilità politica del Presidente della giunta regionale, si valuti che il piano di rientro sanitario si colloca all'interno di un procedimento complesso all'esito del quale è attuato eventualmente dal Presidente della Giunta regionale in qualità di commissario ad acta: nell'ambito di tale procedimento intervengono, ciascuno per quanto di competenza la Struttura tecnica di monitoraggio, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il Consiglio dei ministri;

all'articolo 2, si valuti, alla luce del riferimento generale al dissesto finanziario contenuto nell'articolo 17 della legge n. 42 del 2009, di stabilire che la fattispecie sanzionatoria sia estesa a settori di attività regionali diversi dalla sanità prevedendo che, se dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio le Regioni non provvedono alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio nei tempi e modi prescritti, il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi;

all'articolo 2, comma 1, si verifichi la realizzabilità del requisito del verificarsi congiunto delle tre condizioni stabilite al comma 1, verifica che rileva anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 3: infatti, mentre la condizione di cui alla lettera a) presuppone espressamente la nomina del commissario *ad acta*, le fattispecie cui le

altre due condizioni si riferiscono riguardano fasi in cui non si è ancora giunti a tale nomina. Inoltre, mentre le condizioni delle lettere b) e c) presuppongono l'esistenza di un piano di rientro, la condizione della lettera a) si fonda (anche) sull'inadempimento totale o parziale dell'obbligo di redazione del piano;

all'articolo 2, comma 2, con riferimento ai principi che discendono dall'articolo 120 della Costituzione, si valuti l'opportunità di prevedere che, qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al citato articolo 120 della Costituzione, nomini un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisca il presidente della giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

all'articolo 2, comma 4, si consideri che l'articolo 17 comma 1, lettera e), non richiama la sanzione della decurtazione del rimborso delle spese elettorali, né individua quali soggetti passivi di eventuali sanzioni i partiti, le liste o le coalizioni elettorali; in ogni caso si valuti:

che la riduzione dei rimborsi elettorali del 30 per cento prevista per i partiti politici, liste o coalizioni che presentino la candidatura, a « qualsiasi altra carica pubblica elettiva », del presidente rimosso prima che siano trascorsi 10 anni dalla rimozione appare circoscritta, con l'avverbio « nuovamente », a partiti, liste o coalizioni che abbiano già candidato il soggetto rimosso e potrebbe non comprendere, come invece sembrerebbe opportuno, partiti, liste o coalizioni nei quali lo stesso soggetto non è mai risultato candidato;

che il riferimento alle coalizioni appare incongruo, almeno nell'attuale sistema, in quanto esse non sono destinatarie dei contributi ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 43 del 1995;

L'opportunità di specificare le cariche cui intende far riferimento la locuzione « qualsiasi altra carica pubblica elettiva », considerato che tale locuzione potrebbe indurre ad escludere proprio le cariche di presidente e consigliere regionali dal novero di quelle la cui candidatura è sanzionata; in connessione con tale specificazione si valuti l'opportunità di comporre una sorta di incongruenza che può rilevarsi all'interno del comma, tra il riferimento a tutti i tipi di elezione (con il rinvio ad ogni altra carica pubblica elettiva) e la comminatoria di una sanzione che riguarda esclusivamente i rimborsi per le elezioni regionali: infatti – a parte le cariche « regionali » per cui, in caso di presentazione alle elezioni regionali della candidatura del presidente rimosso, il partito « presentante » avrebbe decurtato il rimborso per quella stessa elezione senza dubbi sull'identità tra il partito appunto « presentante » e quello cui applicare la sanzione – nel caso di altre cariche, cioè di presentazione della candidatura in competizione elettorale diversa dalle regionali, si potrebbe porre il problema di identificare il partito corrispondente nel consiglio regionale cui applicare la sanzione perché, modificata la denominazione o il simbolo della lista che presenta la candidatura di un ex-presidente regionale, sarebbe in dubbio la legittimità della sanzione. Ancora, sarebbe, invece, impossibile applicare la sanzione qualora il partito che presenti la candidatura non sia presente nel consiglio regionale;

L'esigenza di chiarire a quale legislatura regionale si applica la decurtazione dei rimborsi, in quanto, essendo erogati in tranches annuali, la riduzione potrebbe applicarsi o alla legislatura in corso, o alla legislatura immediatamente successiva alla elezione nella quale si presenta l'ex presidente, oppure ad entrambe (per la parte residua della legislatura in corso e per parte della nuova legislatura fino alla concorrenza dei 5 anni di durata della legislatura regionale);

L'opportunità di specificare espresamente che la sanzione non si applica

esclusivamente alla presentazione di candidature per cariche elettive, ma anche alla nomina in organi esecutivi;

allo stesso articolo 2, comma 5, si consideri l'esigenza di disporre in merito agli effetti della rimozione sugli altri organi della regione, anche prevedendo le opportune garanzie affinché, una volta applicato l'istituto, sia assicurata la continuità delle funzioni regionali; ciò anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che, ritenuto che, in caso o di rimozione, « esiste, dunque, la necessità di un immediato allontanamento dalla carica di chi si sia reso responsabile di gravi illeciti o risulti pericoloso per la sicurezza nazionale » (sentenza n. 12 del 2006), afferma che, « trattandosi di un intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell'articolo 126 della Costituzione, ma solo a seguito di violazioni della Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale), è logico che le conseguenze, anche in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l'articolo 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii nonostante l'avvenuta soppressione del vecchio articolo 126, quinto comma: non potendosi supporre che resti nella disponibilità della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale. » Pertanto, « in tema di disciplina dell'esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o rimozione, o dopo l'annullamento della elezione, la legge regionale è priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, o rispettivamente la legge statale, abbiano fissato i principi e le regole fondamentali » (sentenza n. 196 del 2003);

ai fini della precedente considerazione, si valuti l'opportunità di prevedere che, nelle more dell'insediamento del

nuovo presidente della giunta regionale, il Consiglio dei ministri nomini un commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili;

al medesimo articolo 2, comma 6, a fini di coordinamento formale, appare opportuno inserire il rinvio al Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nel frattempo approvato;

all'articolo 3, ove si prevede la decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, si valuta l'esigenza di specificare il soggetto competente ad adottare il provvedimento di decadenza e ad effettuare la preliminare verifica;

al medesimo articolo 3, si esamini l'opportunità di allargare il quadro di responsabilità da prendere in considerazione, richiamando tutte le posizioni apicali delle aziende sanitarie;

all'articolo 5, comma 2, si stabilisca il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ivi previsto;

all'articolo 6, comma 1, ove si prevedono effetti sostanzialmente interdettivi

di durata decennale a carico del sindaco e del presidente della provincia in conseguenza dell'accertato dissesto finanziario, se ne valuti la proporzionalità alla luce di quanto previsto dall'articolo 58 del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede effetti di incandidabilità solo in relazione a condanne definitive per gravi reati, nonché alla luce di quanto previsto dal successivo articolo 59 a fini di decadenza e sospensione da cariche previste anch'esse in relazione a condanne definitive per gravi reati e in relazione all'applicazione di misure di prevenzione;

all'articolo 6, comma 1, appare opportuno specificare quale sia la decorrenza del periodo di dieci anni ivi previsto e quale sia l'atto che la disponga, nonché i criteri sia per la determinazione in concreto delle responsabilità definite « gravi » sia per l'individuazione degli « organismi agli stessi riconducibili », ivi menzionati; anche in riferimento alle ipotesi di incompatibilità già previste dall'articolo 236 del TUEL;

all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, che dispongono, rispettivamente che le sanzioni e gli indicatori della virtuosità dell'ente locale « possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica » appare opportuno un approfondimento in merito alla portata delle relative previsioni dalle quali non può derivare l'attribuzione di un effetto vincolante delle suddette proposte per il Parlamento.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. C. 4130, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	59
ALLEGATO 3 (Emendamenti)	77

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la codificazione in materia di Pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	60
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	61

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (Seguito dell'esame e rinvio)	62
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del Relatore)	63
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo PD)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
AVVERTENZA	62

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

C. 4130, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati due emendamenti identici dal relatore e dall'onorevole Vanucci (vedi allegato 3). Prima di dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere di competenza, comunica che il Presidente della Corte d'appello delle Marche, dottor Paolo Angeli, ha trasmesso alla Presidenza della Commissione giustizia una nota con la quale si chiede una modifica del testo trasmesso dal Senato proprio nel senso degli emendamenti presentati.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 Vannucci, identico al proprio emendamento del quale ne raccomanda l'approvazione essendo diretti a sanare un errore relativo all'inserimento del comune di Montecopiolo nel circondario di Rimini anziché in quello di Pesaro Urbino. Inoltre gli emendamenti prevedono l'inserimento del medesimo comune nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria, togliendolo da quello di Novafeltria.

Auspica inoltre che l'esame del provvedimento possa essere trasferito in sede legislativa al fine di accelerarne l'approvazione e trasmissione al Senato in vista dell'approvazione finale, che dovrebbe avvenire con urgenza, considerato che il provvedimento è diretto a avvicinare maggiormente il servizio giustizia ai cittadini.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.1 del relatore e 1.2 Vannucci.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura che il testo della proposta di legge così come modificato dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni I, V e XI per l'espressione del parere di competenza. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la codificazione in materia di Pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge in esame reca una norma di delega al Governo volta a consentire la codificazione delle disposizioni vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione.

Con particolare riferimento al contenuto dell'unico articolo di cui consta il disegno di legge, il comma 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui ai provvedimenti normativi elencati.

È altresì prevista la possibilità che il Governo rimetta al Consiglio di Stato la formulazione dei codici o testi unici, come previsto dall'articolo 14 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (RD 1054/1924).

Per quanto riguarda l'oggetto della codificazione, esso comprende le materie sulle quali incidono i seguenti provvedimenti normativi: *a)* la legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 241); *b)* il testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; *c)* il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica; *d)* il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 finalizzato a aumentare la produttività del lavoro pubblico con riguardo all'apparato amministrativo nel suo complesso.

Il comma 2 stabilisce i principi e i criteri direttivi che l'Esecutivo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega: *a)* ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; *b)* organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; *c)* coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; *d)* risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Il comma 3 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, è finalizzato – come evidenziato nella relazione illustrativa – ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario Nazionale adottando misure incisive e significative in diversi settori, in particolare in quelli della ricerca sanitaria, della sicurezza delle cure, delle professioni sanitarie, della sanità elettronica,

dei registri di rilevante interesse sanitario, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati. Esso si compone di 14 articoli suddivisi in 4 capi.

Avverte che la relazione si soffermerà sulle disposizioni di stretta competenza della Commissione giustizia quali gli articoli 1 e 6-*ter*.

L'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

Tra i principi e criteri direttivi di competenza della Commissione giustizia si segnalano quelli contenuti alla lettera o) del comma 1.

In particolare si prevede la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso: 1) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le violazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori di cui agli articoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Tutela dei soggetti della sperimentazione clinica), 4 (Sperimentazione clinica sui minori), 5 (Sperimentazione clinica su adulti incapaci di dare validamente il proprio consenso informato), 9 (Inizio di una sperimentazione clinica), 12 (Sospensione della sperimentazione o infrazioni), 13 (Fabbricazione e importazione di medicinali in fase di

sperimentazione) e 17 (Notifica delle reazioni avverse serie) del decreto legislativo 211/2003, da applicare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro 20.000 per le violazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le violazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro 100.000 negli altri casi; 2) previsione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro 100.000 per le violazioni non punite con sanzione penale; 3) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie.

L'articolo 6-ter riguarda l'esercizio abusivo della professione sanitaria, inserendo nel codice penale l'articolo 348-bis. Secondo tale disposizione nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione esprimerà il parere nella seduta di domani, alla quale rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Atto n. 376.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una ulteriore proposta di parere (*vedi allegato 1*) che rappresenta sostanzialmente una riformulazione della proposta già presentata nella scorsa seduta. Avverte altresì che l'onorevole Capano ha presentato una proposta alternativa di parere che verrà posta in votazione solo nel caso in cui dovesse essere respinta l'ulteriore proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI prendendo atto della ulteriore proposta di parere del relatore e della proposta alternativa presentata dall'onorevole Capano, ritiene opportuno che la Commissione esprima il parere nella seduta di domani, anziché in quella odierna come previsto, al fine di consentire al Governo di valutare in maniera approfondita i rilievi contenuti in entrambe le proposte di parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo ed acquisito l'assenso dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.

C. 3722 Bernardini.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
Atto n. 376.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

visti i principi e criteri di delega di cui all'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69,

rilevato che:

il provvedimento in esame merita apprezzamento, costituendo il primo rilevante intervento volto a semplificare la moltitudine di riti processuali in materia civile;

l'articolo 54, comma 4, lettera c) della citata legge n. 69 del 2009, prevede, tra i principi di delega, la necessità di conservare le « disposizioni previste dalla legislazione speciale [...] finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile »; tale disposizione costituisce una direttiva suscettibile di una duplice lettura;

il legislatore delegato ha interpretato il criterio direttivo nel senso che debba essere mantenuta ogni disposizione processuale speciale, essendo questa per definizione destinata a produrre un effetto (processuale) non conseguibile con la normativa ordinaria; in tal modo lo schema di decreto legislativo conserva, nelle singole disposizioni, tutte le peculiarità processuali presenti nelle norme originarie; seguendo questa prima interpretazione, inevitabilmente si conservano tutte le peculiarità processuali, ma si percorre una

strada che affievolisce l'impatto del provvedimento sulla riduzione e semplificazione dei riti;

esiste, tuttavia una diversa possibile interpretazione, che questa Commissione ritiene preferibile, secondo la quale devono essere salvaguardate soltanto « le norme processuali che prevedono delle tutele sostanziali speciali »; rivisitando lo schema di decreto legislativo alla luce di questa seconda interpretazione, si conserverebbero soltanto le disposizioni particolari che prevedono specifiche tutele sostanziali e, quindi, si potrebbe attribuire al provvedimento una maggiore capacità di impatto sotto il profilo della unificazione delle discipline processuali e, conseguentemente, un maggiore effetto di semplificazione;

la ricognizione delle disposizioni che « non prevedono effetti sostanziali speciali » può cominciare, ad esempio, delle disposizioni relative ai termini processuali: si pensi, in particolare, ai termini per l'opposizione alle sanzioni amministrative che lo schema non unifica (articolo 5, comma 6, e articolo 6, comma 3), ripetendo esattamente le previsioni originarie; ovvero ai termini di cui agli articoli 9, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 3; in funzione dell'obiettivo, enunciato nella relazione che accompagna lo schema di decreto delegato, di « razionalizzare e semplificare la normativa processuale presente nella legislazione speciale », anche questi termini possono essere unificati;

lo schema di decreto non prevede, inoltre, una disciplina uniforme della sospensione dell'atto impugnato; tale operazione non appare inibita dal criterio di delega sopra illustrato, giacché non entrano in gioco norme processuali che prevedono delle « tutele sostanziali speciali »: così interpretando il principio direttivo sarebbe quindi possibile unificare anche i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria;

in sostanza, il criterio di cui all'articolo 54, comma 4, lettera c) della legge di delega, ove interpretato nel senso che si debbano conservare le sole disposizioni processuali che prevedono tutele sostanziali speciali, rende doveroso, quali obiettivi minimi della semplificazione, ricondurre ad unità i termini per proporre i ricorsi introduttivi nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria, sempre che, naturalmente, specifiche esigenze non richiedano la previsione di termini differenziati;

appare anche opportuno prevedere, in ogni caso di inibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio;

il legislatore delegato, peraltro, sempre facendo salve le tutele sostanziali speciali, sembra potere andare ben oltre l'obiettivo minimo sopra indicato; a titolo meramente esemplificativo, potrebbe valutare l'opportunità di unificare o, quantomeno, di armonizzare le procedure in materia di espulsioni, protezione internazionale e trattamenti sanitari obbligatori (articoli 16, 17 e 18); analoghe considerazioni valgono per la materia elettorale (articoli 19, 20 e 21);

osservato che:

fra i procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione ve ne sono taluni che contemplano un provvedimento non impugnabile (articoli 12, 13 e 16);

il criterio di delega di cui all'articolo 54, lettera c), tuttavia, prevede l'estensione

del « procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile [...], restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario »; non sembra consentita quindi alcuna variazione rispetto al modello codicistico, esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario, con la conseguenza che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile deve essere applicato integralmente, anche con riferimento al peculiare sistema di appello previsto dall'articolo 702-quater, potendosi ravvisare, in difetto, un eccesso di delega; ciò appare tanto più vero se si considera l'articolo 3 dello schema di decreto, nel dettare « disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione », prevede che non trovino applicazione unicamente i commi 2 e 3 dell'articolo 702-ter codice di procedura civile;

ne deriva che l'articolo 702-quater, dettato per l'appello, dovrebbe sempre trovare piena applicazione per tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione, anche per quelli per i quali la legge speciale prevede l'inappellabilità; d'altra parte, se si accede all'interpretazione dei principi di delega secondo la quale devono essere salvaguardate solo le norme processuali che prevedono delle tutele sostanziali speciali, appare evidente come la non appellabilità o la non impugnabilità del provvedimento finale non rientrino fra le disposizioni volte a prevedere una tutela sostanziale speciale; in base a tale interpretazione, quindi, si deve escludere la necessità di mantenere ferma, in particolare, la non appellabilità o la non impugnabilità del provvedimento finale;

tale conclusione, oltre ad essere imposta dalla legge di delega, si configura come maggiormente garantista e volta ad evitare che vi siano controversie decise in unico grado e con rito sommario; se, difatti, è vero che il doppio grado di merito non è costituzionalmente imposto, è ugualmente vero che l'appello ha un

significato del tutto peculiare nel contesto del rito previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, costituendo un ineludibile contrappeso volto a bilanciare l'estrema sommarizzazione dell'istruzione; contrappeso tanto più necessario dal momento che, nel caso di specie, il rito sommario non è elettivo ma obbligatorio ed il giudice non può convertire il rito ove lo ritenga non adeguato alla complessità della causa;

fra le fattispecie che, secondo un'interpretazione rigida dei criteri di delega rimarrebbero prive del grado di appello, si ricordano gli articoli 12, comma 6, e 13, comma 6, che escludono l'appellabilità delle ordinanze di liquidazione degli onorari agli avvocati e dei compensi ai consulenti tecnici; l'articolo 16, comma 9, dispone allo stesso modo per l'ordinanza che decide «controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea»;

ritenuto che:

la legge delega stabilisce che i procedimenti in cui siano prevalenti «caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione» debbano essere ricondotti al rito del lavoro; quelli in cui siano prevalenti «caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» debbano essere ricondotti al procedimento sommario di cognizione; gli altri procedimenti, nei quali non emergano questi caratteri prevalenti, devono essere ricondotti al rito ordinario (articolo 54, comma 4, lettera *b*) della legge di delega);

non appare peraltro chiara la ragione che ha determinato il legislatore delegato a ricondurre taluni procedimenti ad uno piuttosto che ad un altro modello processuale; ad esempio, non è chiaro per quale ragione siano stati ricondotti al modello del rito del lavoro (invece che a quello del rito ordinario) i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali o quelli di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione al

verbale di accertamento di violazione del codice della strada; analogo discorso vale per gli articoli 5 e 6, relativi rispettivamente alle controversie in materia di opposizione alle sanzioni amministrative e all'opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, dstando perplessità la presenza dei prevalenti caratteri dell'officiosità dell'istruzione o della concentrazione processuale;

quanto ai procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, potrebbe sembrare che il legislatore delegato abbia ritenuto la sussistenza del criterio della semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa tutte le volte in cui il procedimento speciale sia un procedimento camerale; tuttavia, le predette caratteristiche non sono legate tanto al modello processuale, quanto piuttosto alla natura della controversia;

desta quindi perplessità l'individuazione della prevalenza dei caratteri della «semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» in una serie di ipotesi che, pure, lo schema di decreto legislativo annovera fra i procedimenti regolati dal procedimento sommario di cognizione: e così, ad esempio, nell'ipotesi dell'articolo 17, relativo all'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento o revoca dello status di rifugiato; per le azioni popolari previste dall'articolo 19 in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali e dall'articolo 20 in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo; per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico di notai o dei giornalisti, prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 24 dello schema o, ancora, per i procedimenti in materia di discriminazione di cui all'articolo 25;

ancora, l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l'articolo 29 della legge n. 794 del 1942 in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati per prestazioni giudiziarie,

riconduce anche tale procedimento al rito sommario di cognizione; tuttavia, questo procedimento veloce e semplificato si segue, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza e della dottrina, solo quando oggetto della causa sia la mera determinazione degli onorari degli avvocati in base all'applicazione delle tariffe, e cioè quando effettivamente la particolare natura della controversia richieda una trattazione ed un'istruzione semplificata; il medesimo procedimento, invece, non può essere seguito quando la controversia riguardi la stessa prestazione professionale, ovvero i presupposti stessi del diritto al compenso o i limiti del mandato o la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa;

relativamente alle cause di opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, parrebbe più coerente con la natura istruttoria del relativo procedimento la riconduzione al rito sommario in luogo di quello ordinario;

parimenti, per le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge n. 218 del 1995, parrebbe più adeguata la riconduzione al rito sommario di cognizione, poiché la trattazione con il rito ordinario ha dei tempi che non tengono conto della rilevanza internazionale di queste cause e sono comparativamente molto più lunghi di quelli generalmente necessari per ottenere una pronuncia negli altri paesi;

lo schema dovrebbe anche tenere conto di quale sia la tipologia di giudice al quale debba essere assegnata ogni singola categoria di controversie, per verificare se sia corretto assegnare a quel giudice un dato modello processuale;

sotto questo profilo, emerge una criticità che riguarda il giudice di pace; varie norme impiegano infatti il modello del lavoro o il modello sommario per controversie di competenza del giudice di pace (articoli 5, 6, 7, 11, 16); tuttavia nel

sistema del codice, il giudice di pace si limita ad applicare il modello ordinario, per di più in una forma semplificata; sarebbe quindi preferibile che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace fossero trattati con il rito ordinario;

rilevato infine che:

l'articolo 4 disciplina il mutamento del rito; il comma 2, tuttavia, richiede ulteriori approfondimenti perché sembra escludere il potere del giudice di mutare il rito oltre la prima udienza, sebbene la relativa eccezione sia stata formulata tempestivamente *in limine litis*; quel che va fatto alla prima udienza è la proposizione dell'eccezione relativa al rito prescelto, mentre l'ordinanza potrà ben essere pronunciata in seguito, non potendosi il relativo potere certo precludersi alla prima udienza; il comma 3, invece, non chiarisce se, nel processo riassunto, restino ferme o meno le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

quanto ai procedimenti riconducibili al rito del lavoro, nelle disposizioni che regolano le opposizioni ad ordinanza ingiunzione (articolo 5) a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (articolo 6) e per i provvedimenti in materia di protezione dei dati personali (articolo 9) lo schema di decreto delegato prevede un subprocedimento incidentale che, in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, consente di pronunciare fuori udienza un decreto di sospensione, il quale diviene però inefficace se non confermato con ordinanza, entro la prima udienza successiva o, in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto; l'adozione della sospensiva mediante decreto vincola pertanto il giudice a fissare la prima udienza, ovvero comunque un'apposita udienza per la convocazione della controparte, entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto, a pena d'inefficacia del provvedimento adottato *inaudita*

altera parte; questo sbarramento temporale, rimesso esclusivamente al potere d'impulso processuale del giudice rischia di disincentivare il magistrato dal rendere la sospensione *inaudita altera parte*; appare quindi preferibile una soluzione che svincoli l'efficacia del decreto di sospensione dal decorso termine perentorio di sessanta giorni, disponendo, peraltro, certamente alla prima udienza l'adozione della pronuncia di conferma, ed individuandosi perciò in tale successiva udienza il termine finale di efficacia del provvedimento *inaudita altera parte*;

nei procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice protezione dati personali, l'articolo 9, comma 7, riafferma che la sentenza che definisce il giudizio può prescrivere le misure necessarie; pure in deroga al divieto di cui all'articolo 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati; va segnalato come, rispetto all'articolo 152, comma 12, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel decreto delegato manchi il richiamo alla possibilità esplicita per il giudice di disporre il risarcimento del danno, peraltro non eliminabile in un giudizio che abbia ad oggetto la tutela piena di diritti fondamentali;

relativamente alle controversie agrarie, l'articolo 11, comma 1, stabilisce che esse sono regolate dal rito del lavoro, secondo la disciplina descritta dall'articolo 2; ciò significa che a tali controversie non si applicano le disposizioni che l'articolo 2 dichiara espressamente inapplicabili, sulla base del rilievo che, come espressamente afferma la relazione di accompagnamento, sono tipiche del rito lavoro per le controversie di lavoro; in questo modo, però, il lavoratore agrario ha tutele differenti e minori rispetto agli altri lavoratori: ad esempio, non opera per lui il sistema della rivalutazione automatica dei crediti di cui all'articolo 429, comma 3; ciò che appare irragionevole e suscita dubbi di incostituzionalità;

l'articolo 33, comma 18, apporta delle modifiche agli articoli 13 e 14 della legge n. 286 del 1998, modificando il procedimento di convalida dei provvedimenti di accompagnamento coattivo alla frontiera e di trattenimento degli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione presso i centri d'identificazione ed espulsione; si ritiene opportuno che la disposizione sia integrata sotto due profili: prevedendo, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento (che può prolungarsi fino a sei mesi); estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-*bis*, della citata legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea (articolo 20, comma 11, del decreto legislativo n. 30 del 2007), trattandosi, come affermato dalla Corte di cassazione, di una misura identica alla convalida dell'accompagnamento coattivo dei cittadini extraeuropei, ed essendone espressamente prevista la convalida da parte del Tribunale in composizione monocratica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano unificati i termini per proporre i ricorsi introduttivi dei procedimenti contemplati nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria, salvo che esigenze particolari non richiedano termini differenziati;

2) sia prevista la possibilità di appello *ex* articolo 704-*quater* del codice di procedura civile per tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione;

3) all'articolo 11, con riferimento alle controversie agrarie, siano assicurate al lavoratore agrario le medesime tutele previste per gli altri lavoratori.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in ogni caso di inibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio;

b) valuti il Governo l'opportunità di unificare o, quantomeno, di armonizzare le procedure nelle materie regolate dagli articoli 16, 17 e 18 nonché nella materia di cui agli articoli 19, 20 e 21;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace siano trattati con il rito ordinario;

d) valuti il Governo l'opportunità di ricondurre al rito sommario, in luogo di quello ordinario, le controversie in materia di opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, nonché le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge n. 218 del 1995;

e) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 4, in

modo da chiarire che alla prima udienza debba essere proposta l'eccezione relativa al rito prescelto, mentre l'ordinanza potrà essere pronunciata in seguito;

f) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 4, chiarendo se, nel processo riassunto, restino ferme le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

g) valuti il Governo l'opportunità di riformulare gli articoli 5, comma 9, 6, comma 8 e 9, comma 5, sopprimendo l'inciso «e in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto»;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 9, comma 7, che il giudice possa disporre il risarcimento del danno;

i) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, con la previsione dell'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento;

l) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-*bis*, della legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
Atto n. 376.**

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

il parere sul decreto legislativo non può prescindere dalla valutazione sui limiti già contenuti nella delega che ne pregiudicano la stessa potenzialità tecnica di assolvere allo scopo assegnato di ridurre o semplificare la molteplicità dei riti speciali nel processo civile;

il gruppo PD nella discussione sulla legge delega, aveva già evidenziato la difficoltà di pervenire ad una effettiva riduzione e semplificazione in presenza di limiti assai stringenti che impediscono un reale processo di riduzione ed unificazione: si è voluto lasciar « fermi i criteri di competenza » e « di composizione dell'organo giudicante »; si è inteso considerare solo i procedimenti civili regolati dalla legislazione speciale (rimangono fuori i procedimenti speciali del IV libro; l'articolo 2409 codice civile); si son lasciate ferme le diverse discipline del processo civile di cognizione a seconda della data di notifica della citazione; non si interviene sulle discipline transitorie; si son lasciate ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, di assegno e cambiale, dello statuto dei lavoratori; del codice della proprietà industriale, del codice del consumo; non si è chiarita la sorte del procedimento camerale *ex* articolo 737 codice di procedura civile e soprattutto la sua applica-

zione alle controversie contenziose; si è elevato a modello il procedimento sommario di cognizione ancor prima di verificare sul campo la validità di questo procedimento, e nonostante lo scarso successo ottenuto da questo strumento nei primi due anni di applicazione; si sono individuati i criteri cui fare riferimento per riportare i numerosi procedimenti speciali ad uno dei tre modelli generali non sulla base della natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sulla natura degli interessi in gioco, bensì su aspetti formali del procedimento da ricondurre in uno dei tre modelli, aspetti che ben potrebbero convivere: la concentrazione processuale, la semplificazione della trattazione o dell'istruzione, l'officiosità dell'istruzione;

inoltre, con l'ulteriore limite previsto dall'articolo 54, comma 4, lettera c), della legge n. 69 del 2009 che non consente di intervenire sulle disposizioni previste dalla legislazione speciale « finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile », interpretata assai rigidamente dal legislatore delegato. Si è prodotto così uno schema di decreto che risente molto degli anzidetti limiti;

tuttavia era possibile una interpretazione della delega che nel rispetto di essa riuscisse a non vanificarne lo scopo quantomeno privilegiando: a) l'adozione di un criterio di scelta tra i tre riti di destinazione in riferimento al diritto e quindi all'esigenza di tutela giurisdizionale diffe-

renziata, con riferimento quindi alla specialità del contenuto delle tutele piuttosto che alla disciplina speciale dei singoli aspetti del procedimento; *b*) la conservazione delle disposizioni esistenti previste dalle leggi speciali che attribuiscono al giudice poteri officiosi «ovvero che sono finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le misure contenute nel codice di procedura civile» in senso meno letterale; questa norma infatti è stata intesa nel senso che ogni norma processuale speciale produce un effetto processuale da conservare; una interpretazione più ampia e meno asfittica della norma di delega avrebbe consentito, invece, di salvaguardare soltanto quelle norme processuali che prevedono tutele sostanziali speciali così attribuendo al provvedimento una maggiore efficacia nella semplificazione dei riti speciali;

se si segue la seconda lettura — che è quella più aderente alla volontà di ridurre e semplificare e alla *ratio* della tutela giurisdizionale differenziata — si possono conservare soltanto le disposizioni particolari che prevedono specifiche tutele (ad es., in materia di inversione dell'onere della prova fra le parti oppure in materia di sospensione dell'atto impugnato) e quindi si realizza una concreta unificazione dei riti e, conseguentemente, un'effettiva riduzione degli stessi;

l'adozione di una interpretazione rigida di questi due criteri ha di fatto impedito da un lato un processo di unificazione e riduzione dei riti che mantenesse una tutela giurisdizionale differenziata in relazione alla situazione giuridica soggettiva, e quindi collegata al tipo di diritti piuttosto che alla struttura del rito speciale da semplificare, e dall'altro un intervento di riduzione e semplificazione efficace posto che ha imposto il mantenimento in toto della singola disciplina processuale speciale;

questi due gravi limiti hanno, quindi, impedito il compito assegnato limitando gli effetti del decreto legislativo ad una specie di testo unico dei vari riti proces-

suali speciali esistenti ad oggi e regolamentati al di fuori del codice di procedura civile;

un testo unico con un effetto di incasellamento delle varie procedure e non già né di riduzione né di semplificazione e neppure di razionalizzazione dell'esistente; con la conseguenza di mantenere in vita gran parte di quei numerosi riti speciali aggiungendo per ciascuno di essi il diverso rito che sarà applicabile a seguito dell'entrata in vigore della legge, posto che solo per quelli instaurati successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo si prevede l'applicazione delle nuove regole processuali; così confermando il sistema del «doppio binario» che lascia sopravvivere le diverse versioni del rito in relazione al momento del loro instaurarsi e che è già di per sé fonte di una irragionevole moltiplicazione dei riti;

solo questo elemento produce un effetto di moltiplicazione dei riti che è contrario allo stesso scopo della delega e che riduce gli effetti del provvedimento ad un'opera di semplice incasellamento dei vari riti al di fuori di logiche condivisibili;

infatti, non si comprendono le ragioni per cui si sceglie un rito per ciascun procedimento speciale, ad esempio perché il rito del lavoro per le impugnazioni dei provvedimenti in materia di registro dei protesti ed invece, quello sommario per la riabilitazione del debitore protestato. O ancora perché mai in materia sostanzialmente omogenea quale quella relativa agli stranieri, vi sia una differenziazione di riti e di termini processuali;

tuttavia, un'interpretazione diversa della delega avrebbe consentito una maggiore efficacia del pur limitato intervento del legislatore delegato innanzi tutto considerando le specifiche esigenze che, di volta in volta, hanno indotto il legislatore a prevedere forme più rapide e più semplici per la tutela dei diritti; il criterio discrezionale tra tutela a cognizione piena ed esauriente e tutela sommaria risiede nella circostanza che, nella prima, sono predefinite le forme di attuazione del contraddittorio e quelle di formazione del

convincimento del giudice, mentre, nella seconda, le forme della trattazione sono affidate alla discrezionalità del giudice e che la scelta tra queste risiede nella ragionevole presunzione che chi invoca tutela abbia ragione e quindi sia giustificato, in base al principio di uguaglianza, attribuire all'altra parte l'onere di sopportare i tempi ed i costi del processo a cognizione piena; infatti la previsione di forme più rapide e più semplici di tutela giurisdizionale in favore di determinate situazioni sostanziali non esclude la cognizione piena ma sposta l'onere di sopportarne i tempi ed i costi. Appare del tutto irragionevole che questa operazione si possa compiere con criteri che prescindano dalla tutela giurisdizionale differenziata in relazione ai diritti fatti valere;

inoltre, nella disciplina specifica si osserva che:

lo schema di decreto non prevede una disciplina uniforme della sospensione dell'atto impugnato; tale operazione non appare inibita dal criterio direttivo sopra illustrato, giacché devono essere salvaguardate solo quelle norme processuali che prevedono delle « tutele sostanziali speciali »: così interpretando il principio direttivo sarebbe anche possibile unificare i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria;

il criterio di cui all'articolo 54, comma 4, lettera c), della legge di delega, ove interpretato nel senso che si debbano conservare le sole disposizioni processuali che prevedono tutele sostanziali speciali, rende doveroso, nell'ambito degli obiettivi minimi della semplificazione, ricondurre ad unità i termini per proporre i ricorsi introduttivi nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria, sempre che, naturalmente, specifiche esigenze non giustifichino termini differenziati;

appare anche opportuno prevedere, in ogni caso di inibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio;

in considerazione dell'obiettivo della delega e nei limiti di essa, appare necessaria la previsione di un'adeguata disciplina transitoria, al fine di evitare la sopravvivenza delle discipline attualmente vigenti e la compresenza delle medesime con la normativa che si intende introdurre;

fra i procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione ve ne sono taluni che si svolgono dinanzi al tribunale e che contengono un'ordinanza non appellabile (articoli 12, 13 e 16);

il criterio di delega di cui all'articolo 54, lettera c), tuttavia, prevede l'estensione del « procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile [...], restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario »; non sembra consentita quindi alcuna variazione rispetto al modello codicistico, esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario, con la conseguenza che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile deve essere applicato integralmente, anche con riferimento al peculiare sistema di appello previsto dall'articolo 702-quater, potendosi ravvisare, in difetto, un eccesso di delega; ciò appare tanto più vero se si considera l'articolo 3 dello schema di decreto, nel dettare « disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione », prevede che non trovino applicazione unicamente i commi 2 e 3 dell'articolo 702-ter codice di procedura civile;

ne deriva che l'articolo 702-quater, dettato per l'appello, dovrebbe sempre trovare piena applicazione per tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione, anche per quelli per i quali la legge speciale prevede l'inappellabilità; d'altra parte, se si accede all'interpretazione dei principi di delega secondo la quale debbono essere salvaguardate solo le norme processuali che prevedono delle tutele sostanziali speciali, appare evidente come la non appellabilità o la non impu-

gnabilità del provvedimento finale non rientri fra le disposizioni volte a prevedere una tutela sostanziale speciale; in base a tale interpretazione, quindi, si deve escludere la necessità di mantenere ferma, in particolare, la non appellabilità o la non impugnabilità del provvedimento finale;

tale conclusione, oltre ad essere imposta dalla legge di delega, si configura come maggiormente garantista e volta ad evitare che vi siano controversie decise in unico grado e con rito sommario; se, infatti, è vero che il doppio grado di merito non è costituzionalmente imposto, è ugualmente vero che l'appello ha un significato del tutto peculiare nel contesto del rito previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, costituendo un ineludibile contrappeso volto a bilanciare l'estrema sommarizzazione dell'istruzione; contrappeso tanto più necessario dal momento che, nel caso di specie, il rito sommario non è elettivo ma obbligatorio ed il giudice non può convertire il rito ove lo ritenga non adeguato alla complessità della causa;

fra le fattispecie che, secondo un'interpretazione rigida dei criteri di delega rimarrebbero prive del grado di appello, si ricordano gli articoli 12, comma 6, e 13, comma 6, che escludono l'appellabilità delle ordinanze di liquidazione degli onorari agli avvocati e dei compensi ai consulenti tecnici; l'articolo 16, comma 9, dispone allo stesso modo per l'ordinanza che decide «controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea»;

ritenuto che:

la legge delega stabilisce che i procedimenti in cui siano prevalenti «caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione» debbano essere ricondotti al rito del lavoro; quelli in cui siano prevalenti «caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» debbano essere ricondotti al procedimento sommario di cognizione; gli altri procedimenti, nei quali non emergano questi caratteri prevalenti, devono essere

ricondotti al rito ordinario (articolo 54, comma 4, lettera *b*) della legge di delega);

non appare peraltro chiara la ragione che ha determinato il legislatore delegato a ricondurre taluni procedimenti ad uno piuttosto che a un altro modello processuale; ad esempio, non è chiaro per quale ragione siano stati ricondotti al modello del rito del lavoro (invece che a quello del rito ordinario) i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali; analogo discorso vale per gli articoli articolo 5 e 6, relativi rispettivamente alle controversie in materia di opposizione alle sanzioni amministrative e all'opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, dstando perplessità la presenza dei prevalenti caratteri dell'officiosità dell'istruzione o della concentrazione processuale;

quanto ai procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, potrebbe sembrare che il legislatore delegato abbia ritenuto la sussistenza del criterio della semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa tutte le volte in cui il procedimento speciale sia un procedimento camerale; tuttavia, le predette caratteristiche non sono legate tanto al modello processuale, quanto piuttosto alla natura della controversia (come indica la legge delega, che parla di «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa»);

desta quindi perplessità l'individuazione della prevalenza dei caratteri della «semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» in una serie di ipotesi che, pure, lo schema di decreto legislativo annovera fra i procedimenti regolati dal procedimento sommario di cognizione: e così, ad esempio, nell'ipotesi dell'articolo 17, relativo all'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento o revoca dello status di rifugiato; per le azioni popolari previste dall'articolo 19 in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali e dall'articolo 20 in

materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo; per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico di notai o dei giornalisti, prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 24 dello schema o, ancora, per i procedimenti in materia di discriminazione di cui all'articolo 25;

ancora, l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l'articolo 29 della legge n. 794 del 1942 in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati per prestazioni giudiziarie, riconduce anche tale procedimento al rito sommario cognizione; tuttavia, questo procedimento veloce e semplificato si segue, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza e della dottrina, solo quando oggetto della causa sia la mera determinazione degli onorari degli avvocati in base all'applicazione delle tariffe, e cioè quando effettivamente la particolare natura della controversia richieda una trattazione ed un'istruzione semplificata; il medesimo procedimento, invece, non può essere seguito quando la controversia riguardi la stessa prestazione professionale, ovvero i presupposti stessi del diritto al compenso o i limiti del mandato o la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa;

lo schema dovrebbe anche tenere conto di quale sia la tipologia di giudice debba essere assegnata ogni singola categoria di controversie, per verificare se sia corretto assegnare a quel giudice un dato modello processuale;

sotto questo profilo, vengono in gioco almeno tre possibili criticità: la prima riguarda il giudice di pace; varie norme impiegano infatti il modello del lavoro o il modello sommario per controversie di competenza del giudice di pace (articoli 5, 6, 7, 11, 16); tuttavia nel sistema del codice, il giudice di pace si limita ad applicare il modello ordinario, per di più in una forma semplificata; sarebbe quindi preferibile che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace fossero trattati con il rito ordinario;

la seconda possibile criticità riguarda l'applicazione del procedimento sommario

di cognizione nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale (come, ad esempio, nel caso dell'articolo 12 dello schema con riferimento alla liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato), nonostante che la disciplina codicistica del procedimento in questione ne limiti l'applicazione alle controversie davanti al tribunale in composizione monocratica;

la terza possibile criticità riguarda i casi di riconduzione al rito sommario di procedimenti in cui sussiste la competenza della corte d'appello in unico grado di merito; infatti, l'impossibilità dell'appello, oltre a quella di ritornare all'applicazione del rito ordinario, possono prestare il fianco alle già illustrate obiezioni; anche in questo caso, dunque, appare preferibile la riconduzione al modello ordinario;

inoltre, la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 54 della legge n. 69 del 2009 fa esplicito riferimento ai « procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale » come procedimenti speciali che il legislatore delegato avrebbe potuto prendere in considerazione; ma così non è stato ed il riferimento è sia al c.d. rito agrario, di cui alla legge n. 320 del 1963 ed all'articolo 47 legge n. 203 del 1982, già regolato mediante il rinvio integrale alla disciplina del rito del lavoro, sia al procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti, di cui all'articolo 4 legge n. 77 del 1995, anch'esso regolato dal rinvio alle norme di cui agli articoli 414 a 438 codice di procedura civile;

la legge delega non consente di introdurre modifiche alla disciplina codicistica dei riti, mentre il legislatore delegato così ha operato (articoli 2, 3 e 4 dello schema), introducendo, di fatto, ulteriori riti speciali disciplinati per alcuni profili in maniera diversa dalla disciplina contenuta nel codice;

rilevato infine che:

l'articolo 4 disciplina il mutamento del rito; il comma 2, tuttavia, richiede ulteriori approfondimenti perché sembra

escludere il potere del giudice di mutare il rito oltre la prima udienza, sebbene la relativa eccezione sia stata formulata tempestivamente in *limine litis*; il comma 3, invece, non chiarisce se, nel processo riassunto, restino ferme oppure no le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

quanto ai procedimenti riconducibili al rito del lavoro, nelle disposizioni che regolano le opposizioni ad ordinanza in giunzione (articolo 5) a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (articolo 6) e per i provvedimenti in materia di protezione dei dati personali (articolo 9) lo schema di decreto delegato prevede un subprocedimento incidentale che, in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, consente di pronunciare fuori udienza un decreto di sospensione, il quale diviene però inefficace se non confermato con ordinanza, entro la prima udienza successiva o, in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto; l'adozione della sospensione mediante decreto vincola pertanto il giudice a fissare la prima udienza, ovvero comunque un'apposita udienza per la convocazione della controparte, entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto, a pena d'inefficacia del provvedimento adottato inaudita altera parte; questo sbarramento temporale, rimesso esclusivamente al potere d'impulso processuale del giudice rischia di disincentivare il magistrato dal rendere la sospensione inaudita altera parte; appare quindi preferibile una soluzione che svincoli l'efficacia del decreto di sospensione dal decorso termine perentorio di sessanta giorni, disponendo, peraltro, certamente alla prima udienza l'adozione della pronuncia di conferma, ed individuandosi perciò in tale successiva udienza il termine finale di efficacia del provvedimento inaudita altera parte;

nei procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice protezione dati personali, l'articolo 9, comma 7, riafferma che la sentenza che

definisce il giudizio può prescrivere le misure necessarie; pure in deroga al divieto di cui all'articolo 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati; va segnalato come, rispetto all'articolo 152, comma 12, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel decreto delegato manchi il richiamo alla possibilità esplicita per il giudice di disporre il risarcimento del danno, peraltro non eliminabile in un giudizio che abbia ad oggetto la tutela piena di diritti fondamentali;

relativamente alle controversie agrarie, l'articolo 11, comma 1, stabilisce che esse sono regolate dal rito del lavoro, secondo la disciplina descritta dall'articolo 2; ciò significa che a tali controversie non si applicano le disposizioni che l'articolo 2 dichiara espressamente inapplicabili, sulla base del rilievo che, come espressamente afferma la relazione di accompagnamento, sono tipiche del rito lavoro per le controversie di lavoro; in questo modo, però, il lavoratore agrario ha tutele differenti e minori rispetto agli altri lavoratori: ad esempio non opera per lui il sistema della rivalutazione automatica dei crediti di cui all'articolo 429, comma 3; ciò che appare irragionevole e suscita dubbi di incostituzionalità;

l'articolo 33, comma 18, apporta delle modifiche agli articoli 13 e 14 della legge n. 286 del 1998, modificando il procedimento di convalida dei provvedimenti di accompagnamento coattivo alla frontiera e di trattenimento degli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione presso i centri d'identificazione ed espulsione; si ritiene opportuno che la disposizione sia integrata sotto due profili: prevedendo, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento (che può prolungarsi fino a sei mesi); estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-bis, della citata legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal

questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea (articolo 20, comma 11, del decreto legislativo n. 30 del 2007), trattandosi, come affermato dalla Corte di cassazione, di una misura identica alla convalida dell'accompagnamento coattivo dei cittadini extraeuropei, ed essendone espressamente prevista la convalida da parte del Tribunale in composizione monocratica;

ritenuto quindi che un parere favorevole al provvedimento non può essere formulato in assenza delle seguenti condizioni:

1) la scelta del rito o del procedimento di volta in volta applicabile va effettuata in relazione alla natura dei diritti di volta in volta tutelati e alla tipologia di controversie di volta in volta richiamate, in funzione di una razionale « riduzione e semplificazione dei procedimenti civili »;

2) siano unificati i termini per proporre i ricorsi introduttivi dei procedimenti contemplati nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria;

3) sia prevista la possibilità di appello nelle forme e nei termini dell'articolo 702-*quater* del codice di procedura civile per tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione;

4) l'articolo 2, con riferimento alle disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito del lavoro, va soppresso perché non in linea con la legge delega, oppure sostituito con un articolo del seguente tenore: « nei procedimenti disciplinati dal Capo II si applicano gli articoli da 413 a 441 codice di procedura civile, in quanto compatibili »;

5) l'articolo 3, comma 1, va così riformulato: « nei procedimenti disciplinati dal Capo III non si applica il comma 3 dell'articolo 702-*ter* codice di procedura civile », ed il comma 2 va soppresso;

6) l'articolo 4 va soppresso perché non in linea con la legge delega;

7) gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, vanno riformulati nel senso di prevedere che dette discipline debbano essere regolate dal rito ordinario e non dal rito del lavoro, non ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la riconduzione del rito speciale al rito del lavoro, e cioè la prevalenza dei caratteri della concentrazione processuale o della ufficiosità dell'istruzione;

8) l'articolo 10, con riferimento alle controversie agrarie, deve essere soppresso perché viziato per eccesso di delega, in quanto la disciplina speciale non conteneva un rito autonomamente regolato (come richiesto dalla legge delega) ma rinviava già al rito del lavoro;

9) l'articolo 11, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione avverso il rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 o la mancata decisione delle stesse deve essere soppresso perché viziato per eccesso di delega, in quanto la disciplina speciale non conteneva un rito autonomamente regolato (come richiesto dalla legge delega) ma rinviava già al rito del lavoro;

10) va eliminato il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 e sostituito il comma 6 dell'articolo 12 con il seguente: « quando la controversia di cui al comma 1 abbia ad oggetto non solo la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato, si applicano le disposizioni di cui al Libro II del codice di procedura civile »;

11) va sostituito il comma 6 dell'articolo 13 con il seguente: « quando la controversia di cui al comma 1 abbia ad oggetto non solo il pagamento delle spese di giustizia, si applicano le disposizioni di cui al Libro II del codice di procedura civile »;

12) va eliminato l'articolo 25 sui procedimenti in materia di discriminazione perché eccede la delega trattandosi di provvedimenti cautelari (Cass., sez. un.,

6172/2008 « in tema di azione civile contro le discriminazioni l'articolo 44 t.u. sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) prevede un procedimento cautelare al quale si applicano, in forza dell'articolo 669-*quaterdecies* codice di procedura civile ed in quanto compatibili, le norme sul procedimento cautelare uniforme regolato dal Capo III del Titolo I del Libro IV codice di procedura civile »);

né in assenza delle seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in ogni caso di inibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace siano trattati con il rito ordinario;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i procedimenti in cui sussiste la competenza del tribunale in composizione collegiale siano trattati con il rito ordinario;

d) valuti il Governo l'opportunità di ricondurre al rito ordinario i procedimenti in cui sussiste la competenza della corte d'appello in unico grado di merito;

e) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 4, in modo da chiarire che il giudice abbia il potere di mutare il rito anche oltre la prima udienza;

f) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 4, chiarendo se, nel processo riassunto, restino ferme le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

g) valuti il Governo l'opportunità di riformulare gli articoli 5, comma 9, 6, comma 8 e 9, comma 5, sopprimendo l'inciso « e in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto »;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 9, comma 7, che il giudice possa disporre il risarcimento del danno;

i) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, con la previsione dell'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento;

l) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-*bis*, della legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea;

esprime

PARERE CONTRARIO

Capano, Ferranti, Orlando, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

ALLEGATO 3

**Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.
C. 4130, approvata dal Senato.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: Montecopiolo.

Conseguentemente al comma 1, aggiungere la lettera c): « nel circondario del tribunale di Urbino è inserito il comune di Montecopiolo ».

Conseguentemente aggiungere la lettera d): « nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria è soppresso il comune di Montecopiolo ».

Conseguentemente aggiungere la lettera e): « nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria è inserito il comune di Montecopiolo ».

* **1. 1.** Il relatore.

(Approvato).

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: « Montecopiolo ».

Conseguentemente al comma 1, aggiungere la lettera c): « nel circondario del tribunale di Urbino è inserito il comune di Montecopiolo ».

Conseguentemente aggiungere la lettera d): « nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria è soppresso il comune di Montecopiolo ».

Conseguentemente aggiungere la lettera e): « nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria è inserito il comune di Montecopiolo ».

* **1. 2.** Vannucci, Cavallaro, Ferranti, Tennaglia, Samperi.

(Approvato).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00638 Narducci: Sulla ristrutturazione della rete consolare (*Seguito della discussione e rinvio*) 78

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO.

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore generale dell'INPS, Mauro Nori 80

AVVERTENZA 80

RISOLUZIONI

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.10.

7-00638 Narducci: Sulla ristrutturazione della rete consolare.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 21 luglio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, illustra la risoluzione di cui è firmatario, dichiarandosi soddisfatto per la presenza alla seduta del sottosegretario Alfredo Mantica, che offre l'opportunità di una puntuale interlocuzione Governo – Parlamento. Osserva che, a due anni dall'avvio del processo di ristrutturazione della rete consolare, si impone una considerazione critica

soprattutto con riferimento alle comunità residenti nelle circoscrizioni soppresse. Nel rendere pubbliche le numerose lettere di protesta pervenute alla Commissione soprattutto dal Limburgo, evidenzia le ripercussioni negative a carico delle generazioni più anziane, in quanto i sopravvenuti oneri di spostamento rischiano di incidere su bilanci familiari già modesti. Nel contestare che si voglia semplicemente da parte sua ripetere le lamentazioni sulle condizioni degli italiani all'estero, ritiene che sia invece in gioco la presenza del Paese in aree geografiche di grande valenza economica, come quelle di Lille, Liegi e Manchester. Si sofferma poi sul caso particolare del consolato di Losanna, la cui chiusura suscita molte perplessità anche per i gravosi costi ricadenti sulla sede ricevente di Ginevra.

Ribadendo il fatto che le comunità italiane all'estero rappresentano una risorsa imperdibile per il sistema – paese, considera utile il processo di informatizzazione ma ritiene necessario un passaggio graduale in cui restino in vita sul territorio almeno delle microstrutture. Rivendica l'atteggiamento *bipartisan* della

sua risoluzione, che è priva di intenti elettoralistici, ma deriva dalla rappresentanza delle esigenze dei residenti all'estero di cui le istituzioni non possono non farsi carico, al pari di quelle dei cittadini residenti in Italia. Propone come soluzione, secondo il dispositivo della risoluzione, l'istituzione di agenzie consolari, il cui organico può essere limitato a tre unità, manifestando perplessità sulla valutazione negativa espressa al riguardo dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri in occasione della sua ultima audizione tenutasi presso il Senato. Invita quindi il Governo ad elaborare un piano più organico e a non proseguire con interventi inopinati così come purtroppo conferma la recente vicenda della soppressione dell'ICE. Critica severamente la politica dei tagli secchi e delle scadenze perentorie, i cui risparmi sono destinati a rivelarsi peraltro del tutto irrisori, evidenziando il pericolo di perdere definitivamente i contatti con le comunità residenti all'estero.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA dichiara preliminarmente l'inaccettabilità per il Governo del testo della risoluzione in esame. Ribadisce che la riorganizzazione della rete consolare non ha come obiettivo la riduzione delle spese, ma una loro razionalizzazione per potere effettuare nuovi investimenti. Cita in proposito i recenti acquisti di immobili a Londra e Charleroi – che accorperà il Consolato di Liegi – per un importo di diversi milioni di euro.

Contesta le affermazioni del presidente Narducci sui ritardi nell'informatizzazione delle procedure consolari, confermando che essa sarà completata entro il prossimo mese di ottobre. Tale innovazione permetterà l'apertura di sportelli multifunzionali, con conseguente semplificazione delle operazioni. Ottimi risultati, con la riduzione dei tempi di attesa dopo una fase di adeguamento, si sono già riscontrati in numerose realtà a partire dai consolati di Berlino, Zurigo e Berna. In tre quarti dei

consolati è inoltre possibile effettuare tramite Internet prenotazioni per i servizi consolari.

Ricorda che ulteriori innovazioni saranno possibili con il completamento della rete dei servizi consolari *on-line*, prevista per la fine del 2012, così come illustrato nel corso della missione parlamentare svoltasi presso il Consolato di Bruxelles nel mese di ottobre del 2009. Sottolinea che l'obiettivo di assicurare maggiore flessibilità alla rete consolare e ridurre gli sprechi è condiviso in sede europea, come dimostrato dalle numerose chiusure di consolati esteri in Italia. Fa presente che Londra, essendo il più grande consolato in Europa, sarà prescelta come sede – pilota per il cosiddetto « consolato digitale », mentre a Manchester resterà uno sportello consolare.

Rileva che le recenti disposizioni riguardanti l'ICE non rappresentano uno smantellamento dell'Istituto ma una razionalizzazione che pone le ambasciate come sede di coordinamento della promozione del sistema – paese, in sintonia con la recente riforma della struttura del Ministero degli esteri.

Sottolinea che il processo di riorganizzazione, sul quale fornisce alcuni elementi specifici, non è avvenuto in maniera precipitosa ma si sta svolgendo con gradualità, in un periodo di quattro anni a partire dal 2009. Riconosce che la chiusura del consolato di Losanna ha posto alcuni problemi in relazione al fatto che la comunità italiana residente nel territorio appare caratterizzata da maggiore stabilità rispetto a quella di Ginevra. Ricorda però che numerosi Paesi europei hanno compiuto la stessa scelta, avente natura politica, in considerazione dell'importanza della realtà ginevrina per le numerose istituzioni internazionali là esistenti e la relativa vicinanza tra le due città.

Nel far presente che si prevede la nomina di consoli onorari a Durban, Lille ed Amburgo, rammenta infine che è stata per il momento sospesa la riorganizzazione della rete consolare in Paesi di grandi dimensioni come gli Stati Uniti e l'Australia e che in proposito sono allo

studio ipotesi innovative anche alla luce dell'esperienza di altri Paesi europei, come ad esempio quella del Regno Unito che in Australia si avvale della rete degli sportelli postali.

Nel confermare la non accettazione del dispositivo della risoluzione in titolo da parte del Governo, conferma comunque la piena disponibilità a portare avanti la discussione su tale materia, anche al fine di trarre un bilancio a conclusione del processo di ristrutturazione avviato.

Franco NARDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, nell'imminenza dell'inizio della seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali.

La seduta termina alle 13.50.

**COMITATO PERMANENTE
SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO**

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 luglio 2011.

**Audizione del Direttore generale dell'INPS,
Mauro Nori.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00650 Renato Farina: Sulla situazione umanitaria nel Corno d'Africa.

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.

C. 4454 Governo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Comunicazioni del Presidente	81
5-04971 Fiano: Sulla riunione dei Ministri della difesa della NATO svoltasi il 13 giugno 2011 a Bruxelles	82
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	85
5-04210 Fiano: Sull'intervento della Fregata Zefiro in aiuto della petroliera Savina Caylyn sequestrata da pirati somali	82
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	87
5-05153 Mogherini Rebesani: Sui dispositivi di sicurezza italiani adottati nei confronti di aerei civili classificati come pericolosi ovvero « <i>Renegade</i> »	82
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	89

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 4106 Cirielli, C. 2861 Paglia, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4385</i>)	83
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 4106 Cirielli, C. 2861 Paglia, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao	83
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001 (<i>Deliberazione</i>)	83
ALLEGATO 4 (Programma)	91
AVVERTENZA	84

INTERROGAZIONI

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazioni del Presidente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, a nome di tutti i colleghi della IV Commissione, esprime le condoglianze alla famiglia, il rammarico e il dolore per la morte del primo Caporal Maggiore dei Paracadutisti, David Tobini, caduto in Afghanistan, in uno scontro a fuoco durante l'operazione

congiunta condotta da forze italiane e afgane nella zona a nord-ovest della valle di Bala Murghab. Sono stati colpiti altri due militari italiani ai quali formula, a nome della Commissione, gli auguri di una pronta guarigione

5-04971 Fiano: Sulla riunione dei Ministri della difesa della NATO svoltasi il 13 giugno 2011 a Bruxelles.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pier Fausto RECCHIA (PD), nel prendere atto dei contenuti della risposta fornita dal rappresentante del Governo evidenzia come, con riguardo al quesito riferito alle ragioni della mancata partecipazione del Ministro La Russa alla prima parte della riunione dei ministri della difesa NATO del 13 giugno scorso, essa rimandi a quanto già riferito dallo stesso ministro in precedenti atti di sindacato ispettivo svolti in Assemblea. Ciò premesso, evidenzia come l'interrogazione abbia preso le mosse da dichiarazioni approssimative rese dallo stesso ministro al termine della citata riunione attestanti una precisa volontà di non partecipare alla prima parte dell'incontro.

5-04210 Fiano: Sull'intervento della Fregata Zeffiro in aiuto della petroliera Savina Caylyn sequestrata da pirati somali.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio RUGGHIA (PD) ripercorre la vicenda della petroliera Savina Caylyn sequestrata di recente nell'Oceano indiano, probabilmente per opera di pirati somali, esprimendo la propria preoccupazione per il fatto che tale vicenda possa cadere nel silenzio. Si dichiara pertanto parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta. Infatti, se da una parte

comprende le ragioni di segretezza che hanno fatto propendere per la scelta di non divulgare informazioni sull'intervento della Fregata Zeffiro nella vicenda, dall'altra ritiene quanto mai necessario mantenere viva l'attenzione sull'ennesimo caso di pirateria in acque internazionali a danno di mercantili battenti bandiera italiana. Osserva, quindi, che il tema della pirateria è stato di recente affrontato anche da una norma inserita nel decreto-legge di proroga delle missioni internazionali in corso d'esame presso il Senato della Repubblica e, al riguardo, lamenta come tale circostanza abbia finito per ingenerare una carenza nella discussione e nell'approfondimento del tema stesso presso codesto ramo del Parlamento, dovuta all'esigenza di approvare rapidamente un provvedimento così importante e urgente come il rifinanziamento delle missioni.

5-05153 Mogherini Rebesani: Sui dispositivi di sicurezza italiani adottati nei confronti di aerei civili classificati come pericolosi ovvero « Renegade ».

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per le informazioni fornite osservando, tuttavia, che esse, poiché le relative fonti normative non sono nel frattempo mutate, risultano in parte già note in quanto fornite in un'interrogazione risalente al 2007. Fa, quindi, presente che in tale circostanza, con riferimento alle minacce terroristiche apportate attraverso l'uso di velivoli civili dirottati, cosiddetti « *Renegade* », il Governo evidenziò nella risposta l'esigenza di dotare l'ordinamento italiano di un'adeguata cornice giuridica di riferimento con fonti normative di rango primario. Ricorda, al riguardo, che la problematica in oggetto è stata affrontata in altri paesi NATO, come la Germania, con un'apposita normativa legislativa. Auspica, pertanto, che

la mancanza di ogni riferimento a tale esigenza nella risposta fornita dal Sottosegretario Cossiga non sia frutto di una scelta politica ma che, anche in Italia, si possano realizzare le condizioni per contemporaneamente le esigenze di sicurezza con quelle di informare adeguatamente l'opinione pubblica riguardo ai rischi relativi all'abbattimento di aerei civili dirottati considerati pericolosi. In questo senso l'uso di strumenti normativi di rango primario renderebbe più trasparente e democraticamente controllabile le soluzioni adottate.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.25.

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate.

C. 4106 Cirielli, C. 2861 Paglia, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4385).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, facendo seguito alle determinazioni assunte nella riunione dell'ufficio di presidenza del 31 maggio 2011, dispone l'abbinamento alle proposte di legge in esame anche della iniziativa legislativa dell'ono-

revole Di Stanislao C. 4385, concernente l'istituzione della riserva militare nazionale, assegnata in data 9 giugno 2011. Avverte, quindi, che il Comitato ristretto ne terrà conto nello svolgimento dei propri lavori.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 26 luglio 2011.

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate.

C. 4106 Cirielli, C. 2861 Paglia, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 15.40.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

(Deliberazione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente* propone, sulla base di quanto convenuto nella riunione del 20 luglio 2011 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della IV Commissione, ed essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera, ai sensi

dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva « sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001 » (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04971 Fiano: sulla riunione dei Ministri della difesa della NATO svoltasi il 13 giugno 2011 a Bruxelles.

TESTO DELLA RISPOSTA

A premessa, desidero subito sottolineare come nella recente riunione dei Ministri della Difesa della NATO si sia giunti, tra l'altro, all'approvazione della nuova Struttura di Comando: si è trattato di una decisione fondamentale, frutto di una lunga concertazione, che consentirà all'Alleanza di disporre di un'architettura più funzionale alle nuove esigenze e coerente con l'obiettivo di ridurre l'attuale numero dei Comandi (da 13 a 9) e il personale assegnato (da 13.200 a 8.800 unità), in un'ottica di contenimento dei costi.

È di tutta evidenza che tutto ciò ha comportato l'accettazione da parte delle nazioni *partner* di una bilanciata riduzione della presenza di strutture alleate sui propri territori.

Ciò vale anche per l'Italia che oggi ospita diversi Enti e Comandi NATO – a differenza di altri Paesi, cito Gran Bretagna, Turchia e Spagna sul cui territorio insiste un'unica struttura – e che è riuscita a conservare come ci si proponeva uno dei due comandi operativi regionali, il *Joint Force Command* di Napoli.

Per quanto riguarda i comandi delle operazioni aeree, è prevista una riduzione da 4 a 2 dei Centri Combinati per le Operazioni Aeree, i cosiddetti *Combined Air Operation Centre* (CAOC). Nel contempo, la NATO ha deciso di costituire un Centro Proiettabile di Comando e Controllo Aereo (DACCC), necessario per rispondere all'esigenza derivante dagli attuali e prevedibili scenari operativi e idoneo a gestire operazioni aeree in qualun-

que area di crisi, colmando una lacuna oggi esistente nella struttura militare dell'Alleanza.

L'Italia, accettando il trasferimento del CAOC da Poggio Renatico alla Spagna – che per inciso ha dovuto rinunciare al Comando terrestre di Madrid a favore della Turchia – ha acquisito questa innovativa struttura di comando che sarà attivata e ospitata proprio a Poggio Renatico. Si tratta di un centro che, oltre a disporre di tecnologie all'avanguardia, si configura come un assetto di alta valenza operativa, più complesso ed avanzato dell'attuale CAOC, con un organico superiore di circa 100 unità.

Faccio osservare che il trasferimento del CAOC in Spagna non comporta sostanziali ripercussioni per la difesa aerea nazionale e, quindi, per la sicurezza del nostro spazio aereo. A Poggio Renatico, infatti, resterà attivata la struttura di gestione delle operazioni aeree nazionali, che ovviamente continuerà a essere integrata nell'ambito dell'Alleanza, come accade in Gran Bretagna e in Francia, che da tempo non ospitano CAOC NATO.

Si tratterà anche per noi di adeguare le procedure al nuovo assetto per continuare a conciliare le funzioni NATO e la salvaguardia delle prerogative nazionali, la cui responsabilità risale per legge al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Quanto alla mia « assenza alla riunione citata in premessa », ho già riferito presso l'Assemblea della Camera dei deputati lo scorso 29 giugno, in risposta al *question time* presentato dall'Onorevole Raisi.

Come ho avuto modo di dire in quella circostanza, essendo la riunione chiave

sulla nuova struttura di comando prevista solo in serata, ho deciso di giungere in tempo per la fase decisiva del vertice.

Infatti, al mio arrivo a Bruxelles ho subito partecipato a un incontro ristretto con il Segretario Generale Rasmussen e con il Segretario della Difesa americano Gates, proprio per trattare e trovare una soluzione al problema della nuova struttura di comando.

L'Italia, attraverso me, ha potuto così giocare un ruolo determinante per contribuire al conseguimento di questo fondamentale obiettivo della NATO, ponendo le giuste condizioni a tutela degli interessi nazionali.

Tra l'altro, ho ottenuto anche l'impegno personale del Segretario della NATO, affinché l'attivazione del CAOC spagnolo avvenga solo dopo l'entrata in funzione del DACCC a Poggio Renatico.

In sintesi, va oggettivamente riconosciuto che l'Italia si è mossa attivamente, con approccio costruttivo – come sempre, direi – per giungere a un accordo per una struttura di comando più funzionale, più coerente con i nuovi scenari e soprattutto meno onerosa sul piano finanziario, contribuendo a superare posizioni e irrigidimenti – voglio dirlo chiaramente – talvolta anche pretestuosi e strumentali di alcuni *partner*.

La riduzione dei comandi rispetta criteri di bilanciamento fra le nazioni attraverso una soluzione di compromesso equa ed equilibrata; l'Italia continuerà ad ospitare una consistente aliquota di strutture NATO, tra cui il Comando di Napoli, che

assicurerà una valenza e una visibilità coerente con il nostro importante contributo all'Alleanza.

In questo disegno di ottimizzazione riduttiva l'Italia ha, inoltre, ampiamente compensato il trasferimento del CAOC da Poggio Renatico acquisendo la nuova struttura di comando proiettabile e pretendendo che l'avvicendamento sia attuato senza soluzione di continuità.

In sostanza, abbiamo garanzia che il CAOC continuerà ad essere rilocato in Italia fino a quando la nuova struttura del DACCC sarà operativa.

Concludo facendo notare all'Onorevole interrogante che quanto abbiamo deciso con gli alleati e il risultato complessivo del vertice di Bruxelles accrescono il ruolo politico e strategico dell'Italia, confermando, ancora una volta, il peso e la centralità del nostro Paese in ambito internazionale, come, peraltro, ha riconosciuto lo stesso Segretario Generale della Nato affermando che « l'Italia ha fatto un buon affare e non è giusto criticare La Russa. Intanto, l'Italia, ha fatto un buon affare perché avrà un comando aereo nuovo, moderno, orientato al futuro. Nella mia proposta, avevo suggerito un personale di 185 addetti, e La Russa ne ha ottenuto invece 280. Ha negoziato, li ha avuti: per questo dico che è sbagliato criticarlo. L'Italia è per noi un forte alleato, i suoi *leader* politici sono sempre molto flessibili nel trovare le soluzioni: noi siamo un'alleanza basata sul consenso e abbiamo bisogno di questa flessibilità ».

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04210 Fiano: Sull'intervento della Fregata Zefiro in aiuto della petroliera Savina Caylyn sequestrata da pirati somali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel quadro della forte azione svolta a livello internazionale dall'Italia contro il fenomeno della pirateria, la Difesa ha assicurato e continua ad assicurare, in sinergia con gli altri Dicasteri competenti, la massima collaborazione a tutela del personale delle navi mercantili che attraversano le aree a rischio da attacchi dei pirati.

In particolare, il nostro Paese – sin dal manifestarsi dei primi casi di pirateria al largo delle coste somale, nel 2005 – si è distinta per l'impegno costante nel contrasto al fenomeno: attualmente partecipiamo con la presenza costante di navi della Marina militare – almeno un assetto sempre presente in area – a due operazioni multinazionali di pattugliamento delle acque del Golfo di Aden, una sotto egida dell'Unione Europea, denominata « Atalanta » e un'altra, sotto egida della NATO, denominata « Ocean Shield ».

Con specifico riferimento alla vicenda della Savina Caylyn, preciso subito che lo Stato Maggiore della marina, in occasione del sequestro della petroliera italiana, non ha ricevuto alcun indirizzo in merito ad attività di pubblica informazione e non si è in possesso di elementi relativi alla diramazione della notizia sul quotidiano *on-line* Linkiesta.

Quanto a un « piano di difesa dei nostri mercantili » elaborato dalla Marina militare, posso dire che la Forza armata ha sviluppato uno studio tecnico operativo per individuare soluzioni utili a dare completezza alle azioni condotte in mare dalle navi militari, attivando, successivamente, un tavolo tecnico che, nel periodo dal 18 al 24 febbraio 2011, ha completato lo

studio con il coinvolgimento, in qualità di esperti di settore, di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti e della Confederazione italiana armatori (Confitarma).

Per quanto concerne, invece, la predisposizione di « un piano di difesa dei nostri mercantili attuato con polizia privata », il Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, interessato al riguardo, ha comunicato di non avere informazioni, anche per la parte inerente le attività del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti e dei porti (CISM), circa l'esistenza di tale piano di difesa.

In merito alle « notizie circa lo stato della petroliera Savina Caylyn e del suo equipaggio », faccio presente che la Difesa – alla notizia del sequestro – ha immediatamente attivato una pianificazione di contingenza prevedendo l'impiego di un dispositivo militare per la gestione della crisi, nello specifico, la fregata Zefiro già presente in area nell'ambito dell'operazione UE Atalanta.

La nostra unità, che nel frattempo aveva imbarcato una squadra del Comando operativo delle forze speciali, ha intercettato la petroliera sequestrata il 10 febbraio ed ha proseguito il monitoraggio della situazione a distanza di sicurezza per i successivi due mesi.

Nave Zefiro è stata successivamente richiamata, non senza che fosse concordato con i *partners* internazionali la continuazione dell'attività di sorveglianza della petroliera da parte di unità e sistemi di forze alleate che operano nell'area nel contesto dell'Operazione Atalanta.

Le attuali condizioni dell'equipaggio, per ciò che è stato possibile osservare, non presentano elementi di allarme e/o tensione e non risulta siano stati compiuti atti di violenza a danno dei sequestrati.

Sin dall'inizio della vicenda, l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri si è mantenuta in costante contatto con le famiglie del personale italiano, assicurando un continuo aggiornamento sull'evolversi della vicenda. I contatti continuano a restare quotidiani e, su invito della Farnesina, i familiari sono stati più volte ricevuti all'Unità di crisi, dove sono stati ragguagliati sull'evolvere della situazione anche da ufficiali della Marina militare.

Il Governo ha avviato, come di consueto in queste situazioni, un'azione intensificata su tutti quegli attori regionali e locali che potrebbero influenzare positivamente la risoluzione della vicenda.

In ambito locale, è stata avviata da parte dell'Ambasciatore d'Italia presso il Governo transitorio somalo una costante azione di sensibilizzazione al più alto livello per reiterare il fermo auspicio del Governo italiano affinché nessuno sforzo sia risparmiato per una pronta risoluzione della vicenda. È stata anche ribadita l'esigenza che nessuna iniziativa che possa mettere in pericolo la sicurezza degli

ostaggi, italiani e stranieri, a bordo delle navi, venga avallata o perseguita da queste Autorità.

Infine, per completezza, voglio sottolineare che proprio al fine di individuare misure idonee a prevenire i crimini di pirateria che hanno reso e continuano a rendere insicura la navigazione nelle aree colpite dal fenomeno, nell'ambito del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (proroga missioni internazionali) è prevista la possibilità d'impiegare nuclei militari di protezione della Marina militare ovvero servizi di vigilanza privata armata a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (articolo 5). È attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge di conversione del decreto in parola.

Nel contesto in cui si è ormai diffusa la pirateria marittima s'inquadra, infatti, la necessità di prevedere la possibilità d'imbarcare sui navigli commerciali, a richiesta degli armatori, *team* della Marina militare adeguatamente addestrati e dotati d'idoneo armamento ed equipaggiamento, destinati alla protezione della nave e dell'equipaggio, o, in alternativa, guardie giurate armate.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05153 Mogherini Rebesani: Sui dispositivi di sicurezza italiani adottati nei confronti di aerei civili classificati come pericolosi ovvero « Renegade ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Di fronte all'eventualità di altri attacchi simili a quelli verificatisi l'11 settembre 2001, l'Alleanza Atlantica ha sviluppato una strategia d'azione finalizzata a coinvolgere le Autorità politiche di ogni Paese membro, affinché intervengano direttamente nella fase operativa di gestione della crisi.

Il risultato è un « corpus » di nuove norme e procedure, armonizzate con le esigenze delle singole nazioni, che getta le basi per creare un comune approccio alla materia, definendo le metodologie di intervento più opportune ed efficaci per fronteggiare situazioni di emergenza legate ad azioni terroristiche.

Si tratta della direttiva NATO MCM – 062 – 02, emanata nel febbraio 2002, ai fini della gestione dei nuovi eventi terroristici mediante l'utilizzazione di aeromobili civili che si sottraggono alla disciplina del volo controllato diventando tracce cosiddette « *renegade* ».

In particolare, tale documento ha enunciato il cosiddetto « *Renegade Concept* » che consiste, in sintesi, nell'indicazione delle caratteristiche proprie di un velivolo civile utilizzato come arma per condurre attacchi terroristici, nella descrizione delle implicazioni politico-militari che tale designazione comporta e, infine, nella definizione delle linee guida per gestire la conseguente situazione di crisi.

Nel merito, i Paesi dell'Alleanza hanno concordato che l'uso della forza nei confronti di tale minaccia è una prerogativa di carattere esclusivamente nazionale, di

competenza dell'esecutivo dello Stato che ha giurisdizione sullo spazio aereo in cui si trova il velivolo in quel momento.

Pertanto, si è imposta l'esigenza di dotare l'ordinamento italiano di un'adeguata cornice giuridica di riferimento su base legislativa, che legittimi l'emanazione di Regole d'ingaggio idonee a fronteggiare le situazioni critiche in argomento.

Conseguentemente è stato avviato, a partire dall'emanazione della citata Direttiva NATO, un delicato e complesso processo decisionale che ha portato alla definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 aprile 2004, tuttora vigente.

In applicazione delle prescrizioni contemplate da tale decreto sono state emanate due specifiche Direttive, in materia di organizzazione e procedure per la gestione di tali minacce, aventi, come è ovvio, una classifica di riservatezza particolarmente elevata, in quanto è del tutto evidente che l'eventuale rilascio delle informazioni in esse contenute avrebbe ripercussioni e rischi non ipotizzabili né quantificabili per la tutela e la sicurezza del territorio e della popolazione nazionali.

La determinazione delle ROE è un atto di competenza dell'Esecutivo e consente, disciplinando in modo rigoroso le varie fasi gestionali di una situazione di crisi derivanti dalla minaccia, l'emanazione da parte delle Autorità preposte di un ordine legittimo finalizzato alla neutralizzazione della minaccia stessa.

L'impiego di velivoli armati per contrastare attacchi terroristici deve, e si sottolinea deve, rimanere l'ipotesi estrema cui

ricorrere dopo aver accertato l'inadeguatezza, quando non addirittura il fallimento, delle altre misure individuate o adottate.

Il processo di neutralizzazione della minaccia deve concentrarsi in uno sforzo integrato che, attraverso l'apporto di una capillare attività informativa sia capace di

far retrodatare l'intervento delle istituzioni alla fase di preparazione dell'intervento.

In tale prospettiva la prevenzione rappresenta l'obiettivo essenziale a cui tendere per scongiurare il pericolo comunque insito nell'esecuzione di decisioni ad elevata criticità.

ALLEGATO 4

INDAGINE CONOSCITIVA SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MILITARE DEI RUOLI DELLA TRUPPA A DIECI ANNI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 215 DEL 2001.**PROGRAMMA**

PREMESSA: Con il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, attuativo della delega conferita con la legge 14 novembre 2000, n. 331 ed in conformità ai relativi principi e criteri direttivi, ha avuto concreto inizio il processo di trasformazione progressiva dello strumento militare da sistema misto a professionale.

Contestualmente, è stato adottato un modello di difesa fondato su una dotazione organica del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica pari a 190.000 unità (a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007).

Pochi anni prima, la legge 20 ottobre 1999, n. 380 aveva introdotto in Italia il servizio militare femminile in forma volontaria, delegando il Governo ad emanare uno o più decreti attuativi, il primo e più importante dei quali è stato il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, che ha disciplinato il nuovo servizio.

Come noto, tale processo si è poi sviluppato con la legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha sancito la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

A partire da tale data, le Forze armate si sono dotate di personale interamente professionale, in parte composto da ufficiali, sottufficiali e personale di truppa in servizio permanente (ruoli normali, ruoli speciali) ed in parte composto di personale assunto a tempo determinato, che, nel caso di allievi ufficiali e allievi sottufficiali, sono ausiliari in ferma prefissata, e, nel caso della truppa, sono personale in ferma prefissata, quindi volontari, per uno o 4 anni.

A seguito di tale scelta normativa si è dunque determinata una profonda trasformazione nelle procedure di reclutamento del personale di truppa, che vede il suo punto nevralgico nelle nuove figure dei Volontari in ferma prefissata annuale (VFP-1) e dei Volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP-4). Questi ultimi, in particolare, costituiscono il bacino esclusivo di alimentazione del personale in servizio permanente e attingono, a loro volta, a specifiche « battute di alimentazione » di VFP-1.

Al termine della ferma quadriennale, una percentuale dei VFP-4 ha l'opportunità di transitare direttamente nel servizio permanente (VSP), mentre il restante personale, risultato idoneo ma non utilmente collocato in graduatoria, potrà essere ammesso, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di 2 anni, e concorrere, al termine di ciascun anno delle rafferme, per il transito nel ruolo dei VSP.

Non va, inoltre, sottovalutato il fatto che l'inserimento del personale militare femminile nelle Forze armate nazionali sia stato avviato durante la vigenza del modello misto di difesa, caratterizzato dall'avvio del passaggio dal sistema di reclutamento basato sulla coscrizione a quello fondato esclusivamente sull'arruolamento volontario. L'avvio di tale cambiamento epocale per il mondo militare e civile proprio durante tale fase ha avuto una valenza rilevante e ha costituito uno dei processi di trasformazione più significativi della politica militare e di sicurezza nazionale e del loro rapporto con il Paese.

PROBLEMATICHE: Il sistema di reclutamento attuale mostra alcuni aspetti meritevoli di essere posti sotto esame, in ragione di alcuni elementi verificatisi nel corso del decennio:

Un primo aspetto riguarda la strutturazione delle procedure selettive, che sono state oggetto di numerose proposte di modifica in sede parlamentare, sia per quanto concerne i requisiti richiesti, sia per quanto riguarda i titoli di preferenza e le prove propedeutiche al reclutamento.

In particolare, la Commissione Difesa ha avviato l'esame in sede referente di proposte di legge volte a ridurre i limiti di altezza per l'ingresso nelle FF.AA. (C. 3160, C. 4084, C. 4113); inoltre, è in corso di esame la proposta 607-1896/A sul reclutamento degli alpini. Si segnala inoltre che, presso il Senato è stato avviato l'esame di proposte di legge volte ad innalzare i limiti di età per il reclutamento (AS 2349 e 1118).

In questa legislatura sono state inoltre approvate due leggi in materia, entrambe in sede legislativa: la legge 12 luglio 2010, n. 109, per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia e la legge 10 luglio 2009, n. 93, in materia di arruolamento dei congiunti di vittime del dovere appartenenti alle Forze armate.

Un secondo aspetto problematico riguarda i profili del reclutamento connessi ai possibili sbocchi occupazionali per chi svolge la ferma prefissata, attesa la sempre più evidente difficoltà di transito in servizio permanente effettivo, che tenderà ad accentuarsi in ragione della prevedibile riduzione degli organici.

Si segnala al riguardo che tale materia è stata al centro di apposite determinazioni parlamentari. Già nel 2009, in occasione dell'esame in sede consultiva del DPEF 2010-2013, la IV Commissione ha posto una condizione volta a prevedere «l'individuazione di adeguate misure, anche di carattere finanziario, in favore di quei giovani che, avendo completato il periodo di ferma volontaria nelle Forze armate, siano alla ricerca di una nuova

occupazione, privilegiando le iniziative volte a favorire il loro transito nel servizio permanente delle Forze armate, nelle Forze di polizia e, più in generale, nella Pubblica Amministrazione». Successivamente, nel corso dell'esame in Assemblea del predetto Documento, tale condizione è stata recepita dalla risoluzione n. 6/00028 Cicchitto, che è stata approvata.

Si ricorda che il decreto-legge 102/2010 ha disposto una riserva assoluta fino al 31 dicembre 2020, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere (articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare).

Sono al momento pendenti presso le Commissioni I e IV le proposte di legge volte a prevedere riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve nei reclutamenti che interessano i Carabinieri e le forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo della Croce Rossa ed un'ulteriore riserva nei concorsi della polizia municipale (C. 1527 e 2803).

Un terzo elemento riguarda gli aspetti del reclutamento collegati alla provenienza dalle diverse zone del territorio nazionale.

Si ricorda che tale argomento è stato oggetto di dibattito nel corso dell'esame delle proposte di legge 607-1896/A, volte ad incentivare il reclutamento delle truppe alpine nelle zone tipiche di reclutamento.

Un quarto profilo meritevole di attenzione è poi quello connesso all'accesso delle donne nelle Forze armate, nonché al Corpo militare della Croce rossa italiana.

Al riguardo, si segnala che la tematica dell'ingresso di personale femminile costituisce argomento frequente negli atti di

sindacato ispettivo, anche in relazione alla preclusione di tale possibilità per il corpo militare della CRI.

Infine, sul presupposto dell'avvenuta abolizione della coscrizione obbligatoria, si è posta l'esigenza di sviluppare una riflessione sull'individuazione di modelli di reclutamento e addestramento di una riserva di volontari mobilitabili in caso di necessità con il compito prioritario di difesa della Patria e di supporto delle missioni internazionali.

Si richiamano al riguardo le proposte di legge (C. 4106, C. 2861, C. 4174 C. 4375), già incardinate in Commissione, finalizzate ad implementare lo strumento della Forza di completamento ovvero a prevedere una forma di partecipazione alla difesa nazionale sostitutiva della leva obbligatoria.

OBIETTIVI DELL'INDAGINE: Lo scopo dell'indagine è, dunque, quello di condurre un approfondimento delle problematiche legate al reclutamento del personale militare al fine di:

acquisire elementi conoscitivi analitici sugli esiti del reclutamento nel periodo 2001-2010, con particolare riferimento al numero dei candidati iniziali e di quelli risultati idonei, nonché agli esiti delle diverse selezioni in ragione del superamento delle prove previste, dei titoli di studio posseduti, delle specializzazioni o altre attitudini oggetto di valutazione, nonché sui dati relativi alle condizioni socio-economiche dei candidati;

sviluppare un confronto con le migliori pratiche sull'arruolamento della truppa adottate nei principali Paesi europei;

ricostruire i flussi di reclutamento, tracciando in particolare la provenienza per regione di origine dei volontari di truppa e le successive sedi di prima assegnazione

svolgere una valutazione sulle varie fasi in cui si articola l'attività di reclutamento, con riferimento alle iniziative di

promozione, alla definizione dei requisiti e dei titoli preferenziali richiesti, al carattere delle prove selettive, ai riscontri effettuati durante la fase addestrativa e alle valutazioni compiute nel periodo di ferma volontaria annuale propedeutiche alle ulteriori selezioni che precedono il transito nel servizio permanente;

favorire il corretto inserimento del personale femminile nelle Forze armate, secondo principi di pari opportunità, e pervenire a un'efficace integrazione del personale dei due sessi;

acquisire elementi di informazione sui reclutamenti per strutture di supporto delle Forze armate, in funzione di implementazione della Forza di completamento ovvero della costituzione di una riserva di volontari mobilitabili in caso di necessità per la difesa della Patria e di intervento in situazioni di emergenza;

acquisire ed analizzare i dati relativi al percorso professionale dei militari cessati dal servizio militare volontario senza demerito, in modo tale da valutare la congruità dei meccanismi di « scivolo », previsti dalla normativa attualmente vigente, alle aspettative ed alle effettive esigenze del personale per poter eventualmente proporre dei correttivi nella fase del reclutamento.

SVOLGIMENTO L'indagine, che dovrebbe avere la durata di sei mesi, potrà prevedere l'audizione dei seguenti soggetti:

il Ministro della difesa;

il Sottosegretario di Stato con delega per l'area del personale militare della difesa;

il Capo di Stato Maggiore della difesa;

i Capi di Stato maggiore delle singole Forze armate;

i Direttori generali della Direzione generale per il personale militare (PERSONMIL) e della Direzione generale della Sanità militare (DIFESAN);

il Direttore generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati (PREVIMIL);

addetti militari delle ambasciate di Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna sulle pratiche di arruolamento adottate nei suddetti paesi;

i responsabili di reclutamento di ciascuna Forza armata;

i Comandanti di Grandi unità;

responsabili dei principali Centri per l'impiego;

i vertici degli organi di rappresentanza del personale delle Forze armate;

esperti in discipline giuridiche e scientifiche.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A/R Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Rappresentante del Governo</i>)	105
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo unificato C. 3465 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	99

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	101
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	101
Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Rappresentante del Governo</i>)	108
ERRATA CORRIGE	104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2011. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059-A/R Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che L'Assemblea ha trasmesso alcuni nuovi emendamenti della Commissione al disegno di legge comunitaria per il 2010. Al riguardo, osserva che gli emendamenti 2.300, 3.300, 5.300, 24.300 e 34.300 sono volti a tenere conto della mancata approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, intervenuta nella seduta del 29 giugno 2011 e presentano un contenuto di carattere essenzialmente tecnico. In particolare, le proposte emendative sono volte a richiamare le modalità di adozione dei decreti legislativi e i principi e criteri direttivi generali della delega legislativa della legge comunitaria per il 2009, che recano un contenuto analogo a quello degli articoli 1 e 2 del

presente disegno di legge. Rileva che tali proposte emendative non sembrano, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Evidenzia che le proposte emendative 7.300, 8.300, 12.300, 14.300, 16.300, 17.300, 18.300, 22.300, 25.301, 26.300, 27.300, 30.300 sono volte, invece, a sopprimere gli articoli ai quali si riferiscono e non determinano conseguenze di carattere finanziario. Con riferimento all'emendamento 6.300, osserva che lo stesso ripropone il testo dell'emendamento Formichella 6.150 sul quale la Commissione bilancio ha già espresso un parere favorevole nella seduta del 29 giugno 2011, rappresenta che le proposte emendative 10.301, 11.301, 13.300, 41.0304, 41.0305, 41.0306, e 41.0307, recano deleghe al Governo per l'attuazione di specifiche direttive contenute negli allegati A e B del disegno di legge comunitaria, i quali erano richiamati dall'articolo 1 del medesimo disegno di legge, respinto dall'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011, osserva che l'emendamento 13.300 prevede peraltro una delega anche per il recepimento della direttiva 2011/17/UE, che abroga alcune direttive vigenti in materia di metrologia. Rileva che, anche tali emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sotto il profilo procedurale, segnala, comunque, che, con l'approvazione dell'emendamento 2.300, sugli schemi di decreto legislativo sarebbe, comunque, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 21.300, il quale prevede, in particolare, al comma 1, la soppressione del termine di sei anni di durata delle concessioni demaniali marittime; ai commi da 2 a 5 una delega per il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime; al comma 6 l'estensione alle concessioni in essere sul demanio lacuale e portuale, anche non turistico, della proroga al 31 dicembre 2015, già disposta per le concessioni demaniali marittime; e al comma 7 previsioni di carattere ordinamentale relative alle imprese

turistico-balneari. In merito ai profili finanziari, con riferimento alla delega disposta dai commi 2 da 5, pur considerando la clausola di invarianza finanziaria dettata dal comma 4, segnala, in primo luogo, che appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti onerosi il criterio di cui alla lettera c) del comma 2, che prevede l'individuazione di modalità per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Comuni, Province, Regioni e Stato. Rileva in proposito che, nell'ambito dell'attuazione del cosiddetto federalismo demaniale, il decreto legislativo n. 85 del 2010 ha previsto l'integrale attribuzione dei canoni alle amministrazioni nelle quali insistono i territori oggetto di concessione, disponendo una contestuale riduzione dei trasferimenti statali. Sul punto, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti sulla compatibilità del criterio di delega previsto dall'emendamento con la disciplina attuativa del cosiddetto federalismo demaniale, verificando in particolare la coerenza dell'attribuzione di quota dei proventi allo Stato con le previsioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali in relazione ai trasferimenti dei beni demaniali. Parimenti, rileva la necessità di chiarimenti sugli effetti finanziari del criterio di cui alla lettera f) del comma 2, che prevede la determinazione di criteri per l'equo indennizzo dei concessionari nei casi di revoca della concessione demaniale, secondo quanto previsto dall'articolo 42 del codice della navigazione. Sul punto, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in ordine alla portata innovativa della disposizione rispetto a quanto previsto dal codice della navigazione, anche al fine di escludere che da essa possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento 41.0308, segnala che il comma 4 interviene in materia di fondazioni bancarie e, in particolare, sui requisiti per il mantenimento della natura di enti commerciali, ai fini della disciplina fiscale. Evidenzia che l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 1999, dispone che la natura di ente non com-

merciale viene meno per le fondazioni se, successivamente al 31 dicembre 2005, le stesse risultano titolari di diritti reali su beni immobili, diversi da quelli strumentali per le attività statutarie, in misura superiore al 10 per cento. Sottolinea che la norma sostituisce tale quota, già fissata in misura non superiore al 10 per cento, con la quota non superiore al 15 per cento, prevista dall'articolo 7, comma 3-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, ai fini del limite di investimenti patrimoniali che le fondazioni possono effettuare in immobili diversi da quelli strumentali. Al riguardo, osserva che l'articolo aggiuntivo 41.0308 in esame riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo aggiuntivo della Commissione 41.0301, sul quale la Commissione bilancio, alla luce di sommari chiarimenti forniti dal Governo, ha già espresso un nulla osta nella seduta del 29 giugno 2011. Tuttavia, anche alla luce dei chiarimenti forniti in tale occasione dal Governo, ritiene opportuno approfondire i contenuti della proposta emendativa, con riferimento agli effetti derivanti per le fondazioni, sul piano della qualificazione giuridica, dal superamento della soglia del 10 per cento del patrimonio investito dalle stesse in beni immobili diversi da quelli strumentali – elevata al 15 per cento dalla proposta emendativa – che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 1999, rappresenta il discrimine tra enti commerciali e enti non commerciali.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione all'emendamento 21.300, deposita una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*). Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 41.0308, segnala in primo luogo l'esigenza di sopprimere, al comma 2, il riferimento ad una attuazione parziale della direttiva 2010/76/CE, in quanto con tale proposta emendativa l'attuazione della citata direttiva deve ritenersi completa e la menzione di una attuazione parziale potrebbe determinare l'insorgenza di nuove procedure

di infrazione, con possibili oneri per la finanza pubblica. Quanto ai restanti profili finanziari della proposta emendativa, osserva che essa non comporta sostanziali effetti rispetto a quanto risulta già scontato nel bilancio dello Stato.

Massimo VANNUCCI (PD) nel ringraziare il relatore per la dettagliata analisi sull'emendamento 21.300, ritiene che le preoccupazioni espresse siano eccessive e sottolinea come la soluzione individuata dal comma 6 della proposta emendativa sia volta a chiarire la portata applicativa della proroga delle concessioni demaniali marittime disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, anche in seguito alle sentenze della magistratura amministrativa ed in relazione alla necessità di riformare la materia per superare la procedura di infrazione comunitaria. Rileva come la soluzione preferibile sarebbe stata quella della presentazione di un disegno di legge recante norme di immediata applicazione e non di una delega al Governo, sottolineando la necessità di addivenire ad una rapida definizione della questione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della seduta delle Commissioni riunite V e XIV.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.35.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha testé trasmesso ulteriori proposte emendative al disegno di legge comunitaria 2010 approvate dalla Commissione di merito. In particolare, rileva che sono state trasmesse nuove formulazioni degli emendamenti 2.300, 3.300, 13.300 e 21.300 della Commissione, che non presentano profili finanziari rispetto alle loro precedenti formulazioni. Per quanto concerne gli emen-

damenti 6.301, 20.300, 38.300 e 39.300, rileva che gli stessi presentano un contenuto prevalentemente formale. Infine, rappresenta che vi sono due nuove proposte emendative l'emendamento 41.310, recante attuazione della direttiva della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, di contenuto analogo alla proposta emendativa Gottardo 41.0151, sul quale la Commissione aveva già espresso parere favorevole nella seduta del 29 giugno 2011, e l'emendamento 13.310, che modifica il testo unico dei servizi audiovisivi e radiofonici prevedendo che, con riferimento all'organizzazione, la gestione e l'attività e la responsabilità propria dei propri amministratori e dei sindaci e dipendenti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia assoggettata esclusivamente alla disciplina generale della società dei capitali e alla giurisdizione ordinaria. Sono comunque fatte salve le diverse disposizioni contenute nel suddetto testo unico e la funzione di controllo della Corte dei conti. Al riguardo, dopo aver rilevato la neutralità finanziaria della suddetta proposta emendativa e rileva altresì l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione sul tema della procedura di infrazione relativa alla normativa sulle concessioni demaniali marittime.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta odierna e che pertanto la Commissione è tenuta ad esprimersi.

Massimo VANNUCCI (PD), richiamando il suo precedente intervento, rileva come il comma 6 della proposta emendativa sia da considerare corretto e sottolinea come esso si ponga in linea di continuità rispetto alla soluzione individuata nel decreto-legge n. 194 del 2009. Rileva inoltre come appaia quantomeno singolare che la procedura di infrazione rechi una data anteriore all'adozione del richiamato decreto-legge, che, secondo il Governo, avrebbe dovuto recare una soluzione concordata con le Istituzioni europee.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C.4059-A/R, recante Legge comunitaria 2010, contenute nel fascicolo n. 4 e le proposte emendative 2.300 (*nuova formulazione*), 3.300 (*nuova formulazione*), 6.301, 13.300 (*nuova formulazione*), 13.310, 20.300, 21.300 (*nuova formulazione*), 38.300, 39.300 e 41.0310;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

in merito all'articolo aggiuntivo 41.0308, appare necessario sopprimere il riferimento ad una attuazione parziale della direttiva 2010/176/CE, in quanto potrebbe determinare l'insorgenza di nuove procedure di infrazione, mentre per i restanti profili la proposta emendativa non comporta sostanziali effetti rispetto a quanto risulta già scontato nel bilancio dello Stato;

in merito all'emendamento 21.300 (*nuova formulazione*), le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 non sembrano in linea con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010; le disposizioni di cui alla lettera f) devono essere ricondotte alla disciplina già prevista dall'articolo 42 del codice della navigazione al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le disposizioni di cui al comma 6 appaiono suscettibili di aggravare la posizione dell'Italia determinando la notifica di un ulteriore atto di messa in mora nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2008/4908 e l'applicazione delle sanzioni forfettarie ex articolo 260 TFUE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte emendative 10.301, 11.301, 13.300, 41.0304, 41.0305, 41.0306 e 41.0307 con la seguente condizione, volta

a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sia approvato l'emendamento 2.300 (*nuova formulazione*),

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta emendativa 21.300 (*nuova formulazione*) con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e Stato;

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: secondo quanto previsto, con le seguenti: nei casi previsti;

Sopprimere il comma 6.

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta emendativa 41.0308 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Al comma 2, sopprimere le parole: parziale e.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 3, nonché sulle proposte emendative 2.300 (*nuova formulazione*), 3.300 (*nuova formulazione*), 6.301, 13.300 (*nuova formulazione*), 13.310, 20.300, 38.300, 39.300 e 41.0310. ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara che non prenderà parte alla votazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo unificato C. 3465 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame era già stato esaminato dalla Commissione, nella seduta del 14 luglio 2011, che aveva ritenuto opportuno sollecitare il Governo a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica. Comunica che il 21 luglio 2011, è stato trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica. Fa presente, quindi, che la relazione tecnica specifica che le iniziative e le attività previste dall'articolo 1 possono essere attuate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2 è idonea a garantire che alle attività previste potrà provvedersi nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le attività previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 verranno attuate dai comuni utilizzando le strutture e le informazioni già in possesso dalle medesime e saranno acquisite attraverso il servizio manutenzione giardini, e, pertanto, rientrando nell'attività ordinaria del suddetto servizio, non sono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda, infine, che la suddetta relazione tecnica è verificata positivamente a condizione che sia precisato che ai componenti del Comitato per lo

sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 non siano corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, e che sia riformulata la clausola di copertura finanziaria in modo da specificare che l'autorizzazione di spesa sia pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e a un milione di euro per l'anno 2014.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere favorevole sul provvedimento a condizione che siano adottate le modifiche prospettate dal presidente, in sostituzione del relatore, rispetto ai contenuti della relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3465 e abb. recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica riferita al testo del progetto di legge come modificato dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame in prima lettura e trasmessa alla Camera in data 21 luglio 2011, secondo la quale:

le iniziative e le attività previste dall'articolo 1 potranno essere attuate, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2 è idonea a garantire che alle attività previste potrà provvedersi nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le attività previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 verranno attuate dai comuni utilizzando le strutture e le informazioni già in possesso dalle medesime e saranno acquisite attraverso il servizio manutenzione giardini, e, per-

tanto, rientrando nell'attività ordinaria del suddetto servizio, non sono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevato che la suddetta relazione tecnica, è verificata positivamente a condizione che sia precisato che ai componenti del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 non siano corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, e che sia riformulata la clausola di copertura finanziaria in modo da quantificare gli oneri relativi a ciascun anno del triennio 2012-2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

All'articolo 7, sostituire il comma 5 con il seguente: Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 19 luglio 2011.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, fa presente che nella seduta odierna è previsto, in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'intervento del Ministro Calderoli e l'esame degli emendamenti rispetto alla proposta di parere presentata dal relatore. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di tenere conto degli esiti del lavoro della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accedendo alla proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione —

Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO nel richiamare l'intervento svolto dal sottosegretario Giorgetti nella seduta del 21 luglio 2011, ricorda che, per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 56 relative alla restituzione per equivalente dei beni sequestrati, è stato rilevato come « andrebbero valutati gli effetti per i casi in cui la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico ovvero i beni siano stati venduti prima della confisca definitiva » e, in proposito, rappresenta che l'articolo 56, comma 1, dello schema di provvedimento prevede che la restituzione dei beni confiscati « può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico ». Rileva che si tratta, in buona sostanza, di una facoltà concessa all'amministrazione assegnataria del bene che, valutati i diversi interessi pubblici coinvolti, quali l'esigenza di mantenere il bene in quanto necessario ai propri fini istituzionali, la necessità di rispettare i saldi di finanza pubblica, potrà, nell'ambito delle risorse disponibili e, quindi, senza pregiudizio per la finanza pubblica, procedere alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato nei confronti del soggetto avente diritto alla restituzione del bene stesso. In ordine, poi, alla possibilità che la restituzione per equivalente abbia ad oggetto un bene già venduto prima della confisca definitiva e per il quale venga successivamente disposta la revoca del provvedimento segnala che, come indicato al comma 3, lettera a), del medesimo articolo 56, la somma è posta a carico del Fondo unico giustizia. Evidenzia che tale previsione, considerato che allo stesso affluiscono, in base a quanto stabilito dall'articolo 58, i proventi della vendita dei beni confiscati, assicura l'assenza di effetti

negativi per la finanza pubblica trattandosi, in buona sostanza, del trasferimento a favore dell'avente diritto, della somma versata al Fondo unico giustizia a seguito della vendita del bene per il quale è sorto l'obbligo di restituzione.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl) segnala l'opportunità che nella proposta di parere si faccia un esplicito richiamo alla necessità di inserire nel codice disposizioni relative all'attività di contrasto di associazioni di tipo mafioso straniero.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 373);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

l'Avvocatura dello Stato potrà svolgere le attività di assistenza legale di cui all'articolo 49 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 56 in materia di restituzione per equivalente riconoscono una facoltà all'amministrazione assegnataria del bene, la quale potrà valutare l'opportunità di mantenere il bene e provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene nei confronti del soggetto avente diritto alla sua restituzione;

la restituzione per equivalente dei beni già venduti prima della confisca definitiva e per i quali sia successivamente disposta la revoca del provvedimento, è effettuata a valere sulle risorse del Fondo unico giustizia, al quale affluiscono i pro-

venti della vendita dei beni confiscati e, pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica;

la destinazione delle risorse di cui all'articolo 58 al Fondo unico giustizia con le modalità ivi indicate non determina effetti negativi per la finanza pubblica;

rilevata la necessità di prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni di copertura finanziaria e di quelle ad esse strettamente connesse, in linea con quanto richiesto, in sede di delega, dall'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 136 del 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

siano abrogati espressamente il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

all'articolo 129, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: all'articolo 132, comma 1 *con le seguenti:* all'articolo 130, comma 1;

all'articolo 130, comma 3, sostituire la parola: Titolo *con la seguente:* Libro.

e con la seguente osservazione:

al fine di assicurare l'impiego più efficiente delle risorse disponibili, valuti il Governo l'opportunità di inserire nel testo disposizioni relative all'attività di contrasto anche nei confronti di associazioni di tipo mafioso straniero. ».

Maino MARCHI (PD), pur rilevando come le condizioni introdotte siano condivisibili, evidenzia come il provvedimento

contenga aspetti che avrebbero meritato un ulteriore approfondimento per i profili di carattere finanziario e annuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal presidente, in sostituzione del relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) e Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) annunciano l'astensione dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere presentata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.

Atto n. 385.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca il riordino della disciplina dell'apprendistato secondo i principi e i criteri direttivi della delega previsti dall'articolo 1, comma 30, lettera c), della legge n. 247 del 2007 e che il testo trasmesso alle Camere è corredato di relazione tecnica. Fa presente che ad esso è allegato un ulteriore testo derivante dalle modifiche intervenute in sede di esame presso la Conferenza Stato-Regioni, anch'esso corredato di relazione tecnica.

Con riferimento al testo originario dello schema di decreto trasmesso alle Camere, segnala di non avere rilievi da formulare dal momento che tale schema non introduce modifiche sostanziali alla normativa vigente, sia con riferimento alle agevolazioni concesse ai datori di lavoro sia con riferimento ai soggetti che possono essere assunti come apprendisti. Rileva che, con riferimento alle attività formative a carico delle Regioni, la

norma appare circoscrivere gli eventuali oneri attraverso una riduzione del monte ore complessivo per la formazione nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, che passa dalle attuali 120 ore annue alle complessive 64, come previsto dall'articolo 4.

Passando ad esaminare il testo dello schema di decreto con le modifiche definite in sede di esame presso la Conferenza Stato-Regioni, segnala che, in merito all'asserita neutralità finanziaria del provvedimento, andrebbero acquisiti dati quantitativi ed elementi di valutazione, volti a suffragare la complessiva compensatività degli effetti derivati dalle singole disposizioni introdotte.

Il sottosegretario Luigi CASERO deposita una nota predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*vedi allegato 2*).

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come dovrebbero valutarsi con maggiore attenzione i profili relativi alla copertura finanziaria del provvedimento ed invita, pertanto, a soprassedere all'espressione del parere nella seduta odierna. In particolare, segnala in primo luogo che l'articolo 2, comma 2, dello schema prevede l'estensione agli apprendisti delle norme sull'assicurazione e sulla previdenza sociale. Al riguardo, rileva, tuttavia, che la vigente disciplina legislativa prevede una misura ridotta di contribuzione per gli apprendisti e chiede, pertanto, se la prevista estensione determini una variazione di tale aliquota contributiva. Segnala, poi, che gli articoli 4 e 5 dello schema prevedono la possibilità di assunzione di apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca in tutti i settori di attività, pubblici o privati. Al riguardo, nell'osservare come tali previsioni siano suscettibili di interferire con il principio dell'assunzione nei pubblici impieghi attraverso pubblici concorsi, rileva altresì come in una nota contenuta nella docu-

mentazione allegata al provvedimento in esame la Ragioneria generale dello Stato aveva ravvisato la necessità di sopprimere disposizioni, contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera *i*), che determinavano un ampliamento del numero degli apprendisti che possono essere stabilizzati, di fatto aggirando i limiti numerici alle assunzioni in apprendistato. Osserva che, a quanto sembra, tale disposizione è stata rivista, chiedendo tuttavia se le modifiche introdotte siano sufficienti a superare le criticità evidenziate e a non determinare indebite assunzioni in assenza di un concorso pubblico.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 515 del 21 luglio 2011, a pagina 32, seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: « 8-00120 » sono sostituite dalle seguenti « 8-00138 ».

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010 (Emendamenti C. 4059-A/R Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Prot. N. 79058
Prot. Entrata N. 78515
Allegati:
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento
legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze
SEDE

OGGETTO: Atto Camera n. 4059/A-R Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Disegno di legge comunitaria 2010. Emendamento concessioni balneari.

Si fa riferimento all'emendamento di cui all'oggetto, trasmesso, da codesto Ufficio Legislativo, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, alla luce del quadro normativo di riferimento si rappresenta quanto segue.

- ✓ **emendamento n. 21.300:**
- ✓ il **comma 2** prevede una delega al Governo per l'adozione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, di un decreto legislativo "*avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime*", secondo alcuni principi e criteri direttivi contestualmente enunciati.

Ciò posto, stante la portata generale della predetta previsione e considerato che, invece, il contesto di riferimento dell'emendamento in questione appare essere, in particolare, quello connesso ad attività balneari turistico-ricreative, si reputa che, in assenza di opportune specificazioni, la norma potrebbe risultare foriera di confusione e incertezze applicative.

Peraltro, per quanto concerne le concessioni demaniali aventi carattere turistico-ricreativo, si fa presente che, ai fini del procedimento di revisione del relativo quadro normativo, già previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, risultano in corso, presso le competenti sedi istituzionali, tavoli di lavoro volti al raggiungimento della previa intesa, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 18, in sede di Conferenza Stato-regioni, giusta articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente criteri e modalità di affidamento delle predette concessioni demaniali.

Per quel che riguarda, poi, i principi e criteri direttivi enunciati nel comma in argomento, si osserva che la previsione di cui alla lettera c) – concernente l'individuazione di *“modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Comuni, Province, Regioni e Stato”* – non sembra in linea con le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto 'Federalismo demaniale'), dove è previsto un meccanismo di riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali contestuale e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 3 (che riguarda, in particolare, il trasferimento alle Regioni dei beni del demanio marittimo) e 7 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, si ravvisa la necessità che le norme siano opportunamente coordinate.

Inoltre, relativamente al principio esposto alla lettera d), andrebbero forniti chiarimenti su quali possano essere, oltre alla concessione amministrativa, le ipotesi di costituzione del titolo di utilizzo che si intendono disciplinare.

Quanto alla lettera f), si reputa che sulla portata effettiva della previsione volta a stabilire criteri *“per l'equo indennizzo del concessionario”* dovrebbero essere dati maggiori dettagli, atteso che l'ivi richiamato articolo 42 del Codice della navigazione stabilisce, come regola generale, che *“la revoca non dà diritto a indennizzo”*. Ciò, al fine di fugare ogni incertezza circa l'eventuale insorgere di maggiori oneri a carico della finanza pubblica - e, in particolare, a carico dei bilanci delle Regioni, in qualità di enti concedenti dei beni del demanio marittimo- dei quali, se del caso, dovrebbe essere dimostrata la quantificazione e individuata idonea copertura finanziaria.

Per quanto concerne la lettera g), si soggiunge che la previsione di stabilire criteri e modalità per il *subingresso* in caso di vendita o affitto delle aziende potrebbe non armonizzarsi con le censure sul rinnovo automatico delle concessioni e sul cosiddetto 'diritto di insistenza' formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2008/4908 e della relativa messa in mora complementare, di cui alla lettera C(2010)2374 del 05/05/2010);

✓ in ordine al comma 4, si ritiene che la clausola di neutralità finanziaria debba essere opportunamente suffragata, in apposita relazione tecnica, mediante l'esposizione di dati ed elementi che giustifichino l'ipotesi di assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

il comma 6 stabilisce l'estensione della proroga al 31 dicembre 2015 – disposta dall'articolo 1, comma 18, del citato decreto-legge n. 194/2009 per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative – in favore delle *“concessioni comunque in essere al 31 dicembre 2009, nonché delle concessioni comunque in essere sul demanio lacuale e portuale anche ad uso diverso dal turistico ricreativo”*. A tal proposito, si ricorda che l'atto di messa in mora complementare-trasmesso con nota C(2010) 2734- della procedura di infrazione 2008/4908 riguarda proprio l'art. 1 comma 18 del DL 194/2009 convertito in legge 26 febbraio 2010 n. 25. Infatti il comma in questione, nel prorogare le concessioni in essere sino al 31.12.2015, fa salve le disposizioni di cui all'articolo 03 comma 4 bis del D.L. 5.10.1993 n. 400 il quale a sua volta, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 01 del medesimo D.L., stabilisce che le concessioni demaniali marittime hanno durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano di altri sei anni e così successivamente ad ogni ulteriore scadenza. Le disposizioni che prevedono questi successivi rinnovi delle concessioni sono contrarie al diritto comunitario: si tratta infatti di norme che rendono più difficili l'accesso al mercato degli operatori provenienti da altri Stati membri, come tali contrarie all'art. 49 TFUE. L'estensione del campo di applicazione della norma, già censurata dalla Commissione europea, di cui al comma 18 dell'art. 1 del DL 194/2009, proposta nel comma in esame, appare suscettibile di aggravare la posizione dell'Italia alla quale potrebbe essere notificato un ulteriore atto di messa in mora complementare nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2008/4908 e potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni forfettarie ex art. 260 TFUE. Ciò posto, si esprime parere contrario;

✓ al comma 7 la previsione secondo cui *“si intendono quali imprese turistico balneari e ricreative ... le attività di stabilimento balneare anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo”* sembrerebbe comportare la potenziale attrazione nel contesto del demanio marittimo delle imprese che esercitano attività di stabilimento balneare in strutture situate, ad esempio, sulle sponde di laghi o fiumi (demanio idrico).

Stante quanto precede, si esprime l'avviso che, ai fini di una compiuta ponderazione delle eventuali conseguenze finanziarie connesse, la norma andrebbe valutata anche alla luce delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in corso di conversione al Senato), in materia di agevolazioni, anche fiscali, a favore dei distretti turistici che possono essere istituiti nei territori costieri. Sul punto si fa rinvio al parere del Dipartimento delle Finanze.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Cantò

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato
(Atto n. 385).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 26/07/2011
Prot. 04 / UL / 0003667 / L

Oggetto: Atto Governo 385 – Schema di decreto legislativo recante Testo Unico dell'apprendistato
Verifica delle quantificazioni

Con riferimento alla richiesta di elementi relativi allo schema di decreto legislativo in oggetto, si trasmettono le valutazioni di competenza di questa Amministrazione, già trasmesse in data odierna al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Claudio Contessa)

Elementi tecnico-finanziari per l'esame del testo unico dell'apprendistato da parte della V Commissione della Camera dei Deputati

Lo schema di decreto legislativo recante il Testo Unico dell'Apprendistato si propone l'obiettivo di ridefinire la disciplina di questo contratto secondo i principi e criteri direttivi della delega già prevista dall'art. 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 i cui termini sono stati differiti per ulteriori ventiquattro mesi dall'art. 46, comma 1, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato lavoro").

La finalità principale del provvedimento è quella di semplificare i canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso una migliore definizione del quadro giuridico ed istituzionale sotteso all'istituto dell'apprendistato.

Rispetto alla precedente normativa il Testo Unico contiene diverse novità.

Vi è una notevole semplificazione legislativa (abrogazione delle leggi precedenti).

E' previsto un limitato regime transitorio di non più di sei mesi prima della applicazione integrale delle nuove disposizioni.

Mutano i nomi delle tre tipologie contrattuali che caratterizzano questo contratto dal 2003: (a) apprendistato per la qualifica professionale; (b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; (c) apprendistato di alta formazione e ricerca. E' previsto un minore monte ore di formazione pubblica obbligatoria e di natura trasversale (massimo 120 ore, ma è facoltà delle Regioni prevedere una misura inferiore).

E' ora possibile l'utilizzo del contratto anche per i lavoratori in mobilità.

Previa emanazione di un d.P.C.M. sarà possibile ammettere il ricorso allo strumento anche da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il contratto di alta formazione è reso possibile anche per percorsi misti di lavoro e ricerca e per i praticanti di professioni ordinistiche.

Numerosi rinvii vengono operati alla contrattazione collettiva (in particolare alla contrattazione nazionale) per la regolamentazione e gestione dell'apprendistato professionalizzante.

Nel rispetto dei nuovi limiti normativi, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche e la durata, anche minima, del contratto.

E' stata ridotta a tre anni la durata massima del contratto nella sua componente formativa, con l'eccezione del settore artigiano (cinque anni).

Si è ammessa la possibilità di fare ricorso alla somministrazione di apprendisti a tempo indeterminato. Verrà istituito il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro.

In questa sede ci si concentra particolarmente sulle novità che necessitano di un approfondimento sotto il versante della stima di spesa.

Al riguardo si premette che la relazione tecnica che correda il provvedimento attesta l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico connessi all'emanazione del decreto in esame ed è stata positivamente vagliata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Con riferimento alla possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, si rappresenta che l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo espressamente prevede che per tale categoria di lavoratori trova applicazione esclusivamente il regime contributivo agevolato vigente di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

Sotto questo profilo, quindi, l'emanazione del decreto non sortisce effetti sotto il versante finanziario.

Considerato che, per dare concreta applicazione al contratto di apprendistato nei settori di attività pubblici occorre uno specifico d.P.C.M., le uniche altre misure idonee a determinare un potenziale aumento di platea dei beneficiari sono: a) l'utilizzabilità del contratto di apprendistato per la pratica delle professioni ordinistiche; b) l'innalzamento dell'età massima di stipulazione dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (da 15 a venticinque anni) possibile ora anche fino a 4 anni.

D'altro canto va considerata la riduzione della platea di beneficiari determinata dall'abbassamento della durata massima dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere da 6 a 3 anni: si stima che gli effetti di tale riduzione siano idonei a compensare, sotto il versante finanziario, i possibili maggiori oneri derivanti dalle misure incrementative dinanzi richiamate *sub a)* e *b)*.

Nello specifico l'allargamento alle professioni ordinistiche può determinare maggiori entrate per lo Stato.

Per quanto con modalità estremamente vantaggiose per lavoratore e datore di lavoro, il contratto di apprendistato introduce infatti un versamento contributivo e previdenziale non previsto dall'istituto del praticantato. Approssimativamente (considerando solo le professioni di avvocato, commercialista e consulente del lavoro) si tratta di una potenziale platea aggiuntiva di 90.000 soggetti.

Con riferimento alla disciplina delle durate massime delle tipologie di apprendistato, la riduzione da sei a tre anni dell'apprendistato professionalizzante (ovvero a cinque anni per specifiche figure dell'artigianato), fermo restando l'anno aggiuntivo di sgravio in caso di trasformazione del contratto in assunzione a tempo indeterminato, comporta effetti finanziari positivi rispetto alla normativa vigente, riducendo il periodo di durata dei benefici contributivi.

In particolare, la riduzione della fase del contratto avente natura formativa - ammessa ai benefici di legge - determina l'anticipata trasformazione dello stesso in contratto a contribuzione piena (dopo un anno di prolungamento dello sgravio contributivo, come previsto anche nella normativa precedente). Il che, evidentemente, è idoneo a determinare maggiori entrate.

Vanno a sommarsi a queste maggiori entrate quelle determinate dalla possibilità di estendere a quattro anni la durata massima dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nel caso di percorso formativo di diploma professionale quadriennale (la durata del contratto è legata agli anni necessari al compimento del percorso formativo) e, a differenza della normativa precedente, alla possibilità di stipulare il contratto c.d. 'di primo livello' fino al venticinquesimo anno dell'apprendista (in precedenza, il limite era diciotto anni).

A fronte delle previste maggiori entrate, risultano pressoché irrilevanti gli oneri connessi alla sterilizzazione di taluni periodi di vita dell'apprendista (malattia, infortunio o altra causa involontaria) ai fini del computo del rispetto della durata massima del contratto.

Si tratta di misure contenute nell'articolo 7 del Testo Unico.

Le opzioni in questione, peraltro, risultano già ampiamente diffuse nella prassi della contrattazione collettiva e quindi non devono essere computate nell'ambito dei saldi finanziari.

Nei termini sopraesposti, nel rispetto dei criteri di esercizio della delega innanzi richiamata, lo schema di decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	112
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Emendamenti C. 2364 ed abb.-A. (Parere alla II Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere su emendamenti)</i>	112
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	119

RISOLUZIONI:

7-00649 Bernardo ed altri: Interventi sulle agenzie di rating <i>(Discussione e rinvio)</i>	116
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche <i>(Esame del documento conclusivo e rinvio)</i> ..	118
ALLEGATO 2 (Proposta di documento conclusivo)	120
ERRATA CORRIGE	118

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.10.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame, in sede consultiva, degli emendamenti trasmessi dalla Commissione Giustizia, riferiti alla proposta di legge C. 2364 ed abbinate-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle

crisi da sovraindebitamento, quindi alla discussione della risoluzione Bernardo n. 7-00649, avente ad oggetto interventi sulle agenzie di rating, ed infine all'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Emendamenti C. 2364 ed abb.-A.

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti approvati in linea di prin-

cipio dalla II Commissione Giustizia riferiti al provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Giustizia, gli emendamenti approvati in linea di principio, in sede legislativa, dalla medesima II Commissione, riferiti alla proposta di legge C. 2364 ed abbinata-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Ricorda, preliminarmente, che la Commissione ha già esaminato in tre occasioni il provvedimento nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, esprimendo su di esso parere favorevole con osservazioni, nella seduta del 17 novembre 2009, esprimendo parere favorevole con osservazioni, nella seduta del 13 luglio 2010, ed esprimendo parere favorevole con condizione ed osservazione, nella seduta del 13 aprile 2011.

Passando ad illustrare il contenuto degli emendamenti trasmessi dalla Commissione Giustizia, rileva come gli emendamenti 1.500, 1.501 e 1.502 Bernardini, nonché l'emendamento Di Pietro 1.100, siano riferiti al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1, il quale apporta alcune modifiche alla legge n. 108 del 1996 in materia di usura.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), aggiunge un nuovo comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 108, che ha istituito, presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-*racket*, il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, al quale è affidato il compito di erogare mutui senza interesse a favore dei soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero arti o professioni, i quali dichia-

rino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

Nella formulazione antecedente all'approvazione degli emendamenti trasmessi, il nuovo comma 2-*bis* consente l'erogazione di mutui da parte del predetto Fondo anche in favore di imprenditori individuali dichiarati falliti, su parere favorevole del giudice delegato. La disposizione precisa che il mutuo non è concedibile all'imprenditore indagato, imputato o condannato per bancarotta semplice e fraudolenta, ricorso abusivo al credito, denuncia di creditori inesistenti da parte del fallito, fallimento, nonché per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio (a meno di riabilitazione) e che, se il mutuo è già concesso a favore dell'imprenditore indagato o imputato per i citati reati, ne è comunque sospesa l'erogazione fino al termine del relativo procedimento penale.

In tale contesto, l'emendamento 1.500 consente l'erogazione dei mutui non più solo agli imprenditori individuali, ma a tutti gli imprenditori falliti, mentre l'emendamento 1.501 subordina tale erogazione ad un previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento (e non più ad un mero parere di quest'ultimo), prevedendo altresì che l'eventuale provvedimento contrario del giudice rispetto alla richiesta di erogazione del mutuo è reclamabile dinanzi al tribunale fallimentare, di cui non può far parte lo stesso giudice che ha emanato il provvedimento oggetto di reclamo.

L'emendamento 1.502 precisa che l'esclusione dalla possibilità di fruire dei mutui, nel caso in cui l'imprenditore fallito sia incorso in condanne per alcuni reati, si applica solo nel caso di condanne definitive, eliminando inoltre la predetta causa di esclusione nelle ipotesi in cui l'imprenditore sia solo indagato o imputato.

L'emendamento 1.100 amplia invece il novero dei reati la cui commissione, in caso di condanna definitiva, esclude l'imprenditore dal beneficio del mutuo, com-

prendendovi anche i reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l'amministrazione della giustizia.

Per quanto attiene direttamente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'emendamento 18.1 Contento, il quale integra il comma 1 dell'articolo 18, che consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, sia pure nel rispetto del codice della *privacy* e delle previsioni del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, ai soli fini della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e solo per la durata della stessa, al termine della quale essi dovranno essere distrutti.

La modifica prevede che l'accesso ai dati da parte degli organismi di conciliazione sia subordinato all'autorizzazione del giudice.

Ricorda che, rispetto a tale disposizione, la Commissione aveva formulato, nel parere espresso nella seduta del 13 aprile 2011, una condizione, con la quale si chiedeva alla Commissione di merito di circoscrivere maggiormente l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle « Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela » stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle « centrali rischi » ed alle « altre banche dati pubbliche ».

La modifica recata dall'emendamento appare orientata nel senso indicato dalla predetta condizione.

Passando alle proposte emendative che non attengono ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo gli emendamenti 2.1 Contento e 2.500 Bernardini, riferiti all'articolo 2, il quale novella in più punti la legge n. 44 del 1999, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

In particolare, l'emendamento 2.1 Contento modifica il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 44, introdotto dalla lettera *b*) del comma 2.

Al riguardo, rammenta che il nuovo comma 1-*bis*, in analogia con quanto previsto dal nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della proposta di legge, consente, con riferimento ai soggetti vittime di usura, l'elargizione prevista dalla legge n. 44 del 1999 anche in favore di imprenditori individuali dichiarati falliti, su parere favorevole del giudice delegato.

In tale ambito, l'emendamento 2.1 precisa che l'elargizione è condizionata alla sussistenza di tutte le condizioni indicate dall'articolo 4, comma 1 (il quale prevede che: *a*) la vittima non deve aver aderito o deve aver cessato di aderire alle richieste estorsive; *b*) la vittima non deve aver concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi; *c*) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non deve essere sottoposta a misura di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, né destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della predetta normativa; *d*) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero le richieste estorsive, devono essere state riferite all'autorità giudiziaria), e non più solo alla sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera *c*) del predetto articolo 4.

L'emendamento 2.500 Bernardini modifica, invece, la lettera *e*), numero 1), dell'articolo 2, la quale sostituisce il comma 7 dell'articolo 20 della medesima legge n. 44, prevedendo che, ai fini dell'efficacia delle sospensioni dei termini previste in favore delle vittime dei feno-

meni di usura o estorsione (si tratta dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva; dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; dei termini di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari), sia necessario un provvedimento favorevole (anziché il semplice parere) del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo.

In connessione con tale modifica, l'emendamento modifica anche il nuovo comma 7-bis del medesimo articolo 20 (introdotto dalla predetta lettera e), prevedendo che il Procuratore della Repubblica competente, dopo essere stato informato dal Prefetto relativamente all'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente, trasmette entro sette giorni il proprio provvedimento (anziché il proprio parere) al giudice o ai giudici dell'esecuzione in merito alla domanda di elargizione.

All'articolo 15, il quale disciplina gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'emendamento 15.1 (*nuova formulazione*) Ferranti modifica il comma 3, prevedendo che il decreto del Ministro della giustizia con il quale sono determinati i criteri e le modalità di iscrizione nel registro in cui devono essere iscritti i predetti organismi, disciplina anche la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di conciliazione, al segretariato sociale per l'informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, previsto dalla legge quadro sui servizi sociali, agli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti ed esperti contabili, i quali possono, a domanda, iscriversi nel predetto registro.

All'articolo 17, il quale precisa i compiti degli organismi di composizione delle crisi, l'emendamento 17.30 (*nuova formulazione*) Rao modifica il comma 1, prevedendo che, oltre alle funzioni in merito alla procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, essi assumono anche ogni opportuna iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti, al raggiungimento dell'accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti ed alla buona riuscita di quest'ultimo, collaborando con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

All'articolo 20, il quale reca le disposizioni transitorie e finali, l'emendamento 20.6 (*nuova formulazione*) Contento modifica il comma 2, prevedendo che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere svolti anche (e non più solo) da un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Rispetto alla precedente versione della disposizione viene meno il limite temporale in base al quale tale attività può essere svolta dal professionista solo fino alla data in cui le funzioni di composizione delle crisi sono svolti in esclusiva dagli organismi di cui all'articolo 15: in tal modo la previsione del comma 2 si qualifica come deroga rispetto all'esclusiva sancita in favore del predetto organismo dal comma 1 dell'articolo.

L'emendamento prevede, inoltre, che le tariffe applicabili all'attività svolta in quest'ambito dal professionista sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

Segnala, altresì, che non sono stati modificati gli articoli 6 e 7, i quali prevedono che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinata dal Capo II del testo si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge.

Al riguardo, ricorda che, rispetto a tali disposizioni, la Commissione Finanze, nel parere espresso nella seduta del 13 aprile 2011, aveva formulato un'osservazione con cui si chiedeva alla Commissione di merito di coordinarne il disposto.

Propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento 18.1 Contento, e nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi, formulando una proposta di parere in questi termini (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Bruno CESARIO condivide la valutazione del relatore sugli emendamenti trasmessi.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00649 Bernardo ed altri: Interventi sulle agenzie di rating.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO (Pdl) illustra la propria risoluzione, la quale è stata sottoscritta anche dai rappresentanti in Commissione del Partito Democratico e della Lega Nord Padania e da altri componenti della Commissione, ricordando, innanzitutto, come da tempo si discuta,

sia a livello europeo sia a livello internazionale, sul ruolo delle agenzie di *rating*, anche alla luce di episodi che hanno evidenziato un serie di criticità particolarmente preoccupanti, soprattutto in relazione all'incapacità, dimostrata da alcune di esse, nel valutare con il dovuto anticipo alcune patologie registratesi con riferimento ai mutui *sub prime* da cui si è innescata la crisi economico-finanziaria globale.

Al fine di superare tali elementi critici, l'Unione europea è intervenuta di recente con l'adozione del regolamento (UE) n. 153 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle agenzie di *rating* del credito, che ha modificato il previgente regolamento (CE) n. 1060/2009, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il quadro normativo in materia.

Rammenta, inoltre, come la Commissione, in esito all'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, della proposta del predetto regolamento, di modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, abbia approvato, il 19 ottobre 2010, un documento finale nel quale si sottolinea come le carenze riscontrate nell'operatività delle agenzie di *rating* siano imputabili, tra l'altro, all'assenza di un adeguato quadro regolatorio e di vigilanza sulla loro attività, nonché ad alcune caratteristiche delle stesse agenzie.

Sulla base di tali premesse, il predetto documento evidenzia la necessità di sciogliere alcuni nodi fondamentali che condizionano negativamente l'operatività delle agenzie di *rating*.

In tale ottica, vengono in considerazione, in primo luogo, i conflitti di interesse tra l'attività di valutazione svolta dalle agenzie e la prestazione, da parte di queste ultime, di servizi di consulenza nei confronti dei soggetti che emettono gli strumenti finanziari oggetto della loro valutazione.

Ulteriori fattori distorsivi sono rappresentati dai meccanismi di remunerazione dei servizi di *rating*, i quali sono pagati dai soggetti che emettono i prodotti finanziari sottoposti alla valutazione, non-

ché dal sostanziale oligopolio esistente nel mercato di tali servizi, sostanzialmente ristretto, soprattutto in alcune aree del mondo, alle tre principali società operanti nel settore.

A ciò si aggiunge l'insufficiente trasparenza nei meccanismi e nelle procedure per la realizzazione dei *rating* stessi.

Osserva, quindi, come l'esigenza di un intervento in materia appaia ormai indifferibile, atteso che le iniziative adottate da alcune tra le più autorevoli agenzie stanno avendo un impatto negativo assai rilevante sugli andamenti dei mercati dell'area euro e appaiono tali, specie per la tempistica, da suscitare forti e diffuse critiche.

In particolare, la Consob ha recentemente convocato i rappresentanti di Standard & Poor's per chiedere chiarimenti in merito alla diffusione, effettuata a mercati aperti, di un comunicato sulla manovra correttiva adottata dal Governo italiano con il decreto-legge n. 98 del 2011, prima ancora della pubblicazione del testo definitivo della manovra stessa. Tali valutazioni hanno avuto gravi ripercussioni sull'andamento delle quotazioni in borsa, mettendo a repentaglio la stabilità dei mercati.

Inoltre, a molti è apparso assai azzardato il declassamento, da parte di Moody's, del debito pubblico portoghese, che ha prodotto effetti destabilizzanti sui mercati finanziari dell'intera zona euro.

Il ripetersi di simili episodi induce a ritenere che possano esservi gravi superficialità, da parte di alcune agenzie di *rating*, nel sottostimare le conseguenze delle loro iniziative sulle aspettative dei mercati, già fortemente condizionati da spinte speculative e da timori anche irrazionali.

Osserva, peraltro, come l'accentuazione della volatilità dei mercati, determinata dalle anticipazioni intempestive dei giudizi di *rating*, smentisca clamorosamente la funzione, che proprio le agenzie di *rating* dovrebbero svolgere, di concorrere alla stabilizzazione dei mercati e alla diffusione, tra gli intermediari e i risparmiatori, della consapevolezza circa le condizioni reali dei mercati stessi,

attraverso un'accurata valutazione della solvibilità degli emittenti, sia pubblici sia privati.

L'impatto che può essere determinato da tali giudizi, amplificato dalla rapidità nella circolazione delle notizie, sta mettendo a repentaglio la tutela del risparmio e può produrre costi elevatissimi in termini di peggioramento delle condizioni di collocamento del debito sovrano di alcuni Paesi, in particolare quelli gravati da un più elevato *stock* di debito pubblico, esasperando le condizioni di recessione e di contrazione della domanda.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche in vista dell'imminente ulteriore revisione, in sede di Unione europea, del citato regolamento (CE) n. 1060/2009.

In particolare, occorre contrastare comportamenti, sostanzialmente riconducibili ad ipotesi di agiotaggio o simili, tra i quali alcuni recentemente posti in essere dalle agenzie di *rating*, suscettibili di alterare l'equilibrio e di destabilizzare i mercati finanziari e di incidere sulle condizioni di collocamento del debito, eventualmente sottoponendo la questione alla neocostituita *European Securities Market Authority* (ESMA), cui è affidata a livello europeo la complessiva azione di vigilanza sulle agenzie di *rating*, nonché valutando l'opportunità di inserire apposite previsioni in merito nella direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, in vista della sua imminente revisione preannunciata dalla Commissione europea.

Inoltre, appare necessario introdurre efficaci ed effettivi meccanismi di responsabilizzazione delle agenzie di *rating* nel caso in cui le loro valutazioni sugli emittenti risultino scorrette o gravemente viziate, e prevedere, nel caso in cui le loro decisioni e i loro comportamenti non siano ispirati al rispetto delle regole di deontologia professionale, puntuali misure sanzionatorie di carattere pecuniario.

Da ultimo, la risoluzione sottolinea, da un lato, l'esigenza di individuare nuovi obblighi volti a realizzare la massima trasparenza per quanto riguarda gli elementi di

informazione sottostanti i giudizi di *rating* e, dall'altro, l'opportunità di valutare la possibilità di istituire un'agenzia di rating creditizio pubblica e indipendente, al fine di controbilanciare il potere delle tre maggiori agenzie e di migliorare il livello di concorrenza nel mercato dei servizi di *rating*, connotato invece da una pericolosa condizione di sostanziale oligopolio.

Il sottosegretario Bruno CESARIO esprime una valutazione positiva sulla risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta già convocata per la giornata di domani, nella quale si procederà alla votazione della risoluzione.

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Formula una proposta di documento conclusivo dell'indagine (*vedi allegato 2*) nel quale, oltre a dare conto delle risultanze delle audizioni svolte, si formulano alcune proposte in merito alle problematiche affrontate, che potranno costituire un'utile base di lavoro per le iniziative parlamentari che si intenderà assumere al riguardo.

Invita quindi i componenti della Commissione ad approfondire il contenuto della proposta di documento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di giovedì prossimo, nella quale si procederà alla votazione della proposta di documento conclusivo.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 506 del 6 luglio 2011, a pagina 91, prima colonna, diciannovesima riga, le parole: « 2033/48/CE » sono sostituite dalle seguenti: « 2003/48/CE ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché
di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Emendamenti C. 2364 ed abb.-A.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminati, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, gli emendamenti approvati in linea di principio, in sede legislativa, dalla Commissione Giustizia, riferiti alla proposta di legge C. 2364 ed abbinate-A, recante « Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento »;

rilevato come l'emendamento 18.1 Contento recepisca, sia pure parzialmente, le indicazioni relative all'articolo 18 del provvedimento recate, da ultimo, dalla condizione contenuta nel parere espresso

dalla Commissione sul provvedimento nella seduta del 13 aprile 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 18.1 Contento

ed esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.500, 1.501 e 1.502 Bernardini, 1.100 Di Pietro, 2.1 Contento, 2.500 Bernardini, 15.1 (*nuova formulazione*) Ferranti, 17.30 (*nuova formulazione*) Rao, e 20.6 (*nuova formulazione*) Contento.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****1. L'OGGETTO DELL'INDAGINE**

Il recente dibattito, a livello internazionale, circa la sostenibilità dei debiti pubblici, determinato dalle turbolenze che stanno caratterizzato i mercati degli strumenti di debito sovrano, sottolinea, ancora di più che in passato, la rilevanza, soprattutto in un Paese, come l'Italia chiamato a misurarsi con un ammontare di debito pubblico particolarmente elevato, del tema concernente la gestione dell'attivo del bilancio pubblico, e segnatamente del demanio e del patrimonio dello Stato, assume sempre più rilevanza.

L'esigenza di compiere un approfondimento in merito è emersa con maggiore evidenza a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, il quale determinerà certamente un impatto significativo su tale materia.

In questo quadro, la Commissione ha ritenuto necessario approfondire un aspetto del più generale problema concernente la gestione del patrimonio pubblico, compiendo una prima valutazione, in sede parlamentare, sugli effetti delle norme, introdotte nel corso degli ultimi anni, circa l'utilizzo e la gestione, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli immobili. Infatti, gli interventi legislativi posti in essere in questo settore hanno introdotto alcuni strumenti essenziali per razionalizzare l'uso degli spazi da parte della pub-

blica amministrazione e per realizzare in tal modo una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

In tale contesto l'indagine conoscitiva ha inteso raccogliere il contributo delle diverse amministrazioni interessate, anche per favorire un migliore coordinamento tra i numerosi interlocutori istituzionali a vario titolo coinvolti in tale complessa problematica.

Nel corso dell'indagine, che si è sviluppata in tempi piuttosto serrati, sono stati ascoltati il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Direttore dell'Agenzia del demanio, il Capo della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, dottor Stefano Scalera, nonché i presidenti dell'INPS, dell'INPDAP e dell'INAIL.

2. IL CONTESTO NORMATIVO

La normativa di riferimento relativa ai temi oggetto dell'indagine conoscitiva è riconducibile a cinque direttrici di intervento:

1) la razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni dello Stato;

2) il contenimento delle locazioni passive e individuazione dell'Agenzia del demanio quale « conduttore unico »;

3) l'accentramento in capo all'Agenzia del demanio della competenza in tema di interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare;

4) la razionalizzazione del patrimonio strumentale degli Enti previdenziali;

5) le disposizioni in materia di federalismo demaniale.

Un breve cenno meritano infine le disposizioni in materia di dismissione e valorizzazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

2.1. La razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni dello Stato.

A monte delle misure specifiche volte a razionalizzare gli spazi a disposizione delle amministrazioni pubbliche meritano di essere richiamate le norme dirette a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti attraverso la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche.

In particolare, l'articolo 1, comma 482, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha posto gli obiettivi di riordino, accorpamento, soppressione e trasformazione di enti strutture ed organismi pubblici.

Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha poi introdotto, all'articolo 24, una misura cosiddetta « taglia enti » disponendo, più in generale (all'articolo 74), la riduzione degli uffici dirigenziali, il riordino delle relative competenze al fine di evitare duplicazioni e l'accorpamento delle strutture periferiche su base regionale o provinciale. Al riguardo l'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009 ha previsto un ulteriore intervento di riorganizzazione all'esito dei tagli già effettuati.

L'applicazione delle citate disposizioni ha determinato una generale diminuzione del fabbisogno allocativo.

Più in dettaglio, analogamente a quanto già previsto per gli enti previdenziali, l'articolo 12 decreto-legge n. 98 del 2011 ha stabilito che le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Con specifico riferimento alla questione degli spazi, l'articolo 2, comma 222, della

legge finanziaria 2010 (n. 191 del 2009) ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Le amministrazioni dello Stato sono quindi tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie. Al fine di attuare in modo compiuto tale disposizione, il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le previsioni relative alle nuove costruzioni, la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio.

In relazione alle finalità di contenimento e di razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, commi 204 e seguenti, della predetta legge finanziaria per il 2007, sono previsti ulteriori obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio da parte delle Amministrazioni dello Stato. Entro il 30 giugno 2010, infatti, dette amministrazioni dovevano comunicare l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, le amministrazioni che utilizzino o detengano, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà delle stesse, sono tenute a trasmet-

tere al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco contenente l'identificazione di tali beni. La trasmissione dell'elenco è finalizzata alla redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato, di cui all'articolo 6, comma 8, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, e del conto generale del patrimonio dello Stato, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997.

Al riguardo il decreto ministeriale 30 luglio 2010 ha esteso il perimetro di raccolta dei dati alle concessioni e alle partecipazioni delle amministrazioni interessate, stabilendo le modalità di comunicazione ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, tutte le amministrazioni pubbliche comunicano le eventuali variazioni intervenute rispetto a tale elenco e, qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, tali immobili vengono fatti rientrare nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali.

È altresì prevista una disciplina sanzionatoria, che si è andata rafforzando nel corso del tempo: innanzitutto, in caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti.

Successivamente, l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che la violazione dei predetti obblighi di comunicazione è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi devono quindi individuare, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione.

Si prevede altresì la nullità di ogni contratto di locazione di immobili che

non sia stipulato dalla Agenzia del demanio per conto dell'amministrazione dello Stato interessata (è stabilita un'eccezione per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

2.2. Il contenimento delle locazioni passive e individuazione dell'Agenzia del demanio quale « conduttore unico ».

Ai sensi dell'articolo 2, comma 222, terzo e quarto periodo, della legge n. 191 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'Agenzia del demanio è individuato come « conduttore unico », ovvero come l'unico soggetto tenuto a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato, i contratti di locazione passiva, qualora, all'esito del processo di razionalizzazione degli spazi, dovessero emergere concrete e improcrastinabili esigenze allocative da soddisfare mediante il ricorso al mercato privato, compatibilmente con le misure di contenimento della spesa. L'Agenzia, quindi, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, svolge i seguenti compiti:

a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici (al riguardo si ricorda che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'arti-

colo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, è stato istituito il Fondo immobili pubblici): tali immobili sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, la quale li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato;

b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato, attraverso la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, istituita in seno all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge n. 266 del 2005;

c) stipula i contratti di locazione, ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e adempie i predetti contratti;

d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere.

È prevista inoltre l'istituzione, all'interno dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le amministrazioni sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse iscritte al Fondo vengono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.

Da ultimo, l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che

partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. I fondi istituiti dalla SGR possono altresì investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni ovvero partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

2.3. L'accentramento presso l'Agenzia del demanio della competenza in tema di interventi di manutenzione.

Il citato articolo 2, comma 222, della legge finanziaria per il 2010 ha previsto, al decimo periodo, che le amministrazioni interessate devono comunicare semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, assegnati alle medesime amministrazioni in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, e comunque entro il limite del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.

Al riguardo è recentemente intervenuto l'articolo 12, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale ha attribuito all'Agenzia del demanio il compito di gestire in maniera accentrata le decisioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Le relative risorse – previa corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, fatte salve quote residuali necessarie per piccole manutenzioni e per altri interventi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – confluiranno in appositi fondi di

parte corrente e di conto capitale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, escluse le quote residuali di interventi di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, limitatamente ad opere di piccola manutenzione, delle singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili.

All'Agenzia del demanio spettano i compiti di gestione e di spesa relativamente agli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà dello Stato utilizzati per finalità istituzionali e sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo da parte delle pubbliche amministrazioni (sono esclusi gli interventi di piccola manutenzione curati in proprio dagli utilizzatori).

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione su beni immobili e su infrastrutture diversi da quelli sopra individuati, rimane ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale è tenuto a comunicare preventivamente i relativi interventi all'Agenzia del demanio per il necessario coordinamento.

Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di comunicare annualmente (entro il 31 gennaio, a decorrere dal 2012) la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che intendono effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso e dei lavori di manutenzione ordinaria che intendono effettuare sugli immobili in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

L'Agenzia del demanio, sulla base delle previsioni presentate e delle verifiche svolte, assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale degli interventi per il triennio successivo, anche al fine di recuperare spazi all'interno degli immobili di proprietà dello Stato e di ridurre le locazioni passive. In tal senso l'Agenzia può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento.

Per realizzare gli interventi di manutenzione l'Agenzia può inoltre stipulare convenzioni quadro con le strutture del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero accordi quadro con società specializzate o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti.

Anche in tal caso è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio: successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, infatti, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio. Fanno eccezione i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Agenzia del demanio verifica e monitora gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, avvalendosi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o selezionando, con procedure ad evidenza pubblica, società specializzate e indipendenti.

2.4. La razionalizzazione del patrimonio strumentale degli enti previdenziali.

Gli enti di previdenza rientrano tra le pubbliche amministrazioni sottoposte agli obblighi di comunicazione stabiliti dal citato articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010; inoltre gli enti di previdenza sono inclusi tra le pubbliche amministrazioni che devono effettuare, entro il 31 dicembre 2010, il censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi.

L'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha altresì previsto che gli enti previdenziali destinino una quota delle risorse proprie all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base dei piani di razionalizzazione.

Il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2011, ha

quindi disposto l'attivazione delle cosiddette « case del *welfare* ». Tale modello organizzativo consiste nella creazione di una sede logistica unica, a livello provinciale, comprendente gli uffici del Ministero e degli enti previdenziali assicurativi vigilati, dove gli utenti possono fruire dei servizi pubblici inerenti alle politiche del lavoro e sociali a tutela delle condizioni di lavoro, alla sicurezza nei luoghi del lavoro e alla previdenza e assistenza, con l'obiettivo strategico di realizzare un sistema efficace di erogazione dei servizi in un sistema organizzativo e amministrativo finanziariamente sostenibile e compatibile con le disposizioni in materia di finanza pubblica.

Sul piano operativo, gli obiettivi di tale nuovo modello sono riassumibili nel modo seguente: incremento del livello di accessibilità di tutti i servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte; riduzione della spesa inerente alla sistemazione logistica, ottenuta anche con l'aumento del 40 per cento dell'indice di utilizzazione degli immobili strumentali rispetto al triennio precedente; riduzione strutturale della spesa di funzionamento, conseguente alla gestione unitaria di attività strumentali e di supporto nella misura a regime del 30 per cento del costo complessivo sostenuto dalle amministrazioni a pari titolo nel triennio precedente; ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, attraverso il ricorso a sinergie nei ruoli professionali per attività di collaborazione in tema di approvvigionamento di risorse umane, tenendo conto della tendenziale riduzione del contingente di personale e della disciplina limitativa delle assunzioni.

2.5. Le disposizioni in materia di federalismo demaniale.

In tale contesto merita di essere segnalata anche la disciplina del decreto legislativo n. 85 del 2010, concernente il federalismo demaniale, il quale prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a comuni, province, città metropolitane e regioni.

A tale proposito si prevede che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso, e che l'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, disponga del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la « massima valorizzazione funzionale ».

I beni trasferiti possono anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio.

Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento, tra gli altri, gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni pubbliche; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche e le strade ferrate in uso; i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

Come ricordato nel corso delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva, il decreto-legge 70 del 2011 ha introdotto all'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 una norma concernente i beni oggetto di accordi o intese già sottoscritti tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. In particolare si è stabilito che tali beni possano essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati.

2.6. La dismissione e valorizzazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

In quest'ambito è altresì opportuno richiamare la normativa in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, la quale è stata caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni normative, succedutesi a partire dalla legge n. 579 del 1993.

Oltre alle norme sulle procedure generali per la dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la normativa in materia contempla alcune disposizioni relative alla gestione e alla alienazione di specifiche categorie di beni immobili.

In primo luogo, occorre rilevare come la legge n. 127 del 1997, in materia di snellimento delle procedure amministrative, abbia stabilito, all'articolo 12, che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. Più di recente, il decreto-legge n. 351 del 2001 ha dettato disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. Sono state pertanto previste procedure

finalizzate all'alienazione di beni statali, all'esito dei processi di valorizzazione (anche mediante accordi di programma), con possibilità di riconoscere agli enti territoriali interessati dal procedimento di valorizzazione una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato della vendita.

Il decreto-legge n. 351 del 2001 ha altresì introdotto la disciplina relativa alla privatizzazione mediante cartolarizzazione.

L'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente individui, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e predisponga un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Per i soggetti diversi dai comuni, i beni immobili inclusi nei predetti elenchi, cui si applica la procedura prevista dall'articolo 3-bis del già citato decreto-legge n. 351 del 2001, per la valorizzazione dei beni dello Stato, possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini. Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuo-

verne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge n. 351.

Inoltre articolo 1, comma 223, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha autorizzato l'Agenzia del demanio ad alienare determinate categorie di immobili statali mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000, ovvero mediante asta pubblica (o invito pubblico ad offrire), se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000.

3. SINTESI DELLE AUDIZIONI

Passando a sintetizzare il contenuto delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva, deve innanzitutto essere posta in evidenza la considerazione espressa dal Ministro per la pubblica amministrazione e dell'innovazione, il quale ha sottolineato come la normativa in materia di utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle pubbliche amministrazioni si collochi nel generale percorso di razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica, soprattutto quella di parte corrente, con particolare riferimento alle spese di funzionamento della pubblica amministrazione e degli enti pubblici e, quindi, all'attività del personale che vi lavora, il quale, per svolgere le proprie funzioni, deve collocarsi all'interno di strutture funzionali.

Nello specifico, le direttrici di fondo di tale intervento di razionalizzazione riguardano:

la razionalizzazione degli spazi (sia di proprietà statale sia di proprietà privata) ad uso istituzionale delle amministrazioni;

il contenimento del ricorso alle locazioni passive;

il contenimento e l'ottimizzazione delle risorse destinate alla manutenzione;

la razionalizzazione del patrimonio strumentale degli enti previdenziali.

A tale riguardo le audizioni hanno messo in evidenza come le norme introdotte negli ultimi anni in materia di razionalizzazione degli spazi in uso alla pubblica amministrazione e, in particolare, la necessità di definire il fabbisogno di spazio allocativo ai fini del piano triennale di utilizzo degli stessi, abbiano rappresentato una svolta ai fini della modifica dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni verso logiche più attente e rigorose circa l'occupazione, la razionalizzazione degli spazi e il contenimento della relativa spesa. Infatti finora le amministrazioni pubbliche erano state abituate a gestire gli immobili occupati secondo una logica proprietaria e senza particolare attenzione agli spazi e alle economie realizzabili attraverso un loro migliore utilizzo, determinando perciò fenomeni di resistenza ed inerzia al cambiamento.

A tale proposito nel corso delle audizioni è stato possibile acquisire una notevole messe di dati, in relazione al numero, alla qualità, alla quantità e alla localizzazione degli uffici in cui i pubblici dipendenti e le pubbliche amministrazioni svolgono le loro funzioni, derivanti dalla ricognizione del patrimonio immobiliare, di proprietà e in locazione passiva previsto dal già citato articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009.

Tale censimento è basato sulla rilevazione telematica del contenuto minimo di quello che viene chiamato « fascicolo immobiliare », a partire dal dato catastale fino alla superficie e a tutti gli altri dati necessari, in modo tale che le amministrazioni oltre ad inserire i dati, possano utilizzare la banca dati a fini gestionali. In sostanza, si mette a disposizione della pubblica amministrazione un portale informatico contenente tutte le informazioni raccolte: alcuni campi sono obbligatori ed evidentemente sono necessari per l'attività di rilevazione, altri sono facoltativi e servono le attività di gestione da incentivare.

In quest'ambito sono state rilevate oltre 543.000 unità immobiliari di proprietà dello Stato, per oltre 222 milioni di metri

quadrati, e 776.000 terreni, per oltre 13 miliardi di metri quadrati. Nel 92 per cento dei casi le amministrazioni utilizzano immobili di cui sono proprietarie e soltanto in un numero più limitato di casi, il 2 per cento, utilizzano in locazione passiva immobili messi a disposizione da altre amministrazioni.

A tale ultimo riguardo è peraltro emerso come vi sia un numero piuttosto elevato di occupazioni senza titolo, mentre per un significativo numero di immobili (circa 2.000) non è nota la data di scadenza del contratto di locazione.

Con riferimento alla destinazione d'uso degli immobili, circa il 72 per cento della superficie è utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali. Soltanto il 10 per cento delle superfici è utilizzato a fini residenziali: prevalentemente si tratta degli immobili residenziali degli enti di previdenza o dei comuni, vista la funzione che i comuni stessi svolgono in materia di edilizia residenziale pubblica.

Per quanto riguarda i terreni, il 96 per cento è utilizzato dagli stessi proprietari. Le locazioni passive da altra amministrazione sono limitate all'1 per cento. Inoltre, circa il 98 per cento dei terreni è detenuto dalle amministrazioni locali, in prevalenza comuni.

Per individuare il valore di tale patrimonio, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha elaborato una stima basata sui valori medi delle città in cui gli immobili si trovano, rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio (cosiddetti valori OMI), ovvero sui prezzi medi della provincia. Inoltre, non essendosi potuto tenere conto dello stato manutentivo dell'immobile, tale stima corrisponde al *fair value*, vale a dire il valore teorico dell'immobile, in perfetto stato di conservazione e con un prezzo omogeneo rispetto agli altri immobili oggetto di compravendita nello stesso comune.

Per le unità immobiliari il valore così calcolato oscilla tra 239 e 319 miliardi di euro, mentre per i terreni esso oscilla tra

11 e 49 miliardi di euro, in relazione al tipo di coltura, che non è stato possibile definire per tutti i terreni.

Per quanto attiene specificamente alle modalità di utilizzo degli immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato segnalato come l'assenza di disposizioni normative che definiscano standard tecnici relativi per l'assegnazione degli spazi in uso alle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle funzioni svolte, abbia di fatto consentito a ciascuna amministrazione di elaborare propri criteri valutativi o di seguire prassi poco rispettose di ogni esigenza di razionalizzazione delle risorse.

È stato quindi evidenziato come l'intervento di riforma in questo campo richieda uno sforzo applicativo rilevante per le amministrazioni, chiamate a una radicale riconversione dei comportamenti e a un nuovo approccio metodologico, secondo linee di pianificazione e di programmazione supportate da una visione organizzativa e operativa di ampio respiro e da una laboriosa elaborazione pratica.

In tale contesto, con specifico riferimento agli immobili di proprietà pubblica o privata utilizzati dalle amministrazioni statali, l'Agenzia del demanio ha segnalato di aver avviato tavoli tecnici con tutte le amministrazioni, per individuare le modalità con cui procedere ad economizzare gli spazi. In particolare, nell'arco del 2010 l'azione dell'Agenzia sul tema delle locazioni passive ha portato a un contenimento dei costi di circa 17 milioni di euro, anche in ragione di alcuni processi di razionalizzazione già avviati che conseguono all'esigenza di unificare funzioni prima diffuse in enti ed edifici diversi.

Al riguardo è stato evidenziato come la razionalizzazione degli spazi, oltre ad avere effetti di economia diretti, può fungere da volano per ulteriori forme di risparmio, sia in quanto la riduzione degli spazi riduce i costi di gestione degli stessi, sia in quanto gli interventi di ristrutturazione degli immobili connessi alla suddetta razionalizzazione rappresenta l'occasione

per operare la modernizzazione tecnologica delle strutture della P.A., ad esempio per quanto riguarda l'efficientamento energetico, il ricorso alla rete Internet, nonché l'informatizzazione di tutta la pubblica amministrazione.

In tale ambito, anche al fine di avviare un processo virtuoso di riduzione degli spazi destinati alla conservazione della documentazione in forma cartacea, il decreto legislativo 235 del 2010, di riforma del Codice dell'amministrazione digitale, ha sostituito al principio dell'archiviazione materiale e cartacea quello dell'archiviazione sostitutiva in forma elettronica. Inoltre, l'ENEA, nell'ambito delle iniziative del piano «*e-Government 2012 – efficienza energetica*», ha elaborato un progetto volto a sviluppare interventi di risparmio energetico negli edifici pubblici – proponendo una collaborazione in tal senso con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione – che potrebbe portare ad un risparmio complessivo dei costi dell'energia pari a circa il 22 per cento.

Peraltro è stato rilevato, con riferimento all'attuazione dei predetti piani di razionalizzazione, come gli interventi edilizi da effettuare sugli immobili per renderli idonei alle esigenze logistiche delle amministrazioni presentino alcune criticità sotto il profilo della tempistica. Ciò sarebbe principalmente dovuto all'allargamento dei termini di completamento delle procedure previste dalla normativa sui lavori pubblici, a causa del notevole contenzioso sussistente in materia, legato per lo più a problematiche eminentemente formali, dovute alla complessità burocratiche nella gestione degli interventi.

Per quanto riguarda il tema del coordinamento e monitoraggio degli interventi manutentivi ordinari e straordinari realizzati sugli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, nel corso dell'audizione dell'Agenzia è emerso come gli oneri manutentivi del patrimonio immobiliare statale, calcolati sulla base delle rilevazioni semestrali effettuate

dalle amministrazioni interessate, ammontino a circa 350 milioni di euro l'anno.

Nel delineare il quadro generale concernente la gestione degli immobili pubblici o in uso alle pubbliche amministrazioni, la più parte degli auditi ha inoltre fatto riferimento al processo di realizzazione del federalismo demaniale, evidenziando come proprio la conoscenza dettagliata della consistenza del patrimonio immobiliare pubblico, e degli utilizzi che le singole amministrazioni fanno degli immobili, costituisca un elemento propedeutico alla effettiva realizzazione di tale processo di devoluzione.

A questo proposito l'Agenzia del demanio ha ricordato di aver tempestivamente provveduto alla redazione ed alla pubblicazione sul suo sito dell'elenco, peraltro suscettibile di modifiche ed integrazioni, degli immobili appartenenti al patrimonio statale in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali, per i quali le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli Enti pubblici destinatari di beni dello Stato in uso governativo e le Agenzie hanno chiesto l'esclusione dal trasferimento a comuni, province, città metropolitane e regioni.

L'indagine conoscitiva ha anche costituito l'occasione per analizzare il coinvolgimento nel processo di razionalizzazione degli spazi della P.A., degli enti previdenziali pubblici, i quali hanno avviato politiche di contenimento dei costi.

In particolare, secondo quanto riferito dal Presidente dell'INPS, a partire dal 2008, l'Istituto ha adottato alcune determinazioni commissariali aventi ad oggetto la nuova articolazione delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto stesso e i relativi disegni organizzativi, con l'obiettivo di realizzare un forte miglioramento dell'azione sotto i profili dell'efficienza, della razionalità e dell'economicità. Gli interventi finalizzati a questo obiettivo si sono concretati, innanzitutto, nella ricognizione delle superfici utilizzate in relazione al personale presente e nel monitoraggio del *trend* delle uscite per pensionamento, tenendo conto del tasso di

turnover previsto dalla normativa vigente, nonché utilizzando il parametro unico di 25 metri quadri di superficie netta per unità lavorativa, che comprende anche gli spazi complementari, inclusi gli archivi. È stato conseguentemente avviato un programma di razionalizzazione degli spazi, che ha interessato innanzitutto gli immobili della direzione generale e delle direzioni regionali e provinciali. A conclusione dell'attuazione di tutti gli interventi di razionalizzazione, è stimato un risparmio, in termini di minori spese annue di funzionamento, pari a circa 24 milioni di euro, nonché la liberazione di uno spazio totale di circa 230.000 metri quadri lordi, oltre a un incremento delle entrate stimato in circa 8 milioni di euro annui per nuove locazioni e 80 milioni *una tantum* per le dismissioni.

Nel corso dell'audizione del Presidente dell'INPDAP è emerso come l'Istituto abbia ridotto costantemente, dal 2008 al 2011, le spese complessive di gestione, fino all'attuale 0,84 per cento delle spese di bilancio.

Nell'ambito delle attività di razionalizzazione degli spazi e del contenimento delle spese di gestione, l'Istituto ha privilegiato l'utilizzazione degli immobili di proprietà, avviando un'azione di riduzione, tuttora in corso, delle superfici condotte in locazione passiva; in tale ambito, è stato raggiunto uno scarto positivo tra riduzione del personale e riduzione dei metri quadrati pari al 7,49 per cento; a titolo di esempio, è stato richiamato il recente accorpamento, in un unico edificio, delle due direzioni generali presenti in precedenza a Roma.

Analoghe considerazioni sono emerse nel corso dell'audizione del Presidente dell'INAIL, il cui patrimonio ammonta a circa 723.000 metri quadrati, adibiti ad uso strumentale, mentre gli immobili in locazione passiva hanno un superficie di circa 115.000 metri quadrati, di cui l'80 per cento riguarda edifici di proprietà del Fondo immobili pubblici (FIP). Tale patrimonio ha una redditività media netta per il 2010 pari al 2,25 per cento, mentre quella lorda è pari al 4,13 per cento.

In quest'ambito il Presidente dell'Istituto ha evidenziato come un contributo specifico dell'INAIL all'attività di razionalizzazione degli spazi consista nella destinazione di alcuni immobili di proprietà ad uso della pubblica amministrazione ovvero al piano per i poli logistici integrati, rilevando in merito di aver avviato alcuni tavoli tecnici con l'Agenzia del demanio.

Inoltre, sempre nella medesima ottica di razionalizzazione, gli enti previdenziali pubblici sono stati coinvolti direttamente nella creazione delle cosiddette « case del *welfare* », vale a dire i poli logistici integrati realizzati in collaborazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, e, dall'altro, la possibilità di investimenti in immobili in locazione passiva da parte delle amministrazioni dello Stato secondo le previsioni introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Il processo di realizzazione dei poli logistici è stato avviato con la sottoscrizione, il 5 maggio 2009, di una convenzione quadro tra gli enti interessati e quindi con l'emanazione del già richiamato decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011.

Un altro tema che coinvolge gli enti previdenziali riguarda le operazioni di vendita e cartolarizzazione del patrimonio pubblico.

Nel corso dell'audizione del Capo della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, è emerso come le due operazioni di cartolarizzazione relative al patrimonio degli enti previdenziali pubblici finora realizzate (cosiddette SCIP 1 e SCIP 2), presentavano alcune differenze, legate anche al livello di conoscenza dei compendi immobiliari oggetto delle operazioni, che ne hanno condizionato gli esiti. Mentre, infatti, nel caso di SCIP 1 vi è stato quasi un decennio di preparazione dell'operazione e un'attività finanziaria che ha consentito di velocizzare le vendite, la seconda operazione è risultata, invece, più complessa, sia

in termini numerici, sia perché non ci si è potuti avvalere del lavoro di preparazione compiuto dagli enti previdenziali per la prima operazione.

Tale esperienza dimostra la necessità di possedere alcuni elementi di conoscenza degli immobili cartolarizzati, come, ad esempio, il titolo di proprietà dell'immobile e la sua destinazione d'uso, i dati di accatastamento dello stesso, nonché i certificati relativi al libretto di manutenzione dell'immobile. La disponibilità di tali elementi nella prima operazione ha consentito infatti che essa si completasse in 13 mesi, laddove la mancanza dei dati nell'operazione SCIP2 ha avuto un impatto sulla *performance* dell'operazione, nel corso della quale è stata comunque venduta la maggior parte dei 6,9 miliardi di euro di patrimonio. I rimanenti immobili, per un valore pari a 1,9 miliardi di euro, sono stati invece restituiti agli enti, i quali stanno proseguendo le attività di vendita secondo la disciplina vigente.

In merito a tale tematica i rappresentanti degli enti previdenziali hanno peraltro segnalato come l'obbligo, introdotto per gli enti nel quadro delle operazioni di cartolarizzazione, di conferire immobili di proprietà al FIP il quale ha poi concesso in locazione i medesimi immobili agli stessi enti, abbia comportato un incremento della spesa per locazione passiva.

4. CONSIDERAZIONI FINALI E PROPOSTE

4.1. La razionalizzazione nell'utilizzo degli immobili da parte delle pubbliche amministrazioni nel quadro del risanamento della finanza pubblica e della riforma della P.A.

Nel formulare alcune valutazioni e proposte in merito all'oggetto dell'indagine conoscitiva, occorre innanzitutto partire dalla considerazione secondo cui l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle pubbliche amministrazioni si inserisce necessariamente in una tematica più generale e di lungo periodo, che è

quella della razionalizzazione e dell'ottimizzazione della spesa pubblica, soprattutto di parte corrente, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche per il funzionamento della pubblica amministrazione.

Nella delicata situazione in cui si trova la finanza pubblica italiana, determinata, storicamente, dalle imponenti dimensioni del debito pubblico, e resa ancora più critica dalle turbolenze internazionali che stanno investendo i mercati internazionali, l'area dell'Euro, e in particolare, i debiti sovrani di molti Paesi membri, è infatti evidente come la razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi da parte della pubblica amministrazione, e la conseguente riduzione dei costi, diretti ed indiretti, unita alla migliore valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, consentirebbero di generare risorse aggiuntive, sia in termini di risparmi di spesa, sia in termini di maggiori entrate patrimoniali, che risulterebbero preziose, anche in quanto consentirebbe di rinunciare ad altri strumenti di risparmio, quali il taglio lineare alle dotazioni di bilancio, che, per la loro generalità e tendenziale indiscriminatezza, comportano conseguenze sociali a volte dolorose o determinano spesso problemi alla stessa funzionalità delle amministrazioni.

Più in particolare, l'analisi circa l'uso delle risorse immobiliari da parte della P.A. si connette ai processi di razionalizzazione e semplificazione che da alcuni anni stanno interessando l'intero settore del pubblico impiego, coinvolgendo, in un'ottica comune, l'azione di tutti i Governi succedutisi da almeno un ventennio, e che hanno trovato uno snodo decisivo nelle previsioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale disposto la ridefinizione degli assetti organizzativi della P.A., attraverso una significativa contrazione del numero complessivo dei dipendenti e delle posizioni dirigenziali, nonché la riduzione del numero degli uffici in conseguenza dei processi di riorganizzazione delle competenze.

4.2. Il rafforzamento dei meccanismi di pianificazione nell'utilizzo degli immobili pubblici.

Passando, più in dettaglio, alle questioni specifiche che sono state affrontate nel corso dell'indagine, appare in primo luogo rilevare come le norme introdotte a partire dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, illustrate nella prima parte del presente documento conclusivo, abbiano rappresentato certamente un fondamentale passo avanti per giungere ad un'effettiva pianificazione delle politiche immobiliari della P.A. e conseguire una vera riduzione degli spazi e dei costi connessi.

4.2.1. Il censimento degli immobili occupati dalla P.A.

In tale contesto assume particolare rilevanza la previsione di cui al dodicesimo periodo del predetto comma 222, il quale dispone l'effettuazione di un censimento completo dei singoli immobili dello Stato o di soggetti pubblici, di qualsiasi natura e a qualunque titolo, occupati dalle amministrazioni pubbliche alla data del 30 giugno 2010, nonché la previsione di cui all'ottavo periodo del medesimo comma 222, la quale impone alle amministrazioni dello Stato di comunicare all'Agenzia del demanio l'elenco dei beni di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

A tale riguardo risulta in primo luogo fondamentale superare i ritardi che hanno ostacolato, o quanto meno rallentato, tali rilevazioni, nonché migliorare la qualità delle informazioni fornite dalle amministrazioni, in modo da consentire al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'Agenzia del demanio di disporre di informazioni il più possibile dettagliate ed accurate in merito.

In proposito occorre rammentare che, secondo i dati forniti dal Dipartimento del Tesoro, le comunicazioni relative al censimento ricevute nel periodo compreso tra il febbraio 2010 ed il marzo 2011 hanno riguardato solo il 53 per cento

delle amministrazioni pubbliche. Al di là di tale percentuale complessiva, si evidenzia inoltre una notevole diversificazione nel tasso di risposta dei singoli comparti.

A fronte di una percentuale del 100 per cento per le Agenzie fiscali e dell'85 per cento per i ministeri, si segnala un livello del 30 per cento per quanto riguarda gli organi di rilievo costituzionale e del 19 per cento per le altre amministrazioni centrali.

Con riferimento alle altre amministrazioni, le percentuali più alte hanno riguardato le università (88 per cento) le provincie (76 per cento) e le regioni e provincie autonome (64 per cento), mentre livelli inferiori al 60 per cento si rilevano con riferimento ai comuni (59 per cento), agli enti del servizio sanitario nazionale (43 per cento) ai consorzi (37 per cento) alle altre amministrazioni locali (28 per cento) alle unioni di comuni e alle comunità montane (24 per cento).

La disponibilità di un insieme accurato e completo di informazioni, raccolte non in termini aggregati, ma con riferimento ai singoli immobili, risulta preziosa sia per la redazione del conto generale del patrimonio da parte del Ministero, sia per quel che attiene ai meccanismi di valorizzazione dei beni pubblici, sia, ed è ciò che interessa più direttamente in questa sede, per quanto riguarda la gestione, da parte dell'Agenzia del demanio, del patrimonio immobiliare, ai fini della migliore pianificazione nell'uso degli immobili di proprietà ed in locazione da parte delle diverse amministrazioni.

Sotto il primo profilo occorre infatti sottolineare come la conoscenza della consistenza esatta del patrimonio pubblico impatti anche sulla gestione del debito pubblico e sulla stessa determinazione del livello di deficit del Paese, nella misura in cui le modifiche in corso di adozione a livello di Unione europea relativamente alla procedura per disavanzi eccessivi dovrebbero includere in

tale procedura anche il fattore costituito dal valore degli *asset* patrimoniali di ciascun Paese.

Sotto il secondo profilo è invece emerso come in alcuni casi le operazioni di cartolarizzazione degli immobili effettuate nel corso degli ultimi anni (in particolare l'operazione denominata SCIP 2) hanno incontrato difficoltà, nella fase di vendita degli immobili cartolarizzati, proprio a causa dell'incompletezza o erroneità dei dati catastali relativi ai beni, che ha spesso obbligato a retrocedere gli immobili stessi agli enti originariamente proprietari.

Sotto il terzo profilo, i meccanismi di monitoraggio appena richiamati devono essere in grado tanto di determinare lo *stock* (cioè la consistenza numerica, fisica ed economica) del patrimonio immobiliare pubblico in essere e degli spazi occupati, tanto da definire con anticipo e orientare le prospettive di evoluzione del fabbisogno di spazi che le pubbliche amministrazioni utilizzano per adempiere ai propri compiti istituzionali.

Per conseguire questi obiettivi è necessario migliorare e rafforzare tale meccanismo, al fine di:

rendere permanenti e stabili le rilevazioni periodiche, in modo da assicurare il costante aggiornamento dei dati;

assicurare la piena integrazione tra la base dati relativa agli immobili di proprietà dello Stato, che è curata dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, e quella concernente gli immobili occupati a titolo di locazione passiva, che è invece curata dall'Agenzia del demanio, ponendo a fattore comune tutte le banche dati esistenti in materia e rendendo disponibili tali dati per tutte le amministrazioni interessate;

affinare gli strumenti per consentire una valutazione sempre più precisa dell'effettivo valore di mercato degli immobili compresi nel patrimonio dello Stato;

rafforzare le sanzioni previste nel caso di mancata effettuazione delle comu-

nizzazioni o di trasmissione di dati incompleti o non veritieri: a tale proposito la previsione introdotta dal comma 13 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, che qualifica la violazione dei predetti obblighi di comunicazione come causa di responsabilità amministrativa, appare certamente positiva, ma potrebbe non risultare sufficientemente dissuasiva rispetto a tali comportamenti.

Il meccanismo di ricognizione appena richiamato, sebbene non ancora entrato completamente a regime, e pur con le lacune evidenziate, ha comunque già consentito di compiere importanti progressi nella conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico ed ha fornito alcuni interessanti elementi di valutazione, da un lato evidenziando, come accennato, una certa lentezza, da parte di alcune amministrazioni, nel fornire i predetti dati, e, dall'altro, facendo emergere un certo numero di occupazioni apparentemente prive di titolo, cioè non coperte da alcun regolare contratto di locazione o da altro titolo giuridico.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'evidenziazione dei ritardi consentirà di porre sotto i riflettori tutte quelle sacche di resistenza al cambiamento, motivate sia da deficienze organizzative generali, sia da ragioni personali specifiche, che finora potevano rimanere occultate nella complessiva inconsapevolezza circa il panorama degli utilizzi di immobili ad usi pubblici.

Sotto il secondo aspetto, proprio l'emergere di tali fenomeni consentirà di fare definitiva chiarezza in materia, sponnando le amministrazioni a conoscere meglio il proprio patrimonio immobiliare, ad individuare eventuali responsabilità, a sanare irregolarità e ad eliminare pendenze pregresse, evitando che il perpetuarsi nel tempo di situazioni non chiare comporti ulteriori sprechi di risorse.

In tale contesto appare in prima battuta necessario proseguire nell'attività di segnalazione, sensibilizzazione e, in taluni casi nell'azione di vero e proprio supporto alle singole amministrazioni in questo

campo, per aiutarle a fornire, per ciascun immobile, dati corretti ed utilizzabili, in particolare per quanto riguarda il titolo di proprietà o di occupazione, i dati catastali e l'effettivo utilizzo dell'immobile stesso, nonché il numero di personale che vi lavora.

Inoltre, al fine di migliorare gli strumenti di conoscenza e gestione del patrimonio immobiliare delle regioni e degli enti locali appare altresì condivisibile la proposta di estendere alle amministrazioni regionali e locali il meccanismo di censimento degli immobili di terzi utilizzati, analogamente a quanto previsto per le amministrazioni statali dal già citato articolo 2, comma 222, ottavo periodo, della legge n. 191 del 2009.

Occorre infatti considerare come, anche nella prospettiva di una sempre più ampia devoluzione del patrimonio statale alle regioni ed agli altri enti locali, secondo il percorso indicato dal decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale, la responsabilità di tali enti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico risulterà sempre maggiore, e sarà dunque necessario disporre anche per tali beni di uno strumento unitario di conoscenza e di pianificazione.

4.2.2. Mutamenti organizzativi ed incentivi.

Il meccanismo di monitoraggio e pianificazione definito dal predetto comma 222 della legge n. 191 è finalizzato, oltre che ad obiettivi conoscitivi, ad avviare un processo di effettiva riduzione degli spazi occupati dalle amministrazioni, ed è in quest'ambito che si evidenziano certamente alcuni degli aspetti di maggiore criticità.

Infatti, finora le esigenze di spazio indicate dalle amministrazioni non segnalano, fatta eccezione per la Corte dei conti e per il Ministero dello sviluppo economico, alcuna disponibilità a ridurre i propri fabbisogni, che, al contrario, risultano crescenti, confermando del resto la tendenza delle pubbliche amministra-

zioni, emersa in sede di applicazione al decreto legislativo n. 85 del 2010 in tema di federalismo demaniale, a non rilasciare spazi.

Tale circostanza impatta dunque direttamente sulle stesse prospettive del processo di attuazione del federalismo demaniale, in quanto la tendenza delle amministrazioni statali a dichiarare indispensabili la totalità degli immobili attualmente occupati rischia di ridurre ad una quota molto limitata del patrimonio pubblico i beni che potranno essere effettivamente trasferiti alle regioni ed agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010.

Sull'insieme di tali problematiche appare necessario intervenire sia a livello organizzativo, sia a livello di cultura amministrativa.

In primo luogo è urgente una radicale riconversione dei comportamenti e un nuovo approccio metodologico nell'uso degli spazi da parte delle amministrazioni, accelerando e completando il percorso che, sia pure faticosamente, è stato avviato in questo senso, con l'istituzione, da parte dell'Agenzia del demanio, di tavoli tecnici con tutte le amministrazioni e con l'adozione di piani di razionalizzazione organizzativi a livello nazionale (ad esempio quello attuato dall'Agenzia delle entrate, a seguito dell'istituzione delle direzioni provinciali).

In tale prospettiva deve essere favorita l'adozione di indirizzi e criteri generali (già del resto adottati autonomamente da alcune amministrazioni o enti) che prevedano ad esempio la tendenziale concentrazione di più uffici in un medesimo stabile ed impediscano la polverizzazione su una pluralità di sedi della medesima articolazione dell'amministrazione o dell'ente (eliminando l'esempio negativo della suddivisione in più sedi degli uffici della medesima direzione), nonché incentivate forme di collaborazione tra gli enti territoriali e locali (soprattutto di minori dimensioni) che prevedano la creazione di strutture unitarie presso le quali offrire servizi pubblici destinati agli utenti residenti in aree territoriali contigue.

A tale proposito si può rilevare come un'esperienza certamente positiva, che può fungere da modello pilota per tutto il mondo delle pubbliche amministrazioni, sia costituita dal progetto delle cosiddette « case del *welfare* », ormai in avanzato stato di realizzazione, che ha visto in primo piano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché gli enti previdenziali pubblici (INPS, INPDAP, INAIL), il quale prevede, ai sensi dell'articolo 8, commi da 6 a 9, del decreto – legge n. 78 del 2010, la realizzazione di poli logistici integrati territoriali, in cui concentrare, attraverso forme spinte di integrazione a livello logistico e funzionale, le sedi delle amministrazioni competenti, consentendo agli utenti di fruire in un unico luogo dei servizi pubblici inerenti alle politiche del lavoro e sociali a tutela delle condizioni di lavoro, alla sicurezza nei luoghi del lavoro e alla previdenza e assistenza.

A questo riguardo è stata segnalata la possibilità, proprio per accelerare la realizzazione, facilitare la gestione e generalizzare il modello dei predetti poli logistici integrati, di prevedere il conferimento obbligatorio, da parte di tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte, di tutte le rispettive sedi in un fondo immobiliare unico, gestito in comune da tali soggetti, che potrebbe agire con modalità più snelle e razionali, in tempi molto più rapidi.

In quest'ambito appare utile che, oltre alla modifica delle norme e dei modelli di carattere organizzativo, ed al di là delle previsioni sanzionatorie, si introduca un meccanismo di incentivi di carattere finanziario, che preveda il forte e diretto coinvolgimento dei dirigenti responsabili delle scelte gestionali, tale da sostenere concretamente i comportamenti virtuosi delle amministrazioni, attraverso un sistema di premi che potrebbe consistere nella riassegnazione di una quota parte dell'economia realizzata attraverso la riduzione degli spazi, sia per quelli relativi agli immobili di proprietà dello Stato, sia, a maggior ragione, per quelli di proprietà di terzi.

Poiché l'accorpamento di più strutture si realizza spesso anche attraverso forme di mobilità del personale, si potrebbe inoltre ipotizzare che i meccanismi di premialità siano destinati ad incentivare tale mobilità, ovvero ad effettuare investimenti sul capitale umano della pubblica amministrazione.

In parallelo, si potrebbero anche ipotizzare, sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa sul Patto di stabilità, forme di penalizzazione, sempre di natura finanziaria, nei confronti di quelle amministrazioni o enti che non vogliono o non riescano a realizzare gli obiettivi di razionalizzazione, consistenti nel congelamento o nella revoca di parte delle risorse stanziare in loro favore per le esigenze di gestione, oppure in forme di commissariamento *ad acta*. In questo senso sembra del resto orientata la previsione, sopra richiamata, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, la quale prevede una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione che ritardi nel rilasciare gli immobili utilizzati, nell'attuazione dei piani di razionalizzazione.

4.2.3. La definizione di *standard* per la quantificazione dei fabbisogni di spazio.

Sotto il profilo normativo è invece opportuno definire standard tecnici, valevoli per tutte le amministrazioni, sia statali, sia delle regioni e degli enti locali, che definiscano la quota massima di spazio che può essere occupata dalla singola amministrazione o ente, in ragione del numero e della tipologia dei dipendenti, delle funzioni svolte e delle rispettive esigenze di presenza sul territorio.

Come ricordato in precedenza, il tentativo di definire tali parametri di riferimento era già stato effettuato nel 2011, con l'emanazione del decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2001, che era stato tuttavia ritirato pochi mesi dopo.

È dunque ora necessario intervenire con una norma di rango legislativo per introdurre in termini vincolanti parametri di fabbisogno, che sono del resto già stati utilizzati autonomamente da alcuni enti, quali ad esempio l'INPS, nel loro processo di razionalizzazione degli spazi.

A tale proposito si segnala come sia già stata presentata, nella prima metà del 2011, una proposta di legge a prima firma del deputato Comaroli (A.C. 4149), assegnata in sede referente alla Commissione Finanze, che riprende sostanzialmente il contenuto del predetto decreto ministeriale del 2001, stabilendo standard tecnici per definire criteri di quantificazione del fabbisogno di spazio delle amministrazioni dello Stato, in rapporto al numero, alla funzione e alle qualifiche del personale impiegato.

In merito occorre rilevare come la definizione dei predetti standard determinerà effetti positivi anche indiretti, in quanto potrà costituire un incentivo per ulteriori interventi di modernizzazione organizzativa delle amministrazioni, ad esempio inducendo ad informatizzare i documenti e le relative modalità di conservazione ed archiviazione, con conseguenti risparmi in termini di spazio.

Il modello di riferimento a cui occorre rifarsi è quello del federalismo: come il processo di definizione dei costi standard per lo svolgimento delle funzioni assegnate o devolute ai diversi livelli di governo costituisce uno strumento decisivo per razionalizzare su tutto il territorio nazionale l'utilizzo delle risorse finanziarie e per responsabilizzare le amministrazioni nelle proprie politiche tributarie e di bilancio, così anche la definizione di parametri oggettivi per la definizione dei fabbisogni di spazi potrebbe contribuire fortemente ad affermare i principi dell'economicità, dell'efficienza e della trasparenza nell'utilizzo delle risorse immobiliari da parte delle diverse amministrazioni.

Anche in questo caso, il vincolo costituito dall'individuazione di parametri precisi potrà costituire una leva decisiva per sbloccare un meccanismo finora ba-

sato sulla semplice buona volontà delle singole amministrazioni, e che rischia dunque di non sortire alcun effetto concreto.

4.3. L'utilizzo degli spazi e il processo di telematizzazione della pubblica amministrazione.

Sullo sfondo di tale processo di razionalizzazione c'è inoltre il tema del progressivo passaggio dalla presenza fisica sul territorio delle articolazioni amministrative al nuovo modello della cosiddetta « amministrazione virtuale ».

Non c'è dubbio, infatti, che la sempre migliore informatizzazione degli uffici, e la parallela, crescente diffusione tra i cittadini degli strumenti telematici e per l'accesso alla rete, consentano di delineare, e di portare a compimento già nel medio periodo, un modello in cui molti rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini potranno essere realizzati *on line*, senza bisogno di un punto di contatto fisico presso un ufficio dislocato sul territorio.

Ciò non significa, naturalmente, che sia possibile, almeno allo stato attuale, cancellare del tutto il cosiddetto « *front office* » sia per ragioni tecnologiche, sia per motivi legati alla complessità di alcuni rapporti e procedure, che rendono in determinati casi inevitabile per il cittadino, o per il professionista che lo rappresenta o ne cura gli interessi, avere un'interlocuzione diretta con la burocrazia.

In ogni caso, la razionalizzazione e pianificazione degli spazi della pubblica amministrazione deve tener conto di questa prospettiva, ed occorre evitare che tale processo, sebbene comunque auspicabile, nasca in qualche modo già « vecchio », non scontando adeguatamente tutte le opportunità che la telematizzazione può offrire anche sotto questo profilo, e che risulteranno probabilmente crescenti in prospettiva.

Occorre, invece, che la spinta alla razionalizzazione degli spazi fisici e il potenziamento della cosiddetta « amministrazione telematica » realizzino appieno

tutte le sinergie possibili tra loro. A questo riguardo è evidente, ad esempio, come la possibilità di ridurre di molto, attraverso gli strumenti della rete, la frequentazione, da parte dei cittadini e degli intermediari professionali, degli uffici pubblici, consenta di spingere ancor di più verso la realizzazione, già in atto nel settore del *welfare*, dei richiamati poli logistici integrati, in cui più amministrazioni ed enti accorpino in un'unica, e più snella sede territoriale, tutte le strutture di sportello al pubblico che si rendano ancora necessarie.

4.4. L'unificazione delle competenze in materia di gestione degli immobili pubblici.

Per quanto riguarda specificamente la tematica concernente le competenze in materia di gestione degli immobili pubblici, appare utile implementare ulteriormente la previsione, contenuta nel quarto periodo del più volte richiamato articolo 2, comma 222 della legge n. 191 del 2009, in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del demanio assume il ruolo di conduttore unico per tutti gli immobili in locazione passiva delle amministrazioni dello Stato.

Tale normativa dovrebbe essere completata anche sotto il profilo della gestione delle risorse finanziarie deputate a questa finalità, unificando, in un solo capitolo di spesa, i fondi stanziati per il pagamento dei contratti di locazione di tutti gli immobili in uso delle amministrazioni pubbliche. Tale capitolo dovrà essere gestito in maniera accentrata dall'Agenzia del demanio, ampliando l'operatività del Fondo unico a tal fine già istituito dalla Ragioneria, ma che attualmente non comprende gli immobili della Presidenza del Consiglio e delle Agenzie fiscali.

Nel medesimo contesto appare altresì fondamentale coordinare e razionalizzare meglio le competenze relative alla gestione dei fondi assegnati per la manutenzione straordinaria o per gli interventi di ristrutturazione degli immobili di pro-

prietà dello Stato, le quali risultano attualmente attribuite sia all'Agenzia del demanio, sia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia al Ministero per i beni e le attività culturali, sia Presidenza del Consiglio dei ministri, i quali elaborano tutti, rispettivi piani annuali di priorità degli interventi e dispongono ciascuno di specifici capitoli di spesa in materia.

A tale riguardo si segnala l'esigenza di ridurre tale panorama fortemente parcellizzato, al fine di:

- disporre di un quadro complessivo e preciso circa le effettive esigenze manutentive e circa le somme rispettivamente impegnate e spese in ogni esercizio per tali finalità;

- definire criteri unitari ed oggettivi per individuare le priorità nella scelta degli interventi manutentivi da effettuare in ciascun anno;

- individuare protocolli e metodologie di intervento standardizzate;

- definire un unico piano pluriennale degli interventi manutentivi;

- valutare con maggiore omogeneità la convenienza degli interventi di manutenzione rispetto ad ipotesi alternative, ad esempio di dismissione del bene o di ricollocazione dell'ufficio dell'amministrazione;

- individuare con chiarezza i soggetti unici responsabili dei singoli interventi manutentivi;

- effettuare un controllo efficace circa l'utilizzo delle risorse finanziarie, la capacità di impegno e spesa, lo stato di avanzamento degli interventi e la qualità degli stessi.

Inoltre, la razionalizzazione delle competenze in materia di manutenzione potrebbe favorire la realizzazione di piani unitari di aggiornamento tecnologico del patrimonio immobiliare pubblico, che, a sua volta, potrebbero indurre ulteriori risparmi, ad esempio in termini di consumi

energetici e gestionali (basti pensare all'utilizzo di forme di riscaldamento o condizionamento a basso impatto o alla sostituzione dei tradizionali abbonamenti di rete telefonica con tecnologie VoIP).

Tali indicazioni hanno del resto trovato una prima attuazione nei commi da 2 a 8 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale accentra presso l'Agenzia del demanio le decisioni di spesa sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, prevedendo la creazione di due soli fondi, impiegati dall'Agenzia del demanio, destinati, a finanziarie, rispettivamente, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché disponendo la redazione, da parte della stessa Agenzia, di un piano generale degli interventi di durata triennale, volto al recupero degli spazi ed alla riduzione delle locazioni passive.

Tali previsioni, certamente positive, sembrano tuttavia suscettibili di ulteriori affinamenti, in particolare in quanto escludono dal predetto processo di unificazione le risorse attribuite al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi concernenti edifici pubblici statali, perpetuando in tal modo una certa frammentazione delle competenze.

4.5. Il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia del demanio.

In ultimo, appare importante rafforzare la capacità dell'Agenzia del demanio di esercitare con maggiore incisività ed ampiezza il fondamentale ruolo di centro di coordinamento ed impulso per la gestione complessiva dei beni del demanio pubblico e, segnatamente degli spazi, di proprietà o di terzi, utilizzati dalle pubbliche amministrazioni.

A tale proposito è certamente opportuno consentire all'Agenzia di svolgere analisi più approfondite sullo stato e sull'utilizzo dei singoli immobili, di rendere più sistematica e completa la ricognizione periodica degli spazi a vario titolo occupati dalla Pubblica Amministrazione, di monitorare costantemente lo

stato e l'evoluzione dei fabbisogni di spazio delle amministrazioni e di svolgere un effettivo controllo, non solo a campione, ma analitico, sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

A tale riguardo è auspicabile che l'Agenzia si ponga come interlocutore privilegiato di tutte le pubbliche amministrazioni, naturalmente comprese quelle locali, per supportarle nella gestione del patrimonio immobiliare e, più in generale, nell'uso degli spazi, secondo parametri del tutto nuovi rispetto a quelli tradizionali. Occorre infatti tenere conto che la notevole polverizzazione del panorama della Pubblica Amministrazione, e la presenza di un elevato numero di enti locali, in specie i piccoli comuni, che non sono dotati delle strutture e delle capacità professionali idonee a questi fini, rendono difficile ipotizzare che ciascun ente o amministrazione sia in grado autonomamente di realizzare interventi di razionalizzazione a volte complessi e di giungere a livelli di efficienza gestionali di eccellenza.

In tale contesto l'Agenzia deve dunque poter innovare il proprio ruolo, anche assumendo funzioni consulenziali e di affiancamento degli enti, sia per quanto riguarda il censimento dei beni, sia per quanto attiene la gestione degli spazi e i progetti di razionalizzazione e ristrutturazione, eventualmente anche attraverso la stipula di convenzioni con gli enti stessi.

Inoltre, in connessione con la tematica in discussione, appare opportuno completare il percorso normativo che ha portato alla nascita dell'Agenzia, precisando ulteriormente le sue competenze specifiche in materia di gestione del patrimonio immobiliare pubblico, che risultano, in alcuni casi sovrapporsi con quelle affidate ad altre branche dell'amministrazione statale, e che, per altro verso, appaiono eccessivamente generiche, ad esempio laddove conferiscono all'Agenzia, in diversi settori, in termini residuali e dunque poco chiari, una generica tutela dominicale sui beni immobili statali.

Tale genericità rischia infatti di deresponsabilizzare i diversi soggetti pubblici rispetto alle scelte di gestione degli immobili ed alla correlativa tutela degli interessi erariali, limitandosi dunque a creare materia per defatiganti e sterili contenziosi di fronte alla magistratura amministrativa o alla Corte dei conti.

Parimenti utile sarebbe altresì, ancora una volta al fine di migliorarne la funzionalità rispetto ai compiti che qui in-

teressano, fare definitivamente chiarezza sull'identità e lo statuto giuridico dell'Agenzia del demanio, la quale, a differenza delle altre agenzie fiscali, pur condividendo con queste ultime la definizione di agenzia fiscale, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999, è stata anche qualificata come ente pubblico economico, ponendo in tal modo un'incertezza circa la disciplina ad essa applicabile.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis	141
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, e rinvio</i>)	142
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, di rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e dell'Ordine dei giornalisti	146
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-04779 Ghizzoni: Sull'erogazione delle anticipazioni ai beneficiari dei contributi FUS per il 2011	146
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-04967 De Pasquale: Questioni connesse all'inquadramento e al riconoscimento delle anzianità maturate alle dipendenze degli enti locali dal personale ATA	147
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-05019 Pizzetti: Sull'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado « Antonio Campi » di Cremona	147
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	154
5-05083 Lorenzin: Sull'autonomia del settore scientifico disciplinare di diritto dell'economia (IUS 05)	148
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-05091 Contento: Questioni connesse alla predisposizione delle prossime graduatorie ad esaurimento per i docenti	148
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	158

RISOLUZIONI:

7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (<i>Discussione e rinvio</i>)	148
---	-----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinata, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
ALLEGATO 6 (<i>Nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, in attuazione dei pareri espressi dalle Commissioni competenti, adottato come testo base dalla Commissione</i>)	159

COMITATO RISTRETTO

Martedì 26 luglio 2011.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinata, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.10 alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta del 14 luglio 2011 è emerso l'orientamento della Commissione di non procedere nell'esame in sede referente del provvedimento in titolo, anche in vista della presentazione di una risoluzione, sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi, di impegno al Governo a svolgere le manifestazioni per il secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

Propone quindi che, essendo stata presentata la risoluzione n. 7-00653 Barbieri e altri, la Commissione sospenda l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge 1373 e abbinata.

La Commissione concorda.

Carmen MOTTA (PD), prende atto della decisione della Commissione di procedere con un atto di indirizzo sulla materia. Al riguardo, ricorda il proficuo lavoro svolto dalla Commissione in generale e dal relatore in particolare. Evidenzia, però, dei dubbi sul fatto che siano stati compiuti tutti gli sforzi per rappresentare al ministro quanto era stato posto in essere, sia dalla maggioranza che dalla opposizione, per giungere all'approvazione di una legge di iniziativa parlamentare degna di celebrare il bicentenario di Giuseppe Verdi. Rammenta che lo stesso ministro dichiarò la proposta di legge apprezzabile, nonostante le problematiche emerse. Al riguardo, ricorda appunto l'audizione del ministro Galan presso la Commissione, che fu un'occasione di confronto sulla questione. Rileva che, se il problema reale era la delimitazione del perimetro territoriale entro cui contenere gli eventi celebrativi, non vi sarebbe stata alcuna difficoltà per il ministro di presentare proposte emendative volte ad includere, ad

esempio, il Teatro La Fenice di Venezia e di procedere, quindi, celermente alla approvazione del testo.

Date le condizioni venutesi a creare, ritiene comunque la risoluzione utile, in quanto rappresentazione ultima della volontà del Parlamento. Al riguardo, sottolinea che la risoluzione presentata non è altro che la trascrizione del testo unificato che era emerso dai lavori della Commissione, ed è per tale motivo che ritiene interessante vedere quale sarà, nello specifico, il reale atteggiamento del Governo in sede di accoglimento della risoluzione stessa. Conclude, infine, ricordando che con l'esame parlamentare del provvedimento è stato compiuto un buon lavoro, che poteva senz'altro concludersi con l'approvazione di una legge e che il ripiego sull'atto di indirizzo è stato dovuto, unicamente, alla decisione del ministro di avocare a sé il diritto di decidere in solitudine istituzionale.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che sulla materia ha già avuto modo di esprimersi esplicitamente in un'intervista alla *Gazzetta di Parma*. Al riguardo, sottolinea che la decisione assunta ha scontentato tutte le forze politiche della città di Parma, essendo i motivi del comune scontento quelli già sottolineati dall'onorevole Motta. Evidenzia come, in occasione dell'incontro informale avuto con il ministro sul testo in esame, come capogruppo del PdL in Commissione e come relatore, aveva cercato in tutti i modi di procedere all'esame della proposta di iniziativa parlamentare, nonostante il dichiarato parere contrario del Governo. Stigmatizza, al riguardo, il fatto che in quell'occasione non trovò un grande appoggio da parte delle forze di maggioranza. Consapevole che la proposta di legge non avrebbe poi proseguito l'iter presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea che comunque è stato un errore non aver potuto procedere all'approvazione della proposta di iniziativa parlamentare, pur condividendo la risoluzione unanimemente presentata.

Manuela GHIZZONI (PD) esprime grande rammarico nel dover rinunciare all'approvazione di una legge di iniziativa parlamentare qualificante, a cui si somma il rammarico per non aver potuto interloquire in maniera più approfondita con il ministro sul provvedimento in esame, per discutere sulla reale efficacia della nuova strategia individuata con la presentazione dell'atto di indirizzo. Conclude, infine, ricordando che nella riunione informale svoltasi con il ministro in merito al provvedimento, ella stessa ha tentato tutte le forme di mediazione possibili per poter salvare la proposta di legge parlamentare, sottolineando che il ministro ha sempre opposto un granitico rifiuto nel merito.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA, indi del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Giuseppe Pizzi.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.

Atto n. 377.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Luigi NICOLAIS (PD) osserva innanzitutto come il provvedimento in esame non preveda un adeguato regime transitorio, precedente alla dichiarazione di dissesto, onde consentire alle università che stanno cercando di risolvere i propri problemi finanziari di continuare lungo la strada del risanamento intrapreso. Al riguardo, rileva che vi è solo qualche cenno alla previsione di un periodo transitorio, con riferimento, ad esempio, alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due esercizi ovvero a un utilizzo dell'avanzo libero a consuntivo per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi. In secondo luogo, osserva come non si possa trattare l'università come una qualsiasi altra azienda, invitando la relatrice del provvedimento a intervenire sullo stesso in modo tale da tenere in considerazione non solo la parte contabile, ma anche il programma relativo allo sviluppo delle attività scientifiche che connotano l'istituzione universitaria. In conclusione, invita quindi a inserire nella proposta di parere al provvedimento in esame due condizioni, l'una riguardante la previsione di un regime transitorio precedente al dissesto e l'altra concernente il rilievo dell'attività scientifica che l'università deve continuare a svolgere nel corso della sua attività.

Giovanni Battista BACHELET (PD) osserva come i parametri indicati nel provvedimento in esame lascino molto perplessi. Considera, infatti, come fino poco tempo addietro non si poteva immaginare che il fondo di finanziamento ordinario delle università potesse essere ridotto così drasticamente, di guisa che è venuto meno anche il principio che sta alla base dell'indicatore del rapporto tra quota del fondo di finanziamento ordinario assegnata e spese fisse, nella forma soprattutto degli stipendi erogati al personale. Osserva, in particolare, come non si tenga conto che nell'ambito degli stipendi erogati vi sono anche quelli corrisposti al personale medico. Tutti questi problemi fanno sì che gli indicatori dello stato di dissesto siano in realtà da rivedere. Evidenzia,

infine, come sia abbastanza strano che, in conseguenza della procedura, tutti gli organi dell'università decadano, tranne il Rettore, il quale, invece, dovrebbe essere colui che ha la responsabilità apicale nella gestione dell'ateneo.

Eugenio MAZZARELLA (PD) osserva, innanzitutto, come il peculiare sistema di delega a *scatole cinesi* previsto per l'attuazione della legge n. 240 del 2010 non consente, ancora, di comprendere quale sia il contenuto finale della normativa che verrà adottata. Evidenzia, poi, il fatto che se i commissari designati sono soltanto degli esperti contabili, non potranno in alcun modo tener conto dello sviluppo della ricerca all'interno dell'ateneo; sviluppo che, nonostante costituisca la missione principale dell'università, potrebbe essere compromesso solo per l'esigenza di mettere in ordine i conti. Al riguardo, osserva come, anche qualora si voglia affrontare il problema in un'ottica d'impresa, l'università presenta delle peculiarità che solo gli addetti alla ricerca possono apprezzare e valorizzare. In conclusione, paventa il rischio che il Governo, non essendo in grado di chiudere le sedi universitarie con problemi finanziari, voglia spingere le stesse ad una sorta di dismissione per via interna, mentre sarebbe più opportuno provvedere a distribuire le risorse scientifiche *vive* di ciascun ateneo, magari aggregandole ad altre sedi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) esprime preoccupazione per il provvedimento in esame, che considera l'università alla stregua di una normale azienda commerciale. Osserva, al riguardo, che, come è stato anche rilevato nel corso delle audizioni, è la stessa riduzione progressiva dei finanziamenti pubblici al settore che spinge, in definitiva, gli atenei verso il commissariamento per dissesto. Non condivide, quindi, che in conseguenza della procedura si azzerino tutti gli organi tranne il Rettore. Chiede, fra l'altro, che vengano riesaminati il meccanismo e i criteri di scelta dei commissari, essendo opportuno prevedere

dei criteri più stringenti sul livello di qualità degli stessi commissari, i quali potrebbero essere scelti anche all'interno del Ministero.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con quanto già espresso da chi l'ha preceduta. In particolare, si ricollega a quanto già dichiarato dal collega Mazzarella, circa un provvedimento confezionato in forma di *scatole cinesi* che, in realtà, demandando ad altri decreti attuativi sulla materia, di fatto pregiudica l'azione parlamentare e quindi politica sul provvedimento in oggetto. A tal proposito, ricorda che nell'atto in esame si rimanda a successivi provvedimenti per ciò che riguarda materie correlate fondamentali, quali i criteri stabiliti per definire le condizioni di dissesto e le linee guida e, quindi, i criteri per ciò che concerne i piani di rientro. Sottolinea, quindi, che tali decreti successivi al testo in oggetto attengono in realtà al « cuore » della materia, di fatto venendo sottratti al controllo del Parlamento. Sottolinea, poi, che lo schema in esame concernente il dissesto e il commissariamento delle università precede, stranamente, quello sulla contabilità. Al riguardo, evidenzia che anche per mera sequenza logica si sarebbe dovuto agire al contrario, emanando in primo luogo il decreto sulle regole di contabilità. Ritiene, quindi, che l'atto in esame abbia massimamente un carattere propagandistico, volto, di fatto, a comunicare al Paese l'idea distorta di un settore universitario in dissesto. Evidenzia quindi che strumenti normativi per ovviare a tale situazione erano già presenti nel panorama della legislazione in materia e ritiene che, forse, andavano applicati preventivamente con maggiore rigore. Ribadisce che l'atteggiamento attuale che il Governo esprime con tale schema di decreto legislativo sia fortemente denigratorio nei confronti delle università italiane, di cui non vengono mai citati i pur presenti e numerosi apprezzamenti internazionali, in particolare sul rapporto tra qualità e quantità della produzione scientifica dei ricercatori, rispetto alle risorse investite.

Sottolinea, quindi, che il provvedimento in esame si configura come un testo « ragionieristico » e « ottuso », volto a dimostrare che le università si trovano in una situazione contabile difficile, ma non si dà conto del fatto che ancora oggi gli atenei del Paese vivono per il 60 per cento con le risorse trasferite dal Governo. Evidenzia che lo stesso presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), il professore Mancini, ha affermato nel corso della sua audizione che mancano circa 300 milioni di euro per poter far fronte alle sole spese fisse. Al riguardo, sottolinea che il rettore Mancini ha usato le stesse parole usate dai rappresentanti del Partito democratico durante gli interventi nel corso dell'esame in Assemblea, nel 2008, per evidenziare che nel 2012 gli atenei non avrebbero avuto risorse sufficienti a pagare le spese fisse. Prende atto che anche la CRUI è giunta ad analoghe considerazioni. Evidenzia come, in mancanza di veri criteri direttivi e di linee guida, vi sia nel provvedimento in esame un accanimento nei confronti del personale non contrattualizzato, del personale amministrativo in genere e degli studenti che certamente non possono avere responsabilità in ordine al dissesto finanziario. Evidenzia che, in particolare, gli studenti vengono penalizzati con una pesante riduzione dell'offerta formativa. Al riguardo, sottolinea che il risanamento non può passare solo attraverso il taglio delle risorse e la riduzione dell'offerta formativa, ma che invece andrebbe potenziata e individuata un'offerta formativa di eccellenza in grado di attrarre docenti e studenti anche dall'estero. Ritiene, inoltre, che una via d'uscita degna in una situazione contabile deficitaria si sarebbe potuta utilmente individuare chiamando tutto il personale dell'Università a far leva su uno spirito di corpo e proponendo, eventualmente, contratti di solidarietà o agevolazioni di pensionamento. Sottolinea, comunque, che occorrerebbe rivolgersi all'università come ad un *corpus* dinamico, capace di uscire con dignità da momenti difficili, contando sulla qualità del proprio personale.

Stigmatizza, infine, il ruolo dei commissari a cui si danno responsabilità enormi e non tutte di loro competenza, come quelle di individuare le strategie future, delimitare la didattica e la ricerca e la stessa « missione » dell'università. Al riguardo, ritiene che tale aspetto rappresenti la cifra e il simbolo del provvedimento in esame, dove i commissari assumono decisioni che vanno molto al di là del futuro contabile dell'ateneo. Conclude, stigmatizzando altresì il fatto che, addirittura, si intende retribuire tali organi con il risparmio ottenuto dai gettoni di presenza, che erano di competenza del disciolto consiglio di amministrazione; come i 23 mila euro di risparmio che si recupererebbero, ad esempio, presso l'Università di Padova. Ribadisce quindi che non si può *gettare in burla* l'università italiana, la quale si trova in difficoltà anche per i tagli gravosi ai trasferimenti di risorse finanziarie al settore, che sono stati inferti dal Governo negli ultimi tre anni.

Emerenzio BARBIERI (PdL) apprezza le linee generali del provvedimento in esame, pur osservando che su alcuni aspetti sono presenti delle incongruenze che andrebbero risolte dal Ministero in sede di adozione definitiva del provvedimento. Rileva, innanzitutto, come, con riguardo alla sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e di quello a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata, e alla sostenibilità del costo di indebitamento a carico dell'ateneo, non si comprende come mai non sia fissato il previsto limite massimo, che si prevede invece sarà definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge n. 240 del 2010.

Osserva, quindi, come il previsto indicatore di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale concreti, in realtà, una fattispecie di reato, più che un mero indice di dissesto. Considerato, poi, che la dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio di amministrazione dell'ateneo e preclude al medesimo organo la delibera di approvazione del bilancio

unico di esercizio, ritiene che occorrerebbe specificare che la preclusione opera solo per il bilancio riferito all'anno in cui si è determinato il dissesto. Chiede inoltre che venga chiarito, all'articolo 3, comma 3, se il bilancio dovrà essere sottoposto solo al consiglio di amministrazione e non anche approvato dallo stesso organo. Invita, quindi, a valutare l'opportunità, all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 1, di utilizzare l'espressione « procedure concorsuali e di valutazione comparativa », che non sembrerebbe più attuale alla luce dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2, non comprende perché non debbano essere corrisposti i compensi di produttività al personale non dirigenziale, considerato che tale personale, notoriamente, non è in grado di incidere sui risultati della gestione. Con riguardo alla composizione collegiale o monocratica dell'organo commissariale, che è valutata con riferimento al parametro dimensionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità per le università con un organico docente inferiore a 500 unità di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata, osserva che dovrebbe essere considerata anche la situazione in cui l'organico sia esattamente pari a 500 unità.

Rileva, poi, come il provvedimento in esame preveda dei compensi assolutamente insufficienti a remunerare il lavoro dei commissari, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'università nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione e – per fare un esempio – nel corso delle audizioni è stato riferito che, nell'università di Padova, ammonterebbero a soli 23 mila euro. Invita, quindi, a valutare l'opportunità, con riguardo all'articolo 12, di indicare i termini per lo svolgimento delle relative attività e, con riguardo all'articolo 13, comma 1, di chiarire a quale termine si intende fare riferimento.

Paola GOISIS (LNP) osserva come, di fronte ai rilievi che sono stati evidenziati nel corso delle audizioni, non si può rimanere impassibili. Considerato che sembra che le università siano oramai dei luoghi « delinquenziali », osserva che se molte sono in odore di dissesto finanziario, vuol dire evidentemente che qualcosa non funziona. Rileva come lo scorporo della quota di spese legate al servizio sanitario nazionale ha evidentemente messo in difficoltà parecchie università.

Con riguardo al provvedimento in esame, critica innanzitutto la previsione che la stima dei beni delle università sia affidata a un perito privato, in quanto l'ufficio tecnico erariale darebbe maggiori garanzie di imparzialità. Critica, poi, la previsione secondo cui possono essere designati commissari anche commercialisti iscritti al relativo albo da almeno sette anni, che evidentemente non sarebbero in grado di valutare lo stato patrimoniale e finanziario di grandi università. Al riguardo, stigmatizza anche come siano previsti dei compensi non sufficienti a remunerare il lavoro dei commissari, considerato che gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'università nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione e, ad esempio, nel corso delle audizioni è stato riferito che, nell'università di Padova ammonterebbero a soli 23 mila euro. Considera, quindi, che l'università ha anche una funzione di formazione, i cui risultati si potranno apprezzare nel lungo periodo. Le attuali situazioni di dissesto finanziario derivano dall'osservanza di obblighi di legge, che ad esempio, fanno lievitare automaticamente il costo degli stipendi, mentre, di converso, il fondo di finanziamento ordinario viene progressivamente ridotto. In conclusione, auspica che la relatrice possa apportare al provvedimento in esame le opportune modifiche, altrimenti il suo gruppo avrà difficoltà a votare l'approvazione di una proposta di parere favorevole.

Luigi NICOLAIS, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 luglio 2011.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, di rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e dell'Ordine dei giornalisti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza, ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.35.

5-04779 Ghizzoni: Sull'erogazione delle anticipazioni ai beneficiari dei contributi FUS per il 2011.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatta in merito alla risposta fornita dal rappresentante del Governo, che peraltro si limita solo a prendere atto del fatto che il problema esiste. Al riguardo, sottolinea come ogni volta si rinvengano elementi di ironia nelle risposte fornite dall'Esecutivo, che non

fornisce indicazioni utili alla soluzione dei problemi ma si limita a confermare le questioni ad esso sottoposte dagli interroganti. Ricorda, infatti, che il Governo rinvia all'adozione di un intervento legislativo, e cioè una proposta di legge che lei stessa ha già avuto modo di presentare e che si augura si possa esaminare al più presto. Evidenzia quindi come il sottosegretario dia ragione ai contenuti dell'atto ispettivo, dichiarando che si tratta di problemi veri, di cui si è già a conoscenza, ma ai quali ancora non si può dare risposta. Al riguardo, osserva che durante la discussione sulla recente manovra finanziaria erano stati presentati dal suo gruppo emendamenti per risolvere il problema, proprio perché il tema è molto serio e urgente. Stigmatizza, quindi, il fatto che tali emendamenti siano poi stati respinti nel corso della discussione. Ricorda che si tratta in particolare del problema relativo al numero di componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni, ritenendo che sulla materia anche lo spettacolo dal vivo abbia diritto a un provvedimento normativo che chiarisca definitivamente la situazione.

5-04967 De Pasquale: Questioni connesse all'inquadramento e al riconoscimento delle anzianità maturate alle dipendenze degli enti locali dal personale ATA.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che l'atto ispettivo da lei presentato tratta di un'annosa questione riguardante il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche e transitato nei ruoli del personale dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999. Rammenta che, nonostante la legge prevedesse un inquadramento senza perdita per il personale, quindi con una puntuale ricostruzione della carriera, ciò

non è accaduto, dando luogo a un lungo contenzioso. Evidenzia come, da ultimo, si sia espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo, censurando l'interpretazione della legge che non riconosceva l'anzianità acquisita. Nel merito, la risposta fornita dal rappresentante del Governo da un lato riconosce che la Corte europea ha censurato l'interpretazione non favorevole ai lavoratori e, dall'altro, cita altri pronunciamenti della Corte di giustizia, ultronei e non pertinenti. Sottolinea, quindi, che non è possibile comprendere se il Governo sia intenzionato a riconoscere quanto dovuto ai lavoratori, oggetto dell'atto ispettivo in esame. Rammenta, inoltre, che era stato chiesto al Governo un censimento di tutto il personale interessato e una ricostruzione contabile che potesse far luce sull'ammontare preciso delle cifre dovute. Al riguardo, stigmatizza che a ciò non è stata data risposta, tanto meno a come si intenda ottemperare in merito a quanto disposto dalla Corte di giustizia. Conclude, infine, appellandosi alla nota sensibilità del sottosegretario Pizzetti perché si attivi al fine di ottenere una « vera risposta ».

5-05019 Pizzetti: Sull'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado « Antonio Campi » di Cremona.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, apprezzando in particolare la presa in carico da parte del Ministero del problema da lui segnalato nell'atto ispettivo. Al riguardo, sottolinea che il Governo ha evidenziato il problema come reale; auspica, quindi, una conseguente assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo, volta anche alla rimozione e al trasferimento ad altro incarico dei soggetti che non rispettano le direttive segnalate.

5-05083 Lorenzin: Sull'autonomia del settore scientifico disciplinare di diritto dell'economia (IUS 05).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Beatrice LORENZIN (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, avendo appurato che non si tratta di una soppressione del settore scientifico-disciplinare IUS/05, relativo alla tradizionale materia del diritto dell'economia, ma di una trasformazione di declaratorie.

5-05091 Contento: Questioni connesse alla predisposizione delle prossime graduatorie ad esaurimento per i docenti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Considera l'annosa questione delle graduatorie veramente singolare, anche se le responsabilità non possono essere messe solo a carico del Ministero. Ricorda, infatti, che l'atto ispettivo riguarda i numerosi docenti che hanno presentato nel corrente anno, per ragioni contingenti, la domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria oltre i termini prescritti, previsti a pena di decadenza dalla legge. Rammenta che alcuni dei soggetti esclusi dalla graduatoria hanno fatto ricorso ai Tribunali amministrativi regionali, che hanno risposto in maniera assolutamente difforme. Ad esempio, il T.A.R. del Friuli Venezia-Giulia ha respinto i ricorsi, mentre il T.A.R. del Lazio ha ritenuto ingiustificata una disciplina che, a causa della mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria, di fatto attua la cancellazione definitiva dalla medesima, eliminando del tutto un punteggio maturato durante una vita lavorativa e profes-

sionale. Stigmatizza, quindi, il fatto che si sia così creata una evidente discriminazione vertente su casi analoghi, per cui alcuni docenti sono stati riammessi, se supportati da una sentenza favorevole, mentre altri sono stati definitivamente esclusi per effetto di differenti decisioni giurisprudenziali. Aggiunge che il Ministero avrebbe dovuto operare un serio riesame di tutte le istanze presentate, operando un'individuazione di quelle che presentavano motivazioni valide ai fini della riammissione. Stigmatizza, quindi, il fatto che si risponda in maniera esclusivamente burocratica alla sua interrogazione, così avallando una profonda ingiustizia venutasi a creare per effetto delle sentenze difformi pronunciate dai vari Tribunali amministrativi regionali. Conclude, quindi, invitando il sottosegretario ad approfondire la questione nel merito.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL) illustra la risoluzione in titolo, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO illustra il parere favorevole del Governo sulla risoluzione in esame, rilevando che con essa – traendo spunto dalla proposta di legge n. 1373 e abbinate, anche a firma dell'onorevole Barbieri, ora confluite in un testo unificato – si intende porre l'attenzione sulla sentita necessità di approntare ogni iniziativa utile al fine di assicurare adeguate forme di celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Con l'occasione si pongono altresì in essere utili azioni e misure per la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e musicale italiano. Esprime innanzitutto, anche a nome del Ministro, la condivisione delle sollecitazioni espresse dagli onorevoli interroganti nella consapevolezza che la celebrazione non può essere espressa nel solo ambito regionale in quanto, come anche sottolineato nell'atto all'esame, la figura e l'opera di Giuseppe Verdi costituiscono un patrimonio di carattere nazionale ed internazionale. Si condivide in particolare l'iniziativa volta ad istituire il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell'assicurare quindi la presenza del Ministero nel Comitato, esprime rassicurazione circa la piena disponibilità del ministero ad attuare, per quanto di competenza, gli indirizzi e gli obiettivi indicati nella stessa risoluzione, attraverso la sensibilizzazione alla promozione, salvaguardia e diffusione « della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi », anche e soprattutto mediante il lavoro costante e puntuale degli Istituti presenti sul territorio delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, compatibilmente con i finanziamenti a ciò destinati.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 15.15.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2010.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, al solo fine di dare attuazione ai pareri espressi dalle Commissioni competenti e alle osservazioni formulate dal relatore Polledri e dal rappresentante del Governo, nella seduta del 10 marzo 2010 della Commissione bilancio (*vedi allegato 6*), che propone di adottare come nuovo testo base. Segnala che esso è il risultato del lavoro unanime di tutte le forze politiche. Auspica quindi che la Commissione bilancio possa rendere velocemente il parere di competenza, per procedere successivamente – già la prossima settimana – all'esame in sede legislativa. Sottolinea che si tratta di un provvedimento di riforma generale, auspicato da tempo da tutti gli operatori del settore. Ringrazia quindi tutti i colleghi – ed in particolare l'onorevole De Biasi tanto che la legge una volta approvata potrebbe a ben diritto chiamarsi « Carlucci – De Biasi » – che hanno contribuito al risultato attuale, favorendone la conclusione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) esprime soddisfazione per il risultato raggiunto poiché si sta finalmente concludendo

l'esame del provvedimento, da tempo atteso. Al riguardo, osserva come il testo approvato dal Comitato ristretto in recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni competenti, rechi una complessa e articolata disciplina ordinamentale di regole che investono il settore a tutto tondo. Indipendentemente dai profili concernenti la copertura finanziaria, sempre problematici, ritiene quindi si possa guardare con fiducia al futuro dello spettacolo dal vivo, anche grazie a questa legge. Ringrazia, quindi, tutti i colleghi e in particolare, l'onorevole Carlucci, sottolineando in conclusione, l'importanza di essere pervenuti, in questa delicata fase politica, ad una riforma condivisa all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari, per porre una utile e necessaria legge-quadro per il settore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia in particolare le colleghe Carlucci e De Biasi che, con il loro lavoro e con il loro supporto hanno portato a compimento l'esame del provvedimento. Ne condivide pienamente il testo, al quale, in qualità di rappresentante del suo gruppo in Commissione, ha assicurato un supporto sostanziale, insieme all'onorevole Goisis.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) osserva che il testo in esame ha avuto il pieno sostegno del suo gruppo. Ringrazia quindi l'onorevole Carlucci per il lavoro svolto. Osserva come la unanime condivisione del provvedimento da parte di tutti i gruppi parlamentari, sia in questo momento, un esempio di bella politica.

Paola GOISIS (LNP) si dichiara molto soddisfatta del lavoro svolto dalla Com-

missione, anche in considerazione del fatto che il provvedimento si fa carico delle problematiche peculiari del mondo circense, che tutela e difende gli animali e vive con essi. Ringrazia quindi tutti i membri della Commissione per il lavoro svolto.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, sulla base di quanto indicato dalla relatrice, propone di adottare come nuovo testo base, il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto al solo fine di dare attuazione ai pareri espressi dalle Commissioni competenti e alle osservazioni formulate dal relatore Polledri e dal rappresentante del Governo, nella seduta del 10 marzo 2010 della Commissione bilancio.

La Commissione delibera quindi di adottare come nuovo testo base, il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto al solo fine di dare attuazione ai pareri espressi dalle Commissioni competenti e alle osservazioni formulate dal relatore Polledri e dal rappresentante del Governo, nella seduta del 10 marzo 2010 della Commissione bilancio (*vedi allegato 6*).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che il nuovo testo unificato sarà inviato alla V Commissione per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-04779 Ghizzoni: Sull'erogazione delle anticipazioni ai beneficiari dei contributi FUS per il 2011**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Ghizzoni chiede se il Ministero che rappresento non voglia disporre, nell'applicazione della recente circolare per l'erogazione delle anticipazioni per il 2011 ai beneficiari dei contributi FUS, un'interpretazione univoca dell'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 78/2010 nel senso che essa consenta comunque l'erogazione dei contributi ai beneficiari delle assegnazioni anche se i componenti dei loro collegi sindacali percepiscono emolumenti per l'incarico; con la stessa interrogazione viene, inoltre, richiesto quali misure si intendano adottare per evitare che l'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 78/2010 alle Fondazioni Liriche ed ai teatri Stabili pubblici si traduca in una grave limitazione nella possibilità di avere finanziamenti, atteso che tale norma dispone che i loro consigli di amministrazione debbano essere costituiti da un numero di componenti non superiore a cinque.

Al riguardo rammento che l'Ufficio Legislativo del Ministero, in materia di applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 78/2010, ed in specie della disposizione di cui al comma 2, ha più volte richiesto il parere della competente Amministrazione finanziaria, trattandosi di problematica di carattere generale che riguarda tutti i soggetti previsti dalla norma e non solo quelli operanti nel campo dello spettacolo dal vivo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Ragioneria generale dello Stato hanno conclusivamente affermato la vigenza del comma 2 senza indicare esclu-

sioni per quanto concerne i Collegi dei Revisori dei conti. Giova ricordare che anche al Ministero che rappresento è pervenuto il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, ma tale documento non è certamente idoneo a indirizzare il comportamento dell'Amministrazione, che sul punto deve fare riferimento a quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato, atteso che, ove il Ministero per i beni e le attività culturali volesse optare per una soluzione diversa, l'Amministrazione sarebbe esposta a concreti rischi di responsabilità contabile. Su tale punto va precisato che si è, peraltro, in attesa di ricevere un ulteriore e definitivo chiarimento da parte del Ministero dell'economia, riguardo espressamente ai compensi dei membri del collegio dei revisori dei conti. In tal senso, l'Ufficio Legislativo del Ministero, da ultimo con nota del 18 maggio 2011, ha provveduto a richiedere un ulteriore parere in merito al MEF.

Per quanto attiene invece al particolare disposto di cui al comma 5 del medesimo articolo 6, l'Avvocatura Generale dello Stato, in risposta al quesito posto dalla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, ha escluso che la limitazione a 5, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, possa applicarsi alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Questo Ministero concorda appieno con questa interpretazione e, pertanto, sulla scorta di questo autorevole parere, i competenti uffici ministeriali non applicano il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 78/2010 alle Fondazioni li-

rico-sinfoniche. Per quanto concerne, viceversa, i Teatri Stabili pubblici, cui non è possibile estendere il parere sopra menzionato, questo Ministero sta intraprendendo ogni possibile iniziativa per scongiurare il pregiudizio paventato dall'interrogante.

Quanto, infine, alla immediata ricaduta operativa sugli Organismi di Spettacolo della dichiarazione attestante l'ottempe-

ranza al comma 2 dell'articolo 6, la competente Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, sia per quanto concerne le anticipazioni 2011, sia per i saldi 2010, non può al momento che rispettare la norma, in attesa di una normativa chiarificatrice e, quindi, non può far altro che chiedere agli organismi dello spettacolo che questi dichiarino di essere conformi alla legge nel loro operato.

ALLEGATO 2

5-04967 De Pasquale: Questioni connesse all'inquadramento e al riconoscimento delle anzianità maturate alle dipendenze degli enti locali dal personale ATA**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Atto in discussione riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche, transitato nei ruoli del personale dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999; in particolare, l'interrogazione concerne l'attuazione del secondo comma del citato articolo 8, riguardante le modalità di inquadramento dello stesso personale nei ruoli dello Stato.

Sulle problematiche insorte in sede di attuazione della suddetta disposizione della legge 124 il Governo ha più volte riferito in Parlamento, anche in questa stessa sede.

Per brevità di esposizione, non mi soffermerò sul tormentato percorso di attuazione della norma succitata, considerando altresì che le relative vicissitudini sono ben note all'onorevole interrogante. Mi limiterò a ricordare che la nostra Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2007, richiamata nell'interrogazione, si era pronunciata in proposito, dichiarando la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate circa la norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 che, in buona sostanza, riconosceva la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

La questione viene ora riproposta a seguito della recente sentenza del 7 giugno scorso della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha censurato la sopra menzionata norma di interpretazione autentica ed ha ravvisato la violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.

A tal proposito, va rilevato che la problematica dell'inquadramento del personale trasferito dagli Enti locali allo Stato (trattasi di circa 70 mila unità) è stata esaminata, oltre che dalla Corte Costituzionale, anche da parte della Corte di Giustizia europea, per altre censure. I due alti consessi, nelle decisioni favorevoli all'Amministrazione, non hanno rilevato alcuna violazione all'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Quanto alla richiesta dell'onorevole interrogante volta a conoscere le modalità alle quali l'Amministrazione intende far ricorso per dare esecuzione alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo dello scorso 7 giugno, il Ministero sta in atto procedendo alle necessarie valutazioni di competenza, comprese quelle riguardanti i riflessi sul bilancio dello Stato, ai fini delle decisioni da assumere.

ALLEGATO 3

5-05019 Pizzetti: Sull'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado « Antonio Campi » di Cremona**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante prende spunto da episodi verificatisi nella scuola secondaria di primo grado « Antonio Campi » di Cremona per interrogare questo Ministero sull'applicazione della legge n. 104 del 1992 in materia di integrazione degli alunni in situazione di disabilità.

È noto che l'integrazione degli alunni disabili è una peculiarità del nostro sistema educativo che per tale aspetto è all'avanguardia in ambito europeo.

È intendimento dell'Amministrazione di consolidare il processo di integrazione scolastica in atto, nella considerazione che con il positivo inserimento dell'alunno disabile si conseguono miglioramenti nelle capacità cognitive degli alunni e negli ambiti relativi all'autonomia ed alla socializzazione. Attraverso la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) si consente agli alunni medesimi di trovare nelle classe un'occasione di crescita.

In tale direzione si muovono le Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009, che definiscono la posizione di questa Amministrazione nei confronti dell'inclusione scolastica, stabilendo espressamente che « L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un processo irreversibile e, proprio per questo, non può adagiarsi su pratiche disimpegnate che svuotano il senso pedagogico, culturale e sociale dell'integrazione, trasformandola da un processo di crescita per gli alunni con disabilità e per i loro compagni a una procedura solamente attenta alla correttezza formale degli adempimenti burocratici ».

L'anzidetto orientamento trova conferma anche nelle annuali direttive sugli interventi prioritari ed i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie, per lo svolgimento del monitoraggio e per la valutazione dei risultati raggiunti, ai sensi della legge n. 440 del 1997, che riservano una particolare attenzione al potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*.

Nella stessa direzione, inoltre, vanno le iniziative relative al piano nazionale di formazione per l'integrazione degli alunni disabili denominato « I CARE: imparare, comunicare, agire in una rete educativa » nonché i progetti afferenti alle tematiche che attengono all'educazione ed alla cittadinanza quali « Cittadinanza e Costituzione ».

Il Piano di formazione nazionale « I CARE » ha avuto lo scopo di migliorare la realizzazione delle pratiche di inclusione condotte all'interno della scuola sotto molteplici profili (prassi didattiche, PEI, collaborazioni con il territorio, AA.SS.LL., coinvolgimento delle famiglie). Il progetto ha coinvolto l'80 per cento delle scuole interessate ed ha visto la partecipazione di oltre 20.000 insegnanti, di cui 14.000 curricolari. Il riscontro ricevuto dall'iniziativa ha indotto questa Amministrazione a effettuare una selezione e raccolta delle migliori « buone pratiche » attivate, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche interessate di attingere ad un archivio di attività progettuali.

Le esperienze effettuate nell'ambito del piano formativo *I care* e dedicate all'ICF

(*International Classification of Functioning*) trovano continuità e sviluppo nel Progetto ICF – Dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione. Scopo del progetto è il concreto supporto alla cultura dell'integrazione mediante la sperimentazione e la definizione di un modello che, nell'ambito delle competenze del Ministero, renda possibile individuare i fattori contestuali che condizionano la qualità dell'inclusione scolastica.

La qualità degli interventi attivati trova un ulteriore strumento nella realizzazione di ventisei prodotti informatici predisposti in base all'Azione 6 del « Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità ». Tali *software* consentono alle istituzioni scolastiche di fruire gratuitamente di sistemi informatici che facilitano l'accesso ai documenti didattici agli studenti con disabilità e potenziano le abilità di apprendimento.

Sono stati contestualmente finanziati i Centri Territoriali di Supporto, novantotto in ambito nazionale, quali poli territoriali dedicati alle tecnologie per l'integrazione e punti di riferimento per gli utenti interessati.

L'attenzione riservata agli alunni disabili trova conferma nell'opera di stabilizzazione degli interventi didattici nei loro confronti. Basti pensare all'autorizzazione di ben 5.022 assunzioni di personale docente ed educativo nel sostegno per l'anno scolastico 2010-2011, che rappresentano circa il 50 per cento delle assunzioni autorizzate per lo stesso anno.

Anche la recente manovra per la stabilizzazione della finanza pubblica, di cui al decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, salvaguarda il sostegno – pur nel difficile momento connesso alla nota situazione finanziaria internazionale – e fa salva la possibilità di deroga necessaria per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. La stessa manovra ha previsto, inoltre, per un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che i docenti di sostegno siano assegnati complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, proprio per rendere possibile, con più flessibilità,

l'intervento di personale e l'utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità, promuovendo, nel contempo, anche nei confronti degli altri docenti dei consigli di classe, una più diffusa cultura dell'integrazione. È stata così assunta a livello normativo la buona prassi secondo cui l'alunno disabile viene assunto in carico dall'intero consiglio di classe.

In dettaglio, come evidenziato nella circolare ministeriale n. 63 del 13 luglio 2011, relativa all'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2011/2012, l'articolo 19, comma 11, del citato decreto-legge ha stabilito che:

a) le Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile sono integrate obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione, ovviamente, si applica alle nuove certificazioni;

b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008);

c) ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22 febbraio 2010;

d) l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile.

Siamo comunque consapevoli che una più proficua integrazione degli alunni disabili va svolta su diversi piani, in modo da consentire il superamento di alcune

criticità ancora presenti, prevalentemente riferibili al coordinamento tra servizi scolastici, sociali e sanitari, e alla rimozione delle barriere culturali e materiali che ostacolano il completo inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili.

Il Ministero, anche recentemente, non ha mancato di fornire indicazioni ai responsabili degli uffici scolastici regionali e territoriali affinché intraprendano tutte le iniziative utili all'attivazione di collaborazioni con le Regioni, gli Enti locali, le forze sociali ed i soggetti a vario titolo competenti ed interessati in materia di integrazione e di sostegno ai disabili.

Tutto ciò premesso in via generale, vengo alla specifica situazione segnalata, riguardante la scuola secondaria di primo grado « Antonio Campi » di Cremona.

A tal proposito, la Direzione scolastica regionale per la Lombardia, dopo aver assunto notizie presso l'Ambito territoriale di Cremona, ha comunicato quanto segue.

In data 23 febbraio 2011, l'Ufficio VII dell'Ufficio scolastico regionale ha ricevuto un esposto dei docenti di sostegno della scuola in parola, i quali lamentavano l'incapacità relazionale del dirigente scolastico, che si sarebbe in particolare manifestata proprio nel delicato ambito del sostegno agli alunni disabili. Il dirigente

scolastico, conseguentemente, veniva convocato presso la Direzione scolastica regionale, dove chiariva la propria posizione producendo relazione ed atti.

A seguito del colloquio ed esaminati i documenti agli atti, il dirigente dell'Ufficio VII forniva al dirigente scolastico le opportune indicazioni, invitandolo contestualmente a prestare la massima attenzione agli aspetti relazionali in ambito scolastico ed avvertendolo altresì che avrebbe monitorato la situazione.

La Direzione scolastica regionale, dal canto suo, non ha ritenuto sussistessero – all'epoca dei fatti – i presupposti per procedere disciplinarmente nei riguardi del dirigente scolastico. Attualmente, nell'ambito delle operazioni di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2011-2012, il competente ufficio scolastico regionale sta valutando la posizione del dirigente della scuola « Campi » al fine di una sua eventuale assegnazione ad altra sede.

Faccio infine presente che il Ministero, con nota dello scorso 22 luglio, ha invitato l'Ufficio scolastico regionale a svolgere un'adeguata azione di vigilanza nei confronti del suddetto dirigente scolastico, al fine di prevenire il ripetersi degli episodi segnalati.

ALLEGATO 4

5-05083 Lorenzin: Sull'autonomia del settore scientifico disciplinare di diritto dell'economia (IUS 05)**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 15 della legge 240/2010 di riforma del sistema universitario prevede che il Ministro, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare, secondo i criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari utilizzati esclusivamente per il reclutamento del personale docente e dei ricercatori universitari a tempo determinato e per la definizione degli ordinamenti didattici.

La tabella allegata al decreto ministeriale di adozione del riferito articolo 15, prevede una macroarea 12 denominata Scienze Giuridiche.

All'interno della citata macroarea è inserito il macrosettore 12/F denominato Diritto Internazionale dell'Unione Europea, Comparato, dell'Economia e dei Mercati in relazione al quale il settore con-

corsuale corrispondente è il settore 12/F3 – Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari e Agroalimentari al quale corrispondono i settori scientifico disciplinari IUS/03 Diritto Agrario e IUS/05 Diritto dell'Economia.

Il settore IUS/05 trova corrispondenza concorsuale anche nel settore 12/E2 Diritto Tributario inserito a sua volta nel macrosettore 12/E Diritto Amministrativo e Tributario.

Non si tratta dunque di una soppressione del settore scientifico disciplinare IUS/05 ma di una trasformazione di declaratorie.

Inoltre, la legge 240/2010 prevede che, in sede di prima applicazione, ai settori concorsuali afferiscano almeno 50 professori di prima fascia.

Pertanto, i docenti che ad oggi afferiscono al settore scientifico disciplinare IUS/05 non defluiranno nel settore IUS/10 Diritto pubblico né in IUS/04 Diritto commerciale, ma manterranno la loro specificità di studi.

ALLEGATO 5

5-05091 Contento: Questioni connesse alla predisposizione delle prossime graduatorie ad esaurimento per i docenti**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'onorevole interrogante sollecita l'assunzione di iniziative finalizzate al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento in favore dei docenti che non hanno prodotto domanda di aggiornamento entro i termini previsti dai relativi decreti ministeriali.

Si ricorda, al riguardo, l'evoluzione della normativa che regola la materia in discorso.

L'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 2004, stabiliva che dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle norme in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, avvenisse su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine per l'aggiornamento delle graduatorie fissato con apposito decreto ministeriale.

La mancata presentazione della domanda comportava la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, era consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

La legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), al comma 605 dell'articolo 1, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi

i nuovi inserimenti, da effettuare per il biennio 2007/2008, per i soli docenti che fossero già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per quelli che alla data di entrata in vigore della legge stessero frequentando determinati corsi speciali.

Il combinato disposto delle due norme ora descritte ha determinato la cancellazione definitiva dalla graduatoria e l'impossibilità di un reinserimento successivo.

In applicazione della normativa sopra richiamata, il decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, parzialmente modificato dal decreto interministeriale n. 47 del 26 maggio 2011 per la parte riguardante l'estensione ad un triennio degli effetti dell'aggiornamento, ha stabilito il termine entro il quale gli interessati dovevano presentare domanda di aggiornamento della propria posizione nella graduatoria per gli anni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, ed ha ribadito che costituisce motivo di esclusione la domanda presentata fuori termine. Il reinserimento in graduatoria dell'aspirante precedentemente incluso è da considerarsi equivalente ad un nuovo inserimento, ipotesi questa non compatibile con il dettato normativo.

Il problema rappresentato non può pertanto essere risolto in via amministrativa. Sono ovviamente fatte salve le esecuzioni di specifiche sentenze degli organi giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti.

ALLEGATO 6

Nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci, e abbinata, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis, recanti legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, IN ATTUAZIONE DEI PARERI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI COMPETENTI, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali previste dalla Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica quale elemento insostituibile della coesione e dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale.

2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare forme di so-

stegno e di incentivazione alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarietà dell'espressività, promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 2.

3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività, del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.

4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, prevede misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.

5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo

viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

6. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 5 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

ART. 2.

(Principi fondamentali).

1. La presente legge stabilisce i principi che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse dei settori privato e privato-sociale.

2. Costituiscono principi fondamentali:

a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;

b) il sostegno alle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale, musicale e di danza italiana del grande repertorio classico, moderno e contemporaneo, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e degli idiomi delle minoranze linguistiche;

c) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo anche come strumento di relazione fra le culture e di interculturalità, di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale e di presenza negli istituti di prevenzione e di pena per favorire il recupero e il reinserimento sociale;

d) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio per promuoverne pari opportunità di accesso da parte dei cittadini;

e) il sostegno in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;

f) l'azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal vivo, ivi inclusi i teatri tenda e le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), essenziale momento di aggregazione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica e del tempo libero;

g) la presenza della produzione nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere;

h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;

i) la promozione delle attività di spettacolo dal vivo e la diffusione dell'informazione ad esse relativa, attraverso la stampa e gli strumenti della comunicazione multimediale;

j) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etno-antropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;

k) la tutela sociale dei professionisti del settore dello spettacolo dal vivo attraverso gli strumenti della previdenza e dell'assistenza sociale;

l) la regolamentazione dell'attività di procuratore degli artisti professionisti e di organizzatore culturale;

m) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;

n) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore;

o) la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un'azione di incentivazione dell'apporto privato in favore delle attività e dei soggetti dello spettacolo dal vivo;

p) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico.

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. Le competenze statali in materia di spettacolo sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, al quale spetta la contitolarità del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Il FUS assume il carattere di fondo di investimento pluriennale.

2. In attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) propone alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo e, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, disciplina, con regolamento, l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore;

b) promuove, valorizza e sostiene la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo, quale strumento per diffondere la conoscenza della storia culturale della nazione e delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;

c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, anche attraverso rapporti di collaborazione e di interscambio per promuovere l'integrazione culturale tra i Paesi

dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo e una migliore comprensione delle culture di altri Paesi;

d) promuove l'utilizzo di fondi dell'Unione europea e la partecipazione ad iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, anche mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli istituti italiani di cultura all'estero;

e) costituisce, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche europee, un portale informatico per consentire agli operatori del settore dello spettacolo dal vivo di utilizzare le informazioni relative a fondi dell'Unione europea disponibili per attività e manifestazioni culturali svolte a livello europeo e internazionale;

f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito in favore dei soggetti dello spettacolo dal vivo, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;

g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radio-televisive pubbliche e private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico nel medesimo settore, anche attraverso la valorizzazione degli artisti italiani come ospiti e l'utilizzo di colonne sonore composte da autori italiani e registrate in Italia. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale dello spettacolo dal vivo e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;

i) istituisce l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo, anche

attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale, e realizza, presso l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, una banca dati della produzione musicale che raccoglie e conserva il patrimonio musicale italiano, comprensivo anche della musica popolare e dialettale e della canzone tradizionale.

ART. 4.

(Compiti della Conferenza unificata).

1. Per l'attuazione dei principi fondamentali, di cui all'articolo 2, la Conferenza unificata esercita le seguenti funzioni:

a) stabilisce la ripartizione del FUS tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, nonché i criteri di utilizzo e la ripartizione tra le regioni del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti di cui all'articolo 13 della presente legge;

b) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche e il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

c) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;

d) promuove e coordina intese e accordi di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori dello spettacolo dal vivo, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione nonché alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;

e) promuove e coordina intese interistituzionali per la valorizzazione della

cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

f) valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.

ART. 5.

(Compiti delle regioni).

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare, le regioni:

a) nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;

b) gestiscono le quote del FUS loro attribuite per il sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato;

c) concorrono con lo Stato, le province, le città metropolitane e i comuni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;

d) svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio « Listaspettacolo.it », di cui all'articolo 19, comma 7, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di

lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;

e) promuovono il turismo culturale, partecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;

f) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi mediante forme di collaborazione in rete con l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i);

g) promuovono iniziative per agevolare l'accesso al credito, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia, e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo;

h) definiscono, dopo aver acquisito le indicazioni delle province, delle città metropolitane e dei comuni, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;

i) possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI – Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;

j) possono istituire osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

k) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collabo-

razione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7;

l) anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate che rispondono ai suddetti criteri concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, *festival*, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;

m) in collaborazione con le province, le città metropolitane e i comuni, promuovono la conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito dello spettacolo dal vivo;

n) partecipano alle convenzioni triennali tra enti locali e soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il sostegno di progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, *auditorium* e strutture polivalenti, quali forme di residenza destinate alle attività di teatro, danza e musica, ovvero all'interno di più strutture che, nell'ambito di un territorio definito, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale strumento di aggregazione sociale;

o) in concorso con gli enti locali riconoscono e sostengono l'attività musicale esercitata nei teatri tenda, come servizio offerto alla collettività per favorire la diffusione della musica popolare e di altre forme dello spettacolo dal vivo, come ulteriore sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico;

p) definiscono gli indirizzi generali ai quali le città metropolitane e i comuni

devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti.

2. Alle regioni spetta l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri atti legislativi e regolamentari. In sede di prima attuazione, le regioni provvedono entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Compiti delle province, delle città metropolitane e dei comuni).

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono con le regioni all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2.

2. In particolare, le province, le città metropolitane e i comuni:

a) partecipano con le regioni alla definizione del programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo;

b) concorrono con le regioni al sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica;

c) concorrono con lo Stato e le regioni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;

d) concorrono con le regioni al periodico censimento della domanda e del-

l'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;

e) partecipano con le regioni all'attuazione delle strategie di turismo culturale per la promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;

f) collaborano con le regioni nella tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo;

g) partecipano all'elaborazione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;

h) collaborano alla verifica, in ambito locale, dell'efficacia dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, favorendo lo scambio di informazioni e svolgendo attività di osservatorio e di monitoraggio mediante forme di collaborazione in rete;

i) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate dagli enti locali, che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, *festival*, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;

j) collaborano con le regioni, alla valorizzazione della conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;

k) promuovono e sostengono, d'intesa con le regioni, le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n);

l) riconoscono e sostengono, in concorso con le regioni, l'attività musicale esercitata nei teatri tenda.

3. Nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalle regioni per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti, le città metropolitane e i comuni definiscono l'elenco delle aree disponibili per ospitare tale attività e rilasciano le relative autorizzazioni.

ART. 7.

(Osservatorio nazionale dello spettacolo).

1. Nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, di seguito denominato Osservatorio, svolge funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore e instaura rapporti continuativi e organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j).

2. Nello svolgimento della propria attività, l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fabbisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione nei riguardi del pubblico, può avvalersi della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e documentazione e di banche dati di organizzazioni rappresentative degli operatori del settore e di altri soggetti pubblici e privati, la cui attività abbia direttamente o indirettamente riferimento allo spettacolo dal vivo.

3. Presso l'Osservatorio, è istituito uno Sportello informatico di orientamento, informazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso

alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea e per servizi di supporto e tutoring per le istituzioni e per gli operatori, anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale, compresa una raccolta di elementi informativi sulle scenografie, i costumi e le attrezzature tecniche esistenti presso i soggetti dello spettacolo dal vivo, ai fini del loro reimpiego per nuovi allestimenti.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio può instaurare rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee, anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo la più ampia presenza e integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.

5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

INTERVENTI DI RIFORMA

ART. 8.

(Riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo).

1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità. Le agevolazioni

per le aggregazioni tra imprese, di cui all'articolo 4 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano alle operazioni di aggregazione, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo anche successivamente all'anno 2009.

2. Al fine di garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti dello spettacolo dal vivo a prevalente partecipazione pubblica, degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi.

3. Nell'ambito dell'assorbimento delle funzioni del disciolto Ente teatrale italiano e in coerenza con le finalità della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali concorre a promuovere:

a) la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo all'estero, anche in collaborazione con il Ministero degli affari esteri per l'elaborazione delle strategie di intervento volte ad assicurare una presenza coordinata della cultura italiana all'estero, la selezione delle aree geografiche, degli obiettivi e delle proposte artistiche, mediante forme di collaborazione in rete con gli istituti italiani di cultura all'estero e con enti pubblici stranieri preposti alle medesime finalità;

b) la realizzazione di nuove iniziative di spettacolo dal vivo in contesti territoriali meno serviti;

c) la realizzazione di un centro di documentazione, videoteca e museo dello spettacolo per la sistematica e organica raccolta, la catalogazione, il restauro e la conservazione di materiale storico nonché la digitalizzazione della documentazione audiovisiva degli spettacoli, con sede presso il Teatro della Pergola in Firenze e l'allestimento di mostre permanenti ed itineranti;

d) l'offerta integrata di attività di spettacolo dal vivo, presso musei, aree archeologiche, siti monumentali e naturalistici, attraverso la realizzazione di eventi

di spettacolo in grado di favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e ambientale;

e) la realizzazione, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e gli enti locali, di progetti per l'educazione al teatro, alla musica, alla danza e allo spettacolo circense, per una formazione cosciente e motivata del pubblico scolastico e universitario;

f) il sostegno alle attività creative e alle iniziative culturali di spettacolo dedicate ai giovani o da loro realizzate, in collaborazione con il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi del Teatro Valle in Roma per lo svolgimento di specifiche iniziative di confronto con l'estero e attività di laboratorio e di produzione per la formazione artistica di nuovi talenti nell'ambito della drammaturgia, della regia, della recitazione, della coreografia e della multimedialità, attuate in collaborazione con l'Accademia Silvio d'Amico, l'Accademia nazionale della danza, il Centro sperimentale di cinematografia, le regioni e gli enti locali.

4. Per lo svolgimento delle iniziative di cui al presente articolo e all'articolo 7, il Ministero per i beni e le attività culturali può avvalersi, secondo specifiche direttive annuali, della società ALES – Arte, lavoro e servizi Spa, costituita ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dell'articolo 10, commi 1, lettera a), 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo).

1. Per l'individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si tiene conto dei seguenti ele-

menti, riferiti all'attività svolta dal soggetto nel triennio precedente:

a) la quantità, la qualità artistica e la complessità organizzativa degli spettacoli prodotti;

b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti;

c) la continuità del progetto artistico e imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;

d) il numero degli spettatori paganti, complessivo e medio per ciascuna rappresentazione, nonché le iniziative realizzate per promuovere la crescita della domanda di spettacolo, anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti e alle aree del disagio sociale;

e) l'economicità e l'efficienza della gestione, anche in relazione al rapporto tra i costi di produzione e i proventi degli spettacoli e alle caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale;

f) la rilevante valenza dell'attività internazionale, quando il soggetto abbia costantemente esercitato attività al di fuori del territorio nazionale, anche mediante la partecipazione a scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;

g) la preponderante valenza dell'attività nazionale, quando l'impresa abbia costantemente assolto ad una funzione culturale sull'intero territorio nazionale;

h) la preponderante valenza dell'attività locale, quando l'impresa operi prevalentemente in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede.

2. Con le medesime procedure adottate per l'attribuzione, la tipologia dell'attività è soggetta a revisione triennale per la verifica della sussistenza, della modifica o della cessazione delle condizioni che hanno prodotto il riconoscimento.

3. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, nell'assegnazione delle risorse del FUS, per tutti i soggetti si tiene prevalentemente conto del criterio della spesa storica riferito alla media dell'intervento statale registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata.

ART. 10.

(Accordi di programma).

1. Secondo i principi di leale collaborazione e cooperazione istituzionale, la gestione unitaria delle risorse del FUS può essere attuata, su richiesta della regione, anche attraverso accordi di programma, quali strumenti concertativi e convenzioni triennali con lo Stato, in cui sono definiti obiettivi e priorità generali degli interventi finanziari e per tutte le forme e i singoli soggetti dello spettacolo dal vivo, inclusi quelli di prioritario interesse internazionale e nazionale, i rispettivi investimenti economici e ulteriori interventi degli enti locali e di privati. L'accordo di programma può anche prevedere la compartecipazione di più regioni.

2. All'accordo di programma sono allegati l'istruttoria preliminare e il parere della regione sui progetti presentati dai soggetti dello spettacolo dal vivo che hanno sede legale nel proprio territorio.

3. La gestione delle risorse determinate ai sensi del comma 1 è affidata alla regione, che, con cadenza periodica e comunque al termine del triennio, ovvero anche su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, riferisce sugli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli accordi di programma in seno al Consiglio di cui all'articolo 21.

ART. 11.

(Agevolazione su finanziamenti).

1. È istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per lo spettacolo dal vivo.

2. Il Fondo è di titolarità dello Stato ed è alimentato con il versamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di un importo annuo pari all'1 per cento della quota del FUS spettante allo Stato.

3. I contributi possono essere concessi su finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altre banche.

4. Il contributo è assegnato a soggetti pubblici e privati operanti nello spettacolo da vivo per:

a) finanziamenti diretti alla costruzione, al recupero, al restauro, alla conservazione, adeguamento tecnico e funzionale e alla conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ivi compresi i teatri tenda;

b) finanziamenti per il sostegno, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo.

5. Le regioni, per la quota del FUS di propria competenza, possono concedere contributi in conto interessi a valere su finanziamenti di cui ai commi 3 e 4. A tal fine le regioni stabiliscono la quota del FUS di propria competenza eventualmente da destinare a tale scopo nonché le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo medesimo.

ART. 12.

(Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo).

1. È istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Fondo perequativo, gestito, attraverso la società ARCUS Spa, dal Ministero per i

beni e le attività culturali, le cui risorse sono destinate:

a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree territoriali nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da attuare d'intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;

b) alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto, anche attraverso la promozione di accordi di programma con la società ARCUS Spa.

2. La dotazione del Fondo perequativo è costituita da:

a) i residui del FUS, secondo quanto disposto dal comma 3;

b) l'intero gettito dell'addizionale applicabile alla quota del reddito complessivo netto corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) il 10 per cento dell'importo destinato alla tutela e agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, di cui al comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Per i fini di cui al comma 2, lettera a):

a) i residui del FUS non impegnati al termine dell'esercizio, limitatamente alla quota di essi destinata all'erogazione di contributi in conto capitale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo perequativo, con vincolo di destinazione agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1;

b) gli impegni relativi a contributi a carico del FUS, in caso di mancata erogazione entro ventiquattro mesi, sono revocati; i corrispondenti importi, nonché le somme recuperate ai sensi delle disposizioni vigenti per decadenza o riduzione dell'importo del contributo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo perequativo.

ART. 13.

(Istituzione del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti).

1. È istituito il Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti, le cui risorse sono destinate alla promozione e al sostegno di nuovi autori e artisti dello spettacolo dal vivo e alla realizzazione degli spettacoli da loro prodotti. Le risorse del Fondo sono ripartite dalla Conferenza unificata, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 21, tra le regioni e da esse attribuite sulla base di progetti proposti da nuove imprese e dalle imprese già esistenti con l'indicazione specifica, per queste ultime, delle somme destinate a ciascun progetto nei rispettivi bilanci.

2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, il 50 per cento delle risorse annue è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione e al sostegno di giovani autori teatrali, compositori, coreografi o gruppi musicali, di danza e dei nuovi linguaggi e alla realizzazione delle loro opere; il 25 per cento annuo a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo; il restante 25 per cento alla promozione della musica, della danza e del teatro mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale e degli organismi di formazione di autori e interpreti di spettacoli contemporanei.

3. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti all'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi,

dell'apporto di altre forme artistiche o letterarie, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale e della creazione di presidi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra gli attori e il pubblico.

4. Alla dotazione del Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti, determinata nella misura di cinque milioni di euro annui, si provvede ai sensi dell'articolo 29.

ART. 14.

(Norme di agevolazione e interventi in materia fiscale).

1. Ai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo è riconosciuto un credito d'imposta, entro il limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui, per gli investimenti finalizzati ad attività di formazione di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini dello spettacolo dal vivo, ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo, nonché, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, per le spese sostenute dalle imprese discografiche, relative alla produzione, alla promozione e alla commercializzazione di opere prime musicali realizzate da artisti italiani. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. I requisiti e le modalità per la fruizione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è estesa alle imprese operanti nel settore della produzione di video.

4. Le spese documentate sostenute dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali allo svolgimento dell'attività artistica, nonché le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o di lavoro in associazione, sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure e secondo le modalità previste dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

5. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, nei limiti di importo previsti per le associazioni sportive dilettantistiche.

6. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'im-

magine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero per le spese di iscrizione e frequenza a corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo rientranti nelle tipologie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, organizzati o tenuti da istituti, scuole, fondazioni o enti associativi ».

8. Ai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo si applica il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche qualora esse superino il limite dell'ammontare dei ricavi previsto dal comma 1 del medesimo articolo 18.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano fino ad un limite di spesa complessivo annuo di venti milioni di euro.

10. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite soltanto a decorrere dalla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

ART. 15.

(Educazione e formazione culturale).

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quali elementi fondamentali di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della pratica delle tecniche di recitazione e del teatro di figura, della storia della danza e della pratica della danza e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.

3. Al fine di favorire la formazione culturale e la pratica artistica, amatoriale e professionale, delle nuove generazioni, sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

ART. 16.

(Formazione professionale e alta formazione).

1. La Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, promuovendo il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi, con attività comprovata di almeno cinque anni, università ed enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore, curano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento, permanenti e continui, del personale dei profili tecnico-professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, e assicurano l'adeguato

livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli amministratori, organizzatori ed altri operatori del settore.

3. Lo Stato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Previa intesa in sede di Conferenza unificata, lo Stato promuove corsi di alta qualificazione professionale, anche a carattere di scambio internazionale, organizzati da soggetti pubblici e privati e rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti, per favorire la circolazione di esperienze artistico-formative.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere di una commissione di esperti nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i criteri nazionali per il riconoscimento delle scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea e delle scuole di ballo. I medesimi decreti stabiliscono altresì le caratteristiche delle strutture e delle persone incaricate dell'insegnamento, i titoli, i *curricula* e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le modalità di verifica periodica della qualificazione.

5. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso dell'attestato di cui al comma 6.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commis-

sione di cui al comma 4 e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza ad allievi di età inferiore a quattordici anni.

7. L'Accademia d'arte circense promuove una specifica attività didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sostiene e promuove il Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) per la costituzione di un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche al fine di istituire un museo del circo e di mettere a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.

8. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione del personale dirigente per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali delle regioni e degli enti locali. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 17.

(Banca dati professionale del personale dello spettacolo dal vivo).

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con

l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio «Listaspettacolo.it» di cui all'articolo 19, comma 7, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati professionale in cui è iscritto, a domanda, il personale appartenente ai quadri artistici, tecnici e organizzativi dello spettacolo dal vivo, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica da parte del medesimo Ministero.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 21, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati.

ART. 18.

(Disposizioni in materia di rappresentanza contrattuale degli artisti professionisti).

1. Fermo restando che le attività di cui all'articolo 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono riservate alle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il procuratore degli artisti professionisti è la persona fisica che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:

a) tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;

b) tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.

2. Il procuratore cura gli interessi dell'artista professionista, che gli conferisce procura al fine di:

a) promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;

b) prestare opera di consulenza in favore dell'artista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la redazione dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;

c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione del contenuto, della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione relativa al contratto di prestazione artistica.

3. L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione in un apposito registro nazionale e in un ruolo regionale istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono disciplinati le modalità e i requisiti per l'iscrizione e le cause di decadenza, nonché la composizione degli organi preposti alla gestione dei ruoli regionali i cui iscritti confluiscono nel registro nazionale.

4. Agli organizzatori culturali, che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano e allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo.

ART. 19.

(Misure di tutela sociale e disposizioni per agevolare l'avviamento al lavoro in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo).

1. La Repubblica sostiene la creazione artistica dal vivo mediante misure concernenti la contrattualistica e la tutela sociale dei lavoratori dello spettacolo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, che svolgono la propria attività lavorativa in modo atipico, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi, con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e con una flessibilità e mobilità che costituiscono elementi caratteristici dell'esercizio dell'attività artistica svolta in modo professionale e non limitata alle prestazioni in scena. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere stipulato con riferimento alle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo dal vivo ».

2. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite politiche attive di sostegno del reddito e del reinserimento occupazionale in favore delle categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo dal vivo.

4. Tra le politiche di cui al comma 3 rientrano:

a) la costituzione di un apposito fondo presso l'ENPALS;

b) la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento della retribuzione media percepita negli ultimi tre anni in favore di coloro che abbiano raggiunto un'età anagrafica minima di 45 anni per le donne e di 50 anni per gli uomini e di un'anzianità contributiva di almeno venti anni;

c) la cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione semestrale annuale, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi di lavoro dipendente e autonomo;

d) la possibilità del riscatto laurea ai fini pensionistici.

5. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Collocaamento nazionale lavoratori dello spettacolo il servizio « Listaspettacolo.it ». Al fine di contribuire all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo dal vivo, il servizio svolge funzioni di monitoraggio statistico e di valutazione delle politiche del lavoro. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. I soggetti dello spettacolo, nello svolgimento della loro attività, hanno facoltà di assumere lavoratori minori espletando tutte le pratiche di avviamento presso l'ispettorato del lavoro competente per il luogo in cui esse hanno sede. L'ispettorato comunica agli ispettorati competenti per i luoghi in cui si svolge l'attività di aver rilasciato le debite autorizzazioni, per l'esecuzione delle eventuali attività ispettive.

7. La Società italiana degli autori ed editori e gli istituti ad essa collegati, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo dello spettacolo contemporaneo dal vivo, garan-

tiscono alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.

ART. 20.

(*ARCUS Spa*).

1. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa sostiene lo spettacolo dal vivo, partecipando a rilevanti progetti strutturali di costruzione, recupero, conversione, ammodernamento e adeguamento tecnologico e funzionale di immobili già adibiti o da adibire ad attività polivalenti dello spettacolo, o partecipando a iniziative volte a rendere pienamente fruibili le manifestazioni culturali da parte dei disabili, secondo le linee di indirizzo definite in sede di Conferenza unificata.

ART. 21.

(*Consiglio dello spettacolo dal vivo*).

1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da venti membri designati, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:

a) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) sei dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, delle imprese di musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante nonché quattro dalle associazioni

sindacali dei lavoratori dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei relativi contratti nazionali di lavoro.

2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti aventi comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche, organizzative, dirigenziali e contabili, che non versino in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro lo stesso termine, con decreto del medesimo Ministro, sono nominati i componenti del Consiglio. Al funzionamento del Consiglio e dei comitati tecnici di cui all'articolo 22 della presente legge si provvede con gli stanziamenti destinati attualmente alle sezioni dello spettacolo dal vivo della Consulta dello spettacolo e alle Commissioni consultive per la musica, per la danza, per il teatro, per il circo e lo spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 che sono soppresse.

4. In caso di impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, eletto dal Consiglio tra i propri membri. In caso di impedimento di entrambi presiede il membro più anziano per età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e nei comitati tecnici. I membri di cui al comma 1, lettera c), partecipano ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici con voto consultivo. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali o persona da lui designata.

6. Il Consiglio, in seduta plenaria, si esprime:

a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e di erogazione dei contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato, con l'adozione di specifici indirizzi per l'attività interdisciplinare di prosa, musica, danza circo e spettacolo popolare;

b) sull'individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni ai sensi dell'articolo 3;

c) sulla ripartizione tra le regioni della quota parte del FUS loro destinata;

d) sul riconoscimento e sulla permanenza delle tipologie di cui all'articolo 9;

e) sulla quota di partecipazione statale agli accordi di programma di cui all'articolo 10;

f) sull'utilizzo di risorse aggiuntive destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo;

g) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;

h) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso deferite su iniziativa del Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta dei rappresentanti designati dal Ministro medesimo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o sui temi proposti dalle associazioni dei datori di lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore e dalle associazioni di promozione sociale degli spettatori dello spettacolo dal vivo, a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge e legalmente costituite e operanti da almeno un anno.

ART. 22.

(Comitati tecnici).

1. I comitati tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono composti da cinque membri scelti in base e alla competenza nelle materie attribuite a ciascun comitato.

2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o, su sua delega, dal vicepresidente del Consiglio, e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. I comitati tecnici si esprimono:

a) sulla normativa di riferimento del settore e sui criteri e parametri attuativi dei progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

b) sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento relativamente ai progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

c) sull'istruttoria relativa agli oggetti di cui all'articolo 21, comma 6, lettere d), e), f), g);

d) sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività di prioritario interesse internazionale e nazionale per l'erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;

e) sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.

CAPO III

ATTIVITÀ SETTORIALI

ART. 23.

(Attività liriche e musicali).

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popo-

lare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. È riconosciuta la necessità della sua esecuzione dal vivo come fattore costitutivo della sua esistenza e salvaguardia per le attuali e future generazioni, nonché del valore culturale e storico dei suoi autori

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività liriche, lirico-concertistiche, orchestrali, musicali e dei teatri di tradizione, riconosce l'importanza dei soggetti che favoriscono la produzione musicale nelle sue varie forme di diffusione, dal vivo, discografica, video e con mezzi telematici, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme di produzione, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;

b) la tutela del repertorio classico, compreso il *jazz*, e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione dell'attività degli interpreti e degli esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival*, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la formazione, lo studio e il perfezionamento del canto, dello strumento musicale e della composizione, anche at-

traverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

g) l'attività di complessi musicali;

h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

i) la diffusione della musica *jazz*, popolare contemporanea e per le immagini, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale;

j) la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda, di fruizione dello spettacolo, sport e tempo libero adeguati alle esigenze strutturali e artistiche per la realizzazione e l'ascolto di concerti e di tutte le forme dello spettacolo dal vivo.

ART. 24.

(Attività teatrali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e amatoriali, per queste ultime con la prioritaria competenza degli enti locali, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme di produzione, di distribuzione, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;

c) l'azione imprenditoriale a carattere di diffusione nazionale che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolari incentivi se detta azione viene svolta anche nelle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione e ospitalità dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, tesa a diffondere la cultura teatrale;

e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. L'attività riconosciuta con il carattere della stabilità dovrà attenersi a criteri atti a promuovere e sostenere:

a) la capacità produttiva nell'ambito delle funzioni e dei territori di riferimento;

b) la promozione degli autori contemporanei italiani ed europei;

c) la formazione di nuove generazioni di interpreti anche attraverso un loro adeguato inserimento nell'attività produttiva;

d) il perseguimento di un corretto rapporto tra attività produttiva e di ospitalità per un equilibrato sviluppo del sistema teatrale in ambito locale e nazionale.

ART. 25.

(Attività di danza).

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

ART. 26.

(*Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare*).

1. La Repubblica promuove e tutela la tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.

2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

b) iniziative promozionali, quali *festival* nazionali e internazionali e attività editoriali;

c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

d) la diffusione all'estero della presenza delle attività italiane di cui al presente comma;

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività. La disciplina concernente l'istitu-

zione dei registri di cui al periodo precedente è definita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. I comuni, nell'esercizio della propria autonomia tributaria, possono riconoscere, con oneri integralmente a carico dei rispettivi bilanci, esenzioni dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le esibizioni degli artisti di strada, nonché in favore dei circhi che non prevedono la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali, neppure per meri fini espositivi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27.

(Decadenze).

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 21 della presente legge, decadono i componenti delle sezioni dello spettacolo dal vivo della Consulta dello spettacolo e delle Commissioni consultive per la musica, per la danza, per il teatro, per il circo e lo spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

ART. 28.

(Coordinamento normativo).

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al coordinamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, con le disposizioni della presente legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 29.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 4 e 14, comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dal 2012, all'onere derivante dai commi da 2 a 8 dell'articolo 14, valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali,

provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo » della Missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4240 Lanzarin recante Modifiche agli articoli 187, 216- <i>bis</i> e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie	181
Audizione del Commissario straordinario delegato per la velocizzazione delle procedure relative all'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia, Avvocato Antonio Bargone in merito allo stato della realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia e alle relative problematiche di impatto ambientale	181
Audizione di rappresentanti di Italia nostra in merito allo stato della realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia e alle relative problematiche di impatto ambientale ..	181
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	182
DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	182
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 384 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	183

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4240 Lanzarin recante Modifiche agli articoli 187, 216-*bis* e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.35.

Audizione del Commissario straordinario delegato per la velocizzazione delle procedure relative all'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia, Avvocato Antonio Bargone in merito allo stato della realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia e alle relative problematiche di impatto ambientale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.20.

Audizione di rappresentanti di Italia nostra in merito allo stato della realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia e alle relative problematiche di impatto ambientale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Giampiero Catone.

La seduta comincia alle 15.50.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto, è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Scalia.

La Commissione prende atto.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.**C. 4480 Governo.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato in Commissione dall'Assemblea.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che il disegno di legge in esame è stato rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 20 luglio 2011.

Avverte che – in considerazione dell'assenza di deliberazioni dell'Assemblea sul provvedimento in esame – la Commissione avvierà nella seduta odierna l'esame del provvedimento nello stesso identico testo già licenziato per l'Assemblea, che – ricorda – è il testo originario del decreto legge, non essendo stato modificato dalla Commissione.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, fa presente l'opportunità di approfondire il contenuto del decreto legge alla luce dell'ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso gli effetti della sentenza del TAR Lazio. A tal fine ritiene opportuno procedere allo svolgimento di nuove audizioni

informali per acquisire elementi aggiornati di valutazione circa la gestione dei rifiuti a Napoli successivamente alla citata ordinanza del Consiglio di Stato, nonché successivamente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea sulle mozioni in materia di rifiuti in Campania.

Raffaella MARIANI (PD), dopo avere evidenziato la difficoltà delle forze di maggioranza, chiede al relatore di conoscere la tempistica dell'esame in Commissione del decreto-legge in esame, considerate la sospensione dei lavori parlamentari e la scadenza al 30 agosto del termine di conversione del decreto legge medesimo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), concordando con la collega Mariani, sollecita un'articolazione più puntuale dei lavori della Commissione in relazione al decreto legge in esame. Nel dichiarare anche la disponibilità del suo gruppo ad una *full immersion* per l'esame del decreto-legge, sottolinea la necessità di capire cosa intenda effettivamente fare la maggioranza e il Governo su tale provvedimento.

Alessandro BRATTI (PD), dopo aver evidenziato la volontà inespresa della maggioranza di far decadere il decreto-legge in esame, precisa come occorra comunque un atto di responsabilità da parte del Governo in ordine alla questione dei rifiuti in Campania. In tale ottica fa notare come la liberalizzazione del trasporto di rifiuti tritovagliati che si vuole far discendere dall'ordinanza del Consiglio di Stato produrrà una serie di effetti che dovrebbero essere valutati attentamente: a riguardo sottolinea la questione della tracciabilità di tali rifiuti.

Richiama poi l'attenzione sui poteri che attualmente ha il Commissario nominato per l'individuazione di ulteriori aree da destinare a discarica, a suo avviso troppo circoscritti sul piano territoriale.

Conclude evidenziando come l'ordinanza del Consiglio di Stato non consenta di risolvere la criticità della questione dei rifiuti in Campania, per superare la quale il Governo dovrà comunque intervenire.

Armando DIONISI (UdCpTP) evidenzia lo stato confusionale in cui si muove il Governo, considerati la proposta del relatore di svolgere nuove audizioni informali e la scadenza del termine di conversione del decreto legge al 30 agosto prossimo. Nel riferire poi su quanto riportato da alcune agenzie di stampa circa la possibilità di una questione di fiducia posta dal Governo sul provvedimento in esame e circa l'incontro odierno tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il sindaco di Napoli, chiede di conoscere le intenzioni reali dell'Esecutivo su tale provvedimento e, quindi, se intenda convertirlo in legge o lasciarlo decadere.

Tino IANNUZZI (PD) ritiene che la richiesta del relatore di procedere ad audizioni informali senza fornire alcuna specificazione sui tempi di svolgimento delle stesse evidenzi la volontà del Governo e della maggioranza di far decadere il decreto-legge in esame, lasciando quindi irrisolti i problemi della gestione dei rifiuti in Campania, tra i quali il mancato allineamento alla disciplina generale che vede in capo ai comuni le funzioni in materia di rifiuti.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, fa notare come debba ascrivere alla responsabilità delle forze di opposizione la reiezione della prima proposta di rinvio in Commissione del provvedimento, che, se fosse stata invece approvata, avrebbe consentito alla Commissione di disporre di ulteriore tempo per il supplemento di istruttoria necessario dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato.

Il sottosegretario Giampiero CATONE, nel dichiarare di condividere la proposta del relatore di svolgere audizioni, in considerazione del mutato quadro di riferimento dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato, fa presente come, dopo il completamento dell'istruttoria svolta dalla Commissione, l'Assemblea della Camera potrebbe esaminare il decreto-legge nel mese di agosto, prima della scadenza del termine di conversione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nel comunicare che la richiesta di audizioni avanzata dal relatore e la tempistica dello svolgimento di tali audizioni saranno esaminate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per domani, ricorda che l'articolazione dei lavori che in tale sede dovesse essere stabilita dovrà in ogni caso raccordarsi con il calendario dei lavori dell'Assemblea deciso dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Raffaella MARIANI (PD) precisa che sarà sua cura informare il presidente del suo gruppo su quanto dichiarato dal sottosegretario circa la conversione del decreto-legge entro il termine di scadenza, ritenendo di poter dichiarare comunque sin d'ora la disponibilità del suo gruppo a discutere della conversione nel mese di agosto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Giampiero Catone.

La seduta comincia alle 16.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 384.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente e relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla proposta di riparto in esame, che è formulata ai sensi del comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo – nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato – degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (individuati in apposita tabella allegata alla legge) ed ha espressamente previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di riparto.

Lo schema in esame provvede a ripartire, come ogni anno, le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Fa notare come rispetto agli esercizi precedenti vi sia tuttavia una rilevante novità, evidenziata dalla relazione illustrativa: in virtù dell'espunzione delle spese obbligatorie dalla ex tabella C della legge di stabilità – prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 – l'articolo 52, comma 1, della medesima legge ha previsto che le spese obbligatorie restano contestualmente determinate dalla legge di bilancio e, conseguentemente, è stato istituito – sempre nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente – il capitolo 1552 Spese di natura obbligatoria per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Ciò ha determinato, come evidenzia la relazione illustrativa, una «rilevante contrazione delle risorse finanziarie da ripartire sul capitolo 1551», considerato che la maggior parte delle risorse è stata trasferita sul capitolo 1552, il cui stanziamento di competenza previsto per il 2011 è pari a 67,7 Meuro.

Per quanto riguarda in particolare lo schema in esame, segnala che lo stanziamento da ripartire è pari a 6,16 milioni di euro, leggermente inferiore a quello iniziale, quantificato dal bilancio di previsione 2011 in 6,87 milioni. Le riduzioni sono state operate in virtù delle disposi-

zioni di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011) e del comma 44 dell'articolo 2 del decreto legge 225/2010. Nella relazione illustrativa viene sottolineato che i criteri utilizzati per il riparto sono gli stessi utilizzati nell'esercizio precedente, tenuto conto che tali criteri sono stati «supportati dai pareri favorevoli delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato» e «nella considerazione che l'esistenza del capitolo per le spese obbligatorie non interferisce con l'applicabilità dei criteri già definiti». Ricorda che tali criteri sono stati introdotti, per la prima volta, nel 2007 e prevedono che ogni ente parco riceva: una quota di contributo ordinario destinata alla copertura dei costi fissi di struttura (personale, costi di funzionamento, eccetera); una quota residua che viene calcolata sulla base di alcuni parametri caratterizzanti specifici aspetti della complessità territoriale ed amministrativa di ciascun ente parco, nonché tenendo conto di alcune condizioni di efficienza gestionale.

Alla luce di quanto detto in precedenza, fa notare come l'attuale riparto riguardi solamente la quota residua, in quanto i costi fissi sono ora coperti con le risorse del capitolo 1552.

Rileva che la ripartizione delle somme del capitolo 1551 riguarda non solo i Parchi nazionali, ai quali tuttavia viene assegnata la maggior parte (58 per cento) dell'intera dotazione del capitolo, ma anche i parchi minerari, la Convenzione di Bonn per la tutela delle specie migratorie e azioni di rilevanza nazionale.

Aggiunge che la relazione illustrativa sottolinea che sono stati confermati i medesimi soggetti beneficiari e destinazioni di spesa individuati nei precedenti esercizi finanziari, ad esclusione delle Riserve naturali dello Stato che saranno finanziate a valere sulle risorse imputate al citato capitolo 1552.

In particolare, agli Enti Parco nazionali è riservata una quota di 3,55 milioni di euro, ai Parchi minerari 1,11 milioni di euro, alla Convenzione di Bonn sulle specie migratorie 0,15 milioni di euro e alle azioni di rilevanza nazionale 1,35 milioni

di euro. La relazione illustrativa fa notare che l'importo ripartito tra gli enti parchi nazionali (3,42 milioni di euro) dalla tabella 2, non coincide con quello destinato agli enti parco ai sensi della tabella 1 (3,55 milioni) in quanto è stata detratta la quota per il Parco nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese, recentemente istituito, determinata in 133.391,50 euro «sulla base dello stanziamento disponibile, con riferimento al valore del precedente esercizio ridotto proporzionalmente alla contrazione di risorse finanziarie del capitolo rispetto al 2010».

Segnala, infine, che l'Allegato 1 evidenzia i dettagli della procedura di calcolo

utilizzata per addivenire agli importi attribuiti agli enti parco ai sensi della tabella 2, mentre l'Allegato 2 riporta le norme che a diverso titolo prevedono l'attribuzione ad alcuni enti di ulteriori risorse finanziarie.

In conclusione, anche alla luce del dibattito che si svolgerà in Commissione, si riserva di presentare nella seduta di domani una proposta di parere sullo schema di riparto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di IBAR, ASSAEREO e AICAI, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 186

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 186

RISOLUZIONI:

7-00600 Meta: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.

7-00633 Antonino Foti: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00139*) 187

ALLEGATO (Testo unificato approvato dalla Commissione) 190

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ENAC, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 189

Audizione di rappresentanti di ASSAEROPORTI, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 189

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti di IBAR, ASSAEREO e AICAI, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Aurelio Salvatore Misiti.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.

Atto n. 380.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nel ricordare di aver svolto la relazione introduttiva nella seduta del 20 luglio scorso, avverte che, in data 21 luglio, la Commissione Bilancio ha espresso i rilievi di propria competenza. Ricorda altresì che nella precedente seduta, aveva formulato alcune richieste di chiarimento, in merito alle quali il rappresentante del Governo si era riservato di intervenire.

Il sottosegretario Aurelio Salvatore MISITI, in riferimento alle osservazioni formulate nel corso della seduta del 20 luglio scorso sull'articolo 5-*bis*, in ordine alla rilevata incoerenza delle disposizioni in esso contenute con quelle dell'articolo 1, comma 1, nonché con i principi ispiratori della direttiva 2009/12/CE – che, all'articolo 1, paragrafo 2, ne prevedono l'applicazione agli aeroporti con soglia di traffico superiore ai cinque milioni di passeggeri – prende atto che il richiamo al comma 2 dell'articolo 1 dello schema può far ritenere che non sussista un regime speciale per gli aeroporti con traffico sotto la soglia dei cinque milioni di passeggeri. In riferimento all'osservazione formulata dal relatore in ordine all'articolo 10, comma 2, concorda sui rilievi formali evidenziati e si riserva di apportare le opportune correzioni al testo. Per quanto attiene invece all'articolo 11, relativo agli aeroporti militari aperti al traffico civile, ritiene assai delicata la situazione di quello di Trapani, dove effettivamente il traffico ha subito grandissime limitazioni, a fronte delle quali, il Governo ha allo studio l'ipotesi di stanziare risorse compensative atte a risarcire i danni. Quanto ai rilievi formulati dal relatore sull'articolo 13, comma 2, osserva che la norma transitoria, privilegiando l'applicabilità della normativa vigente, in particolare della legge n. 248 del 2005, mira a non intervenire sulle istruttorie in corso per la sottoscrizione dei contratti di programma tra l'Enac e i gestori aeroportuali. Si dichiara tuttavia

disponibile, ove si ritenesse la disposizione in esame non sufficientemente chiara, ad una eventuale riformulazione della stessa.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, dal momento che il termine previsto per l'espressione del parere è fissato al prossimo 17 agosto. Nessun altro chiedendo di intervenire, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Aurelio Salvatore Misiti.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00600 Meta: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.

7-00633 Antonino Foti: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00139).

Michele Pompeo META (PD) avverte di aver predisposto, insieme al collega Antonino Foti, un testo unificato delle risoluzioni in oggetto – rispetto al quale esprime viva soddisfazione – che riproduce e sintetizza le posizioni espresse nei predetti atti di indirizzo (*vedi allegato*).

Antonino FOTI (PdL), esprimendo anch'egli soddisfazione per la predisposizione di un testo unificato dei due atti di indirizzo in discussione, intende sottolineare con favore l'impegno a promuovere la completa attuazione dell'accordo di programma quadro stipulato nel settembre 2010 dalla regione Calabria, con l'autorità portuale e i Ministeri dello sviluppo eco-

nomico e delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale è previsto uno stanziamento di 459 milioni di euro, rispetto ai quali finora non era stata fatta chiarezza relativamente all'inclusione, in tali risorse, dei 280 milioni già assegnati a RFI per il potenziamento della rete ferroviaria, in particolare del collegamento ferroviario Gioia Tauro-Taranto-Bari per l'adeguamento della linea tirrenica Battipaglia-Reggio. Giudica importante evidenziare anche la parte del dispositivo in cui si impegna il Governo a valutare la possibilità di incardinare lo sviluppo del retroporto di Gioia nel quadro del Piano nazionale della logistica e a ridefinire la missione del porto di Gioia Tauro, assegnando ad esso funzioni di scalo industriale collegato ad una piattaforma logistica integrata con le reti di trasporto nazionali ed internazionali. Segnala infine che, pur essendo state rese note dall'ufficio stampa della società Contship – attraverso il quotidiano *Il Sole 24 ore* dello scorso 24 luglio – notizie relative ai traffici nel porto di Gioia Tauro, dalle quali si evince un incremento costante anche negli ultimi mesi del 2011, la società non smette di lamentare le ingenti perdite accumulate in Calabria, continuando ad evidenziare esuberanti di personale.

Il sottosegretario Aurelio Salvatore MISITI, nel ringraziare i presentatori per l'elaborazione del testo unificato su cui esprime parere favorevole, fa presente che gli aspetti del testo stesso evidenziati dal deputato Foti sono prioritari anche per il Governo. Giudica importante sottolineare due questioni in particolare, la prima relativa alla trasformazione del porto da scalo di solo *transshipment* a scalo di *transshipment* e industriale; la seconda relativa agli investimenti sulla rete ferroviaria. A tale ultimo proposito, osserva che l'accordo di programma quadro stipulato nel settembre 2010 è basato sul potenziamento della rete ferroviaria, che consentirà al porto di Gioia Tauro di poter trasferire le merci dal Mediterraneo al centro dell'Europa in un arco di tempo variabile tra le 24 e le 36 ore, a fronte dei

3 giorni necessari al porto di Genova e dei 7 giorni necessari in altri scali marittimi. Ritiene particolarmente rilevante, infine, il potenziamento dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali, sul quale è in corso un proficuo dibattito al Senato nell'ambito del disegno di legge di riforma della legislazione portuale.

Marco DESIDERATI (LNP), pur condividendo l'impegno relativo alla maggiore autonomia finanziaria delle autorità portuali, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sul testo unificato in discussione, non ritenendo condivisibile la previsione di un trattamento di favore per la società Mct per quanto attiene al regime dei canoni concessori, in quanto questo comporterebbe l'esborso di risorse pubbliche a favore del porto di Gioia Tauro. Osserva, infatti, che tale misura potrebbe risultare insufficiente per il sostegno del porto e inoltre discriminerebbe tale scalo rispetto ad altri scali marittimi nazionali, come ad esempio quello di Genova, da tempo in attesa di risorse per procedere al cosiddetto « ribaltamento a mare ».

Vincenzo GAROFALO (Pdl), preannuncia il proprio voto favorevole sul testo unificato delle risoluzioni in oggetto. Ritiene infatti che tale testo promuova lo sviluppo integrato dei porti del Mediterraneo al fine di contrastare la concorrenza dei porti del nord Africa, attraverso una maggiore competitività conseguente ad un serio piano di investimenti e alla semplificazione delle disposizioni volte all'approvazione di varianti ai piani regolatori portuali. Nel sottolineare che l'atto di discussione si inserisce nel più ampio progetto portato avanti dal Governo teso a promuovere l'intermodalità e la logistica, nell'ottica di un sistema integrato nazionale, evidenzia con particolare favore l'impegno richiesto di ridurre la contribuzione sociale e assistenziale, prevedendo altresì stanziamenti di risorse pubbliche per investimenti. In conclusione, esprime quindi vivo apprezzamento per l'atto di indirizzo in discussione, che tende a sottolineare la forte volontà di rilancio di un *asset* fondamentale per lo sviluppo de Paese.

La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni Meta 7-00600 e Antonino Foti 7-00633, che assume il numero 8-00139.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti di ENAC, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante

attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.

Atto n. 380.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.

Audizione di rappresentanti di ASSAEROPORTI, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.

Atto n. 380.

L'audizione informale è stata svolta dalle 20 alle 20.25.

ALLEGATO

7-00600 Meta: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.

7-00633 Antonino Foti: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,

premesso che:

la realizzazione del porto di Gioia Tauro è stata avviata nella prima metà degli anni Settanta in connessione con il progetto della Cassa per il mezzogiorno che localizzava a Reggio Calabria il quinto Centro siderurgico italiano, in realtà mai realizzato; la stessa area venne successivamente indicata come sede di una centrale elettrica ENEL a carbone, anch'essa mai realizzata;

i lavori del porto vennero completati nel 1994, a seguito della ridestinazione dell'area portuale a scalo portuale di *transshipment*, con conseguente istituzione di una capitaneria di porto, di una sede doganale, della Guardia di finanza, dei vigili del fuoco e di un posto di polizia di frontiera;

il porto di Gioia Tauro è il più grande terminal per *transshipment* del Mar Mediterraneo tanto che è stato classificato « di rilevanza economica internazionale », con la legge n. 30 del 27 febbraio 1998;

il 16 luglio 1998 con decreto del Presidente della Repubblica è stata istituita ai sensi della legge n. 84 del 1994 l'autorità portuale e grazie alla sua localizzazione ottimale il porto di Gioia Tauro ha raggiunto risultati significativi sia in termini occupazionali che per flusso e movimentazione delle merci;

la localizzazione ottimale nel Mediterraneo del porto di Gioia Tauro è quella più vicina alla rotta ideale dal Canale di Suez allo Stretto di Gibilterra, facendo risparmiare molti giorni di navigazione alle costose grandi navi;

pur in presenza di tutti i presupposti per esprimere a pieno le sue potenzialità, l'importante infrastruttura portuale non ha mai superato difficoltà e incertezze, anche gestionali, che la rendono fragile in un contesto internazionale, in cui è in diretta concorrenza con altri grandi porti, tra cui quelli del Nord Africa, che riescono a garantire un « costo delle movimentazioni » più basso rispetto ai porti italiani;

il *transshipment* è la primaria attività del porto che la società Medcenter container terminal (Mct), insediata nel novembre del 1993, svolge in regime di monopolio dal settembre 1995;

a partire dal 1995, e in pochi anni, la Mct ha guadagnato via via importanti fette di mercato arrivando a movimentare nel 2007 oltre 3,5 milioni di teus a fronte di una occupazione diretta di 1.100 addetti e di 600 lavoratori nell'indotto;

la Mct è un'azienda del gruppo Contship Italia, partecipato al 66 per cento da Eurokai e al 34 per cento da Eurogate, la *holding* che a partire dal 1996, attraverso il *terminal* presente nello scalo calabrese, ha rivoluzionato la catena logistica del Mediterraneo diventando la

prima azienda in grado di soddisfare le nuove esigenze del settore marittimo legate alla globalizzazione, fenomeno che richiede grandi infrastrutture portuali e servizi di *handling* efficienti;

ottenute dalla capitaneria di porto condizioni esclusive ed ottimali accordate in concessione per quanto riguarda la determinazione del canone di concessione la Mct a partire dal 30 gennaio 1997 ha ottenuto per 50 anni l'uso del canale che si configura con una superficie ubicata parallelamente alla costa di 180 ettari di specchio acqueo interno; fondali: da 12,5 a 18 metri; sviluppo totale banchina: metri lineari 4.843; larghezza canale: metri lineari 210 e una suddivisione degli spazi a terra così organizzati: sviluppo banchina per *transshipment container*: metri lineari 3.011; sviluppo banchina per *transshipment* automobili (Blg nata su idea di Contship con sovvenzione globale ed oggi da essa partecipata, insieme alla Nyk): metri lineari 384; sviluppo banchina per traffico commerciale e passeggeri: metri lineari 991;

il terminal di *transshipment* calabrese fino al 2008 è stato il punto di riferimento delle principali linee di navigazione dotate di navi giramondo e in particolare della Maersk Sealand che ha acquisito attraverso la società APM Terminals, il 33,3 per cento del terminalista Mct;

dal 2009, affrontata e superata anche la crisi dei mercati asiatici che si è riverberata su tutti i traffici marittimi delle navi giramondo, la Contship va ripetendo che non è più sopportabile il calo dei volumi di traffico registrato a Gioia Tauro; calo che è denunciato dalla stessa Contship e che ha fatto ottenere alla Mct, a fronte di un accordo con i sindacati locali sull'assunzione dei precari del piazzale (100 unità) per i quali, trattandosi di lavoratori con contratto a termine aveva invece previsto il licenziamento, sei mesi di cassa integrazione ordinaria (Cigo);

la Cigo per 400 unità accordata dal Governo alla Mct fra febbraio ed agosto

2010, ha lasciato intuire ai mercati un lento e costante declino del porto di Gioia Tauro;

i dati sui movimenti 2009-2010 dimostrano invece che, nonostante le difficoltà, il terminal contenitori di Gioia, crisi e disimpegno a parte, ha invece mantenuto il trend di traffico arrivando, nell'ultimo semestre 2010, anche a un forte recupero delle perdite registrate a partire dal 2009 come si evince dal +13,60 per cento registrato fra luglio e dicembre 2010 nelle movimentazioni e raffrontate allo stesso periodo luglio-dicembre 2009, facendo immaginare agli esperti che il terminal, al di là delle pecche gestionali, è comunque competitivo, tanto da riuscire a recuperare mercato anche in un anno difficile come il 2010 e riuscendo a non escludere per il 2011, un ritorno ai livelli ante crisi;

tuttavia Contship insiste nel lamentare ingenti perdite accumulate da Mct in Calabria ed evidenzia esuberi per 465 unità di personale, pur in presenza di condizioni operative favorevoli e disponibilità di ampi spazi in porto ed in banchina;

risulta al 31 dicembre 2010 che il conto economico del Gruppo Eurogate (fonte Shippingonline 26 aprile 2011) volava a +28,9 per cento: «La società terminalistica Eurogate di Thomas Eckelmann – scriveva il quotidiano specialistico – ha chiuso il 2010 con una crescita del 28,9 per cento dell'utile netto, a fronte di un incremento del fatturato dell'1,4 per cento. La movimentazione container nei terminal di Germania Italia, Portogallo e Marocco, è cresciuta del 5,2 per cento, pari a 12,6 milioni di teus. Il terminal che ha ottenuto la migliore performance è stato quello di Bremerhaven, con un +7,4 per cento e 4,9 milioni di teus. L'incremento di Gioia Tauro e Cagliari è stato dello 0,8 per cento con 4,7 milioni di teus. La società, il cui capitale è detenuto con quote paritetiche dalle tedesche Eurokai e BLG, gestisce infatti, insieme alla sua controllata Contship Italia (Eurogate 33,4 per cento, Eurokai 66,6 per cento) che opera

direttamente a Gioia Tauro, anche i porti di La Spezia, Salerno, Ravenna e Cagliari e il nuovo terminal marocchino Tanger Med »

superata la fase di cassa integrazione la regione Calabria, che aveva cambiato con le elezioni regionali del 2010 il segno politico della *governance* passando da una gestione del centrosinistra a quella del centrodestra, nel settembre 2010 ha stipulato, con l'autorità portuale e i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, un accordo di programma quadro, per sviluppare la logistica retroportuale in modo da conferire al *transshipment* un supporto lavorativo più duraturo qual è il collegamento a terra per il trasporto delle merci su ferro;

ufficialmente l'accordo stipulato prevede uno stanziamento di 459 milioni di euro, ma non c'è stata ancora sufficiente chiarezza sul fatto che nel *plafond* sono compresi anche i 280 milioni e 500 mila euro già assegnati a Rfi quale beneficiario e responsabile del potenziamento della rete ferroviaria nel suo complesso e quindi compreso il collegamento ferroviario Gioia Tauro-Taranto-Bari (articolo 3 dell'accordo con i codici RFI 01-02-03-04-05) e per l'adeguamento della linea tirrenica Battipaglia-Reggio: progettazione e ricostruzione della galleria Coreca, comprese opere propedeutiche e tecnologiche. Lavori che pur impattando sui collegamenti da e per il porto di Gioia poco hanno a che vedere con la creazione del polo logistico che, stando alle notizie di stampa, avrebbe conquistato interamente a beneficio del porto 459 milioni e non già 161 milioni come previsto in base ad un accordo con il precedente governo regionale e dunque finalizzati, fra l'altro, ad opere previste dall'autorità portuale, e dal commissario del Governo per il porto di Gioia professor Rodolfo De Dominicis, (Lp – 01-02-03-04-05-06 e Ap 01) compreso quindi il centro di *Marketing* in promozione del polo logistico intermodale *World trade center*;

accordo che rimodulato in settembre 2010 non si è ancora riverberato sul

territorio, mentre la situazione di crisi si è acuita dal momento che, quattro mesi fa, la società danese Maersk, peraltro socia di minoranza della Medcenter concessionaria del porto, dopo avere ridotto la sua presenza a Gioia Tauro dirottando i volumi altrove, in particolare a Vado Ligure e a Tangermed, ha abbandonato il porto di Gioia Tauro facendo mancare il traffico in quantità sufficienti ad indurre la Contship a parlare di 467 esuberi da licenziare e che solo le dovute assicurazioni sul rinnovo della Cigo potranno far rientrare;

tale episodio consegue ad un altro anch'esso preoccupante, indicativo di una non adeguata capacità di programmazione dell'attività, occorso nel gennaio 2011, quando il terminal Medcenter società concessionaria del porto, controllata da Contship Italia è rimasto fermo per 30 ore;

ad alimentare il clima di incertezza, sono state poi le affermazioni fatte dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, in occasione di una visita elettorale in Calabria, ha affermato che la « situazione dello scalo è molto delicata », facendo riferimento anche alla richiesta di cassa integrazione (non ancora ufficializzata dalla società terminalista);

né tali affermazioni, provenienti dal Ministro competente per materia, possono ritenersi neutralizzate dalle rassicurazioni di altri membri del Governo, ed in particolare del Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale, intervenendo alla Camera, in sede di *question time*, ha anche sottolineato che « è stata prevista la possibilità per le Autorità portuali, nell'ambito della loro autonomia di bilancio, di ridurre fino all'azzeramento le tasse di ancoraggio e portualità »;

andata via Maerks, oggi, la concessionaria Mct può contare solo su un importante cliente: la MSC che però garantisce non più di 2 milioni di movimenti all'anno, mentre anche la Nyk, che opera con Ico-Blg nel *transshipment* auto, risentendo della crisi del Giappone, ha registrato un calo non indifferente;

in data 3 giugno 2011 le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil ed Ugl

hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori portuali dipendenti di Medcenter container terminal di Gioia Tauro;

il rapporto di concessione ad un unico soggetto, la Medcenter, può essere individuato, sul piano gestionale, come un elemento di criticità del porto, consentendo alla società di agire in regime di monopolio e di condizionare l'andamento dell'infrastruttura, che, per l'immediato futuro, se — come sembra — si dovesse concretizzare l'abbandono di Maersk, potrebbe contare solo su un importante cliente: la MSC;

la pressione della 'ndrangheta sul porto non va sottovalutata ma non può costituire un alibi per sminuire l'importanza e la centralità dell'infrastruttura, considerato che proprio il rilancio del porto e un suo maggiore collegamento con il territorio può rafforzare l'economia legale e aiutare le azioni di contrasto alle cosche;

sul piano normativo, sono individuabili come punti di debolezza del sistema italiano: la mancata ripartizione di missione dei vari porti, le contraddizioni di un assetto istituzionale che punta sulle autorità portuali, senza garantire adeguata snellezza operativa ed autonomia finanziaria, l'inadeguatezza degli interventi sulle infrastrutture strategiche del Paese;

la realizzazione di nuovi terminal (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Libano e Spagna) rischia di dover fronteggiare un minor volume di traffico disponibile, in un contesto di eccesso di offerta in un mercato reso distorto dalla concorrenza dei porti sulla sponda africana del Mediterraneo, i cui costi sia di gestione (personale, concessioni, energia) che fiscali (tasse di ancoraggio e rimorchio), rischiano di rappresentare una alternativa economicamente più conveniente per le grandi compagnie di navigazione;

per il 2015 è previsto l'inserimento sulle tratte commerciali di 118 meganavi in costruzione che necessitano di porti con alti fondali come Gioia Tauro. Per allora,

le realtà di trasbordo dovranno apportare interventi di riorganizzazione interne, di riduzione drastica dei costi, di integrazioni al loro *core business* ma necessitano anche di sostegni statali finalizzati alla riduzione del *gap* competitivo ed alla continuità produttiva fino al momento in cui si riposizioneranno solo su logiche di mercato;

la concorrenza tra i porti di puro *transshipment* è influenzata da una serie di disomogeneità, sulle quali bisognerà intervenire a partire dalla disomogeneità del costo del lavoro alla disomogeneità della tassazione sui vettori fino al peso delle accise sull'energia e sui carburanti;

in una siffatta situazione, il ruolo del porto di Gioia Tauro, caratterizzato allo stato dalle operazioni di *transshipment*, andrebbe rivisto e potenziato, potendo l'importante infrastruttura, con l'attuazione dell'accordo di programma stipulato nel settembre del 2010 e la realizzazione di un'attrezzata piattaforma logistica, essere di supporto all'intero sistema portuale e garantire il coinvolgimento delle regioni meridionali nelle prospettive di sviluppo;

va considerata, in particolare, la necessità che il Governo intervenga tempestivamente in conformità con il presente atto di indirizzo,

impegna il Governo:

1) a promuovere la completa attuazione dell'accordo di programma quadro stipulato nel settembre 2010 dalla regione Calabria, con l'autorità portuale e i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti che, se interpretato nella sua complessità, rende necessari urgenti interventi di riorganizzazione interna e di integrazione del *core business* del porto;

2) ad adottare ogni iniziativa utile realizzazione, magari con partner da reperire con una gara internazionale, di un'attrezzata piattaforma logistica, che possa fungere da volano per lo sviluppo

dell'intero sistema portuale nazionale e di quello delle regioni meridionali coinvolte;

3) a dare il massimo sostegno all'iniziativa legislativa in corso presso il Senato per dare autonomia finanziaria al porto di Gioia Tauro, in modo da poter varare un programma di potenziamento ed adeguamento infrastrutturale sulla base di un quadro certo di risorse attivabili, anche a titolo di cofinanziamento con risorse aggiuntive di operatori privati operanti presso lo scalo;

4) a promuovere o comunque supportare provvedimenti di concreto sostegno normativo e finanziario alla rete dei porti *transshipment* ubicati nel Mezzogiorno (Gioia Tauro, Taranto, Cagliari) per fronteggiare la crescente concorrenza dei porti nordafricani, anche attraverso misure compensative del mancato introito di risorse venute a mancare per l'abbattimento delle tasse di ancoraggio, attraverso l'utilizzo delle risorse provenienti dalla revoca dei finanziamenti effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*nonies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

5) a valutare la possibilità di incidere lo sviluppo del retroporto di Gioia nel quadro del Piano nazionale della logistica;

6) a ridefinire la missione del porto di Gioia Tauro, assegnando ad esso funzioni di scalo industriale collegato ad una piattaforma logistica integrata con le reti di trasporto nazionali ed internazionali, funzioni da far interagire con quelle di *transshipment* rimesse in gioco, valutando la possibilità di ridimensionare l'area in

concessione alla Mct, attraverso una manifestazione d'interesse da lanciare in ambito europeo;

7) a promuovere o comunque sostenere l'emanazione di norme semplificate per l'approvazione di varianti ai piani regolatori portuali nelle aree destinate a poli integrati della logistica, connessi agli scali di *transshipment*, quale il porto di Gioia Tauro;

8) a destinare, mediante apposito accordo di programma Stato-Regione Calabria – Autorità portuale di Gioia Tauro, una quota dei fondi PON al potenziamento infrastrutturale e all'ammodernamento del porto di Gioia Tauro;

9) a prevedere l'attivazione degli ammortizzatori sociali nei confronti dei lavoratori della Mct in presenza di un adeguato piano di salvataggio aziendale;

10) a valutare se sia opportuno mantenere un trattamento di favore in favore della società per quanto attiene il regime dei canoni concessori;

11) a valutare l'adozione di iniziative, anche a carattere normativo, compatibili con l'ordinamento comunitario per ridurre la contribuzione sociale e assistenziale nonché le accise sui prodotti energetici utilizzati nei porti, come quello di Gioia Tauro, che movimentano più del 75 per cento del traffico da nave a nave.

(8-00139) « Meta, Antonino Foti, Amici, Bonavitacola, Garofalo, Vincenzo Antonio Fontana, Laganà Fortugno, Lo Moro, Larratta, Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Vico, Villecco Calipari, Zampa ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	195
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	196

INTERROGAZIONI:

5-03221 Gneccchi: Problematiche relative al trattamento pensionistico delle donne	197
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	203
5-04512 Livia Turco: Sull'applicazione delle norme per il sostegno della maternità e della paternità	197
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	206
5-04792 Codurelli: Vicende occupazionali relative al gruppo <i>Fond Metalli Conveyors</i>	198
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	208

RISOLUZIONI:

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.	
7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	198

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	199
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base</i>)	202
ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base)	210

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del
presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che il rappresentante del Governo, che ha assicurato la sua presenza ai lavori odierni, è ancora impegnato presso un'altra Commissione, propone di procedere ad

un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere immediatamente la seduta in sede consultiva, al momento prevista all'ultimo punto del calendario di oggi, per poi proseguire con i restanti argomenti.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, prima di passare all'esame del provvedimento all'ordine del giorno, intende altresì comunicare che la presidenza – facendo seguito alle richieste formulate, per le vie brevi, da diversi rappresentanti di gruppo e fermo restando che tutti i punti previsti in calendario saranno confermati – si riserva di aggiornare gli orari di convocazione della Commissione per la giornata di domani, anche al fine di organizzare più adeguatamente l'articolazione dei lavori: in particolare, fa presente che potrebbe essere anticipata alle ore 14 la prevista seduta in sede consultiva per l'esame di provvedimenti per i quali occorre esprimere con una certa tempestività i pareri di competenza.

La Commissione prende atto.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere un parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge n. 3209-bis-B, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Al riguardo, ritiene utile evidenziare che il testo che arriva in seconda lettura alla Camera è il frutto di un *iter* parlamentare molto complesso, in seguito al quale la struttura originaria del

disegno di legge governativo – che era collegato alla manovra di finanza pubblica e recava disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese – si è fortemente ridotta, giungendo a quella attualmente all'esame della Commissione, composta di un solo articolo. Giudica, infatti, opportuno ricordare che, durante l'esame presso il Senato, si è deciso di stralciare numerose disposizioni del testo originario, anche in ragione della loro confluenza verso altri provvedimenti, taluni dei quali ormai entrati in vigore. Osserva, dunque, che il provvedimento reca ora un'unica norma di delega al Governo, volta a consentire la codificazione delle disposizioni vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione, riprendendo una generale tendenza alla semplificazione amministrativa emersa a partire dagli ultimi venti anni.

In particolare, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi con i quali provvedere a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie disciplinate da diversi provvedimenti normativi elencati: la delega, pertanto, avrà un effetto meramente compilativo e non innovativo della legislazione vigente. Tra gli argomenti oggetto della codificazione, segnala – per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione – il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha riordinato di recente la materia del lavoro pubblico, con specifico riguardo all'apparato amministrativo nel suo complesso: in sostanza, la delega in esame consentirà al Governo di definire un unico testo legislativo di riferimento in materia, senza tuttavia innovare la normativa vigente.

Per le ragioni esposte, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Amalia SCHIRRU (PD) manifesta perplessità sull'utilità dell'intervento compilativo previsto dal provvedimento in esame, che ha ad oggetto diverse materie dal carattere eterogeneo, giudicando altresì anomalo il rinvio a misure attuative successive, oltre che ad interventi ulteriori del Consiglio di Stato, che sembrerebbe invadere funzioni proprie della pubblica amministrazione. Prospettata anche l'eventualità che dall'applicazione del provvedimento derivino oneri finanziari non sostenibili, si riserva di assumere una posizione definitiva in esito al dibattito, auspicando che il relatore possa eventualmente considerare nella sua proposta di parere le osservazioni provenienti dai gruppi di opposizione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che la deliberazione della Commissione sul provvedimento in esame è prevista per domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che i lavori odierni riprenderanno non appena il rappresentante del Governo sarà giunto nell'aula della Commissione.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.25.

5-03221 Gneccchi: Problematiche relative al trattamento pensionistico delle donne.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD), preso atto della delimitata risposta fornita dal Governo, che riporta i dati numerici delle prestazioni, ritiene altresì necessario svolgere un attento monitoraggio circa gli eventuali risparmi conseguiti in ragione dei ripetuti interventi legislativi posti in essere negli ultimi anni in materia previdenziale a svantaggio delle donne lavoratrici, al fine di quantificare le risorse che potrebbero essere messe a disposizione per le politiche in favore dell'occupazione femminile. Dopo aver fatto presente che occorre altresì garantire adeguati tempi di conciliazione tra vita privata e lavoro sia ai lavoratori che alle lavoratrici, osserva che una verifica di tale portata appare essenziale, nell'ottica di restituire alle donne quanto è stato sottratto loro negli ultimi tempi dal punto di vista delle tutele previdenziali e tenuto conto, peraltro, del carattere estremamente frammentato e precario delle loro carriere professionali.

5-04512 Livia Turco: Sull'applicazione delle norme per il sostegno della maternità e della paternità.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, dopo aver chiesto alla presidenza di assicurare la pubblicazione nel resoconto sommario dei dati quantitativi appena acquisiti con la risposta ricevuta, fa presente che l'impegno del Governo in tema di sostegno all'occupazione femminile è stato finora scarso, come è dimostrato dalla mancata o incompleta attuazione di talune normative importanti in materia, quali la legge n. 247 del 2007 e, soprattutto, la legge n. 53 del 2000. Giudica, infatti, quest'ultima legge, fortemente voluta dall'allora Ministro Livia Turco, un caposaldo tra gli interventi a sostegno della maternità e della paternità, avendo riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici fondamentali diritti soggettivi, attraverso misure tese a

garantire forme di flessibilità oraria e di riorganizzazione del lavoro che facilitino la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare.

Per tali ragioni, stigmatizza l'assoluta carenza di finanziamenti per la concreta applicazione delle predette disposizioni, causata da una sostanziale inerzia dell'Esecutivo in materia, sottolineando che la grave situazione occupazionale delle donne testimonia le necessità di predisporre in loro favore interventi più giusti e mirati.

5-04792 Codurelli: Vicende occupazionali relative al gruppo *Fond Metalli Conveyors*.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia CODURELLI (PD), pur riservandosi di svolgere gli approfondimenti necessari circa talune delle informazioni ricevute, che non sembrerebbero corrispondere a quanto risultante sulla base degli incontri territoriali sinora svolti, giudica fortemente elusiva la risposta del rappresentante del Governo, soprattutto laddove questi non ha fornito chiarimenti in ordine ad un possibile utilizzo distorto da parte dell'azienda degli strumenti di sostegno al reddito, a fronte dell'attivazione di processi di esternalizzazione della produzione.

Atteso che l'unica reale intenzione della proprietà parrebbe essere la chiusura degli stabilimenti, sarebbe stata auspicabile – a suo avviso – una più attenta verifica del Ministero in ordine al rischio di eventuali forme di abuso nell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, finalizzate esclusivamente a realizzare profitti a carico della collettività e sulla pelle dei lavoratori, considerato anche che ipotesi di questo tipo richiamerebbero l'esistenza di gravi violazioni di legge.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00604, rinviata nella seduta del 12 luglio 2011, e inizia la discussione della risoluzione 7-00648.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è avviata la discussione della risoluzione 7-00604 e che si è successivamente convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione. Comunica, quindi, che – facendo seguito a quanto già preannunciato dal gruppo del Partito Democratico – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la risoluzione 7-00648, vertente sull'identico argomento; per tale ragione, avverte che si procederà alla discussione congiunta di tali atti di indirizzo, fermo restando che – secondo le intese intercorse – l'acquisizione dell'orientamento del Governo sulle risoluzioni e la loro eventuale votazione avranno luogo alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la prevista sospensione per la pausa estiva, in cui si potrà altresì valutare la possibile unificazione dei testi.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) avverte che il suo gruppo ha appena presentato una propria risoluzione sull'argomento all'ordine del giorno, che – non appena assegnata alla Commissione – auspica

possa essere discussa congiuntamente alle risoluzioni in titolo.

Amalia SCHIRRU (PD), nell'illustrare la propria risoluzione, ringrazia anzitutto la presidenza per l'avvio della discussione su una tematica molto delicata, sottolineando l'importanza di impegnare il Governo ad assumere misure tese ad una reale integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, considerate anche le forti difficoltà che tali soggetti tuttora incontrano a livello occupazionale, soprattutto in ragione della carenza dei servizi e delle problematiche presenti nel settore dell'istruzione.

Giudica, pertanto, opportuno avviare un'adeguata attività di programmazione, valorizzando i progetti speciali – anche di natura sperimentale – di inserimento lavorativo, nonché le forme di convenzione tra pubbliche amministrazioni, aziende e cooperative sociali e il ruolo dei centri per l'impiego, in vista di un pieno inserimento dei soggetti disabili nella società.

Dopo avere osservato che è necessario fare chiarezza in ordine alle deroghe e agli esoneri applicabili con riferimento agli obblighi di assunzione dei disabili da parte delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, sottolinea l'opportunità di prevedere forme di cumulo tra l'assegno di invalidità e il salario derivante dal loro impiego professionale – peraltro flessibile – al fine di garantire un adeguato sostegno economico a tali soggetti.

Auspica, in conclusione, che il Governo possa ripristinare gli stanziamenti originariamente previsti per finanziare gli interventi a tutela dei soggetti disabili, riconfermando i principi della legge n. 68 del 1999, messi in discussione da recenti iniziative legislative che rischiano di comprometterne l'attuazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.

Atto n. 385.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 21 luglio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, dopo che ha avuto luogo l'illustrazione del provvedimento da parte del relatore, si è convenuto di rinviare alla giornata odierna l'inizio del dibattito in Commissione. Comunica, inoltre, che – facendo seguito a quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che ha stabilito di non svolgere audizioni informali sullo schema di decreto, rimettendo ai soggetti interessati la facoltà di inviare eventuali osservazioni sull'argomento – è stata predisposta per i componenti della Commissione una apposita documentazione, contenente le note e i documenti ad oggi trasmessi alla presidenza.

Giovanni PALADINI (IdV), nel ringraziare la presidenza per il sollecito avvio dell'iter di un provvedimento molto atteso dagli operatori del settore, fa notare che la Commissione è chiamata ad affrontare un tema delicato riguardante l'occupazione giovanile, su cui occorre prestare la massima attenzione. Ricostruisce, quindi, le fasi che hanno portato alla presentazione alle Camere di un testo che è frutto di una sostanziale intesa con il sistema regionale e con le parti sociali, soffermandosi su

talune delle riflessioni svolte dal relatore nella seduta introduttiva.

In proposito, pur valutando opportuno un intervento teso ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, segnala che il provvedimento in esame — trasmesso alle Camere in due differenti stesure, la seconda delle quali sembrerebbe essere oggetto del dibattito in Commissione — presenta taluni elementi di criticità. Si sofferma, in particolare, sull'applicazione del contratto di apprendistato ai lavoratori in mobilità, che rischia di creare rilevanti problemi di sotto-inquadramento di personale qualificato, nonché sulla disciplina previdenziale e assistenziale applicabile agli apprendisti. Espresse talune perplessità anche sulla parte del provvedimento in cui si prevede il compimento dei 15 anni per l'accesso a tale tipologia contrattuale, sostituendo l'ultimo anno di obbligo scolastico con un anno di apprendistato (tema contro il quale il suo gruppo si è lungamente battuto), pone in evidenza la parte del testo, oggetto di confronto con enti locali e parti sociali, relativa alla durata del contratto di apprendistato e alla disciplina più generale del trattamento economico e normativo degli apprendisti.

Si riserva, in conclusione, di verificare le modalità di conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione, augurandosi che il relatore possa includere nella propria proposta di parere i rilievi che emergeranno dal dibattito.

Maria Grazia GATTI (PD) intende preliminarmente riconoscere il positivo confronto tra le parti sociali e il Governo, che ha portato alla definizione di un provvedimento molto richiesto e, proprio per questo, sicuramente necessario. Ritiene, tuttavia, che tale dato non possa esimere la Commissione dal valutare taluni elementi di problematicità, che trovano le proprie premesse in un quadro di partenza che vede un elevato tasso di disoccupazione giovanile e un bassissimo tasso di trasformazione dei contratti di apprendistato in contratti di lavoro stabili; tali elementi, a suo avviso, assumono una

particolare gravità se si valuta anche il significativo numero di cessazioni dei contratti di apprendistato, come riportato dall'ISFOL nel suo ultimo rapporto in materia, nonché il rilevante numero di rapporti cessati nei primi tre mesi del contratto. Ritiene, dunque, che tali basi di partenza diano vita ad alcune perplessità sull'efficacia del provvedimento in esame, che giudica opportuno rappresentare puntualmente alla Commissione.

In primo luogo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), paventa il rischio che la necessità di definire in trenta giorni il contratto di apprendistato sia in realtà legata all'ipotesi di utilizzo di tale forma contrattuale per i lavori stagionali, che invece andrebbero esclusi da tale ambito. Inoltre, si sofferma sul comma 2 del citato articolo 2, segnalando come sia stata completamente trascurata una disciplina degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori con contratti di apprendistato e come, per converso, sia stata prevista una peculiare disciplina di tale tipologia contrattuale per i lavoratori in somministrazione, anche attraverso le agenzie interinali: tale ultima previsione presenta, a suo giudizio, profili di dubbia applicabilità rispetto alle esigenze formative sottese all'apprendistato, atteso anche che i lavoratori somministrati sono selezionati, di norma, per fornire lavoro qualificato.

Ribadite le forti perplessità del suo gruppo sul limite minimo di 15 anni per assolvere — tramite l'apprendistato — agli obblighi di formazione, segnala poi il contenuto dell'articolo 5, che amplia l'applicazione di tale tipo di contratto anche ai soggetti che svolgono praticantato professionale o mirano a talune forme di specializzazione: per un verso, infatti, dichiara di non comprendere il motivo per il quale i futuri professionisti debbano essere potenzialmente inquadrati, al momento della trasformazione del contratto, come lavoratori dipendenti; per altro verso, esprime perplessità in ordine ai profili retributivi (relativi alle modalità di calcolo del sotto-inquadramento) e previdenziali, atteso che la prevista con-

tribuzione all'INPS potrebbe essere non utilizzabile in futuro da tali soggetti, in vista della loro prevedibile iscrizione ad una cassa professionale di natura privatizzata.

Passando all'articolo 7, contenente le disposizioni finali, si sofferma in particolare sul comma 4, che solleva il problema del sotto-inquadramento dei lavoratori in mobilità reclutati con contratto di apprendistato, facendo notare che il testo riconosce ai datori di lavoro incentivi e agevolazioni, squilibrando fortemente il rapporto con il lavoratore stesso, non soltanto sotto il profilo retributivo, ma anche sotto il profilo sostanziale, atteso che esso — ove applicato un contratto di apprendistato — sarà quasi certamente cancellato dalle liste di mobilità, senza peraltro avere la certezza che il proprio rapporto di lavoro possa dare luogo all'obbligo di assunzione.

Manifestata, infine, soddisfazione per la disposizione che prevede il mantenimento dei benefici contributivi in favore del lavoratore per il primo anno successivo alla trasformazione del rapporto di lavoro, ritiene che la parte più qualificante del provvedimento sia rappresentata dalla rideterminazione della durata del contratto di apprendistato, con la riduzione pressoché generalizzata a tre anni: tale novità motiva un atteggiamento positivo sul punto, che sembra sia stata colta anche dalle parti sociali.

Cesare DAMIANO (PD), pur manifestando soddisfazione per la presentazione alle Camere di un provvedimento con cui il Governo finalmente recepisce — invertendo una tendenza che ha caratterizzato l'azione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali anche nel recente passato — il principio della concertazione con le parti sociali, ritiene opportuno svolgere preliminarmente talune considerazioni generali e inquadrare il tema dell'apprendistato in una riflessione più organica sulla natura del mercato del lavoro. Giudica, infatti, essenziale che il Parlamento, nella sua autonomia, sappia prestare particolare attenzione ai bassi livelli occu-

pazionali dei giovani, nonché alla flessibilità dei rapporti di lavoro e alla proliferazione dei contratti atipici, elementi che inducono a pensare, a suo avviso, ad una profonda crisi generazionale da affrontare con serietà e adeguatezza. Per tali ragioni, ritiene importante affiancare alla discussione odierna anche altre valutazioni più complessive, riguardanti, ad esempio, l'utilità di un processo di semplificazione, rivisitazione e «disbosciamento» delle forme di lavoro flessibile attualmente vigenti o la valorizzazione — anche dal punto di vista delle retribuzione — dello *stage* e del tirocinio, proprio nell'ottica di fornire ai giovani maggiori certezze in ordine all'accesso al mondo del lavoro.

Soffermandosi poi sul contenuto del provvedimento in esame e preso atto favorevolmente che il relatore invita la Commissione a ragionare sulla seconda stesura del testo, frutto dell'intesa con le parti sociali, sottolinea la necessità di tenere ferma la caratteristica duale del contratto di apprendistato, che è orientato sia al lavoro che alla formazione, facendo presente che occorre scongiurare qualsiasi utilizzo ispirato a logiche diverse, eventualmente connesse all'esigenza di risparmiare sui costi derivanti dall'utilizzo delle forme di contratto tipiche o alla necessità di far fronte a urgenze di carattere stagionale: sotto questo profilo, infatti, la durata del contratto di apprendistato, a suo giudizio, non dovrebbe essere né troppo breve né troppo lunga.

Manifestate talune criticità riguardanti, in particolare, la definizione del piano formativo individuale e il limite minimo di età per l'accesso a tale tipologia contrattuale, si sofferma con preoccupazione sugli aspetti connessi alla possibilità di applicare l'apprendistato anche ai lavoratori in somministrazione. Evidenzia, inoltre, il rischio che il coinvolgimento dei lavoratori in mobilità nell'ambito di tale fattispecie possa favorire in misura eccessiva processi di sotto-inquadramento, auspicando che il relatore, nella propria proposta di parere, pur «blindando» il condivisibile impianto

complessivo del testo, non si esima dall'indicare gli elementi di criticità testé espressi, al fine di contribuire alla predisposizione di un intervento realmente in grado di assicurare un più agevole ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che – in esito ai lavori del Comitato ristretto – è stato elaborato un testo unificato dei progetti di legge in titolo (*vedi allegato 4*), di cui il relatore prospetta l'adozione come testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, pertanto, di adottare il predetto testo unificato delle proposte di legge in

esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 3871, 4260 e 4384, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che nell'ambito dell'ultima riunione del Comitato ristretto è stata prospettata l'opportunità che – anche in ragione dell'urgenza del provvedimento e dell'esigenza di acquisire da subito possibili valutazioni in merito agli aspetti di natura finanziaria, volutamente non quantificati al termine del percorso istruttorio svolto – non si proceda alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, testé adottato come testo base, in modo da poterlo inviare immediatamente alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.

Propone quindi che – se non vi sono obiezioni – non venga fissato un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato adottato come testo base.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

5-03221 Gnecchi: Problematiche relative al trattamento pensionistico delle donne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico ed in particolare il numero di donne titolari di pensione integrata e l'importo della spesa relativa all'integrazione con riferimento al 31 dicembre 1993 e ad oggi.

Sulla base dei dati forniti dall'INPS – riuniti in tabelle che lascio a disposizione dell'onorevole interrogante – riferisco che ai 1° gennaio 1994 le pensioni integrate al minimo con titolari di sesso femminile risultano essere 4.236.758, l'importo medio mensile della quota di integrazione è pari ad euro 214,85.

Al 1° gennaio 2011, le pensioni integrate al minimo con titolari di sesso femminile sono 3.234.323, l'importo medio mensile della quota di integrazione è di euro 248,21.

Al riguardo, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale con sentenza n. 127/1997, evidenzio che l'integrazione al minimo costituisce un'erogazione ulteriore rispetto al trattamento pensionistico dovuto in base ai contributi versati e agli anni di servizio prestato, volta ad assicurare al titolare e alla sua famiglia il reddito minimo necessario per far fronte alle esigenze di vita.

In tal senso, ad avviso della stessa Corte, il legislatore, tenendo conto delle risorse disponibili, può subordinare tale intervento di carattere solidaristico a particolari condizioni, fra cui quella di considerare non solo il reddito del soggetto interessato, ma anche il reddito cosiddetto coniugale, derivante dal cumulo del reddito personale con quello del coniuge.

In questo senso il decreto legislativo 503/1992 ha stabilito che l'integrazione non spetta a chi possieda redditi propri o cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore due, quattro o cinque volte il trattamento minimo, a seconda delle varie situazioni familiari, reddituali e della data di pensionamento.

Il legislatore, con la legge n. 385/2000, è successivamente intervenuto in parziale deroga a tali disposizioni, prevedendo un'integrazione al trattamento minimo del 70 per cento e del 40 per cento, a seconda dell'ammontare dei redditi cumulati, in favore di soggetti che avrebbero raggiunto l'età pensionabile entro 2 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992 (31 dicembre 1992) e in possesso di determinati requisiti; si tratta per esempio di lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che sono stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.

La parziale integrazione è stata concessa con decorrenze varie comprese fra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2002 tenuto conto dell'età dei soggetti interessati al beneficio.

Rilevo, inoltre, che la legge 335/1995, nello stabilire l'eliminazione dell'integrazione al minimo per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo aveva tuttavia introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, quale prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento di contributi.

Con riguardo, poi, al tema della conciliazione fra vita lavorativa e familiare, sottolineo che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, responsabile dell'attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ha destinato a tale finalità, nel triennio 2007/2009, 727 milioni di euro, di cui 446 milioni di risorse statali e 281 milioni di cofinanziamento regionale.

All'obiettivo generale di aumentare l'offerta dei servizi per la prima infanzia a livello nazionale, per avvicinarsi all'obiettivo di Lisbona del 33 per cento di copertura della domanda, si è affiancato un obiettivo perequativo a sostegno delle regioni del Sud, ove i servizi sono tuttora scarsi.

Anche nel 2010, il medesimo Dipartimento ha destinato una quota importante del Fondo per le politiche della famiglia in favore dello sviluppo integrato dei servizi per la prima infanzia. Il 7 ottobre 2010 è stata sancita in Conferenza Unificata una nuova intesa con la quale sono stati ripartiti 100 milioni di euro a favore delle

Regioni per proseguire in via prioritaria lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia e per la realizzazione di altri interventi in favore della famiglia.

Gli effetti positivi dell'attuazione del Piano si misureranno compiutamente nei prossimi anni. Può essere tuttavia utile ricordare che l'ambizioso obiettivo di Lisbona è molto prossimo in alcune Regioni che vantano punte di eccellenza.

Confermo, infine, l'impegno anche del Ministero delle pari opportunità nel favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, in particolare nell'ambito dei programmi regionali di attuazione dell'Intesa relativa al Piano recante «Sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», tramite la quale sono stati destinati 40 milioni di euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al finanziamento di progetti regionali volti ad incrementare i servizi per l'infanzia presenti sul territorio e l'utilizzo di prestazioni di lavoro e di tipologie contrattuali facilitanti, quali telelavoro, *part-time*, lavoro a domicilio e *job sharing*.

Pensioni vigenti al 1° gennaio*
Integrate al trattamento minimo

ANNO	Numero pensioni	%	Importo medio mensile, quota a calcolo (in euro)	Importo medio mensile, quota integrazione (in euro)	Importo medio mensile, importo pagato (in euro)
MASCHI					
1993	1.719.772	28,8%	96,96	193,02	289,98
1994	1.652.318	28,1%	109,96	192,27	302,23
1995	1.582.094	27,3%	118,20	195,46	313,66
...
2009	856.503	20,2%	238,75	217,93	456,68
2010	816.791	19,8%	245,74	216,17	461,91
2011	777.227	19,4%	254,03	211,21	465,24
FEMMINE					
1993	4.257.512	71,2%	77,73	212,22	289,95
1994	4.236.758	71,9%	85,98	214,85	300,83
1995	4.220.693	72,7%	96,21	215,52	311,73
...
2009	3.383.740	79,8%	198,88	252,79	451,67
2010	3.317.149	80,2%	205,38	250,39	455,77
2011	3.234.323	80,6%	213,65	248,21	461,86
TOTALE					
1993	5.977.284	100,0%	83,26	206,70	289,96
1994	5.889.076	100,0%	91,87	209,36	301,23
1995	5.802.787	100,0%	102,20	210,06	312,26
...
2009	4.240.243	100,0%	206,93	245,76	452,69
2010	4.133.940	100,0%	213,35	243,64	456,99
2011	4.011.550	100,0%	220,88	241,64	462,52

*Pensioni delle gestioni FPLD (escluse contabilità separate), CDCM, Artigiani, Commercianti e Minatori
Fonte: Inps - Osservatorio delle pensioni al 1° gennaio degli anni 1993, 1994, 1995, 2009, 2010, 2011

ALLEGATO 2

5-04512 Livia Turco: Sull'applicazione delle norme per il sostegno della maternità e della paternità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Turco – nell'atto parlamentare che passo ad illustrare – richiama l'attenzione sull'applicazione delle norme per il sostegno della maternità e della paternità.

In proposito, fra i numerosi interventi promossi dal Governo per superare il divario di opportunità, ancora oggi sussistente tra i generi, ed accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ricordo che il 7 marzo scorso presso il Ministero che rappresento tutte le Parti sociali hanno siglato l'Avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro.

Nell'intesa si sottolinea, in particolare, l'importanza di una modulazione flessibile dei tempi di lavoro tanto nell'interesse dei lavoratori che dell'impresa, nella consapevolezza che la migliore conciliazione tra esigenze produttive e quelle delle persone possa essere realizzata anche attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva di secondo livello.

Nel medesimo contesto, inoltre, il Ministro Sacconi e le Parti sociali si sono impegnati a valorizzare – compatibilmente con le esigenze organizzative, produttive e le dimensioni aziendali – le buone pratiche di flessibilità *family-friendly* e di conciliazione esistenti, provvedendo a tal fine ad attivare un tavolo tecnico per la verifica delle buone prassi nonché delle relative azioni di monitoraggio effettuate dalla cabina di pilotaggio istituita nell'ambito del Piano Italia 2020.

Nell'ambito delle misure volte a favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, assume altresì particolare rilievo il Regolamento adottato – ai sensi dell'articolo 9,

comma 4, della legge n. 53/2000 – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 277/2010, recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono progetti volti a consentire particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro.

Informo, in proposito, che lo scorso 20 maggio è stato pubblicato il relativo avviso di finanziamento che – per l'anno 2011 – ha previsto uno stanziamento di 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.

Ricordo, inoltre, che è in corso di pubblicazione il decreto legislativo di attuazione dell'articolo 23 della legge 183/2010, con il quale il Governo ha esercitato la delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Tale provvedimento, in particolare, reca al suo interno importanti disposizioni volte a conciliare gli impegni delle donne lavoratrici con i carichi familiari.

Tengo inoltre a precisare che – in considerazione della particolare complessità e delicatezza della materia – l'articolo 46, comma 1, della legge n. 183/2010 ha previsto il differimento di 24 mesi del termine per l'esercizio della delega in materia di occupazione femminile, di cui alla legge n. 247/2007, al fine di consentire al Governo di procedere al riordino del quadro normativo vigente. (Allo stato non sono stati ancora attivati i contatti tra le Amministrazioni proponenti – Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Di-

partimento per le pari opportunità – per definire le direttrici lungo le quali esercitare la delega).

Con riferimento a specifici dati relativi all'applicazione della legge n. 53 del 2000, posso mettere a disposizione dell'onorevole interrogante i dati forniti dall'INPS in relazione alla serie storica (periodo 2005-2010) dei beneficiari, distinti per tipo di beneficio, della legge n. 104 del 1992, così come modificata dalla legge n. 53 del 2000, nonché la serie storica (periodo 2005-2009) della spesa per la medesima

legge n. 104 del 1992, con evidenziati gli accantonamenti per i contributi figurativi introdotti dall'articolo 19 della legge n. 53 del 2000.

In proposito faccio osservare che altri dati tra quelli richiesti – richiamo a titolo di esempio l'anticipazione del trattamento di fine rapporto e i congedi per eventi e cause particolari non indennizzati dall'INPS – fanno riferimento a vicende che attengono direttamente ai singoli rapporti di lavoro e, pertanto, risultano di difficile reperimento ed elaborazione in modo aggregato.

BENEFICIARI LEGGE 104/92 NELL'ANNO PER TIPO DI BENEFICIO

Tipo di beneficio	ANNO					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Prolungamento congedo parentale (articolo 33, comma 1) ⁽¹⁾	833	879	913	1.045	1.190	1.281
Permesso mensile per assistenza (articolo 33, comma 3) ⁽²⁾	63.462	79.337	107.757	140.919	197.835	225.547
Permesso mensile a per disabile (articolo 33, comma 6) ⁽³⁾	9.740	11.096	14.348	18.599	24.708	25.994
Permesso giornaliero per assistenza (articolo 33, comma 2) ⁽⁴⁾	6.484	7.251	9.232	12.488	16.651	19.469
Permesso giornaliero a disabile (articolo 33, comma 6) ⁽⁵⁾	6.960	7.778	9.937	12.288	14.138	15.035

⁽¹⁾ Prolungamento del congedo parentale per figlio fino a 3 anni con handicap grave.

⁽²⁾ Permessi mensili per figli, parenti o affini entro il 3° grado con handicap grave.

⁽³⁾ Permessi mensili per lavoratore con handicap grave.

⁽⁴⁾ Riposi giornalieri per figli fino a 3 anni con handicap grave.

⁽⁵⁾ Riposi giornalieri per lavoratore con handicap grave.

ALLEGATO 3

**5-04792 Codurelli: Vicende occupazionali
relative al gruppo *Fond Metalli Conveyors*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne la situazione aziendale della società *Fond Metalli Conveyors Group S.p.A.*, impegnata nella produzione di nastri metallici trasportatori utilizzati in diversi settori, dall'alimentare al meccanico.

Preliminarmente preciso che, da quanto riferito dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecco e dalla Regione Lombardia, la *Fond Metalli Conveyors Group S.p.A.* nel 2009 ha registrato un calo di fatturato di circa il 40 per cento rispetto all'anno precedente. Sebbene nel 2011 si stia registrando la ripresa degli ordinativi con uno scarto negativo di oltre il 10 per cento rispetto al 2008, il margine operativo lordo (MOL) risulta decisamente negativo in quanto i costi di produzione interna sono diventati eccessivi e non garantiscono la competitività sul mercato, considerato che i principali concorrenti europei hanno spostato la produzione in Paesi a basso costo di manodopera.

Segnalo inoltre che la produzione viene effettuata nel sito di Monte Marenzo (Lecco) – dove l'Azienda ha sede legale – e che a Campodarsego (Padova) operano due unità locali, di cui uno stabilimento e un magazzino.

La Società occupa 67 dipendenti, di cui 58 (44 operai, 13 impiegati ed i dirigenti) a Monte Marenzo e 9 a Campodarsego.

La Direzione provinciale del lavoro di Padova ha rappresentato che la società ha esternalizzato la propria attività mediante regolari contratti di appalto eseguiti presso ditte appaltatrici, due delle quali ubicate nella provincia di Padova: la Ascot s.r.l., con sede in Campodarsego, e la ditta Officine Penello s.n.c., con sede in Saonara. È

opportuno precisare che entrambe le ditte utilizzano esclusivamente dipendenti e macchinari propri.

La Direzione provinciale del lavoro di Lecco ha fatto presente, inoltre, che al fine di rendere più competitiva l'Azienda sono in atto politiche di esternalizzazione della produzione. Sono stati, quindi, ceduti in affitto macchinari presso la cooperativa sociale « Incontro » di Castelfranco Veneto al fine di effettuare la produzione dei nastri trasportatori con costi inferiori di oltre il 55 per cento rispetto alla realizzazione all'interno dell'Azienda. Attualmente sono in corso trattative con i sindacati locali per valutare le modalità di gestione e l'entità degli esuberi in seguito alla decisione aziendale di cessare l'attività produttiva.

L'Azienda, per arginare la crisi, ha fatto ricorso prima alla CIGO, poi alla mobilità per circa 22 lavoratori.

Inoltre, a seguito di apposita istanza presentata in data 23 novembre 2010, con decreto direttoriale n. 57482 del 28 febbraio 2011 è stato approvato il programma per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto per l'unità produttiva di Monte Marenzo, per il periodo dal 25 ottobre 2010 al 24 ottobre 2011. È stata, quindi, autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della Società per un massimo di 35 unità lavorative.

La società, sempre in data 23 novembre 2010, ha presentato istanza per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà ai sensi della legge

n. 863 del 1984 in favore di 22 lavoratori dipendenti presso la medesima unità produttiva di Monte Marenzo, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2011. La corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti presso l'unità di Monte Marenzo – per i quali è stato stipulato in data 15 ottobre 2010 un contratto di solidarietà che stabilisce per 12 mesi la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità su un organico complessivo di 67 unità – è stata autorizzata con decreto direttoriale n. 60732 del 22 luglio 2011, dopo aver accertato che i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà fossero distinti da quelli coinvolti dal programma di CIGS.

Preliminarmente all'erogazione dei benefici di integrazione salariale, l'INPS provvederà a verificare che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di CIGS e al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi.

Alla fine di ottobre 2011, quando terminerà l'utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali in corso, è ipotizzabile un esubero di 50 unità lavorative (39 operai e 11 impiegati).

A quanto viene riferito sia dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecco che dalla Regione Lombardia le scelte imprenditoriali propenderebbero per mantenere, in una nuova area nei pressi dell'attuale sito di Monte Marenzo (che risulta particolarmente oneroso e sovradimensionato), il settore impiegatizio oltre ad alcuni operai tecnici.

L'Assessore al lavoro della Provincia di Lecco ha aperto un tavolo di confronto tra proprietà e sindacati con l'obiettivo di scongiurare la chiusura dello stabilimento

ed evitare la crisi. Ad oggi si sono svolti due incontri, in data 10 giugno e 24 giugno 2011.

Durante l'ultimo incontro a fronte della volontà manifestata dalla proprietà di voler cessare l'attività produttiva di Monte Marenzo, i rappresentanti sindacali e del Comune di Monte Marenzo hanno ribadito la necessità di salvaguardare l'attività produttiva e il mantenimento dell'occupazione.

A tale proposito l'Assessore al lavoro della Provincia di Lecco ha rinnovato la disponibilità dell'Amministrazione provinciale a collaborare per costruire insieme all'azienda le condizioni per il mantenimento dell'attività produttiva, ad esempio individuando soluzioni quali la promozione di un contratto con il Politecnico di Milano per l'avvio di una collaborazione sotto il profilo dell'innovazione di processo e di prodotto.

Particolare attenzione è rivolta alla situazione dei lavoratori coinvolti nella crisi e alla scadenza degli ammortizzatori sociali del prossimo ottobre. Tutte le parti interessate intendono collaborare per garantire il loro futuro individuando percorsi di riqualificazione e ricollocazione nel mercato del lavoro se azienda cesserà la propria attività.

Anche la Regione Lombardia ha assicurato che parteciperà attivamente, in collaborazione con le altre istituzioni coinvolte, alla definizione degli strumenti di sostegno al personale coinvolto e al possibile rilancio delle attività, monitorando con attenzione gli sviluppi che si stanno ancora definendo, anche avvalendosi delle proprie strutture tecniche.

Segnalo, infine, che le Parti sociali, ad oggi, non hanno richiesto alcun incontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esame della situazione occupazionale né è pervenuta altra segnalazione al riguardo.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.
(C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, contenenti norme volte a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, al fine di definire un nuovo regime per la totalizzazione di periodi assicurativi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 42 del 2006 è concessa la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico a prescindere dalla durata dei periodi stessi;

b) il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie dei diversi enti che concorrono per quota, sulla base di quanto stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) per il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di versamenti contributivi, inclusi quelli attinenti alla eventuale totalizzazione, la pensione derivante da totalizzazione è calcolata secondo il regime retributivo;

d) nel caso di un lavoratore a cui si applichi il sistema misto, il trattamento pensionistico derivante dal cumulo dei contributi non coincidenti è calcolato se-

condo le regole del regime contributivo secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

e) per gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento è determinata *pro quota* dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca di versamento dei contributi;

f) la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi è sempre riconosciuta per le pensioni di inabilità o indirette;

g) la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi è, altresì, riconosciuta per la pensione di vecchiaia, a condizione che si siano compiuti i 65 anni di età e che si possa far valere complessivamente un minimo di 20 anni di contribuzione, nonché per la pensione di anzianità, a condizione che vi sia un minimo di 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica dell'avente diritto; in fase di prima applicazione, la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi è riconosciuta anche per l'erogazione della pensione di anzianità con requisiti normali in favore dei lavoratori iscritti in liste di mobilità derivanti da accordi collettivi stipulati e sottoscritti entro il 30 giugno 2011;

h) ai fini di cui alle lettere precedenti, è stabilito che le disposizioni di cui ai commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio

2010, n. 122, avendo finalità di prevenzione e deterrenza di comportamenti elusivi in funzione della possibilità di avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario regime di appartenenza, si interpretino nel senso che non si applicano nei confronti dei lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro senza il diritto a pensione, nonché di coloro che trasferiscono la posizione assicurativa tra gestioni ed enti previdenziali diversi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le stesse modalità di cui al comma 3.

ART. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'en-

trata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La sospensione di cui al comma 1 riguarda anche le domande già presentate tra la data di entrata in vigore dei commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, e la data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto.

ART. 3.

Dopo l'articolo 6 del decreto-legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. – (*Pensione supplementare*). – 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento*) 212

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Nuovo testo unificato C. 841 Fallica e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 213

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 215

ALLEGATO (*Emendamenti del relatore*) 218

AVVERTENZA 217

ERRATA CORRIGE 217

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379.

(*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che non è ancora pervenuto il pre-

visto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Nuovo testo unificato C. 841 Fallica e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla IX Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 841 Fallica e abbinate, recante disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Fa presente, quindi, che il provvedimento in esame, al fine di ridurre le violazioni delle norme sulle imbarcazioni da diporto e gli incidenti che possono derivarne, estende alla navigazione il meccanismo della patente a punti, già introdotto per la circolazione stradale, istituendo la patente nautica a punti per il comando e la condotta di tutti i natanti, imbarcazioni e navi da diporto, per cui sia attualmente previsto l'obbligo della patente nautica (articolo 1).

L'articolo 2 disciplina le modalità per l'accertamento della violazione, la decurtazione dei punti (inizialmente pari a venti), la comunicazione all'interessato, la frequenza dei corsi di aggiornamento per riacquistare i punti, l'attribuzione di due punti ogni due anni in assenza di violazioni che comportino la decurtazione (fino a un massimo di dieci punti), la revisione della patente nautica in caso di perdita totale del punteggio.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e

disciplina la banca dati dei conducenti e l'archivio nazionale delle unità da diporto, demandando a un regolamento del medesimo Ministro la definizione delle modalità di costituzione, di aggiornamento e di consultazione della banca dati e dell'archivio. A tal fine, il medesimo articolo autorizza la spesa di 700 mila euro per l'anno 2012 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2013, individuando la relativa copertura.

L'articolo 4 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, volti a rivedere il quadro delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse con unità da diporto, anche in riferimento alla decurtazione di punti della patente nautica, nonché a prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono l'attività di conduzione delle unità da diporto a livello professionale. La lettera *f*) del comma 1, in particolare, delega il Governo a determinare la decurtazione del punteggio in relazione alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione in presenza delle necessarie polizze assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso.

Osserva, poi, che l'articolo 5 prevede l'istituzione degli sportelli telematici del diportista presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista.

L'articolo 6 reca una norma provvisoria sulle patenti nautiche in essere alla data di entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 6-*bis* novella l'articolo 65 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, introducendo un comma 2-*bis*, in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio

decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica.

L'articolo 6-ter attribuisce alle imprese di consulenza automobilistica la competenza ad adottare una serie di atti funzionali al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati, novellando in tal senso il decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

L'articolo 6-quater, infine, novella il codice della nautica da diporto, aggiungendo l'articolo 27-bis, recante norme per la sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero.

In conclusione, pur condividendo le finalità generali della proposta di legge in esame, ricorda come per la conduzione della maggior parte delle imbarcazioni presenti in Italia non sia richiesta alcuna patente e, pertanto, non trovino applicazione le disposizioni testé illustrate. Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Antonio PALAGIANO (IdV) osserva che, come ha ricordato il presidente, circa l'85 per cento delle 620 mila imbarcazioni presenti in Italia, secondo una stima risalente a pochi anni fa, ha dimensioni tali da non richiedere il possesso della patente nautica. A tali imbarcazioni, inoltre, sarebbe da attribuire circa il 90 per cento degli incidenti in mare, che si verificano per lo più sotto costa e che, per giunta, non risultano in aumento. Il provvedimento in esame, pertanto, è destinato a non incidere significativamente sul numero degli incidenti. Tale proposta, inoltre, non affronta il problema delle numerose imbarcazioni che, ogni anno, vengono dismesse senza che sia possibile risalire al proprietario.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), premesso di condividere gran parte delle considerazioni svolte dal collega Palagiano, sottolinea che la proposta di legge in esame affronta opportunamente il pro-

blema degli incidenti in mare, ma con un'impostazione molto parziale e, perciò, destinata a non risolverlo pienamente. Osserva, altresì, che sarebbe opportuno inasprire le sanzioni anche per le violazioni commesse da quanti conducono imbarcazioni per le quali non sia richiesta alcuna patente.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) osserva, anche alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, che sarebbe opportuno segnalare al Governo la necessità di una revisione complessiva della disciplina in materia di navigazione.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL), dopo avere ricordato come la maggior parte degli incidenti in mare sia provocata da quanti conducono imbarcazioni per le quali non è prevista alcuna patente, ritiene che la conduzione di qualsiasi natante dovrebbe essere subordinata alla verifica delle conoscenze e delle competenze indispensabili perché questa possa svolgersi in piena sicurezza. Ritiene, inoltre, che, per risolvere il problema segnalato dal collega Palagiano, sarebbe utile prevedere che il proprietario di un'imbarcazione non immatricolata debba comunque comunicarne la proprietà all'amministrazione competente, fornendo i relativi dati identificativi.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritiene che sarebbe utile accostare ai progetti di educazione stradale, già attuati in molte scuole, alcune iniziative di educazione alle regole della navigazione.

Lucio BARANI (PdL) osserva che, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, potrebbe essere opportuno rivedere, riducendoli, i parametri dimensionali delle imbarcazioni, sulla base dei quali si stabilisce l'obbligo della patente nautica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 20 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Avverte, altresì, che sono stati ritirati tutti gli emendamenti presentati e che, al momento, non è pervenuto alcun emendamento da parte del relatore.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, volti a recepire il contenuto di emendamenti presentati dai colleghi e successivamente ritirati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire la distribuzione degli emendamenti preannunciati dal relatore.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.55.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati nuovi emendamenti del relatore *(vedi allegato)*.

Marco RONDINI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di ritirare tutti gli emendamenti presentati, al fine di agevolare la rapida approvazione della proposta di legge in esame, riservandosi il relatore di proporre soltanto poche modifiche di natura formale. Contravvenendo a tale intesa, il relatore ha invece presentato un numero elevato di emendamenti, alcuni dei quali modificano significativamente il testo. Stigmatizza, pertanto, la condotta del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo per un richiamo all'articolo 86, comma 9, del regolamento, ricorda che gli emendamenti dovrebbero essere distribuiti almeno tre ore prima dell'inizio della seduta. Osserva, inoltre, che gli emendamenti presentati dal relatore riproducono esattamente il testo di emendamenti già presentati dai colleghi, che lo stesso relatore aveva invitato i presentatori a ritirare. Invita, pertanto, il relatore a valutare l'opportunità di non procedere immediatamente con l'esame dei suoi emendamenti, che, al di là delle sue intenzioni, potrebbero apparire come un modo di aggirare gli orientamenti assunti dalla Commissione nella precedente seduta. Ritiene, infine, che sarebbe utile una pausa di riflessione, rinviando alla seduta di domani anche l'eventuale fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che il richiamo all'articolo 86, comma 9, del regolamento non appare pertinente nel caso dei lavori delle Commissioni in sede referente. Precisa, inoltre, che, se vi fosse una richiesta in tal senso, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti sarebbe fissato già nella seduta odierna, non essendovi ragione di rimandare tale adempimento ad altra seduta.

Paola BINETTI (UdCpTP) esprime rammarico per la scelta del relatore di pre-

sentare proposte emendative che vertono su questioni già ampiamente valutate e superate in sede di Comitato ristretto.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo per un richiamo all'articolo 86, comma 8, del regolamento, osserva che un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri deputati soltanto a precise condizioni. Ritiene, pertanto, scorretto che il relatore abbia prima invitato tutti i deputati a ritirare gli emendamenti presentati e, successivamente, presentato suoi emendamenti che modificano sostanzialmente il testo, vanificando, di fatto, il lavoro svolto dal Comitato ristretto. Ritiene, in conclusione, che sarebbe preferibile, a questo punto, istituire un nuovo Comitato ristretto e, successivamente, fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al testo da questo elaborato e adottato dalla Commissione come nuovo testo base.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, pur comprendendo le valutazioni di carattere sostanziale dell'onorevole Laura Molteni, precisa che anche il richiamo all'articolo 86, comma 8, del regolamento non appare pertinente nel caso dei lavori delle Commissioni in sede referente.

Lucio BARANI (PdL) invita tutti i colleghi a evitare sterili contrapposizioni che rischiano di disperdere i frutti di un lavoro condotto sin qui in modo pressoché unanime e a valutare l'opportunità di approvare solo gli emendamenti del relatore su cui si realizzi una amplissima convergenza.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) invita il presidente a fissare un termine sufficientemente ampio per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore, nonché a valutare l'opportunità di sostituire il relatore, alla luce delle considerazioni svolte dalla maggior parte dei rappresentati di gruppo intervenuti.

Luciana PEDOTO (PD) esprime rammarico per le valutazioni formulate da

alcuni colleghi sull'operato del relatore, che, a suo avviso, si è comportato in modo del tutto corretto, offrendo alla Commissione la possibilità di valutare le proposte emendative che gli sono parse meritevoli di maggiore attenzione. Osserva, infatti, che gli eventuali accordi raggiunti in sede di Comitato ristretto non comportano necessariamente il superamento di una fase cruciale, com'è l'esame degli emendamenti in sede referente.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) invita il relatore a tener conto dello spirito unitario con cui nella scorsa seduta si era convenuto, con l'assenso anche del Governo, di ritirare tutti gli emendamenti presentati. In quel contesto, il relatore si era riservato la facoltà di presentare solo pochi emendamenti di natura formale. Invita, pertanto, il relatore a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti che, venendo meno a quello spirito unitario, ha presentati nella seduta odierna.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che, nella precedente seduta, tutti i gruppi abbiano forse commesso un errore di ingenuità, accedendo all'invito del relatore a ritirare gli emendamenti presentati per consentire la rapida approvazione di un testo ampiamente condiviso. Alla luce della discussione odierna, invita, pertanto, il relatore a ritirare i suoi emendamenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che anche dagli interventi di molti colleghi emergano con chiarezza i termini di quanto convenuto nella precedente seduta. Alla luce di quell'intesa, non appare corretto che il relatore presenti come suoi emendamenti alcuni di quelli che, su suo invito, i colleghi hanno ritirato. Invita, pertanto, il relatore a riflettere attentamente sulle decisioni da assumere, per non far venir meno lo spirito unitario che ha sin qui caratterizzato l'esame della proposta di legge in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa, rivolto all'onorevole Farina Coscioni, che la nomina del relatore, ai sensi del-

l'articolo 79, comma 3, del regolamento, spetta esclusivamente al presidente della Commissione, che, in questo caso, non ravvisa affatto la necessità di sostituire il relatore. Fa presente, inoltre, che se il relatore riterrà di confermare gli emendamenti presentati, la presidenza procederà a fissare un congruo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, dichiara, preliminarmente, di non voler replicare alle asprezze umane e politiche degli interventi di alcuni colleghi. Si assume, quindi, la responsabilità del fatto che, evidentemente, non è stato compreso come l'unico scopo degli emendamenti da lui presentati fosse quello di consentire alla Commissione un confronto sugli stessi, al fine di verificare la possibilità di un accordo unanime su alcune modifiche del testo. Prendendo atto del fatto che tale intenzione non è stata compresa, ritira tutti gli emendamenti presentati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, il nuovo testo della proposta di legge n. 4207, adottato come testo base dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di Piano sanitario nazionale per il 2011-2013.

Atto n. 370.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 514 del 20 luglio 2011, a pagina 114, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: « 2.23 Rondini », sono sostituite dalle seguenti: « 2.25 Rondini ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 515 del 21 luglio 2011, a pagina 84, seconda colonna, quarantatreesima riga, le parole da « ritira » a « cofirmatario » sono sostituite dalle seguenti: « ritira il suo articolo aggiuntivo 6.06 ».

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: promuove la rimozione, fino alla fine del comma, con le seguenti: garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità e promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

1. 100. Il Relatore.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso;

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

1. 101. Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: favorendo l'accesso materiale a questi ultimi da parte delle persone sorde.

1. 102. Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'accesso all'informazione.

1. 103. Il Relatore.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, pedagogico e ambientale-architettonico, relativa alla sordità e alla LIS e al suo uso nella comunicazione, nell'educazione e nell'accesso all'informazione;

1. 104. Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: attivazione, aggiungere le seguenti: conseguente e immediata.

1. 105. Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riconoscendoli quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

1. 106. Il Relatore.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Nell'interazione con la pubblica amministrazione, con le strutture sanitarie e in sede di giudizio penale, civile, amministrativo e tributario, alle persone sorde deve essere garantita a richiesta la piena comprensione e l'espressione della propria volontà attraverso idonei mezzi tecnici e informatici e l'uso della LIS.

1. 107. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sei, con la seguente: quattro.

2. 100. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) disciplinano le modalità e i tempi per l'organizzazione di corsi gratuiti per l'apprendimento della lingua italiana orale e scritta per giovani e adulti non udenti italiani ed immigrati residenti in Italia;.

2. 101. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-

universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;.

2. 102. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: agli eventi ed ai luoghi aperti al pubblico, della cultura e del tempo libero.

2. 103. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) disciplinano la possibilità, per il cittadino riconosciuto non udente ai sensi della normativa vigente, di essere dotato, in alternativa ai dispositivi medici DTS, di un dispositivo fax e di avvalersi di un numero gratuito per le emergenze attivo su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare situazioni di pericolo o emergenza.

2. 104. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;.

2. 105. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione della dottoressa Maria Pirro, giornalista professionista (*Svolgimento e conclusione*) 220

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 221

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 383 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 222

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI, indi del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione della dottoressa Maria Pirro, giornalista professionista.

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso,

anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

La dottoressa Maria PIRRO, *giornalista professionista*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Teresio DELFINO (UdCpTP), Mario PEPE (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Massimo FIORIO (PD), Isidoro GOTTARDO (PdL), Giovanni DIMA (PdL), Sabrina DE CAMILLIS (PdL), Sandro BRANDOLINI (PD), Giuseppina SERVODIO (PD), Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), Corrado CALLEGARI (LNP) e Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti la dottoressa Maria PIRRO, *giornalista professionista*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.25.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.

Atto n. 378.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo è diretto all'attuazione della normativa europea relativa a taluni di tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (direttiva 2011/114/CE, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE), ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della normativa attuativa della citata direttiva.

Ricorda quindi che già la legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), all'articolo 19, ha disposto, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2007/61/CE, l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, secondo il quale gli Stati mem-

bri potevano autorizzare l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'Allegato I. Nulla veniva, invece, disposto, in ordine al recepimento degli altri articoli della direttiva e degli Allegati. Con tale provvedimento si provvede, quindi, al riordino complessivo della normativa in materia, completando il recepimento della direttiva 2007/61/CE e sostituendo integralmente il decreto legislativo n.49 del 2004, che viene conseguentemente abrogato.

In merito al contenuto dello schema di decreto, fa presente che l'articolo 1 fornisce la definizione di «latte parzialmente disidratato» e di «latte totalmente disidratato», facendo salva la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia. L'articolo 2 definisce quali materie prime possono essere utilizzate per la correzione del tenore proteico del latte (retentato di latte, permeato di latte, lattosio). L'articolo 3 definisce quali trattamenti possono essere utilizzati per la conservazione di tali tipi di latte (trattamento termico di sterilizzazione o trattamento UHT, aggiunta di zucchero, disidratazione a seconda del tipo di prodotto). L'articolo 4 stabilisce che il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 per cento in peso. L'articolo 5 disciplina l'etichettatura di tali prodotti, da un lato, rinviando alle disposizioni generali di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992, dall'altro, prevedendo alcune indicazioni specifiche. L'articolo 6 prevede l'abrogazione del decreto legislativo n. 49 del 2004 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 514 del 1982. L'articolo 7 aumenta il limite massimo delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle norme sull'etichettatura e sull'utilizzo di sostanze diverse da quelle consentite. L'articolo 8 prevede che le modifiche agli allegati potranno essere adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente che si dovrà esprimere entro 30 giorni dalla richiesta,

intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

Osserva quindi che il provvedimento presenta profili meritevoli di approfondimento, con particolare riguardo ad alcune diversità nella disciplina nazionale rispetto a quella di altri Paesi, che potrebbero penalizzare le aziende italiane di trasformazione: Riterrebbe pertanto utile procedere all'audizione delle organizzazioni di categoria interessate.

Fabio RAINIERI (LNP) condivide l'esigenza di valutare approfonditamente il provvedimento, che riguarda prodotti importanti soprattutto per la fabbricazione di dolci.

Nel merito, segnala in primo luogo che il testo non definisce gli zuccheri che è possibile aggiungere al latte. Inoltre, esprime perplessità sulla definizione del latte totalmente disidratato come prodotto « solido », osservando che tale espressione non sembrerebbe adattarsi a quello di aspetto farinoso. Segnala altresì la necessità di evitare che il latte disidratato utilizzato in zootecnia possa essere destinato all'alimentazione umana.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rilevato che nell'Allegato I sono indicati gli zuccheri utilizzabili per il latte concentrato con l'aggiunta di zuccheri, ribadisce l'opportunità di una verifica degli aspetti tecnici del provvedimento attraverso alcune audizioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, osservando che effettivamente le questioni emerse potranno essere approfondite anche attraverso specifiche audizioni, invita il relatore a formulare una proposta circa i soggetti da ascoltare, da sottoporre all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 383.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale è stato predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia, ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995. L'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha poi ridisciplinato il sistema di riparto delle risorse che lo Stato assegna agli enti ed organismi indicati dalla legge medesima, stabilendo che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. È stato, altresì, disposto che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, « intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa ». La tavola finale della tabella 1 allegata alla finanziaria 2001 reca il riepilogo delle somme totali a legislazione vigente, suddivise per Ministero, che sono interessate dalla procedura di accorpamento in un'unica unità previsionale di base e dalla connessa riduzione.

Relativamente al Ministero delle politiche agricole tale somma, che ammontava

a 6,714 milioni di euro, ha subito ripetute riduzioni per effetto delle successive leggi finanziarie; l'inversione di tendenza registrata con l'esercizio 2008 e confermata per il 2010 è interamente dovuta alle nuove disponibilità assegnate all'UNIRE.

Per l'anno 2010 il riparto degli stanziamenti destinati ad enti ed organismi vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato già effettuato con decreto interministeriale 31 dicembre 2010.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010 è stato disposto l'utilizzo per l'anno 2010 di un'ulteriore somma, pari a 20.000.000 euro da ripartire in misura proporzionale tra i diversi Ministeri interessati; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto allo stanziamento di una somma aggiuntiva di 1.074.000 euro sul capitolo 2200 a favore degli enti e degli organismi vigilati dal Dicastero agricolo.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010 è stato emanato in attuazione di quanto previsto dal comma 250 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 (legge n.191 del 2009), che ha disciplinato le modalità di utilizzo del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e finanze. Più in particolare, è stato previsto che a tale Fondo affluiscono le risorse derivanti dal cosiddetto «scudo fiscale» (articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n.78 del 2009), come integrate dalle entrate derivanti dal recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese esercenti servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico (articolo 19 del decreto-legge n.135 del 2009). La destinazione delle disponibilità del Fondo – negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012 – è indicata nell'elenco 1, allegato alla legge finanziaria 2010; 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2010 sono destinati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, tra le quali sono inclusi i contributi ad enti ed or-

ganismi ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995. La ripartizione degli importi dovuti è stata adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari.

In attuazione di quanto sopra riportato, l'articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010, ha disposto, come già detto, l'utilizzo per l'anno 2010, su proposta dei Ministri competenti, della somma di 20 milioni di euro, da ripartire in misura proporzionale ai rispettivi stanziamenti di bilancio dei singoli Ministeri interessati per le finalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995.

Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede, quindi, a ripartire tale ulteriore stanziamento di 1.074.000 euro, rispetto a quello già disposto per l'anno finanziario 2010, pari a 6.784.920 euro, effettuato con decreto interministeriale 31 dicembre 2010.

Si ricorda, in proposito, che l'importo originario di 6.784.920 euro era conseguente allo stanziamento inizialmente iscritto nel bilancio 2010 (7.268.000 euro), diminuito di 483.080 euro in base alle riduzioni lineari effettuate con i decreti legge n. 78 del 2009 e n. 1 del 2010. Quanto alle risorse assegnate, esse sono state così ripartite: 1.124,2 euro all'INEA, 4.153,2 euro all'INRAN, 406,8 euro al Centro di portici, 100,8 euro ad enti ed uffici internazionali, 1.000 euro all'UNIRE. Sull'originario riparto dei fondi per il 2010, la Commissione Agricoltura ha espresso, in data 27 ottobre 2010, parere favorevole con una osservazione, nella quale si sottolinea l'esigenza che le risorse assegnate dallo Stato siano utilizzate dagli enti ed organismi in misura crescente per lo svolgimento delle funzioni proprie e per l'effettuazione di investimenti, come ad esempio quello relativo all'ippodromo di Merano, con conseguente riduzione della quota destinata al mero funzionamento degli stessi.

L'ulteriore riparto effettuato con il provvedimento in esame attribuisce, in modo proporzionale alle assegnazioni già effettuate: 710.558,40 euro all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) da destinarsi al funzionamento dell'Istituto, le cui entrate coprono solo in parte il pagamento degli stipendi del personale; 192.353,40 euro all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) da destinarsi agli oneri derivanti dalla gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA) gestita dall'INEA in qualità di organo di collegamento tra l'Italia e l'Unione europea; 171.088,20 euro all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) da destinare al comune di Merano per la ristrutturazione dell'Ippodromo.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha trasformato l'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), struttura a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, sotto la vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I nuovi compiti dell'Agenzia consistono nel: promuovere l'incremento e il miglioramento delle razze equine; gestire i libri genealogici; rivedere la programmazione delle corse e dei programmi di allevamento; affidare il servizio di dif-

fusione delle riprese televisive delle corse; valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento ed allenamento. L'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo all'UNIRE.

Segnalando infine che allo schema in esame è allegata la documentazione sull'attività svolta da parte degli enti per i quali si prevede l'ulteriore finanziamento, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede chiarimenti sui motivi della diversa entità del contributo assegnato all'INRAN e all'INEA.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, precisa che le quote di contributo previste dallo schema in esame sono proporzionali alle assegnazioni già effettuate in favore degli enti in questione per il 2010. Segnala inoltre che nell'INRAN sono stati accorpati l'Ente nazionale sementi elette e l'Istituto nazionale delle conserve alimentari e che il contributo in favore di tale ente costituisce il contributo annuale di funzionamento, destinato alla copertura parziale delle spese per il personale.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato 225

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 225

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 226

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento*) . 226

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 226

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità: « Legiferare meglio » – 18^a relazione riguardante l'anno 2010. COM(2011)344 def. (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento*) 228

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2011)345 def. (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento*) 229

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. COM(2011)200 def. (*Parere alla III Commissione*) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 229

ALLEGATO 1 (*Nuova proposta di parere formulata dal relatore*) 230

Comunicazione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale. COM(2011)146 def. (*Parere alle Commissioni I e X*) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 229

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 234

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 luglio 2011.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.55 e dalle 17.10 alle 17.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 15.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo Futuro e Libertà

per il Terzo Polo, entra a far parte della Commissione il deputato Antonio BUONFIGLIO e che il deputato Giuseppe SCALIA cessa di far parte della XIV Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.

Atto n. 380.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta lo scorso 20 luglio, e formula una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

Atto n. 378.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, osserva che sullo schema di decreto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Atto n. 379.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, disciplina che assorbe, confermandola in larga misura, quella vigente posta dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.

Esso è suddiviso in 3 Capi e si compone di 35 articoli.

Il Capo I (articoli 1-19), riguarda le acque minerali naturali.

L'articolo 1 stabilisce che l'applicazione della disciplina in esame non riguarda le acque minerali naturali e le acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.

L'articolo 2 reca la definizione di acque minerali e disciplina le loro caratteristiche, distinguendole dalle ordinarie acque potabili (purezza originaria, conservazione, tenore in minerali, oligoelementi, effetti).

L'articolo 3 prevede che i criteri di valutazione delle acque minerali siano indicati con decreto del Ministro della salute.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per ottenere il riconoscimento ministeriale di acqua minerale naturale.

L'articolo 6 dispone che l'utilizzazione della sorgente di acqua minerale naturale è subordinata ad un'autorizzazione regionale.

L'articolo 7 reca le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 8 disciplina i trattamenti autorizzati e quelli non autorizzati su un'acqua minerale naturale, aggiornati con decreto del Ministro della salute. In particolare, è consentita l'aggiunta di anidride carbonica ed è vietata la sua potabilizzazione.

Gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, le caratteristiche microbiologiche, alla sorgente e durante la commercializzazione, dell'acqua minerale naturale, e le modalità di attribuzione della denominazione per ogni acqua minerale naturale.

L'articolo 11 vieta il trasporto dell'acqua minerale naturale con recipienti non destinati al consumatore finale, eliminando l'obbligo vigente di utilizzo di recipienti di capienza massima di due litri.

L'articolo 12 reca le indicazioni (obbligatorie e facoltative) da riportare sull'etichettatura dell'acqua minerale naturale, con l'obbligo di aggiornamento dell'etichetta almeno ogni cinque anni. Un decreto del Ministro della salute adegua le suddette disposizioni alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità europea.

L'articolo 13 consente l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche.

L'articolo 14 consente l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, con validità del riconoscimento ministeriale massimo di cinque anni.

L'articolo 15 concerne i rapporti intracomunitari per la commercializzazione acque minerali naturali. In particolare, il Ministro della salute può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di un prodotto ritenuto non conforme.

Gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, disposizioni sulla vigilanza per l'utilizzazione, gli eventuali trattamenti, e il commercio delle acque minerali naturali, esercitata dagli organi delle regioni e delle

province autonome, e, a tale fine, l'applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

L'articolo 18 vieta la dicitura di acque minerali naturali per le acque potabili condizionate.

L'articolo 19 disciplina la pubblicità delle acque minerali naturali, sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute, limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute.

Il Capo II (articoli 20-32) riguarda le acque di sorgente.

Per quanto riguarda la disciplina dell'acqua di sorgente, che si distinguono dalle acque minerali per non possedere caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute, l'articolo 20 reca le definizioni e le caratteristiche, la cui valutazione è effettuata secondo i criteri delle acque minerali naturali.

Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 recano la disciplina riguardante, rispettivamente, il riconoscimento, l'immissione in commercio, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, le operazioni consentite e non consentite, le modalità di utilizzazione, le etichette, la preparazione di bevande analcoliche, l'importazione e il riconoscimento, prevedendo le medesime norme delle acque minerali naturali.

Gli articoli 29 e 30, come per le acque minerali, naturali, prevedono, rispettivamente, la competenza delle regioni e province autonome, per la vigilanza sulla utilizzazione ed il commercio dell'acqua di sorgente, e l'applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

L'articolo 31 reca norme sulla pubblicità.

L'articolo 32 applica alle acque di sorgente, le norme previste in materia di ricerca e coltivazione per le miniere dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

Il Capo III (articoli 33-53) reca norme sulle sanzioni nonché di disposizioni transitorie.

L'articolo 33 disciplina le violazioni e le sanzioni amministrative. Le sanzioni sono irrogate dalle regioni e dalle province autonome, ad esclusione della violazione della norma prevista per l'acqua di sorgente che vieta in etichetta l'indicazione di superiorità di un'acqua rispetto ad un'altra (di cui all'articolo 26, comma 3, del provvedimento).

L'articolo 34 prevede che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i citati decreti legislativi n. 105 del 1992 e n. 339 del 1999. Fino all'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali e le acque di sorgente, previsto all'articolo 3, comma 1, resta in vigore il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni.

L'articolo 35 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, per l'applicazione delle norme esaminate.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, entrata in vigore il 16 luglio 2009, con l'obiettivo di rifondere le norme in vigore, abrogando la direttiva 80/777/CEE e successive modificazioni, al fine di tutelare la salute dei consumatori e la commercializzazione delle acque minerali naturali nel mercato interno.

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva: le acque estratte dal suolo di uno Stato membro, riconosciute e conformi alle norme di cui all'all. I, parte I della direttiva; le acque riconosciute estratte dal suolo di un Paese terzo e importate come acque minerali naturali dall'autorità responsabile di uno Stato membro. La direttiva in esame non è applicabile alle acque che sono dei medicinali; alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente (negli stabilimenti termali o idrotermali); alle acque minerali naturali destinate all'esportazione in Paesi terzi.

Le norme generali di etichettatura, di presentazione e di pubblicità, sono disci-

plinate dalla direttiva 2000/13/CE. La direttiva in esame consente indicazioni di proprietà salutari per un'acqua minerale naturale, a condizione del rispetto della direttiva medesima o di criteri nazionali, basati su metodi scientificamente sperimentati. Gli Stati possono inoltre adottare particolari disposizioni per menzioni concernenti l'idoneità di un'acqua minerale naturale per l'alimentazione dei lattanti.

La commercializzazione di un'acqua minerale naturale può temporaneamente essere sospesa o limitata da uno Stato membro, qualora abbia motivo di ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle indicazioni della direttiva o presenti un pericolo per la salute pubblica. Trattandosi, essenzialmente, di rifusione di normativa in vigore da tempo, non sono indicati termini per il recepimento della direttiva in esame.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 15.50.

Relazione della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità: « Legiferare meglio » – 18ª relazione riguardante l'anno 2010. COM(2011)344 def.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, anche in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, ritiene

opportuno rinviare il seguito dell'esame dell'atto.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.

COM(2011)345 def.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, anche in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame dell'atto.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale.

COM(2011)200 def.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 20 luglio, formula una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che sottopone alla valutazione dei colleghi in vista dell'approvazione in una prossima seduta.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale.

COM(2011)146 def.

(Parere alle Commissioni I e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. (COM(2011)200 def.).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminata la comunicazione della Commissione e dell'Alto Rappresentante « Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale (COM(2011)200);

considerato che il 25 maggio 2011, nell'ambito nell'annuale pacchetto sulla politica di vicinato, l'Alto Rappresentante e la Commissione hanno presentato la comunicazione « Una nuova risposta ad un vicinato in mutamento », che sviluppa in parte il contenuto della comunicazione in esame;

considerato altresì che il Consiglio affari esteri del 20 giugno 2011 ha accolto favorevolmente la revisione della politica europea di vicinato presentata dall'Alto rappresentate e dalla Commissione europea, e ha inoltre incoraggiato l'Alto Rappresentante e la Commissione a cogliere le opportunità offerte dal Trattato di Lisbona per aumentare il coinvolgimento dell'UE nella risoluzione di conflitti prolungati e nel rafforzamento della sicurezza regionale, utilizzando la politica estera e di sicurezza comune e gli altri strumenti comunitari;

premesso che:

il documento esprime la sostanziale buona volontà della Commissione europea di dare un segnale di interesse per un'area così strategicamente importante per l'Europa, ma rimane un segnale debole, so-

prattutto in considerazione della pressoché totale mancanza d'iniziativa che le Istituzioni dell'Unione hanno dimostrato verso la sponda Sud del Mediterraneo;

la crisi esplosa in alcuni Paesi dell'Africa settentrionale e in Medio Oriente rappresenta, infatti, un'ennesima conferma del fatto che l'Europa non riesce a condurre una politica estera e di sicurezza condivisa, quando invece la presenza forte dell'Europa sugli scenari internazionali potrebbe essere decisiva per gestire le situazioni di crisi, specie quando si tratta di aree geografiche particolarmente vicine al nostro continente;

la costruzione di una politica estera e di sicurezza comune e in modo più ampio, di una più efficace azione esterna dell'UE costituisce la tappa più importante e impegnativa del processo di consolidamento dell'integrazione europea, ed è una sfida ineludibile per l'Europa, se non intende vedersi relegata ad un ruolo marginale nelle vicende internazionali, soprattutto anche nelle zone di vitale interesse come il Mediterraneo;

alla sostanziale inesistenza di una politica estera e di sicurezza comune concorre l'inefficienza dell'azione dell'Alto Rappresentante, il cui intervento anche nelle crisi recenti è stato assente o tardivo;

alla luce delle considerazioni precedenti è condivisibile la valutazione contenuta nella Comunicazione, secondo la quale è ora dunque « il momento di far

compiere un salto di qualità alle relazioni tra l'Unione europea e i suoi vicini meridionali», e che questa «nuova impostazione deve essere inequivocabilmente imperniata su impegno comune e valori condivisi»;

l'analisi proposta dal documento appare, tuttavia, incentrata sulle questioni politiche, sul *deficit* democratico che ha segnato l'esperienza dei regimi della sponda Sud del Mediterraneo e sul mancato rafforzamento dei rapporti con la società civile, mentre occorrerebbe anche un'adeguata considerazione delle debolezze strutturali delle economie di quei Paesi, e in particolare della povertà e della sicurezza nei settori dell'alimentazione, dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente;

sotto questo aspetto la comunicazione resta insoddisfacente quanto a capacità incisiva, anche perché improntata su un'analogia tra la situazione nei Paesi arabi e quanto avvenne nei Paesi dell'Est europeo a seguito del crollo dell'Unione Sovietica. Va tuttavia notato che nel primo caso il motore del processo fu la prospettiva di adesione, mentre continua erroneamente a mancare del tutto qualsiasi prospettiva di avvicinamento e integrazione nel caso dei Paesi mediterranei;

la risposta degli Unione europea alle rivoluzioni nei Paesi arabi dovrebbe sottolineare che, alla fine della seconda guerra mondiale, quel che ha marcato la differenza con altre aree del mondo nel condurre progressivamente l'Europa ad una pace stabile ed alla prosperità è stata la fondazione di istituzioni comuni sovranazionali dotate del potere di iniziativa (l'Alta Autorità della CECA prima e la Commissione europea poi), di decisione (il Consiglio prima e il Consiglio ed il Parlamento europeo) e di garanzia del diritto e di protezione dei cittadini (la Corte di Giustizia a Lussemburgo e la Corte dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo);

l'approccio proposto nella Comunicazione della Commissione e dell'Alto Rappresentante, quando sarà approvato dalle istituzioni europee, dovrà rappresen-

tare una tappa verso una nuova «Comunità fra Unione europea e Mediterraneo meridionale», impegnata per la pace, i diritti fondamentali e lo sviluppo sostenibile ed aperta ad estendersi verso il Mar Caspio e il Mar Nero;

secondo quanto auspicato in una dichiarazione del Consiglio Italiano per il Movimento europeo (CIME) del 7 aprile scorso, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo dovrebbero proporre ai Paesi del Mediterraneo meridionale questa Comunità basata su istituzioni che si ispirino a quelle della CECA, essendo condizione indispensabile che a queste istituzioni partecipino come *partner* su un piede di eguaglianza l'Unione europea da una parte ed un'organizzazione integrata regionale dei paesi del Mediterraneo meridionale dall'altra;

la nuova Comunità dovrebbe avere un'Alta Autorità, un Comitato di Ministri, un'Assemblea interparlamentare e dei Mediatori nei settori dei conflitti armati, dell'acqua, dei diritti fondamentali e della libertà di associazione e di espressione;

questa Comunità dovrebbe evolvere ispirandosi ai quattro «canestri» del processo Helsinki aggiornati e cioè: pace e diritti fondamentali, con particolare riferimento all'accesso all'informazione, alla libertà di espressione, alla partecipazione ed alla giustizia; economia verde come proposto nell'agenda Rio+20, acqua, energia, cibo e cooperazione fra le autorità locali e regionali; una regione integrata mediterranea; educazione, formazione e gioventù; estensione del mercato interno all'insieme della nuova Comunità; la nuova Comunità dovrebbe avere un'Alta Autorità, un Comitato di Ministri, un'Assemblea interparlamentare e dei Mediatori nei settori dei conflitti armati, dell'acqua, dei diritti fondamentali e della libertà di associazione e di espressione;

la nuova Comunità non dovrebbe sostituire il processo di allargamento nei confronti dei Balcani occidentali e della Turchia, ma introdurre una nuova dinamica nelle relazioni fra l'Unione europea e

i Paesi del Mediterraneo meridionale a seguito delle rivoluzioni nei paesi arabi, sfruttando e rafforzando quel che è stato realizzato con il Partenariato euro-mediterraneo del 1995 e l'Unione per il Mediterraneo del 2008;

il documento in esame attesta dunque l'ambizione dell'Unione europea di rivedere la politica euro mediterranea, a fronte però di una mancanza di reali innovazioni politico-istituzionali e di misure limitate al livello economico e sociale. Il rischio è quindi che la comunicazione prelude ad un ennesimo emergere della debolezza politica dell'Unione europea;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito nel documento finale a chiedere al Governo:

1. di adoperarsi affinché siano destinate ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo risorse della politica di vicinato adeguate al perseguimento degli obiettivi esposti nel documento per la realizzazione del « partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa »;

2. di operare, a tal fine, affinché nel prossimo quadro finanziario dell'Unione i fondi stanziati per la politica di vicinato siano destinati nella misura di almeno 2/3 al partenariato euro-mediterraneo;

3. di adoperarsi affinché l'azione dell'Unione europea verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, oltre che al

rafforzamento delle istituzioni, sia mirata a un forte sostegno all'economia locale e allo sviluppo di infrastrutture;

4. di agire affinché negli accordi, sia multilaterali sia bilaterali, conclusi tra l'Unione europea e i Paesi della sponda sud del Mediterraneo siano inserite clausole di condizionalità che subordinino l'erogazione di aiuti o assistenza tecnica da parte dell'UE al rispetto di impegni precisi e verificabili in materia di prevenzione e lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e alla criminalità organizzata;

5. di svolgere un'azione efficace per un'Unione europea rinnovata e rafforzata in particolare nella sua politica estera, di sicurezza esterna e di difesa anche al fine di consentirle di partecipare in quanto tale al dialogo con i paesi del Mediterraneo meridionale;

6. di sostenere, anche nella dimensione del partenariato euro-mediterraneo, l'esigenza che siano valorizzate pienamente le potenzialità del Servizio diplomatico europeo;

7. di adoperarsi affinché la politica degli aiuti allo sviluppo e degli aiuti alimentari diventi una competenza esclusiva dell'Unione europea;

8. di promuovere, a breve termine, una cooperazione strutturata nel settore della difesa;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia proposto al Consiglio europeo di invitare i Paesi confinanti del Mediterraneo meridionale ad una Conferenza internazionale che dovrebbe aver luogo a conclusione del semestre danese della presidenza del Consiglio UE, per avviare il processo di designazione delle nuove istituzioni della costituenda nuova Comunità; la Conferenza dovrebbe essere preparata da un Congresso della società civile euro-mediterranea che s'ispiri a quello dell'Aja, la cui organizzazione dovrebbe essere affidata al Consiglio d'Europa e al Movimento Europeo Internazionale, con il

compito di indicare gli orientamenti essenziali per ogni « canestro », e da una Conferenza finanziaria come quella promossa dal Primo Ministro greco Papandreou e dalla BEI sul cambiamento climatico;

b) vengano iscritte nel bilancio le risorse per assicurare i mezzi necessari

alla politica europea di *peace-keeping* e *peace-building*;

c) si compia ogni sforzo affinché, oltre alla politica estera e alla sicurezza esterna, sia completato e rafforzato lo spazio di libertà, di sicurezza interna e di giustizia, con particolare riferimento alla politica di immigrazione e di asilo.

ALLEGATO 2

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale.
(COM(2011)146 def.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (COM(2011)146 def.);

premesso che obiettivo generale della riforma della disciplina vigente è quello di accrescere il contributo dei servizi di interesse economico generale ad una più ampia ripresa economica dell'UE, da un lato facilitando l'applicazione del pacchetto e dall'altro garantendo servizi pubblici di elevata qualità e un'efficiente attribuzione delle risorse statali, evitando in questo modo distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

considerato che i due principi fondamentali su cui la Commissione valuta la possibilità di basare la riforma sono la chiarificazione di una serie di concetti chiave rilevanti per l'applicazione di tale disciplina e la definizione di un approccio diversificato e proporzionato ai diversi tipi di SIEG, attraverso in particolare una distinzione più chiara tra vari tipi di servizi in base alla gravità del rischio che gli aiuti di Stato in tali settori economici creino distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

rilevato, con riferimento a tale ultimo profilo, che la Commissione prospetta la

semplificazione dell'applicazione delle norme a determinati tipi di servizi pubblici di carattere locale e su scala ridotta con un'incidenza limitata sugli scambi tra Stati membri e per determinati tipi di servizi sociali;

considerato che, in tale contesto, la Commissione valuterà a quali condizioni determinati aiuti possono essere considerati « *de minimis* » (e quindi non sottoposti ad obbligo di notifica alla Commissione europea), per quali tipi di servizi e a quali condizioni è richiesta una notifica individuale degli aiuti di Stato e se debbano essere modificate le soglie che stabiliscono l'applicazione della decisione relativa ai SIEG attualmente in vigore;

rilevato che la Commissione sta anche valutando in che misura sia necessario tenere maggiormente conto sia dell'efficienza che della qualità al momento di decidere di approvare misure di aiuto di Stato a favore di SIEG;

richiamata la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n.1), nella quale si considera come prioritario il negoziato sulla riforma della disciplina degli aiuti in materia di servizi di interesse economico generale e si evidenzia in particolare la questione della semplificazione delle attuali regole, con particolare riferimento alle ipotesi di SIEG di minore entità

affidati da enti locali ovvero di SIEG affidati con procedure di evidenza pubblica;

richiamato – con più generale riferimento alla disciplina in materia di aiuti di stato applicabile alle PMI – il parere reso alla X Commissione sulla Comunicazione della Commissione relativa al riesame dello « Small Business Act » per l'Europa (COM(2011)78), nel quale in particolare si sottolinea l'esigenza di prevedere la proroga non solo al 2011 ma quanto meno a tutto il 2013 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato che permette di concedere aiuti supplementari

alle PMI, in attesa che il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 individui specifiche risorse e strumenti finanziari per il sostegno alle PMI;

sottolineata infine la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale delle Commissioni di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 236

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 237

ALLEGATO (*Proposte emendative alla proposta di parere dei relatori*) (*Vedi seduta del 21 luglio 2011*) 240

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 239

AUDIZIONI

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Roberto CALDEROLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Walter VITALI (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD) e il deputato Marco CAUSI (PD).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, al fine di consentire un più ampio dibattito, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'audizione alla giornata di mercoledì 27 luglio.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, avverte che sono state presentate proposte emendative alla proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*) sulle quali osserva, in accordo con il Governo, quanto segue. Esprime parere favorevole sulle proposte emendative 24, 39 e 40 Vitali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15 e 16 Belisario, 25 Barbolini, 20 Lanzillotta, 29 Boccia, 30 D'Ubaldo, 31 Causi e 35 Stradiotto. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte come riformulate (*vedi allegato*) 19 Lanzillotta, 8 e 10 Belisario e 32 Causi. Per quanto riguarda la proposta 33 Nannicini dichiara il parere favorevole limitatamente alla seconda parte, mentre sulla proposta 34 Causi unitamente all'invito al ritiro segnala tuttavia l'opportunità di trasformare la lettera *m*) in osservazione. Invita quindi al ritiro le proposte 18, 21 e 23 Lanzillotta, 26 Bianco, 27 Soro, 9 e 12 Belisario, 28 Nannicini, 38 Vitali, 41 Stradiotto, 42 e 43 Thaler, nonché 22 Lanzillotta in quanto assorbita dalla proposta 29 Boccia. Ritiene infine necessari ulteriori approfondimenti sulle proposte 17 Belisario, 36 Vitali, nonché sulle proposte 1

Paolo Franco e 37 Vitali entrambe sostitutive dell'articolo 12.

Il ministro Roberto CALDEROLI, nel condividere le valutazioni espresse dal presidente, ritiene opportuno effettuare alcune considerazioni su talune delle proposte emendative, con riguardo in particolare a quelle sulle quali è stato espresso l'invito al ritiro, ad iniziare dalla proposta 18 Lanzillotta, le cui finalità appaiono condivisibili, ma che per come formulata potrebbe incontrare difficoltà in fase applicativa, e che, per motivi di sistematicità, potrebbe trovare una più idonea collocazione nel disegno di legge recante la Carta delle autonomie, in corso d'esame al Senato. Per quanto concerne l'emendamento 19 della medesima proponente, ne valuta positivamente il contenuto, alla luce della riformulazione in cui viene precisato il carattere eventuale della individuazione degli atti legislativi ed amministrativi regionali ivi prevista.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel segnalare come la riformulazione potrebbe forse opportunamente estendersi anche ad altre parti del comma 3 dell'articolo 1, osserva che tale emendamento muove dalla considerazione che la regione è un organo che esercita anche potestà normative, per cui è a proprio avviso necessario che la relazione di fine mandato dia conto anche degli atti, normativi o regolamentari, non riconducibili all'attività ed alla responsabilità del Presidente di Giunta, che abbiano inciso negativamente sugli obiettivi di bilancio dell'ente.

Il ministro Roberto CALDEROLI, per quanto concerne la proposta emendativa 27 Soro, precisa che l'invito al ritiro discende dalla considerazione che non sia opportuno modificare una procedura già vigente nell'ambito della disciplina in tema di controllo della spesa sanitaria, ormai collaudata; in ordine, poi, alla proposta 9 Belisario in tema di ineleggibilità per i soggetti nei cui confronti avviene la rimozione, ritiene che la sanzione della incan-

didabilità prevista nella proposta di parere costituisca, nei confronti dei soggetti medesimi, un istituto più efficace, nonché più coerente con il sistema delle fonti. Inoltre, nel valutare positivamente la riformulazione della proposta emendativa 10 Belisario, segnala come sia invece opportuno il ritiro dell'emendamento 12 del medesimo proponente, che viene ad incidere sui componenti di un organo, vale a dire il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti previsti dai piani di rientro sanitari, che non appare poter assumere profili di responsabilità nel verificarsi di una situazione di dissesto.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) ritiene non condivisibile tale assunto, atteso che in presenza di un dissesto deve ritenersi implicito, e pertanto da sanzionare, un mancato esercizio della funzione di controllo che la disciplina vigente affida all'organo in questione. Segnala inoltre che la propria proposta emendativa 17 riprende un elemento emerso nel corso dell'audizione della Corte dei conti, relativamente all'esigenza di procedure volte a garantire l'affidabilità delle certificazioni degli enti territoriali.

Il ministro Roberto CALDEROLI, con riguardo alle ulteriori proposte emendative su cui è stato espresso l'invito al ritiro, nell'osservare che per quelle riferite all'articolo 12 ritiene che in tema di forme premiali per l'attività di contrasto all'evasione fiscale la soluzione individuata nella proposta di parere costituisca un giusto punto di equilibrio rispetto ai differenti punti di vista in materia, segnala poi come l'invito al ritiro sulle proposte 38 Vitali e 34 Causi muova dalla necessità, considerata anche alla luce delle criticità finanziarie in corso, di non intervenire al momento sulla manovra appena approvata con il decreto-legge n.98. In ordine, infine, alle autonomie speciali, ritiene che la proposta di parere tenga già conto delle esigenze contenute negli emendamenti 42 e 43 Thaler, prevedendo tuttavia anche una procedura volta a consentire comunque l'applicazione del provvedimento.

Il deputato Antonio MISIANI (PD), *relatore*, pur concordando nel complesso con le valutazioni del presidente La Loggia, esprime il proprio parere favorevole anche sulle proposte 18 e 23 Lanzillotta, 27 Soro, 9 Belisario, 28 e 33 Nannicini, 36, 37 e 38 Vitali, 34 Causi, mentre invita al ritiro le proposte 5 Belisario, 1 Paolo Franco e 17 Belisario.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, con riferimento alle modifiche all'articolo 12, nel sottolineare come il testo formulato nella proposta di parere rappresenti un punto di equilibrio tra i due emendamenti a firma Paolo Franco e Vitali, auspica che si possa comunque pervenire ad una soluzione ampiamente condivisa.

Il deputato Marco CAUSI (PD), in considerazione delle problematiche emerse circa la responsabilità politica del presidente della giunta regionale, segnala che proporrà ai relatori una nuova formulazione dell'articolo 2 della proposta di parere, tenendo conto anche delle indicazioni delle regioni.

Il deputato Antonio MISIANI (PD) *relatore*, nell'osservare che l'attuale formulazione della proposta di parere realizzi un sistema sanzionatorio efficace e rigoroso, osserva che in ogni caso una eventuale proposta migliorativa, cui ha fatto riferimento il collega Causi, verrà valutata con la dovuta attenzione da parte dei relatori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nel ricordare che la proposta di parere rappresenta un punto di equilibrio tra le diverse posizioni, auspica che si possa trovare una soluzione quanto più possibile condivisa sia sul tema ora segnalato che sulle altre questioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV), nell'affermare che il sistema sanzionatorio come risultante dalla proposta dei relatori, interessando un numero maggiore di sog-

getti, sia troppo blando e poco incisivo, si riserva di intervenire nuovamente sul punto nel prosieguo del dibattito.

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene che la ricerca di una totale condivisione del contenuto con gli stessi soggetti sui quali ricadrà il sistema sanzionatorio potrebbe condurre alla definizione di un meccanismo scarsamente efficace, laddove è necessario invece prevedere la rimozione di quegli amministratori che non siano in grado di garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Con l'occasione rammenta che la ricerca di una quanto più ampia condivisione con gli amministratori dei diversi livelli di governo sia tuttora in corso relativamente alla stesura del secondo decreto su Roma capitale, precisando tuttavia che qualora non si dovesse raggiungere un accordo prima della scadenza della delega dovrà comunque procedersi alla predisposizione di uno schema di decreto sulle funzioni di Roma capitale, che potrà essere successi-

vamente integrato con i decreti correttivi ed integrativi da adottare nei successivi tre anni.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) nel sottolineare l'importanza di completare la nuova disciplina di Roma capitale, osserva che in tali casi l'interesse generale dovrebbe prevalere sulle divergenti posizioni dei livelli di governo territoriale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365.

**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEI RELATORI
(vedi seduta del 21 luglio 2011)**

Alla condizione del parere dei relatori, alla premessa, sostituire le parole: completare la disciplina attuativa del federalismo fiscale, perseguendo con la seguente: perseguire.

- 24.** Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 1, dopo le parole: dell'unità economica, inserire le seguenti: e giuridica.

- 2.** Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: non oltre, con le seguenti: entro.

- 3.** Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: non oltre, con le seguenti: entro.

- 4.** Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

« 2-ter. Al fine di garantire la indipendenza e la terzietà dei controlli e delle certificazioni di bilancio, nelle regioni il collegio dei revisori è composto da tre professionisti a ciò abilitati designati uno, che lo presiede, dalla Corte dei conti, uno dal Ministero dell'economia, e uno dal Consiglio regionale che lo elegge con maggioranza di due terzi. Per la costituzione dei collegi dei revisori dei comuni e delle province, in ciascuna regione sono istituiti appositi elenchi di professionisti a ciò abilitati ed interessati a svolgere tale funzione. Nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la revisione contabile è effettuata da un collegio composto da tre professionisti scelti tra quelli facenti parte degli elenchi regionali di cui sopra e designati secondo un meccanismo automatico di assegnazione definito, previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione contabile è effettuata da un unico professionista selezionato con la medesima procedura. Il comune o la provincia interessata possono, ove si renda necessario, segnalare disfunzioni nel funzionamento del collegio dei revisori agli ordini professionali inte-

ressati che provvedono anche disponendo la sostituzione dei professionisti designati ».

18. Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) la individuazione di specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio ».

19. Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio ».

19. (Nuova formulazione). Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della regione è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente ».

25. Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 1, alla lettera a) sopprimere la seguente parola: immotivatamente.

5. Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è considerato, con la seguente: costituisce;

6. Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 2, sostituire le parole: comma primo, con le seguenti: commi primo e terzo.

26. Bianco, Vitali, Causi, Barbolini, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è disposta la rimozione, con le seguenti: è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione.

7. Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 2, dopo le parole: diretta responsabilità inserire le seguenti: , con dolo o colpa grave.

40. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, sostituire le parole: a tutte le cariche pubbliche elettive, con le seguenti: alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

8. Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, sostituire le parole: a tutte le cariche pubbliche elettive, con le seguenti: alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale e europeo.

8. (Nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, dopo la parola: Stato, aggiungere le parole: e dell'Unione europea.

20. Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 4, sostituire le parole: Qualora si verificano con le seguenti: Qualora sia accertato dalla Corte dei conti il verificarsi di.

27. Soro, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis. sussistenza di cause di ineleggibilità per i soggetti nei cui confronti è stato disposto il decreto di rimozione, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione »;

9. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, sopprimere il comma 7.

21. Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto.

10. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sostituire le parole da: , amministrativi sino alla fine del comma con le seguenti: e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regio-

nale, nonché dell'assessorato regionale competente.

10. (Nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, dopo le parole: , degli enti del servizio sanitario regionale, inserire le seguenti: , dei componenti del collegio dei revisori di conti,

11. Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 2.

28. Nannicini

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina altresì la decadenza automatica dei rappresentanti ministeriali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 della Intesa del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2005. ».

12. Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 1, dopo le parole: dell'unità economica, inserire le seguenti: e giuridica.

13. Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con popolazione superiore a 5000 abitanti;

b) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché una forma sem-

plificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

- 29.** Boccia, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 5.000 abitanti

- 22.** Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: non oltre, con le seguenti: entro.

- 14.** Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: non oltre, con le seguenti: entro.

- 15.** Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 3, premettere alla lettera a), la seguente:

« 0a) sistema e esiti dei controlli interni; ».

- 16.** Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. ».

- 30.** D'Ubaldo, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 5, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1.

- 31.** Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario

rio per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ».

32. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera *d*), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo

scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ».

32. *(Nuova formulazione).* Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 7, dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono comunque essere irrogate in presenza di accertata inattendibilità della certificazione inviata al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'ente, nell'anno nel quale viene accertata l'inadempienza dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. ».

17. Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 7, comma 5, dopo le parole autonomie locali, aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; *dopo il primo periodo aggiungere, inoltre, il seguente:* Lo schema di decreto di cui primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.

33. Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, dopo il capoverso articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis. — *(Patto di stabilità interno).* — 1. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza, gli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, nell'anno successivo a

quello di riferimento, ridurre l'obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a un insieme di indicatori economico-strutturali di cui al comma 2. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza ponderata di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori. È virtuoso l'ente che, relativamente a tutti gli indicatori, presenta valori migliori rispetto al valore medio. Il valore medio degli indicatori è individuato distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le autonomie speciali. Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al comma 4:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. Gli indicatori di cui al comma precedente sono finalizzati a misurare:

a) la convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;

b) il grado di rigidità strutturale dei bilanci con particolare riguardo alla: I) incidenza della spesa per personale su entrate correnti al netto delle spese di personale per asili nido, scuole dell'infan-

zia, servizi per gli anziani e i disabili; II) incidenza della spesa per rimborso prestiti su spesa corrente; III) incidenza dello stock di debito non assistito su spese correnti; IV) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere e valutazione del fenomeno delle mancate estinzioni a chiusura d'esercizio;

c) il grado di autonomia finanziaria con particolare riguardo alla: I) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sugli incassi correnti; II) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sulle analoghe entrate considerate in termini di accertamenti; III) incidenza degli accertamenti delle entrate correnti tributarie ed extratributarie sugli impegni di spesa corrente; IV) incidenza delle entrate correnti accertate sugli impegni di spesa corrente; V) incidenza per età dei residui attivi al netto dei crediti verso lo Stato;

d) l'effetto dell'attività finanziaria con particolare riguardo a: I) consistenza del risultato di amministrazione; II) composizione del risultato di amministrazione; III) incidenza dei residui passivi di parte corrente sui relativi impegni; IV) incidenza dell'ammontare del debito sull'ammontare della quota capitale rimborsata;

e) il livello dei servizi e della pressione fiscale e gli altri indicatori di cui alla lettera e) dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli indicatori di cui al comma 2 possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, per quanto concerne gli enti locali, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, per quanto concerne le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa, ai sensi del medesimo decreto legislativo, con la Conferenza Stato-regioni.

5. Le modalità del concorso agli obiettivi di cui al comma 5 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 da parte degli enti appartenenti alle diverse classi è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 2 e 3 sono soppressi.

38. Vitali

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8, comma 1, dopo le parole: capitolo di bilancio aggiungere le seguenti: È fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzare comunque con proprio decreto tali spese, definendo in misura uniforme le compensazioni finanziarie a carico egli altri enti territoriali ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

36. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. I Comuni che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 4 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate

extratributarie) del medesimo bilancio non sono assoggettati al Patto di stabilità interno.

3. Le Province che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi inferiore al 3 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, non sono assoggettate al Patto di stabilità interno ».

41. Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8 aggiungere il seguente comma:

« 2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte le seguenti lettere:

m) assunzione di iniziative di riduzione dei costi connessi all'esercizio del mandato politico, anche con riferimento, limitatamente alle regioni, alle indennità, ai vitalizi e agli altri benefici di natura monetaria e non dei titolari di cariche elettive, fermo restando l'adeguamento agli *standard* europei disposto ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto;

n) percentuale di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e non fondamentali per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ».

34. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti entro il 30 novembre 2011.

35. Stradiotto, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini.

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 12 con il seguente:

« ART. 12. *(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale).* —

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola regione, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica, così come previsto dal Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223, resi omogenei per quanto riguarda definizioni e classificazioni, e integrati da eventuali ulteriori indicatori statistici di fonte istituzionale.

2. Il decreto di cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso al fondo perequativo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) un percorso finalizzato alla convergenza delle capacità fiscali effettive dei singoli enti territoriali alle rispettive potenzialità finali, individuando modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo al progressivo raggiungimento del recupero fiscale;

b) gli obiettivi intermedi che debbono essere rispettivamente raggiunti da ciascun ente di cui alla lettera a);

c) le misure premiali o sanzionatorie, anche attraverso un adeguamento delle quote spettanti del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, per gli enti che, rispettivamente, abbiano raggiunto o non abbiano raggiunto gli obiettivi di cui alla lettera b) ».

1. Paolo Franco

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 12 con il seguente:

« ART. 12. *(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale).* —

1. Con accordo fra Governo, Regioni, Province e Comuni, conseguito in sede di Conferenza Unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti:

a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;

b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);

c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b) ».

37. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 12, al comma 2, lettera a), sostituire le parole convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fi-

scale potenziale, con le seguenti convergenza delle basi imponibili con le effettive capacità fiscali.

23. Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 13 con il seguente:

« ART. 13 – (*Applicazione alle regioni a statuto speciale*) 1. Le disposizioni di cui al Capo I e II del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale ed agli enti locali appartenenti ai rispettivi territori in base alle procedure e ai tempi stabiliti dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. ».

42. Thaler.

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 13 con il seguente:

« ART. 13 – (*Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province*

autonome di Trento e di Bolzano) 1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42 ».

43. Thaler.

Alle osservazioni del parere dei relatori, aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

« *h*) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disciplina relativa alle modalità di nomina del collegio dei revisori negli enti territoriali al fine di assicurarne l'autonomia dagli organi politici e la necessaria professionalità ».

39. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	249
Sull'ordine dei lavori	249
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio</i>)	251
ALLEGATO (<i>Testo del documento predisposto dal Presidente Zavoli</i>)	253
Sull'ordine dei lavori	252

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

La seduta comincia alle 13.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, in data odierna, la senatrice Dorina Bianchi entra a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Paolo Barelli.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato BELTRANDI (PD), traendo spunto dalle recenti dichiarazioni del consigliere Rizzo Nervo in materia di responsabilità civile dei giornalisti, sottolinea il

rischio tuttora esistente per le sorti del giornalismo d'inchiesta e ipotizza l'acquisizione di informazioni più precise da parte della RAI.

Assicurando che si provvederà in merito, il PRESIDENTE ricorda altresì il testo del documento da lui predisposto in merito alla discussione sull'Atto di indirizzo oggi all'ordine del giorno e già trasmesso a tutti i colleghi, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna.

Con riferimento al documento predisposto dal Presidente e ai riferimenti in esso contenuti alle interpretazioni e al ruolo del giornalismo nel servizio pubblico con l'auspicio del raggiungimento di una posizione unanime, il senatore PARDI (IdV) evidenzia la scomparsa nel frattempo dal servizio pubblico di alcuni dei principali protagonisti cui il testo dell'Atto di indirizzo faceva implicito riferimento. (*Commenti del deputato DE ANGELIS*)

(PdL) e del senatore BUTTI (PdL)). Anche in relazione alla permanenza poi del problema della tutela legale, tali questioni andrebbero discusse preliminarmente all'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

In relazione alla questione delle « garanzie » legali in RAI, il senatore LAURO (PdL) propone di avviare preliminarmente un'analisi comparata della situazione dei giornalisti nelle televisioni di servizio pubblico dei diversi Paesi europei.

Secondo il deputato LANDOLFI (PdL) la libertà del giornalista non può significare in ogni caso il diritto all'impunità rispetto a temi trattati e affermazioni rese.

Il senatore MORRI (PD) sottolinea come al momento non si conoscano neanche i palinsesti della RAI per la prossima stagione, in merito ai quali peraltro si stanno invece vendendo gli spazi pubblicitari: sarebbe pertanto necessario un chiarimento al riguardo in Commissione. Il Gruppo PD valuta poi le riflessioni contenute nel documento del Presidente degne di approfondimento da parte della Commissione nel suo complesso.

Il PRESIDENTE ricorda come questo confronto vada svolto in modo sintetico, onde evitare che diventi l'ordine del giorno della seduta odierna.

Considerando come le prime convocazioni della Commissione su questo argomento risalgano al mese di gennaio, il deputato LAINATI (PdL) considera che, essendo il tema della garanzia del pluralismo nel servizio pubblico sicuramente attuale, appare incongruo riaprire il dibattito sull'opportunità di farne oggetto di una nuova specifica regolamentazione. Pertanto su tale questione nessun componente della maggioranza prenderà la parola.

Il PRESIDENTE sottolinea come il dibattito sia riferito esclusivamente all'ipo-

tesi di cercare di raggiungere l'unanimità sul documento da approvare.

A fronte di quanto sta accadendo all'interno del servizio pubblico, secondo il senatore VITA (PD) sarebbe necessario domandarsi se il documento in discussione sia ancora attuale e necessario, data la sua corrispondenza ad un certo contesto e a determinati protagonisti dei programmi televisivi. Sarebbe forse opportuno quindi non procedere all'esame degli emendamenti, invitando il relatore a una riflessione.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritiene meritevole di approfondimento il documento del Presidente, considerando che nel lungo tempo trascorso dall'inizio dei lavori si sono peraltro verificati eventi non di poco conto. Il testo del senatore Butti andrebbe infatti riconsiderato, per quel che riguarda il settore dell'informazione, a partire dalla sua impostazione.

Su richiesta del deputato DE ANGELIS (PdL), il PRESIDENTE ricorda come l'ufficio di presidenza aveva stabilito che in apertura della seduta odierna si sarebbe svolto un confronto sul documento in oggetto.

In ogni caso, il deputato DE ANGELIS (PdL) ritiene che un atto di indirizzo, non contenendo nomi e cognomi, prescinda del tutto dalla contingenza.

Sottolineando come a tutt'oggi non è noto se il problema della tutela legale sia risolto o meno, per cui non è dato di conoscere neanche la sussistenza di alcuni programmi nel futuro palinsesto della RAI, il deputato PELUFFO (PD) ritiene assolutamente necessaria una discussione preliminare sul documento del Presidente, soprattutto considerando quanto accaduto nel frattempo all'interno della società concessionaria.

Il senatore MORRI (PD) ribadisce come la volontà dell'opposizione di discutere un documento predisposto dal Presidente

della Commissione non possa essere ignorata dai membri della maggioranza. Questa scorrettezza politica nei confronti del ruolo del Presidente non si è mai verificata. È superficiale valutare di parte le riflessioni di un Presidente, considerando come l'opposizione disponga di ben altri strumenti per contrastare un Atto di indirizzo cui è effettivamente del tutto contraria.

Il PRESIDENTE sottolinea come il tempo intercorso durante l'*iter* dell'Atto di indirizzo sia stato impegnato nel difficile lavoro di esame delle delibere concernenti le elezioni amministrative e i *referendum*. Ribadisce nuovamente poi come la discussione sul proprio documento fosse stata decisa in sede di ufficio di presidenza, senza obiezioni.

Il senatore BUTTI (PdL) evidenzia come al testo base dell'Atto di indirizzo abbia proposto, in qualità di relatore, modifiche sostanziali, alcune delle quali sollecitate da alcune argomentazioni dello stesso Presidente. Nonostante ciò, l'opposizione ha presentato moltissimi emendamenti e subemendamenti. L'Atto di indirizzo sul pluralismo non può essere contestualizzato più volte: considerando come gli approfondimenti vadano avanti da vari mesi, la discussione generale sia finita e siano stati presentati emendamenti e subemendamenti, è possibile procedere con le votazioni, anche per rendere più produttiva l'attività della Commissione. Probabilmente il centro sinistra vuole impedirlo, ma un Presidente di garanzia, che ha dato assicurazioni circa l'inesistenza di atteggiamenti dilatori, deve garantire anche la maggioranza. Il documento predisposto dal Presidente appare tardivo rispetto alla fase della discussione, anche in relazione agli accordi raggiunti. L'agenda dei lavori è stata ridefinita più volte, anche attraverso una grande disponibilità dimostrata dalla maggioranza per consentire l'approvazione delle delibere concernenti elezioni amministrative e *referendum*, benché non ne condividesse i contenuti. Occorre a questo punto chiedersi se il Pre-

sidente della Commissione sia ancora di garanzia, se lo sia anche nei riguardi della maggioranza e se si vuole arrivare effettivamente al momento del voto, oppure continuare a forzare le situazioni. Di eventuali simili forzature sarebbe infatti necessario alla fine dare comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Secondo il PRESIDENTE le accuse di scarsa produttività del lavoro della Commissione sono assolutamente ingiuste, anche con riferimento all'Atto di indirizzo sul pluralismo, sul quale è stato profuso un impegno gravoso e prolungato, che non può certo misurarsi attraverso il numero di votazioni effettuate o la velocità dell'*iter* di approvazione. Peraltro, delle intese raggiunte nel corso dell'esame si è dato ampio riconoscimento al relatore. (*Commenti del senatore BUTTI (PdL)*).

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Martedì 26 luglio 2011.

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio).

Il PRESIDENTE riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 maggio 2011.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, ricorda la necessità di definire la questione di ammissibilità sollevata in merito ad alcune parti del testo predisposto dal relatore, a seguito della quale erano state proposte delle modifiche. La riformulazione della disposizione 16 supera il dubbio di inammissibilità, pur non essendo il nuovo testo del tutto soddisfacente, ma per ragioni che a questo punto sono al confine con il merito e che sarebbe una forzatura invocare ai fini di una valutazione, quella di ammissibilità, che

deve poggiare invece su criteri di natura prettamente giuridica. L'utilizzo di espressioni di carattere ancor più generale, con riferimento alla programmazione, sarebbe stato preferibile in quanto le indicazioni specifiche rischiano, nel caso in cui la RAI decidesse di sperimentare la novità, per ciò stesso di diventare prescrittive a livello gestionale, invadendo un ambito che appartiene solo all'Azienda. Ritiene comunque che la presenza, nella disposizione 16, di un' espressione verbale che costituisce un invito e quindi rappresenta una clausola di salvaguardia, unitamente all'eliminazione di parti dal sapore più propriamente operativo, consentano di sciogliere in senso positivo la questione di ammissibilità. Esprime poi la convinzione che la riformulazione proposta attraverso l'emendamento 16.9 possa valere a chiarire l'interpretazione del testo, la cui *ratio* è la ricerca di un arricchimento dei programmi di informazione perseguito in modo graduale e cauto, tenendo ben presente, a salvaguardia dell'Azienda concessionaria del servizio pubblico, che un palinsesto è qualcosa di dinamico dipendente anche dal posizionamento della concorrenza, che la sopravvivenza delle reti generaliste passa per una chiara connotazione identitaria, che il pubblico non resta compatto su una rete quando cambia la programmazione e che, infine, l'identità delle risorse può intendersi solo dal punto di vista economico: tali concetti risultano, peraltro, ben argomentati nel documento Adrai del 15 marzo scorso diffuso a tutti i Commissari.

Il Presidente rileva inoltre che, per quanto riguarda la disposizione 20, pur ritenendo soddisfacente la proposta di modifica ai fini della questione di ammissibilità, la parte relativa ai « commentatori indicati dal direttore » si presenta in con-

traddizione con il contenuto della disposizione 2, la quale disciplina una fattispecie sostanzialmente identica e quindi le due formulazioni dovrebbero essere uniformate, in un senso o nell'altro.

Passando ai subemendamenti, precisa che, poiché l'emendamento 16.9 del relatore è interamente sostitutivo del testo, i subemendamenti soppressivi non saranno posti ai voti, dovendosi votare il mantenimento del testo: essi equivalgono pertanto a una dichiarazione di voto contrario, per cui sarebbe opportuno ritirarli. In relazione ai subemendamenti soppressivi dell'emendamento 20.6, chiarisce poi che farebbero sopravvivere, qualora approvati, la questione di ammissibilità posta per il punto 20, quindi equivalgono sostanzialmente a proposte soppressive della disposizione 20, che peraltro sono state già presentate da diversi Gruppi: anch'essi andrebbero pertanto ritirati.

Il Presidente rinvia infine il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato LAINATI (PdL) ritiene offensive le parole precedentemente pronunciate dal senatore Morri che, avendo egli espresso in sede di ufficio di presidenza apprezzamento per il contenuto del documento predisposto dal Presidente, denotano un'interpretazione erronea di quanto dichiarato. Sottolinea peraltro come la grande mole di lavoro sostenuta dalla Commissione sia proprio stata costantemente rivolta a garantire il pluralismo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

TESTO DEL DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL PRESIDENTE ZAVOLI SULL'ATTO DI INDIRIZZO NELL'INFORMAZIONE E NEI PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO

I tre Seminari dedicati, nel novembre dell'anno scorso, al Servizio pubblico radiotelevisivo avrebbero dovuto essere, a mio avviso, la premessa del documento (l'Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione) cui stiamo ritornando, dopo essere stati interrotti più volte da ciò che nel Paese ci richiamava ad altre insorgenti necessità. È stato arduo e assorbente l'affrontare il documento regolatorio formulato da questa Commissione sulle consultazioni amministrative, e subito dopo si è dovuto far fronte, con i *referendum*, a una serie di complessi adempimenti nel rispetto dei valori democratici della materia.

In ogni passaggio, dai Seminari a oggi, continuiamo a misurarci con il tema ricorrente delle regole, dovendo rispondere all'esigenza di fissare principi normativi per correggere le modalità cui la RAI ha da tempo dovuto accedere nel produrre informazione attraverso i telegiornali e i programmi di approfondimento. E siamo infatti al punto cruciale delle sue doverosità istituzionali: come informare, essendo Servizio pubblico, con quali osservanze in più e licenze in meno.

Il compito consiste nella sua funzione regolatrice, equa, coerente e sistematica. E ciò per garantire un pluralismo fondato sulla completezza e sulla trasparenza, sull'approfondimento e sul dibattito, facendo ricorso anche a *format* innovativi e utilizzando la ricchezza ideativa e produttiva consentita dalle nuove tecnologie; al fine ultimo di implementare forme e contenuti, elevare livelli qualitativi, incentivare gli ascolti e quindi rimotivare il rapporto fra il Servizio pubblico e i suoi utenti, cioè la comunità.

E qui, sospinto da questa parola, comunità, cioè dal dover mettere in comune

criteri e principi, necessità e valori, si pone un problema di carattere formale e sostanziale. Ho confidato, fin dall'inizio, nella possibilità di pervenire all'elaborazione di un documento unitario, da costruire sulla base di un confronto franco e approfondito, per uscire dalle vischiosità dell'appartenenza e, ben di più, della militanza. Una redazione non è il luogo dove si garantisce una verità generale, ma ancor meno dove se ne creano tante quanti sono i rispettivi presidi. E il complesso delle redazioni deve osservare la stessa lealtà comunicativa, cioè democratica, dandosi tonalità diverse a seconda dei canoni culturali, dell'identità politica, della struttura linguistica, della visione antropologica cui ciascuna affida la propria vocazione dialettica. A questo proposito dobbiamo percepire tutti, nel corso del nostro lavoro sul pluralismo, il pericolo di un allontanamento dall'obiettivo originario della discussione, ad esempio quando il documento tuttora sottoposto al nostro esame va inoltrandosi in proposte di carattere gestionale che toccano l'articolazione dei palinsesti, coinvolgendo aspetti organizzativi e operativi. Sarebbe, a mio avviso, al di fuori di un ragionevole statuto il voler gestire, insieme, l'indirizzo e le sue « forme applicative ». Oltretutto, in un unanime contributo dell'Adrai, si dimostra come l'Azienda non sarebbe in grado di assicurare l'attuazione di alcuni indirizzi contenuti nella bozza all'esame della Commissione.

Un documento impostato correlando le questioni di principio con riferimento a situazioni, vicende e problematiche concrete, non può non tener conto delle importanti novità intervenute negli ultimi mesi, a partire dalla nomina di un nuovo

Direttore generale, dalle entrate, dalle uscite, dagli spostamenti, dalle prime nomine, con riferimento all'ambito delicato dei programmi d'informazione. Perciò l'Atto deve realizzare una scelta: fissare con risolutezza gli indirizzi generali, esprimendosi in base ai mutamenti anzitutto strutturali che la RAI dichiara di voler realizzare, a partire dalle doverosità del Servizio pubblico, la cui identità va ritrovata là dove la regola è venuta meno, e non distribuendo più equamente la sregolatezza. Al pluralismo va restituita non una virtuosa, astratta dimensione egualitaria, ma la prima delle sue peculiarità fondamentali, cioè una naturale estensione verticale e orizzontale: frutto di redazioni concepite secondo le loro identità culturali (estensione verticale), ma anche delle loro dialettiche interne (estensione orizzontale).

Quanto al rifugiarsi in ipotesi di inammissibilità, tendo in generale a scongiurarle per non assimilarle a interventi censori. Altrimenti ci discosteremmo dal proposito di aprire un nuovo capitolo dell'interpretazione certa — e, quando se ne riconosca la necessità, anche prescrittiva — dell'Atto indirizzato alla concessionaria pubblica. Va da sé che sarebbe fuorviante reintrodurre il problema delle faziosità contrapposte, con la fittizia pretesa che si annullino reciprocamente; e che, in ogni caso, non varrebbero a ribadire gli obiettivi dell'autonomia professionale, legittimata dal raccontare la realtà nel rispetto di tutte le opinioni civilmente, culturalmente, eticamente testimoniate.

Mi chiedo, in definitiva, quanta forza attribuire a un documento di questa rilevanza se la sua approvazione procedesse attraverso votazioni non unanimi, che finirebbero per screditarne la stessa ricchezza civile, culturale e politica. Sarebbe un curioso risultato se non si evitasse di consegnare al destinatario dell'indirizzo l'alibi di non potervi leggere se non una valutazione palesemente contraddittoria e

comunque priva di una concreta valenza condivisa e di una ragionevole possibilità applicativa.

Ne risulterebbe una contrapposizione tale da confermare le difficoltà in cui si attarda l'urgente e reale bisogno di una politica capace di darsi percorsi non solo legittimi, ma anche propositivi e fruttuosi.

Un Atto regolatore dell'informazione, alla quale spetta, con la garanzia dell'autonomia professionale e nel rispetto del pluralismo, di raccontare e spiegare quell'universo da cui vanno espulse le forme malintese delle peculiarità partitiche, non può essere condizionato da un uso improprio della politica, prestandosi cioè a strumentalizzazioni contingenti. La nostra ricerca deve sottrarsi al clima pregiudiziale della contrapposizione e va ricondotta al suo compito più alto, quello di concepire l'informazione come un cardine della convivenza civile, nel rispetto di una libera e inderogabile dialettica democratica.

Il lavoro fin qui svolto con il relatore, sen. Butti, per le qualità culturali e civili che nutrono la sua personalità, mi lascia margini di fiducia. Del resto, non posso tacere della sua disponibilità, fin qui espressa, a intervenire sul testo originale con una serie di auto-emendamenti. Ora, per le ragioni dette, va registrata una diversa centralità dei problemi. Sulla base di quanto premesso, l'Atto è *naturaliter* destinato a crescere nelle sue interpretazioni teoriche e finalità pratiche. A ciò dovrebbe ovviamente corrispondere una unanime volontà della Commissione; e la stessa laboriosa tensione, va da sé, mi aspetto da ogni sua componente.

Riassumendo: è dunque auspicabile un voto libero da steccati ideologici, convergente su un impegno solidale, specie quando da ogni parte sale l'auspicio che un politicismo astratto non finisca per coinvolgere anche il ruolo di una Commissione espressa dal Parlamento in nome di un interesse generale, da perseguire con modalità non strumentali, ma corrispondenti a un reale e condiviso impegno democratico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del dottor Annunziato Vardè, commissario straordinario per l'individuazione dei siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	255
Audizione del professor Paolo Massarotti, professore di meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	256

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA, indi del vicepresidente Vincenzo DE LUCA.

La seduta comincia alle 14.40.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del dottor Annunziato Vardè, commissario straordinario per l'individuazione dei siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Annunziato Vardè, commissario straordinario per l'individuazione dei siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli, che ringrazia per la sua presenza.

Annunziato VARDÈ, *commissario straordinario per l'individuazione dei siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), i senatori Vincenzo DE LUCA (PD), Gerardo D'AMBROSIO (PD), Gianpiero DE TONI (IdV) e Gennaro CORONELLA (PdL), i deputati Paolo RUSSO (PdL) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Candido DE ANGELIS (MISTO).

Annunziato VARDÈ, *commissario straordinario per l'individuazione dei siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Vardè per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Paolo Massarotti, professore di meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del professor Paolo Massarotti, professore di meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli, che ringrazia per la sua presenza.

Paolo MASSAROTTI, *professore di meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Gianpiero

DE TONI (IdV), Gerardo D'AMBROSIO (PD) e Vincenzo DE LUCA, *presidente*.

Paolo MASSAROTTI, *professore di meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il professor Massarotti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	257
Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Audizione di Tonino Cantelmi, Professore di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla LUMSA di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 12.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione di Tonino Cantelmi, Professore di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla LUMSA di Roma.
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Tonino CANTELMÌ, *Professore di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla LUMSA di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, i deputati Anita DI GIUSEPPE (IdV), Alessandro PAGANO (PdL), Sandra ZAMPA (PD), Gabriella CARLUCCI (PdL) e la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD).

Tonino CANTELMÌ, *Professore di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla LUMSA di Roma*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'antisemitismo (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	15
COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:	
Sulla pubblicità dei lavori	15
Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.	
Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011)500 def.) Parte I e II.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)398 def.).	
Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)403 def.).	
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)510 def.).	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)511 def.).	
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2011)512 def.) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	18

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera 30

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 30

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 32

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 43

Variazioni nella composizione della Commissione 43

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 44

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 44

INTERROGAZIONI:

5-04782 Vassallo: Utilizzo di indumenti quali *burqa* o *niqab* sul territorio italiano 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi*) 49

ALLEGATO (*Rilievi deliberati*) 53

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge Comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 51

AVVERTENZA 52

ERRATA CORRIGE 52

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. C. 4130, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 59

ALLEGATO 3 (*Emendamenti*) 77

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la codificazione in materia di Pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 60

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 61

ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del Relatore</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo PD</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
AVVERTENZA	62
III Affari esteri e comunitari	
RISOLUZIONI:	
7-00638 Narducci: Sulla ristrutturazione della rete consolare (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	78
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO.	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Direttore generale dell'INPS, Mauro Nori	80
AVVERTENZA	80
IV Difesa	
INTERROGAZIONI:	
Comunicazioni del Presidente	81
5-04971 Fiano: Sulla riunione dei Ministri della difesa della NATO svoltasi il 13 giugno 2011 a Bruxelles	82
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	85
5-04210 Fiano: Sull'intervento della Fregata Zefiro in aiuto della petroliera Savina Caylyn sequestrata da pirati somali	82
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-05153 Mogherini Rebesani: Sui dispositivi di sicurezza italiani adottati nei confronti di aerei civili classificati come pericolosi ovvero « <i>Renegade</i> »	82
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	89
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 4106 Cirielli, C. 2861 Paglia, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4385</i>)	83
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 4106 Cirielli, C. 2861 Paglia, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao	83
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione di un'indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001 (<i>Deliberazione</i>)	83
ALLEGATO 4 (<i>Programma</i>)	91
AVVERTENZA	84
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A/R Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Rappresentante del Governo</i>)	105

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo unificato C. 3465 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	99
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	101
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	101
Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	103
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Rappresentante del Governo)</i>	108
<i>ERRATA CORRIGE</i>	104

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	112
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Emendamenti C. 2364 ed abb.-A. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	112
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	119

RISOLUZIONI:

7-00649 Bernardo ed altri: Interventi sulle agenzie di rating (<i>Discussione e rinvio</i>)	116
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>) ..	118
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di documento conclusivo)</i>	120
<i>ERRATA CORRIGE</i>	118

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis	141
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, e rinvio</i>)	142
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, di rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e dell'Ordine dei giornalisti	146
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-04779 Ghizzoni: Sull'erogazione delle anticipazioni ai beneficiari dei contributi FUS per il 2011	146
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	151
5-04967 De Pasquale: Questioni connesse all'inquadramento e al riconoscimento delle anzianità maturate alle dipendenze degli enti locali dal personale ATA	147
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
5-05019 Pizzetti: Sull'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado « Antonio Campi » di Cremona	147
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	154
5-05083 Lorenzin: Sull'autonomia del settore scientifico disciplinare di diritto dell'economia (IUS 05)	148
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	157
5-05091 Contente: Questioni connesse alla predisposizione delle prossime graduatorie ad esaurimento per i docenti	148
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	158

RISOLUZIONI:

7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (<i>Discussione e rinvio</i>)	148
---	-----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
<i>ALLEGATO 6 (Nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, in attuazione dei pareri espressi dalle Commissioni competenti, adottato come testo base dalla Commissione)</i>	159

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4240 Lanzarin recante Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie	181
Audizione del Commissario straordinario delegato per la velocizzazione delle procedure relative all'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia, Avvocato Antonio Bargone in merito allo stato della realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia e alle relative problematiche di impatto ambientale	181
Audizione di rappresentanti di Italia nostra in merito allo stato della realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia e alle relative problematiche di impatto ambientale ..	181

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	182
DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	182

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 384 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	183
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di IBAR, ASSAEREO e AICAI, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380	186
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	186
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00600 Meta: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.	
7-00633 Antonino Foti: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00139</i>)	187
<i>ALLEGATO (Testo unificato approvato dalla Commissione)</i>	190

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ENAC, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380	189
Audizione di rappresentanti di ASSAEROPORTI, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380	189

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	195
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	196

INTERROGAZIONI:

5-03221 Gnechchi: Problematiche relative al trattamento pensionistico delle donne	197
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	203
5-04512 Livia Turco: Sull'applicazione delle norme per il sostegno della maternità e della paternità	197
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	206
5-04792 Codurelli: Vicende occupazionali relative al gruppo <i>Fond Metalli Conveyors</i>	198
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	208

RISOLUZIONI:

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.	
7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	198

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	199
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	202
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base</i>)	210

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	212
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Nuovo testo unificato C. 841 Fallica e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	213
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	215
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	218
AVVERTENZA	217
ERRATA CORRIGE	217

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione della dottoressa Maria Pirro, giornalista professionista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	220

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	221
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 383 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	222

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato	225
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	225
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	226

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>) .	226
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	226
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità: « Legiferare meglio » – 18 ^a relazione riguardante l'anno 2010. COM(2011)344 def. (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i>)	228
Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2011)345 def. (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i>)	229
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. COM(2011)200 def. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	229
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere formulata dal relatore</i>)	230
Comunicazione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale. COM(2011)146 def. (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	229
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	234
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	236
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	237
ALLEGATO (<i>Proposte emendative alla proposta di parere dei relatori</i>) (<i>Vedi seduta del 21 luglio 2011</i>)	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Comunicazioni del Presidente	249
Sull'ordine dei lavori	249
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio</i>)	251
ALLEGATO (<i>Testo del documento predisposto dal Presidente Zavoli</i>)	253
Sull'ordine dei lavori	252

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione del dottor Annunziato Vardè, commissario straordinario per l'individuazione dei siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	255
Audizione del professor Paolo Massarotti, professore di meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	256

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	257
Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Audizione di Tonino Cantelmi, Professore di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla LUMSA di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257

PAGINA BIANCA

€ 14,20



16SMC0005180